



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 262

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Indice

1. DDL S. 262 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 262.	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	15
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/12/2018	16
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019	21
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2019	34
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 30/01/2019	35
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019	36
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2019	40
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 26/02/2019	45
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 28/02/2019	49
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/03/2019	58
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 13/03/2019	60
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/03/2019	70
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/04/2019	76
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019	83
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019	92
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019	104
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019	111
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	113
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020	125
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020	129
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020	135
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021	144
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	156
1.4. Trattazione in consultiva	160
1.4.1. Sedute	161
1.4.2. Resoconti sommari	164

1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	165
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019	166
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019	168
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	170
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019	171
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019	176
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019	180
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	189
1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019	200
1.4.2.2.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019	211
1.4.2.2.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019	223
1.4.2.2.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020	228
1.4.2.2.9. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020	237
1.4.2.2.10. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020	243
1.4.2.2.11. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020	252
1.4.2.2.12. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	258
1.4.2.2.13. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021	269
1.4.2.2.14. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021	274
1.4.2.2.15. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021	281
1.4.2.2.16. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021	288
1.4.2.2.17. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	296
1.4.2.2.18. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021	308
1.4.2.2.19. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021	313
1.4.2.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	319
1.4.2.3.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019	320
1.4.2.3.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	325
1.4.2.3.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019	328
1.4.2.3.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019	331
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	338
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019	339
1.4.2.4.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019	344
1.4.2.4.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019	355
1.5. Trattazione in Assemblea	360
1.5.1. Sedute	361
1.5.2. Resoconti stenografici	362

1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019.....	363
---	-----

1. DDL S. 262 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 262

XVIII Legislatura

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Iter

3 giugno 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.262

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gabriella Giammanco](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Marco Siclari](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 19 aprile 2018)

[Giacomo Caliendo](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 aprile 2018)

[Renato Schifani](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 aprile 2018)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **12 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 5 del 17 aprile 2018.

Classificazione TESEO

APPARECCHI TELEVISIVI , DISPOSITIVI DI SICUREZZA , ASILI NIDO , SCUOLA MATERNA , CASE DI RIPOSO , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE

Articoli

ANZIANI (Art.1), MINORI (Art.1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.2), VIGILATRICI D' INFANZIA (Art.2), ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA (Art.2), PERSONALE SANITARIO (Art.2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), VIGILANZA (Art.2), PSICOLOGI (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.2, 4), PARERI PARLAMENTARI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.4), DIVIETI (Art.4), ACCORDI SINDACALI (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), FAMIGLIA (Artt.3, 4), CONSENSO (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. [Gabriella Giammanco \(FI-BP\)](#) (dato conto della nomina il 6 dicembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 3 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'),
Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 262

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 262

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIAMMANCO**, **SICLARI**, **CALIENDO** e **SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge riproduce i contenuti del testo risultante dall'unificazione di 13 proposte di legge approvato nella precedente legislatura il 19 ottobre 2016 dalla Camera dei deputati (AC 261) e trasmesso per l'esame al Senato della Repubblica il successivo il 21 ottobre (AS 2574).

Assegnato in sede referente alla 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale), nella seduta di illustrazione del provvedimento (9 novembre), i senatori di tutti i Gruppi parlamentari concordarono sulla rilevanza del provvedimento evidenziando: come lo stesso fosse «delicato, necessario di attenzione» (Misto-SI-SEL); che «la disciplina di installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge, appare più restrittiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, nonostante la particolarità del contesto affrontato» (PD); «la particolare complessità dell'iniziativa legislativa» (AP (NCD-UDC)); «la necessità di un ciclo di audizioni» (FI-PdL XVII), punto da tutti condiviso, poiché, pur facendo riferimento ai contenuti delle audizioni che erano già state svolte alla Camera dei deputati, si riteneva opportuno e indispensabile ascoltare il Garante della *privacy*, il Garante per l'infanzia, alcuni altri soggetti qualificati, nonché approfondire le modalità attuative del disegno di legge e gli oneri non solo finanziari.

Le disposizioni dell'iniziativa legislativa in esame, come opportunamente sottolineò il Garante per la protezione dei dati personali nella relazione allora trasmessa alla Commissione, intervengono «su un tema di grande complessità per la rilevanza dei beni giuridici coinvolti» a favore «di soggetti incapaci o comunque in condizioni di particolare vulnerabilità affidati alla cura di chi avrebbe il dovere giuridico di proteggerli». Il Garante evidenziò anche un altro punto centrale: «la necessità ineludibile di salvaguardare quel naturale rapporto fra educatori e bambini (o comunque tra personale e ospiti di strutture di cura), che invece rischia di essere falsato e reso artificioso, non spontaneo, non libero proprio perché il lavoratore sa di essere costantemente sorvegliato dall'occhio elettronico di una telecamera».

I Gruppi parlamentari furono invitati a trasmettere tempestivamente le proprie richieste di audizioni. L'ultima delle tre sedute in cui il provvedimento fu trattato, e nella quale fu calendarizzata la prima audizione, avvenne il 22 novembre 2016. Dopo questa data il provvedimento non venne più esaminato.

Si può affermare che l'esame non ebbe seguito per la contrarietà espressa dal Partito democratico. Come esempio si cita la posizione espressa dal relatore (senatore Tocci) durante la trattazione del provvedimento in sede consultiva (7^a Commissione). Egli affermò che «il disegno di legge rappresenta un esempio di errata redazione di un testo normativo, in quanto presenta due difetti. In primo luogo, pare ispirato alla cosiddetta legislazione giornalistica, consistente nella volontà di dare immediate

risposte ad eventi contingenti, elaborando così leggi disorganiche, recanti una visione parziale dei problemi in quanto dettate dall'emozione e dall'emergenza del momento. Una ulteriore criticità consiste nel sovrapporre diverse iniziative legislative sulla stessa materia, dando vita a una cosiddetta legislazione bulimica». Chiosò affermando l'opportunità di «contrastare tale modalità di legiferare» e che «il tema della videosorveglianza, tra l'altro, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia (a suo avviso eccessiva) testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe in grado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati».

Sinora l'installazione, in contesti essenzialmente educativi, di videocamere è, avvenuta su ordine dell'autorità giudiziaria solo a seguito dell'apertura di procedimenti penali per gravi reati ai danni di bambini all'interno di asili o anziani in case di riposo, a fini probatori e investigativi, per un tempo limitato, a fronte di un concreto rischio per la loro incolumità, documentato da remoto.

Tuttavia, le inconcepibili ed insopportabili violenze nei confronti di soggetti in minorata difesa e incapaci di denuncia (ad esempio le persone anziane con problemi cognitivi), sono da tempo motivo di apprensione e di grave allarme sociale. I mezzi di informazione hanno negli anni mostrato immagini, specialmente, in case di riposo, di maltrattamenti ad anziani in termini fisici o psicologici, o ambedue, che hanno destato una forte emozione e fatto nascere spontaneamente la domanda su come questo o quell'operatore possa essere arrivato a tanto.

Al contempo è vero anche che l'operatore può essere oggetto di denuncia per fatti che non vi sono stati o che sono stati riportati in maniera distorta.

La questione è quindi come giungere a disposizioni legislative che siano in grado di tutelare efficacemente le persone in minorata difesa senza che coloro che assistono o interagiscono con queste persone si sentano costantemente monitorate e adottino un autocontrollo che irrigidisce quell'empatia e spontaneità necessaria a creare un clima sereno in cui i rapporti relazionali tra l'operatore e la persona non siano compromessi da una tensione sottesa.

Ciò posto, si condivide il principio che l'utilizzo ragionato e non abusato dell'operatività continua di telecamere e di telecamere con audio in nidi, scuole dell'infanzia e strutture residenziali di cura, si giustifica non solamente per tutelare i minori e i soggetti incapaci affidati alle altrui cure, ma anche per agevolare l'eventuale ricostruzione probatoria in sede penale e per accordare loro una tutela rafforzata rispetto a possibili abusi.

L'iniziativa legislativa intende prevenire ed evitare il ripetersi di abusi su minori e anziani nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura, cioè di agevolare la ricostruzione probatoria in caso di procedimenti volti ad accertare eventuali reati commessi nelle suddette strutture.

Con riferimento all'articolato:

l'articolo 1 specifica le finalità, costituite dalla prevenzione e dal contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani ospitati in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;

l'articolo 2 contiene una delega al Governo in materia di valutazione e formazione degli operatori, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi;

l'articolo 3 demanda al Ministro della salute la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

l'articolo 4 permette negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno di installare, nel rispetto di una procedura concertativa analoga a quella dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (non di *webcam*, come precisa il comma 9).

L'installazione (comma 4) è subordinata alla conclusione di un accordo collettivo e la presenza di tale sistema deve essere segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area. Il comma 7 stabilisce che l'installazione dei sistemi di videoriprese nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è invece subordinata al consenso degli interessati, dovendo dunque intendersi preclusa in caso di diniego di anche un solo ospite. Con il comma 8 si demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni in relazione

all'installazione dei sistemi di videosorveglianza. Il comma 10 stabilisce che la violazione dei presupposti per l'installazione delle telecamere e degli adempimenti definiti dal Garante con proprio provvedimento determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative e penali sancite dal codice; l'articolo 5, prevede la trasmissione annuale alle Camere di una relazione da parte del Governo sull'attuazione della legge;

l'articolo 6 contiene sia la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sia l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per la formazione del personale delle strutture in esame, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

l'articolo 7, estende l'applicazione delle disposizioni del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità per la valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità per la formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

d) prevedere incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della medesima *équipe*, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a

potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam*.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Art. 6.

(Norme finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 262

XVIII Legislatura

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 52 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

[N. 57 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

[N. 30 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 31 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 60 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 62 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 67 \(pom.\)](#)

26 febbraio 2019

[N. 68 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 69 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 71 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

[N. 72 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 76 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 79 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 93 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 126 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 149 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 154 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 226 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
52ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gaetti.

La seduta inizia alle ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi particolarmente sul disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera dei deputati, sostanzialmente identico al disegno di legge n. 262, a sua prima firma. La finalità, enunciata all'articolo 1, è individuata nella necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, si intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 2 stabilisce che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Al comma 3 dell'articolo 2, si precisa che, dall'attuazione della delega, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le visite agli ospiti, ove possibile, durante l'intera giornata e favorire, quindi, la prevenzione di maltrattamenti e abusi. Tali linee guida saranno adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per rispondere alle finalità del testo, l'articolo 4 prevede la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - escluse le *webcam* - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Le immagini sono criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante per

la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.

L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva l'acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Sul punto, il disegno di legge n. 262 specifica che l'accesso alle registrazioni sia disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A tale riguardo, sottolinea che la disciplina prevista risulta particolarmente garantista nei confronti dei diritti dei lavoratori. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata.

Per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, è demandata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione delle modalità per il coinvolgimento delle famiglie interessate alla predisposizione della relativa disciplina.

Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo della videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame e dei provvedimenti adottati dal Garante, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dall'articolo 83 del regolamento (UE) n. 679 del 2016.

All'articolo 5, si prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento - nell'anno di riferimento - dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1. Al riguardo, occorre verificare che le risorse stanziare siano sufficienti anche per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, l'articolo 7 specifica che la nuova disciplina si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa, quindi, a illustrare i restanti disegni di legge in titolo, che non contengono deleghe legislative. Il disegno di legge n. 264, anch'esso a sua prima firma, prevede l'installazione di sistemi di telecamere criptate a circuito chiuso per garantire la sicurezza dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché quella di anziani, disabili e minori in situazione di disagio presso le strutture socio-assistenziali. Oltre a stabilire una dettagliata procedura per assicurare il pieno rispetto della *privacy*, il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo sperimentale per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

Il disegno di legge n. 182, a prima firma della senatrice Rizzotti, prevede il ricorso alla

videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso, secondo modalità tali da garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli interessati. È prevista una relazione annuale del Governo alle Camere, entro il 31 marzo, nonché una clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 200, d'iniziativa del senatore Bertacco e altri, prevede l'installazione, sia negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati, sia nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, di sistemi di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. Si stabilisce altresì la sospensione dell'attività quale sanzione per le strutture pubbliche e private che non ottemperino all'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, il disegno di legge n. 546, a prima firma del senatore Romeo, introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso, come deterrente a fronte del ripetersi di casi di maltrattamenti e abusi. Si stabilisce altresì che le modalità di gestione e funzionamento del sistema di telecamere a circuito chiuso siano definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo presso lo stesso Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018, per l'installazione di tali apparecchiature, e di un milione di euro a decorrere dal 2019, per le spese di manutenzione. Propone, quindi, che i provvedimenti in titolo siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) chiede un chiarimento riguardo alla possibilità, per il titolare del trattamento dei dati, di accedere alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. In secondo luogo, domanda una precisazione circa la necessità di un provvedimento di autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, per l'acquisizione delle immagini, in caso di procedimento penale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) precisa che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati consente di criptare le immagini già al momento dell'acquisizione da parte delle telecamere. Le riprese non sono nella disponibilità della struttura pubblica o privata che effettua la registrazione, perché al flusso di dati sono collegati due codici alfanumerici, uno dei quali dovrebbe essere gestito da un ente certificatore accreditato. In ogni caso, i dettagli tecnici potranno essere meglio definiti attraverso i decreti attuativi.

Conferma, inoltre, che l'acquisizione e visione delle immagini potrà essere disposta solo nell'ambito di un procedimento penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni informali sul disegno di legge in esame. Su richiesta del senatore [PAGANO](#) (FI-BP), rinvia l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019
57ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2018 e rinviato nella seduta del 6 dicembre 2018.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **PARRINI** (PD) ribadisce che vi è una stretta interrelazione tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in sede referente: anche gli esperti interpellati nel ciclo di audizioni informali hanno evidenziato l'esigenza di una valutazione complessiva dei due argomenti. L'applicazione di un sistema elettorale misto con prevalente quota proporzionale, a prescindere dal numero dei parlamentari, rischia infatti di provocare effetti distorsivi sulla rappresentanza democratica, quale ad esempio l'ampliamento eccessivo delle dimensioni dei collegi uninominali.

Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti migliorativi del testo, sul quale esprime un giudizio critico, confidando nella disponibilità del Governo e della maggioranza a un confronto costruttivo, volto all'approvazione di un provvedimento equilibrato e non al conseguimento di vantaggi in termini elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2018.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per approfondire alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame.

In particolare, tenuto conto della situazione di grave emergenza sociale, provocata soprattutto dal susseguirsi di episodi di maltrattamento di bambini negli asili nido (è di oggi la notizia dell'arresto di tre maestre e di un'operatrice di una scuola vicino a Roma), ritiene opportuna una riflessione sull'introduzione di un obbligo, per le strutture pubbliche, di installare sistemi di videosorveglianza. Conseguentemente, sarà necessario riesaminare la dotazione finanziaria del provvedimento, in quanto le risorse stanziare sarebbero insufficienti a garantire, oltre alla formazione del personale, anche l'installazione e la manutenzione delle telecamere a circuito chiuso. Segnala, a tale proposito, che anche la Ragioneria generale ha formulato alcuni rilievi circa la copertura finanziaria.

In secondo luogo, sottolinea che la previsione di un *iter* eccessivamente lungo e farraginoso per l'autorizzazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza rischia di pregiudicarne l'esito finale. Auspica, quindi, che le audizioni di esperti consentano di superare le difficoltà evidenziate, al fine di predisporre un testo realmente utile ed efficace.

Chiede, infine, di conoscere l'orientamento del Governo sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario ZOCCANO si riserva di intervenire a seguito delle audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 11 di giovedì 10 gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [859](#)

Art. 1

1.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 3).

1.2

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.4

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.5

VITALI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.6

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un sostituto, individuato tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 3 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 1";».

1.7

VITALI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il primo capoverso.

1.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

1.9

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso sostituire le parole: «per due volte», con le seguenti: «per tre volte».

1.10

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso dopo le parole: «presso la medesima sezione

elettorale» *aggiungere le seguenti*: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

1.11

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

1.12

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: « fino a 15.000 abitanti».

1.13

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti».

1.14

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

Art. 2

2.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sessantacinque anni», con le seguenti: «non superiore a settanta anni».

2.2

[PAGANO](#)

Sopprimere il comma 2.

2.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "i notai" sono inserite le seguenti: "e i loro assistenti di studio, previa delega dei notaio"».

2.4

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "giudici di pace" sono inserite le seguenti: "e i giudici onorari"».

2.5

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, ai presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco», con le seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».

2.6

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.7

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 3

3.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.2

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.3

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un numero di sostituti pari a quello occorrente, individuandoli tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 4 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 2";».

3.4

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il primo capoverso.

3.5

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

3.6

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «presso la medesima sezione elettorale» aggiungere le seguenti: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

3.7

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

3.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: «fino a 15.000 abitanti».

3.9

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti.».

3.10

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

3.11

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione dei numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comune non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

3.12

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-*bis*) da non meno del cinque per cento e da non più del dieci per cento degli elettori, approssimato al numero intero più vicino, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è soppresso».

Art. 4

4.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: «sessantacinque anni», con le seguenti: «settanta anni».

4.2

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è premesso il seguente comma:

"01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli scritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale"».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) all'articolo 9, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «pari complessivamente a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019».

4.3

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.»;

2) al capoverso «Art. 6», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, per le quali prende inconsiderazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;

3) al capoverso «Art. 6», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio»;

4) al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

4.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 5.

4.5

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 5

5.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

5.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 600; in presenza di motivate esigenze logistiche, lo scostamento del numero minimo o massimo di iscritti per sezione può essere del 15 per cento.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni"».

Art. 6

6.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «lo stato di emergenza», inserire le seguenti: «ovvero dei casi in cui nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica emergano esigenze imprevedibili dovute a ragioni di sostituzione di altri lavoratori o ad incrementi significativi dell'attività ordinaria.».

Art. 7

7.1

[DURNWALDER](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) sono inseriti i seguenti:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis);

1-quater) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)».

7.2

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)».

7.3

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 1-bis), è aggiunto il seguente:

"1-bis.1) individua tra le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute e non collegate con altra lista, la lista che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale";

2) al numero 2), le parole: "procede al riparto dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'attribuzione di un seggio alla lista di candidati individuata ai sensi del numero 1-bis.1) e al riparto dei seggi restanti"».

Art. 8

8.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «, qualora».

Art. 9

9.1

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 738.744», ovunque ricorrano, con le seguenti: «euro 2.216.232» e sostituire le parole: «euro 798.744» con le seguenti: «euro 2.276.232».

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 11,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI
MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[VITALI](#)

indi del Vice Presidente

[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 14,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DEI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI
MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 10)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE**, relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Si passa alla votazione.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) esprime molte perplessità sulla designazione effettuata dal Consiglio dei ministri, soprattutto perché il candidato non ha una preparazione specifica in campo statistico, che ritiene invece indispensabile per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT. Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore **PARRINI** (*PD*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Osserva, infatti, che l'audizione della persona designata dal Governo non ha consentito di superare le perplessità iniziali. A suo avviso, il candidato alla presidenza dell'ISTAT dovrebbe avere requisiti di autorevolezza e garanzia di terzietà che non appaiono soddisfatte dal professor Blangiardo, il cui *curriculum* è peraltro carente dal punto di vista della preparazione in campo statistico e dell'esperienza a livello internazionale.

Esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza a convergere su un nominativo più

condiviso, soprattutto in considerazione del *quorum* particolarmente elevato necessario per l'approvazione della proposta. Ciò rafforza la percezione di una sostanziale spartizione, tra i partiti che sostengono il Governo, degli incarichi di rilievo in enti pubblici e società partecipate, a prescindere da considerazioni meritocratiche.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), al di là delle considerazioni sui requisiti del candidato e sul metodo per la sua designazione da parte del Consiglio dei ministri, annuncia un voto favorevole del Gruppo Forza Italia, per senso istituzionale e per superare la situazione di stallo nel rinnovo della presidenza dell'Istituto nazionale di statistica.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [COLLINA](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Zanda), [CORBETTA](#) (*M5S*), [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) (in sostituzione del senatore Bressa), [FAZZONE](#) (*FI-BP*), [FERRARI](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Cerno), [GALLONE](#) (*FI-BP*) (in sostituzione della senatrice Bernini), [GARRUTI](#) (*M5S*), [GRASSI](#) (*M5S*), [MAIORINO](#) (*M5S*), [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) (in sostituzione del senatore Pagano), [MANCA](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Faraone), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [MININNO](#) (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), [PARRINI](#) (*PD*), [PERILLI](#) (*M5S*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*), [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Augussori), [VITALI](#) (*FI-BP*) e [VONO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e una astensione.

Il [PRESIDENTE](#), proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo su testo del disegno di legge e relativi emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.1. e 1.2, in quanto, sopprimendo l'articolo 1, si altererebbe l'applicazione della norma con riferimento alla Camera dei deputati.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, che non rispondono alla finalità del testo, introducendo un correttivo in senso proporzionale della disciplina elettorale vigente.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.6 ed eventualmente a ripresentarlo per l'esame in Assemblea. Sono in corso, infatti, ulteriori valutazioni, anche con riferimento al disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, il cui esame inizierà in Aula la prossima settimana.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.1 e 2.2, nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, gli emendamenti identici 1.1 e 1.2 sono posti in votazione congiuntamente e respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) precisa che l'emendamento in esame è volto a riequilibrare in senso proporzionale la disciplina elettorale, per preservare la rappresentanza delle minoranze. A suo avviso, infatti, questa subirà un pregiudizio anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, sia per l'eccessiva estensione dei collegi uninominali, sia per effetto delle cosiddette soglie implicite. Anche gli emendamenti 1.4 e 1.5 hanno la medesima finalità, seppure con diverse modulazioni nella determinazione dei collegi uninominali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.6, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, che risultano respinti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) precisa di aver presentato solo emendamenti soppressivi, ritenendo impossibile apportare correttivi a un testo che modifica la disciplina elettorale vigente senza un approccio organico, necessario a causa della prevista riduzione del numero dei parlamentari. A suo avviso, l'obiettivo della maggioranza non è migliorare l'efficacia delle istituzioni parlamentari, ma conquistare consenso elettorale. Ritenendo inaccettabile tale impostazione, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ribadisce la propria contrarietà sul provvedimento che, applicato congiuntamente alla riduzione del numero dei parlamentari, amplifica gli effetti negativi sugli equilibri costituzionali previsti a garanzia dei principi di rappresentanza democratica e rappresentatività, in particolare con riferimento all'eccessivo ampliamento dei collegi uninominali.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la rinuncia a una revisione organica di una disciplina elettorale molto criticata, nella scorsa legislatura, dall'attuale maggioranza.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene che, nel modificare la disciplina elettorale vigente, si sarebbe dovuto tenere conto degli effetti della prevista riduzione del numero dei parlamentari, come peraltro segnalato dagli esperti convocati nelle audizioni informali.

A suo avviso, tale riforma rischia di ingenerare confusione. Pertanto, annuncia un voto contrario, pur auspicando una maggiore disponibilità, da parte della maggioranza, ad accogliere rilievi e proposte delle opposizioni, quanto meno in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) sottolinea che i contributi degli auditi sono stati comunque tenuti in considerazione, sebbene sia stata poi preferita una soluzione differente.

In ogni caso, ritiene irragionevoli le critiche su un testo che ha un mero rilievo tecnico, in quanto prevede un adeguamento automatico della disciplina elettorale, indipendentemente dal numero dei parlamentari. Basti pensare, infatti, che sarebbe valida anche nel caso - meramente teorico - di un aumento del numero di senatori e deputati.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), a integrazione del proprio intervento, replica al senatore Grassi, precisando che l'eventuale aumento del numero dei parlamentari non avrebbe determinato gli effetti negativi che invece saranno causati dalla loro riduzione. Infatti, a seguito di tale modifica, aumenterà ulteriormente il bacino di elettori dei 232 collegi uninominali sul territorio nazionale, già di per sé molto ampio, con effetti negativi sulla rappresentatività.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [881](#).

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. [897](#) e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), che si sono svolte il 16 gennaio scorso e in data odierna dinanzi all'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine mauriziano.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), [CORBETTA](#) (M5S), [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), [FARAONE](#) (PD), [GARRUTI](#) (M5S), [MANTOVANI](#) (M5S), [MININNO](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice Maiorino), [PAGANO](#) (FI-BP), [PARRINI](#) (PD), [PERILLI](#) (M5S), [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [SCHIFANI](#) (FI-BP) e [VONO](#) (M5S).

La proposta di parere favorevole è approvata con 14 voti favorevoli e 3 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi

educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che, dalle audizioni svolte, sono emersi spunti di riflessione e proposte interessanti, di cui terrà senz'altro conto nel nuovo testo che è in corso di elaborazione, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee al problema dei maltrattamenti di bambini, anziani e disabili nelle strutture destinate alla loro accoglienza e cura.

Il senatore [SCHIFANI](#) (FI-BP), dopo aver ricordato che la relatrice è impegnata da anni sul tema - particolarmente sensibile - del contrasto alle condotte di abuso ai danni dei minori negli asili nido e degli ospiti delle strutture sanitarie, auspica che il provvedimento sia approvato quanto prima, al fine di contrastare un fenomeno che ormai desta particolare allarme sociale.

Ritiene opportuno, inoltre, prevedere risorse finanziarie adeguate, per consentire l'applicazione concreta della norma, nel caso in cui si intenda introdurre l'obbligo di installazione di videocamere nelle strutture pubbliche e private, con modalità tali da garantire il rispetto della privacy. In questo modo, a suo avviso, si potrà contemperare in modo equilibrato il diritto alla riservatezza, in particolare dei lavoratori, con l'obbligo di tutela della incolumità delle persone indifese.

Sottolinea l'opportunità di prevedere un inasprimento delle sanzioni per gli autori di maltrattamenti e abusi, che causano anche gravi conseguenze psicologiche nei bambini, al fine di restituire serenità alle famiglie che affidano alle strutture pubbliche e private la cura di minori, anziani e disabili.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) apprezza il particolare impegno della relatrice, che ha annunciato la predisposizione di un proprio testo, volto ad accogliere i rilievi emersi nel corso delle audizioni. Richiama l'attenzione sulla necessità di individuare una dotazione finanziaria sufficiente a garantire l'efficacia della norma, integrando i fondi che gli enti locali potrebbero destinare alla installazione

delle videocamere di sorveglianza.

Ritiene, inoltre, opportuno - oltre a intervenire sull'impianto sanzionatorio - favorire la formazione degli operatori socio-sanitari e del personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia, come forma di prevenzione dei maltrattamenti su minori, anziani e disabili.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) condivide le finalità dell'intervento normativo, volto a scoraggiare maltrattamenti fisici e psicologici su bambini, disabili e anziani, attraverso l'installazione di videocamere di sorveglianza in asili nido e case di cura, e si pronuncia a favore dell'obbligatorietà di tale misura.

La norma appare necessaria anche alla luce del bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'integrità psico-fisica dei soggetti più deboli e quello al rispetto della privacy dei lavoratori e di tutte le persone coinvolte. In questo modo, infatti, si potranno prevenire e reprimere i casi di violenza che si registrano sempre più frequentemente e causano allarme sociale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) esprime perplessità sulla dotazione finanziaria prevista nel provvedimento, che ritiene insufficiente a garantire l'applicabilità e l'efficacia della norma, volta a contrastare il fenomeno degli abusi su bambini, anziani e disabili nelle scuole per l'infanzia e nei luoghi di cura e assistenza. I fondi previsti, infatti, dovrebbero essere destinati sia alla installazione delle telecamere, sia a una costante formazione del personale.

In secondo luogo, rileva l'esigenza che - oltre a inasprire le sanzioni - si garantisca un supporto ai servizi educativi e a quelli di assistenza agli anziani, al fine di prevenire eventuali situazioni di disagio che potrebbero essere il presupposto di casi di maltrattamento.

Infine, sarebbe opportuno valutare con attenzione le modalità di accesso e conservazione dei dati sensibili, raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che i disegni di legge in esame mirano ad affrontare un problema molto sentito, per cui l'obiettivo di contrastare i ripetuti casi di maltrattamenti ai danni di bambini, disabili e anziani è ampiamente condiviso.

Ritiene che, anche con l'inserimento nel nuovo testo - predisposto dalla relatrice - dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni, sarà possibile predisporre una norma equilibrata, che tuteli non solo i soggetti più deboli, ma anche gli educatori e operatori sanitari che svolgono correttamente il proprio lavoro.

Rileva, inoltre, che l'installazione delle telecamere è volta a supportare l'attività delle forze dell'ordine, consentendone l'intervento tempestivo qualora vi sia il sospetto di condotte illecite. Attualmente, invece, occorre attendere che queste si verifichino di nuovo, al fine di acquisire idonei elementi di prova, esponendo così minori e persone fragili al rischio di subire ulteriori violenze.

Ritiene, infine, che la criptazione dei dati sensibili consenta di superare i dubbi sulla tutela della privacy dei lavoratori.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) evidenzia che il dibattito svolto sull'argomento in esame è stato ampio e approfondito, tanto più che il disegno di legge n. [897](#) è stato approvato dalla Camera dei deputati in via pressoché unanime. Apprezza, tuttavia, il tentativo della relatrice di migliorare ulteriormente il testo, recependo le segnalazioni delle associazioni e degli esperti auditi, al fine di tutelare l'incolumità fisica e psichica di bambini, disabili e anziani ospitati, rispettivamente, in scuole per l'infanzia e luoghi di assistenza.

A suo avviso, le videocamere - anche se non potranno riprendere l'intera area in cui si svolge l'attività di educatori e operatori sanitari - avranno comunque una funzione di deterrenza e consentiranno un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, qualora si ravvisino gli estremi di un reato. Tra l'altro, le immagini criptate saranno accessibili solo alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, e solo in caso di necessità, per cui ritiene che si debbano respingere i rilievi espressi da alcuni sindacati sulla tutela della privacy dei lavoratori.

Auspica, infine, che il provvedimento sia approvato quanto prima e con ampio consenso anche in questo ramo del Parlamento.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che, ricorrendo alla tecnologia più avanzata disponibile attualmente, si potrebbe garantire una più attenta gestione dei dati sensibili, raccolti dalle amministrazioni locali e controllati a livello centrale, per esempio attraverso i poli strategici nazionali. In questo modo, si potrebbe ottimizzare la spesa e garantire sicurezza e protezione dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), intervenendo in replica, precisa che il nuovo testo, in corso di elaborazione, è conforme ai principi espressi nei trattati internazionali sui diritti delle persone, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che - ricorda - all'articolo 3 prevede la preminenza del superiore interesse del bambino.

Assicura, inoltre, che sono in corso approfondimenti finalizzati al reperimento di ulteriori risorse per garantire un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento.

Quanto alle osservazioni sulla necessità di garantire la formazione del personale delle strutture pubbliche e private, ritiene opportuno sollecitare l'emanazione dei decreti attuativi della delega prevista dal decreto legislativo n. 65 del 2017, prima di ricorrere a ulteriori interventi normativi. Infine, condivide le considerazioni della senatrice Mantovani circa l'opportunità di adottare le migliori tecnologie esistenti, al fine di razionalizzare la raccolta e la gestione dei dati sensibili, circoscrivendo l'utilizzo delle immagini alle finalità previste dal provvedimento.

Il sottosegretario [ZOCCANO](#) esprime soddisfazione per il dibattito in corso su un provvedimento molto atteso da un'ampia platea di persone interessate, tra cui anche i lavoratori che svolgono la propria attività seriamente e con senso di responsabilità. Segnala, infatti, che il sistema potrebbe essere un deterrente anche contro le denunce temerarie, tutelando così gli stessi educatori e operatori socio-sanitari.

Sottolinea l'esigenza di rafforzare la fase della prevenzione, per evitare che bambini, anziani e disabili siano vittime di condotte violente. A tal fine, assicura l'impegno del Governo a reperire dotazioni finanziarie adeguate per gli interventi nelle strutture pubbliche e private, che potrebbero essere modulati attraverso un piano pluriennale di attuazione.

Ritiene che le criticità segnalate nel corso delle audizioni a proposito della tutela della privacy siano superabili con l'adozione di un sistema di cifratura tecnologicamente avanzato, per impedire la divulgazione delle immagini degli abusi, che costituisce una ulteriore violenza ai danni di persone già maltrattate.

Ritiene opportuno implementare anche la sorveglianza audio, che potrebbe risultare utile nei casi in cui l'abuso sia commesso al di fuori del cono di ripresa della videocamera.

Infine, pur convenendo sull'utilizzo del fondo previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 per la formazione del personale, rileva che questa dovrebbe essere indipendente dalla presenza delle videocamere: sarebbe preferibile piuttosto promuovere l'informazione dei lavoratori, in quanto le strutture che si occupano di persone fragili sono già tenute ad assumere personale qualificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) sollecita la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 388, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che terrà conto della segnalazione del senatore Vitali per la futura programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 26/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264 e 546, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1020 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La relatrice [GIAMMANCO](#)(FI-BP), dopo aver precisato che è ormai prossima la presentazione della proposta di testo unificato, illustra il disegno di legge n. [1020](#), d'iniziativa della senatrice Sbröllini, volto a prevenire e contrastare episodi di violenza verbale, fisica e psicologica a danno di minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, nonché a danno di anziani e disabili ospitati in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In particolare, l'articolo 1 prevede il monitoraggio costante di tali episodi da parte del Ministero della salute nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei relativi dati sul sito internet del medesimo Ministero.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della salute promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa a danno di minori, anziani e disabili e avvii percorsi permanenti di formazione del personale delle aziende sanitarie locali volti a promuovere un corretto comportamento degli operatori.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, stabilendo che la circostanza aggravante comune ivi prevista sia applicata anche ai delitti compiuti all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, oltre che ai fatti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali.

All'articolo 4, in tema di prevenzione, si dispone la valutazione psico-attitudinale e socio-attitudinale del personale che opera con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie o socio-assistenziali pubbliche nonché del personale scolastico docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici e privati.

Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e in quelle socio-assistenziali, limitando l'accesso ai dati registrati al pubblico ministero e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1063\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#)(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 1, alinea, occorre individuare autorità e forme dell'atto di indirizzo e coordinamento ivi previsto, tenendo conto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo la parola «modelle» occorre inserire le seguenti: «e modelli», nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, occorre, alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola «femminile»;
- all'articolo 6, comma 1, occorre specificare l'oggetto del certificato medico richiesto, anche al fine di coordinare la disposizione con quella del successivo comma 2.

Formula inoltre le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 3, si rileva l'opportunità di inserire, dopo le parole «impedire l'accesso ai siti», la parola «internet»;
- all'articolo 6, comma 2, si invita, al fine di evitare incertezze applicative, a specificare i valori

dell'indice di massa corporea che implicano lo stato di grave magrezza o forte sottopeso.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6.1 per il quale si richiama la condizione espressa sopra sulla necessità di estendere la norma anche alle corrispondenti figure maschili.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Precisa che nel testo sono stati recepiti gli spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni informali, come anche i rilievi proposti durante il dibattito in Commissione, tenendo altresì conto dei disegni di legge all'esame della Commissione sull'argomento.

Sottolinea, innanzitutto, il significativo incremento della dotazione finanziaria del provvedimento, che passa da 15 a 126 milioni di euro, grazie anche alla disponibilità e collaborazione degli esponenti della maggioranza. Ciò consentirà di erogare incentivi adeguati per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da destinare alle strutture sia pubbliche che private.

In secondo luogo, è stata prevista una delega al Governo per la revisione della normativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, prevedendo ulteriori requisiti specifici soprattutto per le comunità di tipo familiare, ospitate in abitazioni civili, nonché un adeguato sistema di ispezioni e controlli e una efficace selezione del personale.

Si prevede, inoltre, l'introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, con inasprimento della pena già prevista per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, percosse e lesioni personali, di cui - rispettivamente - agli articoli 572, 581 e 582 del codice penale.

In conclusione, ritiene che il testo unificato consenta di contrastare efficacemente il fenomeno dei maltrattamenti e abusi in danno di minori, anziani e disabili, non soltanto con l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ma anche accentuando la prevenzione, attraverso un'adeguata formazione del personale e un piano di ispezioni e controlli accurati.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che il testo sia condivisibile e completo, in quanto recepisce molte delle istanze emerse nel corso delle audizioni, nonché le osservazioni formulate durante il dibattito in Commissione, sulla base dei disegni di legge in titolo.

A suo avviso, risultano particolarmente apprezzabili le novità relative alla selezione del personale e all'incremento della copertura finanziaria.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare per le ore 15 di giovedì 7 marzo il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

NT

GIAMMANCO, RELATRICE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, secondo comma, 32, 35, primo e secondo comma, 38, 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Deleghe al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera *a)* sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, e comma 4, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera *a)* nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in

relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nel rispetto delle competenze legislative regionali, della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire la disciplina dei requisiti minimi strutturali e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da garantire un alto livello qualitativo del servizio erogato;

b) prevedere ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, da assoggettare in ogni caso al medesimo regime autorizzatorio previsto per le altre strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture, comprese quelle di cui alla lettera *b)*, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata;

d) prevedere modalità di gestione delle strutture volte a prevenire maltrattamenti e abusi a danno degli utenti;

e) istituire un adeguato sistema di ispezioni e controlli;

f) prevedere la sospensione o la revoca automatica dell'autorizzazione all'esercizio in caso di violazione degli obblighi in materia di requisiti minimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del

termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli ordini professionali interessati e delle associazioni e degli enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º marzo 2006, n. 67, e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

2. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. Le chiavi di decrittazione, garantite da un ente certificatore, sono disaccoppiate e conservate separatamente dal responsabile della struttura e da un notaio da questi individuato.

3. Il flusso di dati cifrati in uscita dai sistemi di videosorveglianza è trasmesso a un *server* locale dedicato e da questo a un servizio di *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*, nonché a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.

4. I sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono dotati di dispositivi che ne segnalano, anche acusticamente all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, in tempo reale, la manomissione, l'avaria e il funzionamento anomalo, che sono contestualmente segnalati all'installatore.
5. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono conservate, con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, sul *server* locale per sette giorni e sul *server cloud* per trentasei mesi dalla data della registrazione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e per le sole condotte ivi previste.
6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture, pubbliche e private, già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
7. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
8. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
- a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui al comma 1 nelle strutture ivi indicate;
 - b*) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1;
 - c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
 - d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4;
 - e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 6.
10. Lo schema del decreto di cui al comma 9 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti legalmente responsabili dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. I proventi della sanzione di cui al

presente comma sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1.

12. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo con riferimento al trattamento dei dati personali, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5.

(Piano straordinario di ispezioni)

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2019-2021 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone con disabilità e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità degli stessi, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato territoriale del lavoro competente, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative)

1. Dopo l'[articolo 582 del codice penale](#) è inserito il seguente:

«582-bis. - (*Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative*). - Chiunque maltratti, percuota o cagioni una lesione personale non colposa dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie ovvero presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative, nelle quali eserciti anche occasionalmente compiti di cura, assistenza o educazione, è punito con la pena prevista, rispettivamente, dagli articoli 572, 581 e 582 aumentata di un terzo.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione dalla professione per una durata da cinque a quindici anni».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 582-bis del codice penale, il responsabile legale della struttura nella quale è avvenuto il fatto che abbia violato gli

obblighi di cui all'articolo 4 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni. La sanzione è disposta dal giudice penale ai sensi dell'*articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Art. 7.

(Introduzione dell'indegnità a succedere per gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale)

1. All'[articolo 463 del codice civile](#), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta».

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1. Con la medesima relazione sono esposti i dati aggregati sulle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede, con cadenza biennale, alla verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'importo di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è finalizzato all'erogazione a ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture private.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 26 milioni per l'anno 2019 e ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di prorogare alle ore 18 di martedì 12 marzo il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. **897** e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), da riferire al testo unificato adottato quale base per il seguito dell'esame.

Si è concordato, inoltre, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. **1089** (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di avviarne l'esame in una seduta che sarà convocata domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 17 di giovedì 7 marzo il termine per l'indicazione dei soggetti da audire. La relazione sul provvedimento sarà svolta dai senatori Grassi e Augussori.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*), constatato che i correlatori sul disegno di legge n. **1089** saranno entrambi esponenti della maggioranza, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento.

Inoltre, annuncia che presenterà una richiesta formale per la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. **388**, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) auspica che, sul disegno di legge n. **1089**, emerga un orientamento condiviso già nel corso dell'esame in sede referente.

Il **PRESIDENTE** prende atto della sollecitazione del senatore Vitali in merito al disegno di legge n. **388** e assicura che l'esame procederà nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso*

strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice, adottato come testo base per il seguito dell'esame, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [1089](#) (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Art. 1

1.1

[PERILLI, MANTOVANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle persone ospitate nelle» inserire le seguenti: «comunità di tipo familiare e nelle».

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1 dopo le parole: «i servizi, le scuole» inserire le seguenti: «, le comunità»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nelle scuole» inserire le seguenti: «, nelle comunità»;

c) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «le scuole» inserire le seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;

d) al comma 11, dopo le parole: «delle scuole» inserire le seguenti: «, delle comunità».

Art. 2

2.1

[IORI](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «psico-attitudinale» con le seguenti: «attitudinale, con riferimento alle competenze relazionali, emotive ed empatiche» e alla lettera b) sostituire la parola: «psico-attitudinale» con la parola: «attitudinale».

2.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità» e sostituire le parole: «con il quale» con le seguenti: «con i quali»;*
- 2) *Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità»;*
- 3) *Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « e con il Ministro per la famiglia e le disabilità».*

2.3

[LONARDO](#)

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e grazie ad un'equipe che si occupi nello specifico di sensibilizzazione e di prevenzione di abusi e maltrattamenti.».

2.4

[GRANATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1, ferma restando, per il personale docente e non docente assunto a tempo indeterminato nelle scuole dell'infanzia, la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di licenziamento disciplinare.».

2.5

[ASSUNTELA MESSINA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) favorire adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento, anche mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione nell'ambito delle medesime strutture, del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le

strutture di cui all'articolo 1. ».

2.6

GRANATO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «prevedere».

2.7

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e le strutture» inserire la seguente: «pubbliche».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere, per le strutture private che non possono ricollocare, la chiusura del rapporto di lavoro del personale dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1».

Art. 3

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere le seguenti parole: «e con il Ministro per la famiglia e le disabilità»;*
- 2) sostituire le parole: «previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»*

3.2

PERILLI, MANTOVANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta linee guida per la stesura di un Codice di condotta da parte di ogni servizio educativo per l'infanzia o scuola per l'infanzia. Le linee guida definiscono, altresì, le modalità per l'elaborazione, da parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, di una versione del Codice di condotta in un linguaggio semplificato per la comprensione dei bambini.

1-ter. Il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è tenuto al rispetto del Codice di condotta di cui al comma 1-bis. Il Codice di condotta enuclea i comportamenti vietati, quelli posti a tutela dei diritti dei bambini, in applicazione della normativa vigente, e riporta le

procedure di prevenzione, segnalazione e gestione di eventuali comportamenti inappropriati nei loro confronti.

1-*quater*. I servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sono tenuti a rendere noto alle famiglie il Codice di condotta di cui al comma 1-*bis* e a esporne una copia visibile al pubblico all'interno della struttura.».

3.3

ASSUNTELA MESSINA, IORI, PATRIARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equilibrato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, emana le linee guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge».

Art. 4

4.1

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori. Le scuole di cui all'articolo 1 possono prevedere l'installazione dei sistemi di video sorveglianza di cui al precedente periodo»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi e le strutture, pubbliche e private, già operative alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività».

c) *al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «, delle scuole».*

4.2

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma con il seguente:*

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori. I servizi e le scuole di cui all'articolo 1 possono prevedere l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al precedente periodo»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. Le strutture, pubbliche e private, già operative alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività».

c) *al comma 11 sopprimere le parole: «dei servizi, delle scuole e».*

4.3

RONZULLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'individuazione di criteri premiali a favore delle scuole che provvedono alla installazione dei sistemi di cui al comma 1. Dall'attuazione di quanto previsto al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.4

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «installati» inserire le seguenti: «entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 5 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.5

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti: «entro 4 anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 4 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.6

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti: «entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 3 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.7

RONZULLI

Al comma 5 sostituire le parole: «della polizia giudiziaria» con le seguenti: «del difensore».

4.8

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.9

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.11

[ASSUNTELA MESSINA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere il comma 11.

4.12

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 11 dopo le parole: «di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con il Ministro per la famiglia e le disabilità».

5.2

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «le scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «, delle comunità di tipo familiare»;*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle persone ospitate nelle» inserire le seguenti: «comunità di tipo familiare e nelle».

5.3

[GRANATO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il benessere organizzativo» inserire le seguenti: «e il rispetto dell'orario e delle condizioni di lavoro».

Art. 6

6.1

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere il comma 1.

6.2

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 582-bis», primo comma, dopo le parole: «ovvero presso» inserire le seguenti: «le comunità di tipo familiare o le».

6.3

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Sopprimere il comma 2.

6.4

[IORI](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni.».

Art. 7

7.1

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1.

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per

l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, presentata al Parlamento il 24 dicembre scorso, che costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Si sofferma, quindi, sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei

confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare. Sotto questo profilo, il Governo intende evitare possibili fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano debitamente conto degli interessi nazionali e vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale. L'Esecutivo, inoltre, conferma la propria posizione favorevole a un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, chiedendo allo stesso tempo un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali. Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento. Rileva che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna e quella esterna dell'Unione europea. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità *online*. Osserva che è intenzione del Governo richiamare l'attenzione sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi, e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata. Un particolare sforzo sarà dedicato a migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne. In materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2017) 772).

Con riguardo alle statistiche europee a sostegno delle politiche, la Relazione richiama l'impegno all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2019 nonché alla semplificazione e razionalizzazione della normativa europea sulle statistiche sociali, sulla struttura delle aziende agricole e sulle imprese.

Con riferimento infine alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire nella partecipazione alle attività della rete informale per le amministrazioni pubbliche (EUPAN) e del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle pubbliche amministrazioni, al fine di sostenere iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare la regolamentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, che è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche

macroeconomiche. La seconda parte illustra le politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e illustra, tra i vari argomenti, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attività di comunicazione e informazione in materia europea. L'elenco delle direttive recepite nel 2018 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2018, come presentate nella seconda parte del documento in esame, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali. In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE). Con riferimento alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della "*better regulation*", finalizzata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e meno onerosa per i cittadini e le imprese.

In particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese. Il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea, allo scopo di definire un quadro normativo atto a incentivare in maniera significativa la ricerca e lo sviluppo, agevolando il rilancio degli investimenti e senza compromettere la tutela degli interessi pubblici e privati. Il Governo ha infine ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee. Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Nel paragrafo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolinea come queste siano state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna. In tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolarmente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. Il Governo italiano, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente. In due distinti paragrafi si dà conto dell'azione svolta dall'Italia nell'ambito della dimensione, sia interna sia esterna, della politica europea sulla migrazione. La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. In particolare, si osserva che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti.

Il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione

dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione. Per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online* (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici *online* e alla responsabilità dei prestatori di servizi di *hosting*. Analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM (2018) 212).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE**, avvertendo che non sono ancora pervenuti i pareri delle commissioni filtro consultate, dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) esprime apprezzamento per la capacità di sintesi mostrata dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, nel quale effettivamente risulta accolta la maggior parte delle

istanze emerse nel corso del dibattito.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali volti a un ulteriore potenziamento della finalità di prevenzione e formazione.

Con l'emendamento 2.1 si propone di fare riferimento ai requisiti di carattere attitudinale, anziché psico-attitudinale, con specifico riferimento alle competenze relazionali, emotive ed empatiche, in modo da tenere conto di tutti gli operatori impiegati presso le strutture per l'infanzia e quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'emendamento 2.5 intende rafforzare la previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non più idoneo allo svolgimento delle mansioni di educazione, assistenza e cura, magari a causa di gravi patologie quale il *burnout*.

Con l'emendamento 3.3, si evidenzia l'importanza dell'emanazione di specifiche linee guida - da parte dei Ministeri competenti - per la redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, pur riconoscendo l'impegno della relatrice e del Governo nel reperire maggiori risorse, ritiene preferibile istituire uno specifico fondo - come proposto nell'emendamento 9.1 - con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il quinquennio 2019-2023. A suo avviso, in tal modo si potrebbe evitare il rischio di una ricaduta negativa sui bilanci degli enti locali o delle scuole paritarie dell'infanzia, particolarmente diffuse nel territorio delle Regioni settentrionali.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si propone di estendere l'applicazione del provvedimento alle comunità di tipo familiare, strutture nelle quali si sono registrati anche di recente episodi di maltrattamenti.

Quanto all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, prevista dall'articolo 6, sottolinea che l'ordinamento già prevede circostanze aggravanti per i maltrattamenti di soggetti deboli, soprattutto se minori. Chiede anche chiarimenti sul comma 2 dell'articolo 6 la cui formulazione rischia, a suo avviso, di ingenerare confusione: si dichiara favorevole, in alternativa alla soppressione oggetto dell'emendamento 6.3, a una riformulazione del testo che ne chiarisca l'ambito di applicazione. Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 7.1, volto a sopprimere l'articolo 7. Ritiene, infatti, che tale norma non sia coerente con l'impianto del provvedimento e che comunque il riferimento a una "condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" sia eccessivamente vago.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) precisa che l'istruttoria sugli emendamenti non è ancora conclusa e, pertanto, si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

In ogni caso, replicando alla senatrice Malpezzi, ritiene che il riferimento ai requisiti psico-attitudinali, previsto dall'articolo 2, sembra ricomprendere anche la sfera delle competenze relazionali, emotive ed empatiche. In ogni caso, assicura che svolgerà una riflessione approfondita su tale aspetto.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, sottolinea che l'obiettivo era quello di reperire risorse sufficienti, sulla base di una stima delle strutture presenti sul territorio nazionale, al fine di impedire che l'onere dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza sia poi imputato all'utenza. Si riserva anzi di proporre un proprio emendamento all'articolo 9 per sopprimere la distinzione tra i fondi destinati alle strutture pubbliche e quelli per gli istituti privati: in tal modo, infatti, sarebbe possibile effettuare compensazioni in caso di variazioni della consistenza della platea di beneficiari.

Quanto alle considerazioni del senatore Perilli, precisa che il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre che il fatto non costituisca reato, la responsabilità non penale ma amministrativa del responsabile legale della struttura in cui è avvenuto il maltrattamento, con relative sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi sulla videosorveglianza.

A proposito del comma 1 dell'articolo 6, invece, sottolinea che è preferibile l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, per evitare che l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti annulli l'effetto delle circostanze aggravanti.

Infine, precisa che l'articolo 7 è volto soprattutto a richiamare le famiglie ai loro obblighi morali di

assistenza e cura nei confronti di parenti anziani, che a volte sono lasciati soli nelle loro abitazioni o abbandonati dopo il ricovero nelle strutture assistenziali.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene, in ogni caso, che sarebbe più opportuno riformulare in modo più chiaro il comma 2 dell'articolo 6.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) precisa che il giudice provvede già a nominare un amministratore di sostegno per le persone ricoverate in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale risultino abbandonate dai loro congiunti.

In ogni caso, nota come l'ampliamento dell'orario di visita oggetto dell'articolo 3 vada proprio nella direzione di agevolare le famiglie che intendono assistere i propri congiunti ricoverati.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) insiste nel sottolineare l'importanza dell'assistenza morale degli anziani e dei disabili, che si realizza anche attraverso la vicinanza fisica. Del resto, vi sono purtroppo strutture private che mirano solo ad incassare il pagamento della retta, senza curarsi del benessere psico-fisico dei propri ospiti.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) interviene in via incidentale per chiedere l'audizione di esperti al fine di acquisire informazioni sulle soluzioni più sicure sotto il profilo tecnico riguardo alle modalità di registrazione e conservazione dei dati. Infatti, con l'utilizzo di *server* locali vi sarebbe il rischio di perdita delle informazioni in caso di guasti, mentre l'archiviazione sul *cloud* sarebbe esposta a tentativi di intrusione.

Il sottosegretario ZOCCANO precisa che le audizioni potrebbero essere circoscritte all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e al *Team* per la trasformazione digitale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene inopportuno procedere a ulteriori audizioni, in una fase così avanzata dell'esame del provvedimento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dichiarandosi contrario ad ulteriori audizioni, rileva che il Governo potrà facilmente interpellare gli organismi indicati, trattandosi di strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario ZOCCANO annuncia che le informazioni sulla realizzazione di un *cloud* nazionale, acquisite attraverso la consultazione dell'AgID e del *Team* per la trasformazione digitale, saranno tempestivamente comunicate alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 10 APRILE 2019
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, considerata la sua complessità.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda sulla opportunità di audire alcuni esperti per chiarire le implicazioni del disegno di legge in esame.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) concorda sulla opportunità di approfondire l'argomento, ma - per l'economia dei lavori - prima sarebbe opportuno conoscere la disponibilità degli altri Gruppi a proseguire l'esame del disegno di legge. Ritiene, infatti, che le audizioni dovrebbero essere finalizzate ad acquisire spunti di riflessione per apportare correttivi al testo e non a ricercare le ragioni per rinviarne l'esame *sine die*.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che il disegno di legge affronta una questione di grande rilevanza, su cui da tempo vi è un ampio dibattito in dottrina. Pertanto, un breve ciclo di audizioni di esperti su questa specifica materia sarebbe in primo luogo utile per comprendere se la soluzione prospettata nel testo - cioè quella di individuare tipologie di reati da perseguire prioritariamente - sia la più opportuna.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) assicura che la proposta di convocare in audizione alcuni esperti non ha intenti dilatori né implica un orientamento pregiudizialmente contrario della propria parte politica.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 12 aprile gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire in Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264, 546 e 1020, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1034 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del disegno di legge n. [1034](#), d'iniziativa del senatore Nastri, recentemente assegnato alla Commissione.

Poiché il contenuto verte sullo stesso oggetto del disegno di legge n. [897](#) e connessi, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 aprile, è iscritta all'ordine del giorno la deliberazione di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e del relativo programma di audizioni.

Dà quindi lettura dell'elenco dei soggetti da audire finora proposti dai Gruppi:

- don Aldo Bonaiuto, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;
- suor Eugenia Bonetti, Associazione Slave no more;
- don Antonio Porcellato, vicario generale della Società Missioni Africane;
- Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus;
- Oria Gargano, presidente della Cooperativa sociale *Be Free*;
- Esohe Aghatise, presidente dell'Associazione onlus Iroko;
- Vittorio Rizzi, prefetto, vice direttore generale e direttore centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Giuseppe Anzalone, primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della Quarta divisione del Servizio centrale operativo;
- Elvira Reale, psicologa;
- Unione Donne in Italia (UDI).

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che la proposta da lei formulata è volta ad acquisire dati precisi sul fenomeno della prostituzione, i cui caratteri sono profondamente mutati negli ultimi anni. Ricorda che l'intensificarsi dei flussi migratori ha determinato anche un aggravamento del fenomeno della tratta degli esseri umani e, quindi, dello sfruttamento della prostituzione. Ricorda che scopo dell'indagine è l'acquisizione di elementi oggettivi sulla base dei quali si potrà in un secondo momento, e solo eventualmente, valutare l'opportunità di un'iniziativa legislativa.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di inviare alla Presidenza del Senato il programma dell'indagine conoscitiva così come risultante dalle richieste pervenute e con l'intesa che potrà essere successivamente integrato, nonché di assicurare la pubblicità dei lavori sia assicurato mediante resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) esprime valutazioni molto critiche sull'operato del Governo in sede europea, soprattutto con riferimento alla questione dell'immigrazione e dell'accoglienza. Ritiene, infatti, che le politiche attuate finora abbiano determinato un grave isolamento del Paese sotto il profilo delle relazioni internazionali, senza al contempo trovare una efficace soluzione al tema dei flussi migratori.

Pertanto, pur ritenendo condivisibili gli obiettivi programmatici indicati nella Relazione in esame, osserva che le azioni previste risultano incoerenti rispetto ai risultati attesi. Per questo motivo, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP), pur apprezzando il tentativo del Governo in sede europea di ottenere un riequilibrio della pressione migratoria, attraverso una più equa ripartizione dei flussi di migranti, ritiene che il percorso per raggiungere tale risultato sarà particolarmente complesso. Infatti, è probabile che le istituzioni europee saranno meno disponibili ad accogliere le istanze dell'Italia, a fronte dell'atteggiamento adottato finora dal Governo nelle relazioni con gli altri Stati membri dell'Unione. Annuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene condivisibili gli obiettivi illustrati nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Tuttavia, le dichiarazioni riportate nella proposta di parere, a suo avviso, risultano in netto contrasto con le politiche attuate finora dal Governo in sede europea. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2, avanzata dal relatore.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), pur ribadendo le proprie riserve sulla linea politica del Governo a livello europeo, annuncia un voto di astensione sulla Relazione in esame, in quanto le azioni attuate nel 2018 sono state condotte anche sulla base degli indirizzi del precedente Esecutivo, guidato dalla propria parte politica.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nel condividere le considerazioni del senatore Parrini, annuncia del pari la propria astensione.

Anche il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2, avanzata dal relatore.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1144 E N. 720 (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#) sia rinviato alla prossima settimana per consentire un'ulteriore riflessione. Infatti, sono pervenute richieste di interlocuzione da rappresentanti dei territori interessati, anche sulla base di una petizione contro il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, che risulta aver raccolto un considerevole numero di firme.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) aderisce alla proposta del senatore Parrini.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) ritiene opportuno rinviare a domani l'inizio dell'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#), prevedendo eventualmente un ciclo di audizioni per assicurare un adeguato approfondimento dell'argomento.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene soddisfacente la soluzione prospettata dal senatore Grassi, in quanto lo svolgimento di audizioni determinerà un breve slittamento dell'*iter* dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare a domani l'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 2**

La Commissione,
esaminato il documento in titolo,
premesse che la Relazione costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;
rilevato che, in merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica come priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito;
considerato positivamente che, nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare;

valutata positivamente l'intenzione del Governo di evitare che la riforma del Sistema comune europeo d'asilo non tenga debitamente conto degli interessi nazionali e di vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale;

condividendo altresì la necessità di un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, accompagnata tuttavia da un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali;

preso atto positivamente che, nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento e che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea;

rilevato che particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità online;

condividendo l'intenzione del Governo di richiamare l'attenzione dell'Unione europea sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata;

attribuendo particolare importanza allo sforzo che l'Esecutivo intende dedicare al miglioramento della sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne;

considerato che, in materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo di protezione civile così come previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2017)772),

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione,
esaminato il documento in titolo,
premesso che la Relazione è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'Organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE);

con riferimento alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione

richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della "*better regulation*" e che, in particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese;

il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea e ha ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;

le politiche sulla migrazione sono state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna: in tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolarmente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare;

il Governo, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente;

sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità, la Relazione evidenzia che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti; il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato: in tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione; per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici on line (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici on line e alla responsabilità dei prestatori di servizi di hosting; analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM (2018) 212), esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Zoccano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di*

circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) comunica che, al fine di superare i problemi di copertura del provvedimento volto a introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, è stato presentato un apposito emendamento - sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi - al disegno di legge n. 1248 (cosiddetto "decreto sblocca cantieri"), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a. Propone, quindi, di attendere l'esito dell'esame di tale provvedimento, prima di proseguire l'iter dei disegni di legge in titolo, considerato che ancora non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni permanenti né le relazioni tecniche dei Ministeri competenti.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) sottolinea che anche il Gruppo PD ha sottoscritto la proposta di modifica volta ad accelerare lo stanziamento delle risorse necessarie per l'introduzione dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, la questione della copertura finanziaria è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione: il provvedimento, infatti, ha una portata più ampia, ed è stato ulteriormente valorizzato nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie alla disponibilità della relatrice ad accogliere le proposte delle opposizioni. In particolare, ricorda l'obiettivo di garantire la formazione di tutti gli operatori, riconoscere anche alle scuole paritarie i fondi necessari per l'attuazione della norma ed evitare che gli ulteriori oneri finiscano per gravare sui bilanci degli enti locali.

Il senatore **PARRINI** (PD) ricorda che la sua parte politica ha sempre avuto un atteggiamento responsabile nell'esame del provvedimento, segnalando fin dall'inizio la necessità di garantire risorse adeguate per l'attuazione della norma e di disciplinare l'utilizzo delle immagini, a tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti. Inoltre, ritiene indispensabile intervenire sul piano della formazione ed educazione per prevenire casi di violenza e abusi su bambini, anziani e disabili, essendo insufficiente la mera repressione. In ogni caso, stigmatizza i ripetuti rinvii nella espressione dei pareri e nella predisposizione delle necessarie relazioni tecniche, da parte del Governo, che ostacolano il seguito dell'esame in sede referente.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) condivide le preoccupazioni e gli auspici espressi dai colleghi del Partito democratico. In effetti, il provvedimento è molto articolato e non si esaurisce nel reperimento di fondi per la copertura finanziaria.

Nell'esprimere il proprio rammarico per l'ulteriore rinvio, auspica che l'emendamento al decreto "sblocca cantieri" consenta finalmente di agevolare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore **GRASSI** (M5S), nel replicare al senatore Parrini, precisa che l'installazione di sistemi di videosorveglianza ha una finalità preventiva e non repressiva. In ogni caso, condivide l'opportunità di migliorare la formazione degli operatori delle strutture assistenziali e per l'infanzia.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) sottolinea che sull'emendamento al decreto "sblocca cantieri",

volto a reperire le risorse necessarie ad evitare aggravii per i bilanci degli enti locali, potrebbero verificarsi in Commissione bilancio le stesse difficoltà rilevate finora sul provvedimento, anche per la mancanza delle relazioni tecniche.

Quanto al contenuto del testo, le cui finalità repressive sono peraltro evidenti, occorre porre l'accento sulla formazione degli operatori, sull'accreditamento delle strutture per gli anziani e sulla tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. Del resto, la presenza delle videocamere non è un deterrente sufficiente ad evitare episodi di violenza, se si considera che la loro diffusione nelle città non ha inciso sulla riduzione della criminalità.

Il sottosegretario ZOCCANO assicura il proprio impegno affinché i Ministeri competenti esprimano al più presto il parere sul provvedimento in esame, che è meritevole di essere approvato in via definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,35.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ritiene che le audizioni abbiano fornito interessanti spunti di approfondimento, all'esito del quale si introdurrà nell'ordinamento una iniziativa legislativa popolare assistita da procedura rinforzata, che può concludersi - al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Si associa il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), ritenendo necessario un supplemento di riflessione per valutare le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, tenuto conto delle osservazioni degli esperti di diritto costituzionale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che il provvedimento costituisce un punto qualificante del programma del Movimento 5 Stelle, in quanto volto a introdurre uno strumento di partecipazione dei cittadini alle decisioni del Parlamento. Attraverso il confronto costruttivo con il comitato promotore, a suo avviso, sarà possibile pervenire a una soluzione condivisa e approfondita, senza conflittualità. Infatti, il Parlamento potrà esercitare la propria potestà legislativa, modificando - se necessario - il disegno di legge d'iniziativa popolare e il testo non necessariamente sarà sottoposto a *referendum*, poiché i promotori potranno rinunciare a chiedere la consultazione referendaria, accettando la riformulazione predisposta dalle Camere.

Sottolinea, inoltre, che in prima lettura sono state accolte alcune modifiche proposte dalle opposizioni, in particolare con riferimento all'obbligo per il comitato promotore di indicare i mezzi per la copertura degli oneri derivanti dalla norma, al controllo di costituzionalità - ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, della Costituzione - del testo approvato dalle Camere e all'introduzione di un *quorum* del 25 per cento per il *referendum* propositivo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene apprezzabile l'introduzione di un *referendum*

propositivo, in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa.

Tuttavia, per assicurare il funzionamento effettivo della procedura prevista per l'iniziativa legislativa popolare rinforzata e, al tempo stesso, non ostacolare l'attività delle Camere, ritiene indispensabile approfondire alcuni aspetti, evidenziati nel corso delle audizioni informali.

Innanzitutto, non essendo stata espressamente esclusa la possibilità che l'iniziativa legislativa popolare rinforzata disponga l'abrogazione di una legge, vi è il rischio che si persegua tale obiettivo eludendo in questo modo i limiti più rigorosi attualmente stabiliti per il *referendum* abrogativo.

Occorre poi verificare la sospensione del termine previsto per l'approvazione del progetto popolare, nel caso di scioglimento delle Camere. Peraltro, il limite dei 18 mesi potrebbe incidere anche rispetto all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura degli oneri derivanti dalla norma, in quanto questi potrebbero fare riferimento a un esercizio di bilancio precedente a quello in cui giunge ad approvazione il testo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la necessità di prevedere la possibilità di un intervento delle Regioni e delle Province autonome nel giudizio preventivo di legittimità costituzionale, a tutela delle loro competenze legislative statali e regionali. Anticipa la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sollecita una riflessione approfondita, in quanto i rilievi formulati dagli esperti nel corso delle audizioni sono circostanziati e riguardano non solo il merito del provvedimento ma anche aspetti procedurali, oltre ad alcuni passaggi da riscrivere per una migliore comprensione. Sottolinea che la sua parte politica annette particolare rilievo agli strumenti di democrazia partecipativa, purché siano volti al miglioramento della funzione legislativa delle Camere e non a indebolire le prerogative del Parlamento.

Ritiene opportuna una valutazione sui limiti di materia per il *referendum* approvativo, non solo per evitare che sottenda in realtà una finalità abrogativa, ma anche per evitare conflitti con i principi costituzionali e della democrazia parlamentare. Domanda infine se sia intenzione dei relatori presentare un nuovo testo.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore Augussori, assicura che saranno esaminati con molta attenzione i rilievi proposti nel corso delle audizioni dai costituzionalisti, pur sottolineando che alcune osservazioni riguardano altri provvedimenti, di natura ordinaria e perciò da esaminare in altra sede, quali la legge n. 352 del 1970, che disciplina i *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare, e la legge n. 87 del 1953, sul funzionamento della Corte costituzionale.

Si tratta, quindi, di un lavoro complesso, da affrontare con particolare ponderazione per una sintesi delle osservazioni formulate. All'esito di ciò si potrà anche valutare se sia necessaria la presentazione di un nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) auspica che la discussione generale possa proseguire anche in altra seduta, perché dal dibattito possono emergere ulteriori spunti di riflessione, di cui i relatori potranno tenere conto, oltre ai rilievi formulati dagli esperti di diritto costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) stigmatizza il tentativo della maggioranza di apportare numerose e distinte modifiche alla Carta costituzionale, senza un progetto riformatore organico complessivo. In tal modo, infatti, vi è il rischio di compromettere il disegno armonico della Costituzione, anche considerato che - a suo avviso - nell'attuale Parlamento non vi sono esperti di livello paragonabile a quello dei membri dell'Assemblea costituente.

Esprime, quindi, l'assoluta contrarietà della sua parte politica all'introduzione di meccanismi che potrebbero scardinare i principi della democrazia rappresentativa.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la discussione generale potrà proseguire nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Esame e rinvio)

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, volto all'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, al fine di privare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del suo fondamento costituzionale e perciò della qualità di «organo di rilievo costituzionale», nell'ottica della sua successiva abolizione.

In particolare, l'abrogazione della disposizione costituzionale è oggetto dell'articolo 1, mentre l'articolo 2 prevede la soppressione, in via consequenziale, dei richiami all'articolo 99 della Costituzione contenuti nella legge n. 936 del 1986 («Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»), in particolare quello al potere di iniziativa legislativa che, ai sensi dell'articolo 71 della Carta, non può essere riconosciuto da una legge ordinaria.

Sottolinea che l'Assemblea costituente aveva previsto il CNEL animata dalle migliori intenzioni, riprendendo esperienze sia interne che straniere: il Consiglio superiore del lavoro di giolittiana memoria, il Consiglio economico del Reich previsto dalla Costituzione di Weimar e il Consiglio economico della Costituzione francese del 1946.

All'esito di un dibattito non lineare, l'Assemblea configurò un "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", composto da tecnici e rappresentanti delle categorie produttive, nei modi stabiliti dalla legge, che fosse titolare dell'iniziativa legislativa e contribuisse all'elaborazione della legislazione sociale, per le materie e nei limiti stabiliti dalla legge, inserito in Costituzione tra gli "organi ausiliari", accanto al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Il CNEL fu concretamente istituito, in attuazione della previsione costituzionale, dalla legge n. 33 del 1957, poi sostituita dalla vigente legge n. 936 del 1986, oggetto nel tempo di varie novelle. Ricorda, in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha diminuito i componenti, e la legge n. 190 del 2014, con la previsione che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni, non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri (erano 121 fino al 2011), incompatibili con la carica di parlamentare, membro del Governo o consigliere regionale, che durano in carica cinque anni e che possono essere riconfermati, così come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati:

- 10 esperti in ambito economico, sociale e giuridico, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive;
- 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Formalmente, le competenze del CNEL, stabilite dalla legge n. 936 del 1986, sono molteplici, tra cui:

- espressione, su richiesta del Governo, di valutazioni e proposte sui principali documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- esame del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento;
- approvazione di rapporti su richiesta delle Camere o del Governo;
- espressione di valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
- espressione di pareri ed elaborazione di studi e indagini, sia su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle Province autonome, sia di propria iniziativa;

- potere di iniziativa legislativa (nella presente legislatura, tale iniziativa è stata esercitata presentando in Senato il disegno di legge n. 1232, per la creazione di un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, da realizzarsi in collaborazione con INPS; sul finale della scorsa XVII legislatura, fu trasmesso al Senato un disegno di legge n. 2778, recante alcune modifiche alla legge che disciplina il CNEL).

La legge gli attribuisce anche altri poteri, quali la designazione di rappresentanti delle categorie e di componenti in organismi pubblici e la tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In concreto, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali. Peraltro, proprio questo ruolo di raccordo, che in origine rappresentava la ragione principale della sua istituzione, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.

Per tali motivi, prosegue, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali: la sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini. Non è un caso, quindi, se questa non è la prima volta in cui il Parlamento affronta la questione del mantenimento del CNEL. Nella XIII legislatura, infatti, il testo di riforma costituzionale predisposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ("Bicamerale D'Alema") aveva proposto significative modifiche all'articolo 99, tra cui la soppressione della facoltà d'iniziativa legislativa, anche se non prevedeva la sua abolizione.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, e non confermato dal *referendum* del 4 dicembre 2016, comprendeva invece la soppressione dell'articolo 99 della Costituzione e conteneva anche alcune disposizioni finali e transitorie sui profili amministrativi della soppressione del CNEL, in particolare attraverso la nomina di un commissario straordinario, a cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali.

Quanto agli aspetti finanziari, ricorda che nel bilancio dello Stato di previsione 2019-2021 sono iscritti stanziamenti per il CNEL pari a 7,123 milioni di euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Assommando alcune altre entrate, le disponibilità del CNEL per l'anno 2019 ammontano (secondo il suo bilancio preventivo) a 8,368 milioni. Di questa cifra, si segnalano i 613.000 euro riservati alla *governance*, i 2,341 milioni di euro di spese correnti (compresa la gestione della sede, Villa Lubin, immobile demaniale in uso gratuito) e, soprattutto, i 5,067 milioni per l'amministrazione e servizi comuni. Tra questi ultimi, più di 4 milioni di euro sono riservati alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato che, a novembre 2018, ammontava a 56 unità, tra cui 4 dirigenti (la pianta organica del 2014 prevede però 75 unità tra cui 7 dirigenti).

In sintesi, il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, consiste in una proposta di "decostituzionalizzazione" del CNEL e non in una soppressione dell'organo, conseguibile mediante l'abrogazione della legge n. 936 del 1986, che potrà essere effettuata con legge ordinaria. Sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia da quello di una puntuale disciplina della soppressione dell'organo, quella prescelta si pone senz'altro come la strada più ordinata e sintetica.

Vi è tuttavia il rischio che, in tal modo, il CNEL possa continuare a sopravvivere ancora a lungo, ancorché derubricato. Perciò - anche sulla base di quanto emergerà nel dibattito in Commissione - si riserva di formulare, in qualità di relatore, proposte per garantire l'effettività della sua abolizione, ricercando idonee soluzioni tecniche che tuttavia non si spingano fino al livello di dettaglio della riforma della XVII legislatura, a suo avviso incongruo per una legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2018, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 24 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 13 direttive.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti un nuovo articolo e due direttive nell'Allegato A. Sono state inoltre apportate numerose modifiche agli articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, mentre l'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Rilevato che il provvedimento in esame non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 944, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che nella giornata di ieri si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (*FI-BP*), sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, sottolinea che l'unico atto formale con valenza giuridica di cui la Commissione dovrebbe tenere conto è il *referendum* previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e svolto nel 2007.

Proprio perché è trascorso molto tempo, ritiene opportuno procedere senza ulteriori indugi.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rileva che, nel corso delle audizioni, sono emerse alcune criticità. Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il lungo periodo di tempo intercorso dallo svolgimento del *referendum*; nel frattempo, infatti, vi è stato un tasso di rotazione della popolazione pari al 33 per cento e sono mutate profondamente le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino. Inoltre, alcuni rappresentanti di quei territori hanno evidenziato che l'orientamento delle comunità locali è mutato. Considerato che non vi sono motivi di urgenza, si potrebbe ripetere la consultazione referendaria, i cui costi peraltro sarebbero contenuti, in modo da accertare quale sia l'effettiva volontà degli abitanti dei Comuni interessati, al fine di evitare forzature e tensioni.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) sottolinea che la maggioranza non intende assumere decisioni che prevarichino la volontà degli abitanti dei due Comuni. Tuttavia, è anche vero, da un lato, che è trascorso molto tempo dallo svolgimento del *referendum* e, dall'altro, che le firme raccolte a sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate. Ritiene comunque opportuna una riflessione più approfondita, per giungere a una soluzione rispettosa sia del principio di legalità, sia degli interessi dei cittadini.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP), a integrazione del proprio intervento, sottolinea che la raccolta di firme non ha alcun rilievo, sotto il profilo giuridico, al contrario del *referendum*, svolto secondo le prescrizioni costituzionali.

Evidenzia, inoltre, che i sindaci attualmente in carica - i quali si sono pronunciati decisamente a favore del distacco dalla Regione Marche - sono stati eletti dopo il 2007 dalle rispettive comunità locali, che erano quindi consapevoli del loro orientamento.

Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per attendere ancora, proprio nel rispetto della volontà dei circa 2.500 abitanti coinvolti e, quindi, dei principi della democrazia. Anche dal punto di vista geografico, i due Comuni sono due territori molto più vicini a Rimini che a Pesaro, soprattutto a seguito dell'aggregazione - avvenuta nel 2009 - alla Regione Emilia-Romagna di altri sette Comuni marchigiani limitrofi.

Auspica, pertanto, una conclusione spedita dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'opportunità di ascoltare in ogni caso la volontà dei cittadini. La questione è tuttavia alquanto complessa, perché nella consultazione referendaria del 2007 era stato raggiunto il *quorum* e la maggioranza si era espressa a favore del distacco. Considerato che è trascorso molto tempo da allora, si potrebbe verificare la effettiva volontà dei cittadini attraverso un pronunciamento dei rispettivi consigli comunali, uno dei quali sarà a breve rinnovato: pur privo di valenza giuridica, sarebbe tuttavia un atto politico rilevante.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) accoglie con favore la disponibilità del relatore a un ulteriore approfondimento. Del resto, è impossibile ignorare la mobilitazione delle due comunità locali per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla Regione Marche, al di là del valore giuridico della petizione. Sarebbe incomprensibile che il Parlamento, dopo un lungo periodo di inerzia, si attivasse proprio ora contro gli interessi e l'orientamento degli abitanti di quel territorio.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la validità del *referendum* non viene meno in ragione del tempo trascorso. Tuttavia, occorre anche considerare che negli ultimi dodici anni sono intervenuti numerosi cambiamenti sul territorio, anche nella gestione delle Province, tali da determinare probabilmente un diverso orientamento dei cittadini, che si potrebbe verificare solo ripetendo la consultazione referendaria.

Concorda, quindi, sulla opportunità di una ulteriore riflessione, prima di procedere.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), al di là della questione in esame, ritiene necessario rivedere le procedure di trasferimento degli enti locali ad un'altra Regione, soprattutto con riferimento alla previsione di termini certi entro i quali il Parlamento deve ratificare la proposta di distacco approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), intervenendo in replica, ribadisce l'opportunità di assumere una decisione ponderata, dopo una riflessione approfondita.

Il [PRESIDENTE](#) propone in ogni caso di fissare alle ore 15 di martedì 14 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1144](#), che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di propria competenza,
si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(214-515-805-B) *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (FI-BP) ribadisce il voto contrario di Forza Italia, già annunciato dal senatore Vitali nella scorsa seduta. L'orientamento inizialmente favorevole, infatti, era connesso alla previsione

di ulteriori interventi, che consentissero di inscrivere la riduzione del numero dei parlamentari in una riforma organica e complessiva. Al contrario, la maggioranza non ha rinunciato alla prospettiva di prevedere modifiche puntuali della Carta costituzionale, che tuttavia possono determinare squilibri, a suo avviso rischiosi per la tenuta del sistema democratico.

Ricorda che già nel 2005 Forza Italia, insieme ad Alleanza Nazionale e alla Lega Nord, propose di ridurre il numero dei deputati da 630 a 518 e quello dei senatori da 315 a 252, prevedendo al contempo il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione di un Senato federale, e la modifica della forma di Governo, in una logica, però, di *checks and balances*.

A suo avviso, con il disegno di legge costituzionale in esame non si intende migliorare la qualità e la speditezza dell'attività legislativa, quanto piuttosto sostenere o addirittura alimentare, con finalità demagogiche, il sentimento dell'antipolitica. Del resto, non sono stati quantificati con certezza i risparmi che discenderebbero da una riduzione del numero dei parlamentari, anzi a suo avviso si potrebbero anche determinare ulteriori oneri.

Tra l'altro, l'applicazione del sistema elettorale vigente a un numero di parlamentari ridotto nella consistente misura del 36,5 per cento, potrebbe produrre effetti distorsivi sotto il profilo della rappresentanza democratica, a causa di collegi uninominali di dimensioni eccessive, che comporterebbero campagne elettorali molto dispendiose e il rischio di fenomeni di voto di scambio. Infine, ritiene che, in assenza di correttivi, la riforma influirà in modo negativo anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei parlamentari all'estero e dei giudici della Corte costituzionale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quando si concluderà la discussione generale. Fa presente, infatti, che nella giornata di domani è prevista una riunione del suo Gruppo proprio per discutere del nuovo orientamento di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame. Inoltre, in mattinata, a Napoli, si svolgeranno i funerali dell'ex senatore Pontone, venuto a mancare nella giornata odierna.

Alla luce di tali considerazioni, pur mantenendo una posizione favorevole sul provvedimento, preferirebbe rinviare il proprio intervento in discussione. Chiede quindi di prevedere termini più ampi per il dibattito, rinviandone la conclusione a giovedì 4 luglio o alla prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella scorsa seduta, si è convenuto di proseguire oggi la discussione generale, fino a quando vi saranno richieste di intervento. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori di Assemblea per la prossima settimana.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) insiste nella propria richiesta, assicurando di non avere alcun intento dilatorio.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) interviene a sostegno della richiesta del senatore La Russa, nel rispetto di una prassi istituzionale consolidata, considerato tra l'altro che l'esame in Assemblea inizierà solo qualora sia stato approvato per tempo in Commissione.

Dopo aver ricordato che nella giornata di domani molti parlamentari parteciperanno alle esequie del senatore Pontone, ritiene opportuno che il dibattito prosegua senza forzature. Del resto, è evidente che le opposizioni non intendono adottare atteggiamenti ostruzionistici, non essendo previsto un elevato numero di iscritti a parlare.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Schifani. Nel ribadire l'assenza di intenti dilatori da parte del Partito democratico, che tuttavia mantiene un orientamento molto critico sul provvedimento, ritiene inopportuno non tenere conto delle esigenze segnalate dal senatore La Russa.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) si dichiara contrario a un ulteriore rinvio della discussione. Del resto, il provvedimento è ormai in seconda deliberazione e il testo non è più emendabile, per cui sarebbe

preferibile concludere la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) precisa di non aver chiesto un rinvio, ma soltanto di fissare un termine preciso per la conclusione del dibattito, eventualmente per domani pomeriggio o giovedì mattina.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che in Commissione non è possibile prestabilire l'orario delle votazioni, sottolinea che la discussione generale era già iniziata nella seduta del 25 giugno, nel corso della quale sono intervenuti alcuni colleghi, tra cui il senatore Vitali, che aveva già esplicitato l'orientamento contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile proseguire la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene che sarebbe opportuno accogliere l'istanza rappresentata dal senatore La Russa, per una questione di correttezza nei rapporti istituzionali, anche al fine di non creare spiacevoli precedenti.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) ribadisce che, per una consolidata prassi di correttezza istituzionale e politica, il Presidente dovrebbe tenere conto delle esigenze motivate espresse da un Capogruppo, evitando di limitare i tempi del dibattito, tanto più che non vi sono urgenze particolari né intenti ostruzionistici. Qualora il Presidente intenda confermare la propria decisione, assunta in modo monocratico, dichiara che rinuncerà a intervenire in discussione generale.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessivo imputare al Presidente la volontà di forzare i tempi del dibattito, tra l'altro adducendo motivazioni pretestuose. La discussione generale è stata avviata la scorsa settimana, dunque il senatore La Russa avrebbe avuto il tempo necessario per un confronto all'interno del suo Gruppo sul nuovo orientamento assunto dagli esponenti di Forza Italia. Conviene quindi con il senatore Grassi circa l'opportunità di concludere il dibattito su un provvedimento giunto ormai alla terza lettura.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) osserva che all'ordine del giorno della Commissione vi sono altri importanti provvedimenti da esaminare, sui quali ci si può soffermare nella seduta odierna, per cui ritiene irragionevole la volontà di concludere oggi la discussione generale sul disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la propria intenzione di proseguire la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) chiede un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'eventuale rifiuto di accogliere anche questa richiesta sarebbe irragionevole, dal momento che non si verificherebbe un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per martedì 9 luglio.

Si potrebbe pensare, allora, che la volontà della maggioranza di concludere in fretta l'*iter* di questo provvedimento risponda solo a esigenze mediatiche, una decisione politica di parte, volta a rafforzare una maggioranza di Governo in difficoltà.

Chiede che la propria proposta sia posta in votazione.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta del senatore La Russa sia inammissibile in questa fase, essendo già iniziata la discussione del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la propria decisione di proseguire la discussione generale.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ricorda di essere stato tra i primi, in passato, a prefigurare una diversa composizione delle Camere. Tale innovazione, però, era posta in relazione ad altre modifiche, quali l'elezione diretta del Capo dello Stato, una maggiore autonomia delle Regioni, il superamento del bicameralismo perfetto, una profonda revisione dei Regolamenti parlamentari.

A suo avviso, la sola riduzione del numero dei parlamentari, invece, potrebbe compromettere la funzionalità del Parlamento: a tale proposito, sarebbe necessario prevedere una modifica delle norme regolamentari di Camera e Senato sulla composizione dei Gruppi, in quanto altrimenti solo i partiti più grandi potrebbero agevolmente raggiungere il numero minimo necessario.

Esprime disappunto per il rifiuto della Presidenza di accogliere l'esigenza rappresentata a nome del proprio Gruppo di differire la conclusione del dibattito per consentire una più ampia partecipazione. A suo avviso, sarebbe stato preferibile un atteggiamento più conciliante, anche per favorire un'intesa più larga, soprattutto dopo il mutamento di opinione dei rappresentanti di Forza Italia, il cui Gruppo è il secondo in Senato per consistenza numerica.

Pur mantenendo al momento una posizione favorevole sulla riduzione del numero dei parlamentari, annuncia che non parteciperà al voto, abbandonando immediatamente i lavori della Commissione.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*), preso atto che il senatore La Russa ha esercitato il proprio diritto a intervenire nel dibattito, sebbene sia stata respinta la sua legittima richiesta di avere tempi più ampi a disposizione, reputa a questo punto opportuno partecipare alla discussione generale.

Nel ritenere che la volontà della maggioranza di affrettare i tempi sia determinata da esigenze di tipo mediatico, sottolinea che la perplessità del proprio Gruppo riguarda non tanto la riduzione del numero dei parlamentari, che in passato è stata proposta anche dal centro-destra, quanto l'inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione complessiva.

Ricorda che, in prima lettura, Forza Italia aveva votato a favore del provvedimento ma esprimendo una riserva e cioè che, nel frattempo, la maggioranza formulasse ulteriori proposte di modifica. Per esempio, sarebbe stato necessario definire con più precisione il riparto di competenze tra Stato e Regioni, per evitare che continui ad aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle materie di legislazione concorrente, con conseguente situazione di paralisi e incertezza per gli enti locali. Si sarebbe potuto altresì intervenire sulla forma di Governo, in linea con le attese dei cittadini, ed emanare provvedimenti attuativi degli articoli 49 e 111 della Costituzione. Sarebbe stato preferibile, infine, differenziare i compiti delle Camere. Su queste riforme, Forza Italia avrebbe offerto il proprio contributo, con un approccio responsabile e collaborativo.

Conclude censurando ancora una volta la gestione dei lavori da parte della Presidenza, che - a suo avviso - ha incomprensibilmente rifiutato di rinviare la conclusione del dibattito a giovedì.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in replica, ricorda che già in occasione del dibattito in prima lettura vi è stato un ampio dibattito circa l'opportunità di prevedere modifiche puntuali della Costituzione, anche in vista di un eventuale *referendum* confermativo, al fine di evitare quesiti eccessivamente complessi. Respinge, quindi, le critiche, secondo cui - senza una riforma organica - vi sarebbe addirittura il rischio di alterare gli equilibri delle istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la scorsa settimana, ma successivamente era stato previsto un rinvio al 9 luglio proprio perché non c'erano ragioni di urgenza. Infatti, la Camera dei deputati non potrà esaminare il testo prima dell'inizio di agosto, non essendo ancora trascorsi i tre mesi per la seconda deliberazione, previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ritiene, quindi, che il dibattito sia stato svolto in tempi congrui.

Conclude auspicando che la legge costituzionale sia sottoposta a *referendum* confermativo, in modo da

consentire un ampio confronto pubblico sull'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) interviene in dichiarazione di voto, domandandosi il senso dell'atteggiamento di chiusura assunto dalla Presidenza a fronte della richiesta di rinvio del senatore La Russa, a suo avviso riscontrabile nella fretta della maggioranza, che intende presentare al popolo un provvedimento che ammicca al sentimento antipolitico. Per questa stessa ragione, ritiene anche che il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi e la celebrazione di un *referendum* possano essere uno scenario auspicato dalle forze di governo.

Si tratta però, a suo avviso, di una politica di breve termine, che non tiene conto della prospettiva futura del Paese e gioca sulla diffidenza verso l'istituzione parlamentare.

Pur convinto della necessità di una riduzione del numero dei parlamentari, ribadisce che la propria parte politica ritiene necessario accompagnarla ad alcune altre riforme, come un ripensamento del bicameralismo perfetto, che avrebbe consentito di conseguire la maggioranza dei due terzi. Evidenzia anche il rischio che la sola riduzione abbia effetti disfunzionali sull'attività parlamentare, a partire dalle commissioni, che si troverebbero ad operare con una composizione particolarmente ridotta.

Manifesta poi stupore per l'atteggiamento masochistico assunto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che risulterebbe particolarmente svantaggiato da un rinnovo delle Camere nella loro composizione ridotta, anche se, forse, occorre tenere conto della contemporaneità con l'istituzione del *referendum* propositivo, fortemente voluto da quella parte politica e passibile di indebolire ulteriormente l'istituzione parlamentare.

Nel preannunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, precisa che questa posizione non è finalizzata alla conservazione di seggi, ma dettata da senso di responsabilità, poiché la riduzione degli eletti, se adottata isolatamente, renderà meno fluide le procedure parlamentari e ridurrà gli spazi di rappresentanza. A tal fine sarebbe stato sufficiente almeno accompagnare questa revisione costituzionale a una reale riforma della legge elettorale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alla denuncia dello strappo consumatosi poc'anzi con la mancata concessione del rinvio della discussione, il che trova giustificazione solo nei rapporti interni tra le forze di governo. Si tratta a suo avviso di un provvedimento demagogico, che cerca un facile consenso senza affrontare il tema reale dell'efficienza delle Camere. Anche per quanto riguarda i risparmi prospettati, che ammonterebbero a 45 milioni di euro annui, si tratta di ben poca cosa rispetto alle decine di miliardi di euro che ogni anno lo Stato italiano versa ai propri creditori a motivo dell'elevato differenziale nel rendimento dei titoli di stato rispetto agli altri *partner* europei: una politica del Governo più responsabile permetterebbe di ottenere vantaggi economici assai più ampi.

Nel merito, ricorda come non si sia inteso interrogarsi sui limiti del bicameralismo paritario, né su un ripensamento dei rapporti centro-periferia, né sulle necessarie riforme dei Regolamenti parlamentari: si tratta di un intervento superficiale che non porterà vantaggi ma anzi, accompagnato dalla modesta riforma della legge elettorale, produrrà collegi uninominali di estensione senza pari in Europa, condannando peraltro le regioni più piccole a non avere, a causa delle soglie implicite, rappresentanti dell'opposizione in Senato.

Sarebbe stato ben più utile per il Paese dedicarsi all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici, ma comprende che ciò richiederebbe requisiti di trasparenza interna e democraticità che non si riscontrano nell'organizzazione delle attuali forze di maggioranza.

Preannuncia quindi un voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conferma a nome del proprio Gruppo il voto favorevole già espresso in sede di prima deliberazione, ricordando tuttavia come i movimenti politici che rappresentano in Senato le minoranze linguistiche aspirerebbero a una ben più ampia riforma in senso federale dello Stato e della Camera alta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge, che è approvato dalla Commissione.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **GRASSI (M5S)**, anche a nome del collega Augussori, dà conto della disponibilità ad accogliere modifiche al testo nel senso prospettato da diverse proposte emendative.

A seguito di una richiesta avanzata dal senatore **VITALI (FI-BP)**, a motivo dell'imminenza della seduta dell'Assemblea, la fase dell'illustrazione degli emendamenti è rinviata alla seduta convocata per domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, per la cui espressione si attende l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, auspicando che ciò avvenga in tempi tali da consentire la sottoposizione all'Assemblea secondo il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** informa che la relatrice Giammanco ha presentato alcuni emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati alcuni subemendamenti ad essi riferiti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, che interviene sull'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi. In particolare, il provvedimento riscrive interamente il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi", emanato in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendone la relativa abrogazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento è finalizzato a conferire organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Al riguardo, segnala che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003, ha formulato osservazioni e proposte di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2007 volte a riordinare la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi.

Nel dettaglio, lo schema in esame si compone di 9 articoli e di 5 allegati. In questi ultimi sono confluite numerose disposizioni tecniche presenti nell'articolato del precedente decreto ministeriale. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione.

Nello specifico, il decreto stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine.

Il decreto individua, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al citato personale relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di personale appartenente alle Forze di polizia.

È poi ampliato il precedente ambito di operatività - limitato agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti - prevedendo che il provvedimento trovi applicazione in tutti gli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti. Si segnala, in proposito, che la relazione illustrativa rileva come tale regola trovi già applicazione in forza del protocollo stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini ricorrenti nel decreto e negli allegati.

L'articolo 3 individua i servizi che possono essere svolti dagli *steward* e delinea il sistema di figure professionali sulle quali è organizzato lo *stewarding*. È inoltre demandata all'allegato D la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. All'allegato E è invece affidata la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward*.

L'articolo 4 rinvia all'allegato A per la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione degli *steward* e all'allegato C per le modalità di formazione. Prevede, inoltre, l'istituzione, per ogni figura professionale, del libretto professionale personale - come definito nell'allegato E - che, insieme all'abbigliamento di riconoscimento, rappresenta uno degli strumenti per l'individuazione degli *steward*.

L'articolo 5 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società organizzatrici delle competizioni calcistiche. Sono inoltre precisate le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*, quali contratti di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati.

L'articolo 6 dispone che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento delle attività di formazione degli *steward*, sia attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sono inoltre precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative. Sono contemplati i casi di revoca da parte dell'Osservatorio ed è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward*, pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.

L'articolo 7 prevede che le Questure tengano aggiornato l'elenco degli *steward*, compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative, al fine di verificare periodicamente la permanenza in capo al personale dei requisiti necessari. Sono, infine, previste le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

L'articolo 8 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1° agosto 2019, per poter essere applicato con la nuova stagione calcistica. Al riguardo, è importante che questa Commissione, acquisite le osservazioni della 5ª e della 7ª, si esprima tempestivamente.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Art. 1

1.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le seguenti: «degli articoli 24, 25 e 26».

1.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

1.102/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 1.102, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

1.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

Art. 2

2.100/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

2.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

2.101/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.101, dopo le parole « dell'Unione europea,» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

2.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

Art. 4

4.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

4.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sostituire le parole «nelle strutture» con le seguenti: «nei servizi, nelle scuole e nelle strutture»;*
- 2. aggiungere in fine le seguenti parole: «, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale».*

4.102/1

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 4.102, al comma 11, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

4.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, i responsabili legali dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

11-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile legale del servizio, della scuola o della struttura nel quale è avvenuto un fatto di reato previsto dagli articoli 572, 581 e 582 del codice penale, che viola gli obblighi di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 e la sanzione accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da uno a tre anni.

11-ter. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 11 e 11-bis si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Art. 6

6.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, capoverso «582-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1. dopo le parole «socio-educative» inserire le seguenti: «o socio-assistenziali»,*
- 2. sostituire le parole «aumentata di un terzo» con le seguenti: «aumentata da un terzo alla metà».*

Art. 7

7.100/1

[IORI](#)

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera 6-ter.

7.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'[articolo 463 del codice civile](#), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi ha commesso, in danno di minori, anziani o disabili, della cui successione si tratta, lesioni gravi o gravissime o maltrattamenti;

6-ter) chi, avendone la custodia o dovendone avere cura, abbia abbandonato la persona della cui successione si tratta quando era minore degli anni quattordici, ovvero incapace, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa.».

Art. 9

9.100/1

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 9.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.100

[GIAMMANCO](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,45

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1351](#) (Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) e di iniziarne la discussione in sede redigente appena possibile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1383\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene indispensabili le misure per l'assestamento di bilancio prospettate nel disegno di legge all'esame, in ottemperanza degli impegni assunti dal Governo in sede europea. Rileva, tuttavia, che la necessità di un riequilibrio dei conti pubblici conferma le criticità sottolineate dal Partito democratico in occasione della discussione sulla manovra di bilancio, che - a suo avviso - si basava su previsioni di crescita economica e di riduzione del deficit inverosimili. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) concorda con i giudizi negativi del senatore Parrini sulla manovra di bilancio, che era evidentemente inidonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla maggioranza e dal Governo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara che, per senso di responsabilità, esprimerà un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta non dispone degli elementi istruttori da parte del Governo.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che la Commissione bilancio si possa pronunciare al più presto sul testo unificato. Ritiene ingiustificabile, infatti, il protrarsi della situazione di stallo, nonostante l'accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), di un emendamento a sua firma che prevedeva idonea copertura finanziaria alla installazione di dispositivi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) assicura che vi è un orientamento condiviso sulla necessità di adottare al più presto le misure previste dal disegno di legge all'esame. Sottolinea, tuttavia, che è in corso un approfondimento per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

Ricorda che la necessità di individuare una più ampia copertura finanziaria al provvedimento discende dall'inserimento nel testo dell'obbligo di installare le apparecchiature di videosorveglianza, da parte delle strutture per l'assistenza a minori, anziani e disabili, rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, e ciò ha determinato dei ritardi nell'esame del provvedimento.

In ogni caso, a dimostrazione del sostegno della Lega, ricorda che l'emendamento cui ha fatto riferimento la relatrice recava come prima firmataria la senatrice Saponara.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che non prevalgano contrapposizioni politiche su un provvedimento tanto importante e atteso, di cui si è fatta promotrice fin dal 2009. Rivendica la modifica da lei apportata rispetto al testo licenziato in prima lettura, con l'obbligo di installazione degli strumenti di videosorveglianza, per garantire misure realmente efficaci nel contrasto di maltrattamenti e abusi a danno di bambini e adulti fragili.

Pur concordando sull'opportunità di una riflessione attenta circa le modalità di ripartizione dei fondi stanziati, rileva che ormai i tempi sono maturi per concludere l'iter del testo.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az), esprimendo rammarico per le critiche espresse dalla relatrice, assicura che la Lega è stata fin dall'inizio convinta della opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione delle videocamere di sorveglianza - tanto da avere promosso questo intervento anche in campagna elettorale - e quindi della necessità di stanziare fondi adeguati alla copertura della norma in esame.

Osserva che le verifiche in corso da parte degli uffici competenti sono necessarie proprio per evitare che in futuro si verificassero confusioni e ulteriori ritardi.

In ogni caso, ribadisce che sul provvedimento vi è assoluta condivisione e, pertanto, auspica che sia approvato quanto prima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito delle indicazioni avanzate dai relatori nella seduta antimeridiana dello scorso 3 luglio, sono state presentate, da parte dei Gruppi parlamentari, alcune riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicate in allegato. Conseguentemente, sono state accettate alcune proposte di ritiro. In particolare, la senatrice De Petris, per il Gruppo Misto, ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.12; il senatore Pagano, a nome del Gruppo Forza Italia, ha riformulato in testi 2 gli emendamenti 1.8, 1.90 e 1.92 e ha ritirato gli emendamenti 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251; il senatore Parrini, a nome del Gruppo Partito democratico, ha riformulato l'emendamento 1.13 in un testo 2 e ha ritirato gli emendamenti 1.9 e 1.443; il senatore Quagliariello ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.11.

Ricorda, inoltre, che alle ore 17 scadrà il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1000 e 1.2000, pubblicati in allegato..

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) valuta con favore la disponibilità dei relatori ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, fermo restando che sarà comunque necessario proseguire l'esame di alcuni degli emendamenti già presentati.

Inoltre, annuncia la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di tre subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di 18 subemendamenti.

Pur apprezzando l'atteggiamento collaborativo dei relatori, sottolinea che le modifiche finora accolte risultano poco significative, per cui il giudizio complessivo resta critico.

In particolare, segnala che la proposta dei relatori priva sostanzialmente di significato l'istituto del referendum abrogativo.

Inoltre, ritiene inopportuno attribuire alla Corte costituzionale competenze quali la verifica della copertura finanziaria delle proposte popolari previste dal nuovo terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, nonostante l'impegno dei relatori a recepire alcune delle proposte di modifica delle opposizioni, restano importanti questioni da risolvere.

In primo luogo, invita a una riflessione approfondita sulle ulteriori competenze che si intende attribuire alla Corte costituzionale. In particolare, sarebbe preferibile assegnare il controllo della copertura finanziaria - se non all'Ufficio parlamentare di bilancio, come proposto con l'ordine del giorno G/1089/1/1 a sua firma - quanto meno alla Corte dei conti.

Critica, inoltre, le modifiche volte a differenziare il *quorum* per il referendum abrogativo e quello propositivo, scoraggiando il ricorso al primo istituto.

Auspica, quindi, che questi elementi siano oggetto di un ulteriore approfondimento.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*) precisa di aver accolto l'invito a riformulare, nella direzione indicata dai relatori, il solo emendamento 1.11, ritenendo invece incongrua la proposta relativa all'emendamento 1.35. In riferimento all'emendamento 1.87, invece, anticipa che intende presentare un subemendamento volto a estendere al nuovo strumento di democrazia diretta gli stessi limiti di materia previsti dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo. Sarebbe infatti ingiustificabile, a suo avviso, prevedere norme meno stringenti - sulle materie che non possono essere oggetto di consultazione popolare - proprio per l'istituto che può incidere in modo più rilevante sull'ordinamento.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Grassi, ringrazia i colleghi che hanno inteso accogliere le proposte di riformulazione o di ritiro dei propri emendamenti. Assicura, inoltre, che sarà possibile accogliere ulteriori proposte di modifica, nel medesimo spirito collaborativo

dimostrato finora.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa di acquisire da parte del Governo gli elementi istruttori necessari per poter esprimere il parere..
Tuttavia, ritenendo il ritardo ingiustificabile, in quanto tale disposizione ha già superato il vaglio della Camera dei deputati, propone di rivolgere un sollecito formale all'Esecutivo da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1089**

Art. 1

1.1000

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: « non meramente formali, »
- b. al secondo capoverso sostituire le parole: « , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e » *con la seguente:* « o ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente :

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma,

della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
- b) se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.

Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

- a. in caso di inutile decorso del termine;
- b. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- c. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a *referendum* e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000

I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.

Consequentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :

«Art.3-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.».

1.8 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#),

[Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge», aggiungere le seguenti: «redatta in articoli»

1.11 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge» aggiungere la seguente: «ordinaria e redatta in articoli»

1.12 (testo 2)

[De Petris](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.13 (testo 2)

[Parrini](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.90 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione» con le seguenti: «La proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali,»

1.92 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta», inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione,»

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare il programma delle audizioni sul fenomeno della prostituzione. Riguardo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), si è concordato di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire per le ore 16 di venerdì 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, tuttavia, non si è realizzato un consenso sulla proposta di calendarizzare altresì, per la prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **859** e n. **602** (disposizioni in materia di operazioni elettorali), nonché del disegno di legge n. **897** e connessi in materia di videosorveglianza, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. **1089** (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e l'esame del disegno di legge n. **1351**, recante disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia posta in votazione la proposta di integrare il calendario con i disegni di legge citati dal Presidente.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) annuncia un voto contrario, ricordando che è ormai prossimo l'avvio della sessione di bilancio. Sarebbe quindi inopportuno calendarizzare provvedimenti recanti misure di spesa, come ad esempio i provvedimenti in materia di videosorveglianza, il cui esame dovrebbe essere a breve nuovamente sospeso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di integrazione del calendario dei lavori, posta in votazione, è respinta.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che ormai da diversi mesi l'iter del provvedimento è fermo, in attesa dei pareri della Commissione bilancio, sebbene gli emendamenti d'iniziativa parlamentare fossero stati ampiamente istruiti.

Ricorda di aver presentato in sessione di bilancio, in qualità di relatrice, proposte di modifica volte a recepire alcuni rilievi dell'attuale maggioranza, nel senso di destinare le risorse stanziare con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) non solo alla installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano bambini, anziani e disabili, ma anche alla formazione degli operatori del settore.

Sebbene tali proposte di modifica siano poi state respinte, sottolinea di aver acquisito informalmente il consenso degli esponenti della maggioranza a proseguire e concludere l'esame del testo unificato.

Auspica, quindi, che si dia seguito agli intendimenti manifestati, anche in considerazione del fatto che le cronache riportano sempre più spesso la notizia di episodi di maltrattamenti, soprattutto a danno di bambini, come quello avvenuto in una scuola materna di Ragusa che ha portato - nella giornata odierna - all'arresto di due maestre.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio a formulare il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda sulla opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte della 5a Commissione.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) aggiunge che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, ragione per cui il provvedimento potrebbe tecnicamente essere votato dalla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, quindi, che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - *Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Non essendovi richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), in considerazione della imminente scadenza della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, prevista dalla deliberazione istitutiva, chiede di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione di emendamenti possibilmente domani, mercoledì 29 gennaio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Garruti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 30 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203 e 1532, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1627](#), d'iniziativa della senatrice L'Abbate, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, introducendo due nuovi commi del seguente tenore: «[La Repubblica] tutela l'ambiente e il capitale naturale. Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica».

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), alla luce dell'elevato numero di audizioni già svolte, chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di una rapida conclusione di quelle restanti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
149ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [865](#) (riconoscimento insularità), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere per un maggiore approfondimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene necessaria una pausa di riflessione su questo come su

tutti i provvedimenti che incidono sui rapporti con il Governo della Repubblica popolare cinese, anche per stimolare il Governo italiano a prendere posizione affinché la controversia con la regione amministrativa speciale di Hong Kong sia risolta in modo democratico e pacifico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) evidenzia che la richiesta di rinvio è stata giustificata da esponenti dello stesso Gruppo in due modi differenti: da un lato, per esigenze di un'analisi più approfondita e, dall'altro, per ragioni di natura politica.

Pur esprimendo una netta condanna delle repressioni poste in atto nei confronti dei manifestanti, in continuità con la linea politica da sempre espressa dal Partito democratico sulla tutela dei diritti umani, sottolinea che tale argomento dovrebbe essere affrontato nella sede di merito, mentre la Commissione, in questo caso, è chiamata a esprimere un parere di costituzionalità su un accordo già concluso tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), a integrazione del suo intervento, precisa che la richiesta di rinvio è necessaria per un'analisi approfondita della questione delle proteste dei cittadini della provincia autonoma di Hong Kong, in attesa che il Governo italiano chiarisca la sua posizione in merito.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), concordando con le considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il rinvio della votazione dello schema di parere sarebbe giustificato solo se motivato dalla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento. In questa sede, infatti, la Commissione deve esprimersi sui profili di costituzionalità del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto tra i Governi italiano e cinese il 23 marzo dello scorso anno.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur convenendo sul fatto che in questa sede la Commissione debba esprimersi solo sulla costituzionalità del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia opportuno cogliere l'occasione per compiere un gesto simbolico. Pertanto un rinvio, anche di un solo giorno, sebbene non sufficiente, sarebbe in ogni caso significativo per richiamare l'attenzione sul problema della repressione violenta delle manifestazioni di Hong Kong.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che, se la richiesta di rinvio è sostenuta da motivazioni di natura politica, allora è preferibile procedere subito alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), nel concordare con il senatore Bressa, ribadisce che, in questa sede, la Commissione affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi su un accordo, concluso lo scorso anno, volto non solo a eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, ma anche a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che i rilievi formulati non riguardano la finalità del provvedimento, in sé condivisibile.

La Commissione respinge la proposta dei senatori Iwobi e Augussori di rinviare la votazione sullo schema di parere.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"*

(1798) *COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali*

- e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenuti cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, di cui è prima firmataria, con i quali si intende dedicare la Giornata dei camici bianchi anche al sacrificio dei volontari, che hanno svolto un ruolo fondamentale, accanto al personale medico e sanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, che - analogamente alla proposta della senatrice Papatheu - è volto a celebrare la memoria di tutti coloro che durante l'emergenza sanitaria hanno dato il proprio contributo, in qualche caso con il sacrificio della vita. Di conseguenza, bisognerebbe modificare la denominazione della Giornata, da dedicare pertanto ai professionisti e agli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.

Inoltre, come già segnalato in altra sede, nella seduta del 21 maggio, ribadisce l'esigenza di valutare il rischio di una sovrapposizione tra i disegni di legge in titolo e le proposte di legge n. 2451, n. 2479, n. 2480 e n. 2484, già all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus.

Il **PRESIDENTE** precisa di avere avviato a tale riguardo una interlocuzione con il Presidente del Senato, che non ha ravvisato il rischio di sovrapposizione tra i provvedimenti citati: quelli in esame riguardano infatti l'istituzione di una giornata dedicata all'impegno dei camici bianchi, mentre quelli in discussione alla Camera hanno ad oggetto una giornata in memoria delle vittime del coronavirus. Una parziale sovrapposizione, tuttavia, potrebbe determinarsi in caso di approvazione dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore **CORBETTA** (*M5S*), alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, con l'auspicio che possa essere reintrodotta nel testo attualmente all'esame della Camera. La proposta, infatti, è volta alla messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid-19.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. - Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Esame e rinvio)

La relatrice [PINOTTI](#) (PD), riservandosi di illustrare il disegno di legge in titolo in modo più dettagliato nella prossima seduta, ne anticipa il contenuto.

Alla luce dell'enorme contenzioso determinato dalla sovrapposizione delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene necessario costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali e introdurre una clausola di supremazia statale nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Evidenzia che, nel corso dell'emergenza sanitaria, la contrapposizione tra le linee indicate dal Governo e i provvedimenti talvolta adottati dalle singole Regioni è risultata particolarmente evidente e ha determinato differenze sostanziali sul territorio, che bisognerebbe evitare specialmente in una situazione di crisi.

Pertanto, ritiene indispensabile tale intervento, per risolvere una delle criticità emerse dopo la riforma del Titolo V.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1795](#)

Art. 1

1.1

[Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico e sanitario", con le seguenti:

"Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario".

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

"Istituzione della Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario"

1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «Giornata dei camici bianchi» con le seguenti «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali» e sostituire le parole «del personale medico e sanitario» con le seguenti «dei suddetti soggetti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente «Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali»

1.3

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Minuto](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Carbone](#), [Giammanco](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Modena](#), [Causin](#), [Siclari](#), [Serafini](#), [Pagano](#), [Lonardo](#), [Dal Mas](#), [Romani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Barachini](#), [Damiani](#), [Moles](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Binetti](#), [Rossi](#), [Masini](#), [Caliendo](#), [Ronzulli](#), [Cangini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020."

1.4

[Papatheu](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. In occasione della Giornata, le pubbliche amministrazioni, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sull'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quale operatore sanitario, e del volontariato, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e formativo.»

Art. 2

2.0.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Maiorino](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Moronese](#), [Pesco](#), [Nocerino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2- bis

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, per la messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid 19)

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«4. Al fine di rendere omaggio alla memoria dei cittadini deceduti per pandemia da Coronavirus, i comuni provvedono a porre a dimora un albero nel proprio territorio per ogni loro cittadino deceduto.

5. Per la determinazione numerica degli alberi da porre a dimora per singolo comune, i competenti uffici comunali si avvalgono dei dati a disposizione della Protezione civile al termine dello stato di emergenza previsto con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

2. Il titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113 è sostituito con il seguente: "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica e per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Istituzione della Giornata dei camici bianchi e messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus»

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, a fronte di uno schema di parere così articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal relatore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

**(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. -
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice [PINOTTI](#) (PD) prosegue nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l'introduzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali. L'articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosiddetto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell'ordinamento. Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai seguenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

- 1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (questi ultimi organizzati nell'ambito della Conferenza delle Regioni);
- 2) la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali (d'ora in poi Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettivamente, da ANCI e da UPI);
- 3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzionale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all'inizio degli anni Ottanta con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul finire degli anni Novanta. La disciplina vigente del sistema delle Conferenze è rintracciabile, per gli aspetti generali, nell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni al sistema.

Il confronto politico sull'opportunità della costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze aveva condotto all'inserimento di una disposizione (diretta a modificare l'art. 118 della Costituzione) all'interno del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862) nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell'esito non favorevole del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione demandava ad una legge statale (bicamerale) l'istituzione delle Conferenze con il compito di "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese". Il disegno di legge consolida l'attuale assetto del confronto dei livelli di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto della Conferenza unificata, sul modello "due più uno"). L'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei *referendum* sui disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, intendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione costituzionale sull'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determinare l'esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli ambiti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, pone anche l'accento sull'opportunità, che ritiene condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione. Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata riconosciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legittimità dell'azione statale nei casi di cosiddetta "attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), ha imposto il rispetto del canone della leale collaborazione, attraverso il "sistema delle Conferenze".

La giurisprudenza costituzionale ha così legittimato la competenza legislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionandola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell'intervento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a controbilanciare l'introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, di cui all'articolo 2. Tale clausola consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" (s'intende "dello Stato", ai sensi del secondo comma del medesimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero alla tutela dell'interesse nazionale.

L'articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell'esito non confermativo del *referendum* svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo del *referendum* era stato determinato non da una contrarietà su questo punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula, è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni anche nelle materie in cui è prevista:

i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre una disciplina financo di dettaglio;

ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esigenze di tutela:

- dell'unità giuridica della Repubblica
- dell'unità economica della Repubblica
- dell'interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta del Governo.

Inoltre, l'articolo stabilisce che l'adozione della legge statale avvenga previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La *ratio* della disciplina in esame è quella di far sì che, nel momento in cui si renda necessaria l'attivazione della clausola di supremazia, sia garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Ciò nell'ottica di favorire l'individuazione di scelte condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Regioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprattutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge governativi o l'esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V, all'articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione potrebbe utilmente accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta del Governo di cui all'articolo 2 in esame, essa parrebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge governativi, nell'ambito dell'interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica echeggia la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce elementi di flessibilità rispetto all'articolazione complessiva delle competenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'articolo 120, secondo comma, "è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente". Da tale asserzione - in particolare dal riferimento alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 - parte della dottrina ha desunto la riferibilità dell'intervento sostitutivo *ex* articolo 120, secondo comma, anche all'ambito legislativo.

A differenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. L'esame del provvedimento in titolo potrebbe perciò rappresentare un'occasione per un coordinamento delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all'interesse nazionale era presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto. L'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest'ultimo approvata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali, oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la riforma del Titolo V del 2001, viene riscritto l'articolo 127 che, nella formulazione vigente, non subordina più l'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario al limite del rispetto dell'interesse nazionale. Limite che invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per asserire che "nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303/2003 e, successivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del Titolo V, l'assenza della clausola di

supremazia è stata, da più parti, rilevata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito, alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell'occasione fu ribadita l'opportunità di inserire in Costituzione "un principio di tutela delle esigenze nazionali, o dell'interesse nazionale, ovvero delle esigenze unitarie" poiché "in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che consenta l'esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali, quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell'articolo 120, il sistema non presenta infatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.

A tale situazione, che avrebbe generato una *impasse* del sistema istituzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente che residuale.

La via d'uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, applicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l'attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Regioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all'articolo 117. Nel far ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultimo dispone che le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato, se ciò è necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministrativa possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ragione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddivisione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione pubblica sia svolta in modo più efficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) "volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". Tali congegni suppliscono all'assenza di disposizioni che, "pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (*konkurrierende Gesetzgebung*) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (*Supremacy Clause*)]" (sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell'ambito del riparto di competenze legislative fra Bund e Länder, trova spazio la previsione di una clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in ambiti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di necessità può essere esercitata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell'elaborazione operata dalla Corte a Costituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere

su materie di competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell'intesa o, nel caso in cui l'incisione sia circoscritta, del parere. Con l'approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare la relatrice per la relazione molto approfondita, concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, data l'estrema rilevanza dell'argomento. Il disegno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibattito nella dottrina costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento comune.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato i proponenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l'esame del proprio disegno di legge costituzionale n. [1590](#), già assegnato alla Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evitarne una gestione parcellizzata.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà necessario verificare l'omogeneità del provvedimento con l'argomento affrontato nel disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi da affrontare.

A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti così differenti nella riforma costituzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) anticipa la propria netta contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n. [1590](#), in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzialmente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i nominativi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o

di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l'opportunità di proseguire in ogni caso l'esame del provvedimento.

La relatrice **GIAMMANCO (FI-BP)** sottolinea che il testo è stato esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato secondo le indicazioni del Governo: l'oggetto della proposta normativa, infatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di videocamere di sorveglianza, un'adeguata formazione del personale e una maggiore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed è stata effettuata un'approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziarie a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge "sblocca cantieri", e che tuttavia non può essere utilizzato per l'assenza di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assistenziali, nel corso dell'emergenza sanitaria. Con la delega prevista all'articolo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per garantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcepi e che la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti, piuttosto che continuare a rinviare *sine die*.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all'approvazione del disegno di legge,

seppure con estremo rammarico, avendo profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l'epidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rinviabile una decisione sulla opportunità di procedere all'esame degli emendamenti, pur in assenza del parere della 5a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di procedere all'esame degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1786](#) alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronunciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine per la loro presentazione.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conviene circa l'opportunità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1812](#) (d-l 33/2020 - ulteriori misure COVID-19), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829
(ALLA 6a COMMISSIONE)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 con quelle del comma 14-*bis* introdotto alla Camera dei deputati;
- all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, occorrerebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 29,
 - al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa riferimento a una sanzione già irrogata nell'ambito di un procedimento che prevede però un'irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso in cui non si provveda al pagamento nei termini;
 - al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell'anticipazione dei termini di sospensione ivi prevista;
- all'articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni pregresse rispetto all'emergenza epidemiologica in atto;
- all'articolo 33, comma 1,
 - al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;
 - al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;
- agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la sospensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 897 E CONNESSI

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di sollecitare ancora una volta l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo dei disegni di legge n. **897** e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, e sui relativi emendamenti.

Considerato che l'esame di questi provvedimenti è sospeso ormai da più di un anno, ritiene non più rinviabile una verifica delle condizioni per completare l'*iter* in sede referente.

Il **PRESIDENTE**, nel ripercorrere le vicende dell'*iter* del provvedimento e nel ricordare i solleciti inoltrati a suo tempo al Presidente della Commissione bilancio, assicura che darà seguito alla richiesta del senatore Augussori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. **240)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Riguardo ai rilievi proposti, sottolinea che sono state recepite le segnalazioni di aziende coinvolte nella realizzazione del perimetro nazionale della cybersicurezza, anche a seguito di una interlocuzione intercorsa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), attraverso il Ministro dei rapporti con il Parlamento, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

A tale proposito, precisa che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato proprio oggi il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in un testo identico a quello appena illustrato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, propone di inserire un'ulteriore osservazione riferita alla misura di sicurezza 3.3.1 dell'allegato B, nel senso di sottolineare l'opportunità di inserire al punto 1, dopo le parole "che hanno accesso ai predetti dati", il seguente periodo: "I dati digitali esternalizzati sono protetti, durante il trasporto dalla sorgente alla destinazione, per il tramite di un algoritmo di cifratura nazionale certificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza. L'Autorità nazionale per la sicurezza gestisce e distribuisce le necessarie chiavi di protezione sia simmetriche sia asimmetriche".

Poiché si tratta di una questione estremamente tecnica, che richiede - a suo avviso - un approfondimento, ritiene preferibile uno slittamento del voto sullo schema di parere alla prossima settimana.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di verificare l'incidenza a livello procedurale della modifica che si richiede di apportare allo schema di decreto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione deve valutare se procedere in ogni caso alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure rinviarla alla prossima settimana, per valutare in modo approfondito la proposta di modifica avanzata dal senatore Pagano, che risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo colma finalmente una lacuna, più volte sottolineata dal Gruppo della Lega, circa la definizione di "incidente" avente impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Rileva tuttavia l'esigenza di modificare l'osservazione n. 3, aggiungendo la seguente precisazione: "prevedendo al contempo misure incentivanti per gli operatori che garantiranno i trattamenti suddetti presso infrastrutture localizzate e gestite sul territorio nazionale". Infatti, non essendo possibile evitare che i dati siano conservati mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, soprattutto in presenza di costi minori, si potrebbe almeno incentivare la conservazione e gestione di queste informazioni all'interno del territorio nazionale. Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo a tutti i rilievi proposti dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di parere della relatrice, con l'integrazione proposta dal senatore Augussori, per disincentivare la trasmigrazione di dati sensibili in Paesi esteri, seppur facenti parte dell'Unione europea.

In ogni caso, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo schema di parere alla prossima settimana,

anche per consentire al senatore Pagano di spiegare le implicazioni di carattere tecnico che la proposta di modifica da lui avanzata comporterebbe.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con il senatore Vitali circa l'opportunità di un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

Il sottosegretario MALPEZZI si dichiara disponibile a verificare immediatamente la possibilità di recepire le proposte di modifica avanzate. Qualora ciò non fosse possibile prima del termine della seduta, il Governo accoglierebbe la proposta di un rinvio alla prossima settimana, purché lo schema di parere sia posto in votazione entro martedì 16 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che la modifica proposta dal senatore Pagano sia inopportuna, in quanto l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale, che tra l'altro comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, in considerazione dei diversi rilievi emersi nel corso della discussione, concorda sull'opportunità di un rinvio alla prossima settimana, per consentire una rivalutazione complessiva delle modifiche proposte.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) rassicura la relatrice che la proposta di modifica è stata avanzata da esperti del settore, che non metterebbero a rischio la sicurezza nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla prossima settimana, in modo da effettuare i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ritiene che ci siano elementi sufficienti per la predisposizione di uno schema di parere, che - sottolinea - dovrà necessariamente essere votato entro giovedì 18 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sia il Ministro della pubblica amministrazione sia il Ministro dell'economia, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari, hanno fatto riferimento alla necessità di una rivisitazione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta dal Governo nel mese di gennaio, soprattutto con riferimento alla parte progettuale. Ritiene che sarebbe inutile esprimere il parere su un testo che il Governo si appresta a modificare.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere

alle Commissioni riunite 5a e 14a sul testo che è stato trasmesso al Parlamento. Qualora fossero formalizzate le modifiche annunciate, sarebbe eventualmente richiesto un parere sul nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del Presidente. Eventualmente, nella predisposizione del parere, si potrà tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, nella elaborazione di eventuali osservazioni, si potranno inserire le ulteriori informazioni acquisite durante le comunicazioni sulle linee programmatiche dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e le altre audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la Commissione potrà fare riferimento a tutti gli elementi acquisiti finora, purché la maggioranza raggiunga un orientamento condiviso sullo schema di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda sull'opportunità di proseguire i lavori sul Documento al momento all'esame delle Commissioni di merito, purché il Governo tenga costantemente aggiornato il Parlamento sulle modifiche che intenderà apportare.

Sottolinea, quindi, che per il Movimento 5 Stelle assume particolare rilevanza la definizione di un percorso metodologico, informato soprattutto a principi di trasparenza, che dovrà essere seguito dai Dicasteri coinvolti nell'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, invita quindi i Gruppi a far pervenire in forma scritta eventuali osservazioni, in modo da poterne tenere conto già in sede di predisposizione, la prossima settimana, dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE - che generalmente non esercitano il diritto di voto - può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicITÀ, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il *quorum* per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. [2120](#), recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), incaricato di riferire sul disegno di legge n. [2120](#), concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, che reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali:

- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative.

Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alla scadenza del termine, fissato per il 21 gennaio, sono stati presentati 22 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) chiede di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, anche sulla base delle deleghe che dovessero essere attribuite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Esame e rinvio)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, presentato da senatrici e senatori esponenti di tutti i gruppi parlamentari, volto a colmare alcune lacune esistenti nell'ordinamento in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi. In particolare, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dalla legge n.132 del 1985, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sull'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorra alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità. Prevede inoltre che la Repubblica favorisca il pieno sviluppo della persona e sostenga la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuova la cultura della

rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisca l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizzi la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 87 del 1953 disponendo che, nella composizione della Corte costituzionale, sia rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti - da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni - e siano previste le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della suddetta quota.

L'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 936 del 1986, prevede il medesimo equilibrio di genere nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 4, in tema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, modifica la legge n. 195 del 1958 e fissa al 50 per cento - da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni - la misura del rispetto del principio di equilibrio di genere. Prevede altresì che le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato siano stabilite in modo da garantire il rispetto di tale quota. Reca, inoltre, ulteriori novelle alla legge n. 195 del 1958 che riguardano più specificamente la presentazione delle candidature e il sistema di elezione. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui sia espresso un secondo voto, questo debba essere riferito a un candidato di sesso diverso dal primo, pena la nullità del secondo voto.

L'articolo 5 impone di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione di tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento.

L'articolo 6 riguarda gli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Inoltre, si estendono anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da queste controllate, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter e al comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale.

L'articolo 7, infine, interviene in tema di presenza femminile nei comitati di esperti di consulenza del Governo, modificando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere - anche in questo caso almeno nella misura di due quinti - da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La medesima disposizione è prevista anche nel caso in cui venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Si precisa altresì che, qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a motivo della delicatezza della materia, chiede che si svolga un approfondito ciclo di audizioni, con assegnazione di un congruo termine per l'indicazione degli esperti da sentire.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare, come termine per le richieste da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, la giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il **PRESIDENTE** comunica che al termine delle audizioni informali sul *Doc.* XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e 4 marzo scorsi, nonché nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019; ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti; considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie; ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevederne l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
- 2) valuti il Governo di riformulare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nella

parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora "dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza", al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1900](#)

Art. 1

1.0.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Definizione della disinformazione)

1. L'attività di disinformazione è un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.

2. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.

3. La disinformazione si caratterizza per l'obiettivo perseguito di distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati.»

Art. 2

2.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) definire la nozione di informazione in tutto o in parte non corrispondente al vero;»

2.2

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli», con le seguenti: «falsi, inesatti o ingannevoli ideati, presentati o promossi per causare intenzionalmente un nocumento nel pubblico o per finalità di lucro» e le parole: «le reti sociali telematiche», con le seguenti: «servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

2.3

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «compiute», inserire le seguenti: «con modalità e caratteri sistematici».

2.4

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter

del codice penale».

2.5

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sensibili» fino alla fine con le seguenti: «personali e al loro trattamento».

2.6

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) verificare lo stato di attuazione degli strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione promossi anche a livello europeo per la prevenzione e la repressione delle attività di disinformazione, istituendo all'uopo tavoli di confronto con gli operatori e le istituzioni competenti;».

2.7

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «sociali telematiche» con le seguenti: «della società dell'informazione» e le parole: «dei reati» con le seguenti: «degli illeciti».

2.8

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte a introdurre una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;».

2.9

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) definire la difformità tra legittima espressione di opinioni personali e la diffusione intenzionale di dati falsi a fini propagandistici in assenza di una verifica delle fonti;».

2.11

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.12

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) indagare sui fenomeni di diffusione massiva di notizie volutamente false e prive di fonti verificate e come tali non rientranti nel perimetro dell'articolo 21 della Costituzione;».

2.13

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.14

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;».

2.15

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative normative volte ad espandere l'ambito applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 167 del Codice della *privacy*, con l'obiettivo di offrire una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità personale realizzate abusando dei relativi dati;».

2.16

[Papatheu](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;».

2.17

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche suggerendo iniziative volte all'elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;».

Art. 3

3.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 4

4.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'elezione del presidente" con le seguenti: "Il presidente é eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione».

Art. 5

5.1

[Pagano](#)

Sopprimere il comma 4.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport*
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport*
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport*
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - *Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva*
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - *Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il **PRESIDENTE**, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 262

XVIII Legislatura

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 13 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

Sottocomm. pareri

[N. 14 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 132 \(nott.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 135 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 142 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 173 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 177 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

[N. 195 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

[N. 243 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 244 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 251 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 379 \(pom.\)](#)

9 marzo 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 381 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 383 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 394 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 405 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 406 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 92 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 99 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 100 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 84 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 94 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

10 aprile 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2019
13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture esame e rinvio di testo unificato ed emendamenti.

alla 12a Commissione:

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale : parere non ostativo su testo ed emendamenti.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture : parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato e non ostativo sugli emendamenti.

alla 9a Commissione:

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale : parere non ostativo sull'emendamento 10.0.100.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(677-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(678-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in

titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(960-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 5 marzo scorso, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(997-A) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, atteso che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 13 febbraio 2019, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nonché alla luce del successivo parere reso alla Commissione esteri nella seduta del 5 marzo scorso.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(859) *Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 9, dell'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: "Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 a decorrere dell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 3.9, 5.3 e 9.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria del criterio di delega recato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), laddove si prevede che vengano favoriti adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento di mansioni educative, di assistenza e di cura.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, andrebbe appurato l'ambito di applicazione delle "comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni" a cui fa riferimento la lettera *b*); altresì, si richiede un chiarimento sulla portata finanziaria della lettera *c*), che prevede la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa prevista dal comma 5, in relazione all'attuazione delle deleghe.

Con riguardo all'articolo 3, occorre valutare, per gli enti pubblici, la sostenibilità finanziaria della previsione finalizzata a garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Risulta poi necessario verificare, in relazione agli articoli 4 e 9, la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dai sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, con riferimento sia alle spese di installazione sia a quelle di gestione: con riguardo a quest'ultimo profilo, si chiede, in particolare, una verifica della corretta quantificazione degli oneri connessi all'utilizzo del server locale e del servizio di *cloud storage* nazionale, oltre che a quelli derivanti dal pagamento dei servizi resi dagli enti di certificazione e dai notai per la garanzia e la conservazione delle chiavi di decriptazione. Oltre ai costi per le strutture pubbliche, andrebbe poi chiarito se l'installazione dei sistemi di videosorveglianza comporti il diritto, per le strutture private, di usufruire di agevolazioni fiscali. Altresì, l'articolo 9 istituisce, per la copertura dell'articolo 4, un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze operativo fino al 2023, a valere sull'accantonamento dei fondi speciali di conto capitale: al riguardo, la portata temporale limitata di tale fondo non sembrerebbe idonea a garantire la copertura degli oneri a regime derivanti dall'articolo 4. Inoltre, dal momento che gli oneri a regime sono presumibilmente di natura corrente, le risorse in conto capitale potrebbero essere utilizzate a copertura delle sole spese di installazione, ma non di quelle di gestione: in caso contrario, verrebbe violato il divieto di dequalificazione della spesa previsto dalla normativa contabile. Occorre valutare poi, al comma 10 dell'articolo 4, per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio sul piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di videosorveglianza, l'inserimento del parere anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia.

In merito poi al piano straordinario di ispezioni di cui all'articolo 5, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza amministrativa di cui al comma 3, anche al fine di chiarire se le aziende sanitarie locali siano attrezzate a darvi attuazione, in termini di risorse umane e finanziarie disponibili. Alla luce dei rilievi suddetti, occorre valutare di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di relazione, una volta approfonditi alcuni aspetti di ordine finanziario correlati al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione alcune note dalle quali si rileva che la base di calcolo per la quantificazione degli oneri è biennale e che la stima di minor gettito risulta prudenziale. Formula, quindi, un avviso non ostativo sul provvedimento in titolo.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di acquisire le note messe a disposizione dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere sul testo unificato, i profili finanziari degli emendamenti 1.1, che amplia l'ambito applicativo del provvedimento alle comunità di tipo familiare; 2.3, che prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, in tema di formazione del personale, l'attivazione di una equipe orientata in modo specifico alla sensibilizzazione e prevenzione di abusi e maltrattamenti; 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, che intervengono sul criterio direttivo in materia di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di assistenza; 4.1, che esclude le scuole dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato ai servizi per l'infanzia e alle strutture socio-sanitarie e assistenziali; 4.2, che esclude le scuole e i servizi per l'infanzia dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato alle sole strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Sull'emendamento 4.3, che prevede l'individuazione, mediante decreto ministeriale, di criteri premiali a favore delle scuole che installano sistemi di videosorveglianza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari della proposta 4.11, soppressiva del comma 11

dell'articolo 4, in considerazione della destinazione della sanzione ivi prevista al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4. Occorre valutare, in relazione al parere sul testo, anche l'emendamento 5.2, volto ad estendere, specularmente alla proposta 1.1, l'applicazione del piano straordinario di ispezioni alle comunità di tipo familiare.

In relazione all'emendamento 9.1, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura della dotazione del fondo specifico istituito per l'installazione e il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture statali e paritarie dei servizi per l'infanzia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come la relazione tecnica richiesta non sia ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le modifiche necessarie per superare alcune perplessità di carattere finanziario sul testo del provvedimento.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) osserva come, dalla lettura della Nota della Ragioneria generale dello Stato, possa risultare opportuno espungere il riferimento agli enti di Stato dai soggetti destinatari dell'obbligo di conversione degli autoveicoli alimentati a benzina con autovetture ad alimentazione elettrica. Al riguardo, evidenzia che l'espunzione del riferimento agli enti di Stato determinerebbe una difficoltà nella definizione del corretto ambito applicativo del provvedimento.

Altresì, non devono essere sottovalutati problemi pratici di attuazione del disegno di legge, come, a titolo esemplificativo, i generatori degli aeromobili a motori spenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) fa presente che è in corso di preparazione una proposta di parere, anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [PESCO](#) comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 marzo 2019, alle ore 8,45, non avrà luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 9 di giovedì 21 marzo, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame della relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi."

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b*), prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d*) del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f*), n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b*), n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c*), n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c*), n. 7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a*) - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinvia la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (FI-BP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.

La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito [Comitato](#) (articolo 10, comma 10-*bis*). Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.

In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera n), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (*3-bis*, *3-quinquies*, *4-quater*, *4-quinquies*, *7-bis*, *26-bis*, *26-quater*, *30-ter* e *36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziato rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-*bis*, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1200\)](#) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fisce) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fisce. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **PESCO** (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle*

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti presentati al testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo (sul quale è stata chiesta la relazione tecnica), l'emendamento 9.100 che sostituisce l'articolo 9 del disegno di legge, sulla copertura finanziaria, al fine di coordinarlo con l'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"). Occorre altresì valutare, sempre in relazione al parere che sarà reso sul testo del disegno di legge, il subemendamento 9.100/1 istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, con copertura sul Fondo interventi strutturali di politica economica (Fispe); peraltro, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse allocate sul Fispe medesimo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti della relatrice e sui restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente **PESCO** invita il Governo a produrre gli elementi informativi chiesti dalla Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, a partire dalla relazione tecnica sul testo, al fine di poter esprimere in tempi rapidi il parere alla Commissione di merito.

La relatrice **PIRRO** (*M5S*) illustra poi la riformulazione di tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 5-*bis*), identico al testo base, nella parte in cui fa riferimento allo sviluppo di vaccini in formulazione monocomponente. Osserva che occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, in tema di profilassi vaccinale, con particolare riguardo al comma 1, che promuove l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere, e alla nuova formulazione del comma 2, sui criteri di contrattazione del prezzo

dei vaccini. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), dopo aver riepilogato i rilievi già formulati sul testo del disegno di legge e sulle proposte emendative, illustra gli ulteriori emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 1.200 che dispone la presenza, all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche di rappresentanti del Ministero della difesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100 e 1.0.100/1.

Il sottosegretario SANTANGELO fornisce i chiarimenti chiesti sul testo del disegno di legge, facendo presente che la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie verrà determinata da un apposito decreto ministeriale e che, comunque, la partecipazione all'Osservatorio non darà diritto ad alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

In merito, poi, alla struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio, osserva che essa è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico, confermando che l'attività di tale struttura sarà esercitata nell'ambito delle risorse umane e strumentali di tale ufficio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alle funzioni dell'Osservatorio, rileva come il provvedimento in esame faccia riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure concernenti l'attività dell'Osservatorio stesso, da svolgere con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Peraltro, la clausola d'invarianza della spesa è stata introdotta proprio tenendo conto delle risorse umane attualmente in forza al Ministero della salute e presso l'AGENAS, nonché del reclutamento di personale già programmato.

Conferma, poi, che l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio consisterà essenzialmente in attività di scrutinio dei dati materialmente forniti dall'AGENAS e che la suddetta Agenzia potrà svolgere l'attività concernente i dati materialmente da fornire ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) giudica incongruente l'espressione di un parere non ostativo su un disegno di legge che comporta nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, come l'Osservatorio sulla sicurezza e l'AGENAS, ancor più in considerazione del fatto che, in altre circostanze, la Commissione ha espresso valutazioni contrarie in merito a provvedimenti o emendamenti recanti semplici oneri di comunicazione.

Il sottosegretario SANTANGELO evidenzia come il disegno di legge sia provvisto di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale viene asseverata l'assenza di

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur prendendo atto di tale precisazione, osserva come la assicurazione fornita non sia soddisfacente.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) condivide quanto espresso dal senatore Errani, giudicando non sostenibile la mera previsione di una clausola d'invarianza finanziaria, in presenza di un disegno di legge che, nel comportare lo svolgimento di nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, richiederebbe un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori Errani e Pichetto Fratin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla mancanza di un approccio metodologico univoco nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative. Altresì, osserva come continuano ad essere presentati disegni di legge assistiti da una semplice clausola d'invarianza finanziaria che risulta non sostenibile, con la conseguenza che l'assenza di copertura degrada tali provvedimenti ad una sorta di "legge manifesto". In conclusione, sottolinea la necessità di monitorare e di affrontare tale dato problematico.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel prescindere da considerazioni di merito, richiama due passaggi contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, in cui viene specificata sia l'individuazione della struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio sia il potenziamento della dotazione organica dell'AGENAS disposta dalla legge di bilancio 2018, con la conseguenza di poter considerare pienamente sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo lo spirito costruttivo delle osservazioni critiche dei senatori dell'opposizione, ritiene, nel caso specifico, che le assicurazioni contenute nella relazione tecnica e gli ulteriori elementi istruttori forniti dal rappresentante del Governo consentano l'espressione di una valutazione non ostativa.

Il RELATORE ribadisce quindi l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel richiamare le argomentazioni svolte in precedenza, annuncia il voto contrario.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), [MANCA](#) (*PD*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo.

In merito alle proposte emendative segnalate dal relatore, il sottosegretario SANTANGELO esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.9, in quanto recanti maggiori oneri ovvero per difetto nella quantificazione dell'onere o della copertura.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 1.0.8.

Segnala, quindi, per profili di criticità, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.22 e 1.23, che prevedono che l'Osservatorio nazionale trasmetta, attraverso l'AGENAS, i dati acquisiti per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, segnalando come tali proposte potrebbero determinare maggiori

oneri.

Con riguardo agli emendamenti 1.11 e 1.14, diretti a prevedere ulteriori compiti dell'Osservatorio nazionale, formula un avviso contrario per possibile incompatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, si svolge un breve dibattito sulla relativa portata finanziaria, in cui intervengono il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e il PRESIDENTE, che prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11, che introduce in capo all'Osservatorio compiti di monitoraggio, con possibili oneri indiretti, e la conferma della valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti che si limitano ad introdurre oneri di comunicazione o adempimenti chiaramente compatibili con la clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi una valutazione non ostativa sull'ulteriore emendamento 1.200, segnalato dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore in sostituzione della senatrice Leone, propone l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019, finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100". A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100" costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, si sottolinea che ben 1.320 milioni accantonati, pari all'88 per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Inoltre, tutti i Ministeri hanno accantonato una quota dalla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da Fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni (circa 4 per cento del totale), Rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni e Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata "quota 100", comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti sono confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso. Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata "quota 100" agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) rileva come il decreto-legge in esame rappresenti l'implicita ammissione della necessità di correggere i saldi di finanza pubblica fissati erroneamente nell'ultima legge di bilancio, la quale, a sua volta, già prevedeva un sostanziale pignoramento cautelare di 2

miliardi di euro di risorse poi effettivamente utilizzate per migliorare i tendenziali di finanza pubblica. Nel prendere quindi atto della scelta del Governo di operare un miglioramento dei saldi di bilancio, sui quali evidentemente si è commesso un errore di programmazione, osserva altresì che il comma 4 dell'articolo 1 abroga quelle norme della legge di bilancio 2019 finalizzate a destinare gli eventuali risparmi del reddito di cittadinanza e di "quota 100" rispettivamente a misure in favore delle famiglie e per l'assunzione di giovani.

Attraverso tale abrogazione, il Governo ammette, nei fatti, l'impossibilità di realizzare le iniziative politiche sulle quali si era impegnato in favore delle famiglie e delle giovani generazioni. In conclusione, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore [MANCA](#) (PD) rammenta come il proprio Gruppo, già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, abbia denunciato i rischi derivanti dall'abbandono di misure volte a tenere in equilibrio i conti pubblici e a rilanciare gli investimenti.

Il Governo e la maggioranza hanno commesso, negli scorsi mesi, gravi errori che oggi rendono necessario un intervento correttivo per migliorare le condizioni dei conti pubblici, la cui sostenibilità rappresenta un presupposto fondamentale per la credibilità del Paese.

Obiettivamente, il Governo non appare in grado di utilizzare i risparmi derivanti dalle misure bandiera - quali il reddito di cittadinanza e "quota 100" - per altre iniziative, trovandosi costretto ad adottare interventi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) sottolinea come il decreto-legge, unitamente al disegno di legge di assestamento di bilancio di imminente presentazione, costituiscano, sebbene non venga ammesso espressamente, una manovra correttiva derivante dall'impossibilità, con la legge di bilancio del 2019, di raggiungere il rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento concordato con la Commissione europea.

Nell'esprimere apprezzamento per alcuni elementi positivi, quali il recupero di 300 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale, e il sollievo per il mancato avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, evidenzia tuttavia come la copertura della manovra correttiva sia solo in parte strutturale, alla luce del carattere straordinario e *una tantum* di alcune misure, quali il dividendo straordinario della Cassa depositi e prestiti o l'irrogazione di sanzioni fiscali.

Resta inoltre inalterata la gravità dei problemi che si affacciano per l'anno finanziario 2020, dal momento che il riequilibrio dei conti richiederà processi di lungo periodo che difficilmente potranno concretizzarsi in breve tempo come la tanto invocata *spending review*. In conclusione, nel ricordare il proprio voto di astensione su misure come il reddito di cittadinanza, paventa la difficoltà per il Governo e per la maggioranza di affrontare i problemi strategici che affliggono il Paese, limitandosi purtroppo ad una rincorsa mediatica di annunci.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), nell'esprimere profondo rispetto per le considerazioni svolte dai colleghi, dissente radicalmente dall'impostazione dei diversi interventi, osservando come i dati numerici fin qui certificati dimostrino, invece, la bontà delle misure e delle scelte strategiche del Governo.

A titolo esemplificativo, sul reddito di cittadinanza i critici avevano paventato l'insufficienza dello stanziamento iniziale delle risorse o una concessione indiscriminata del beneficio, mentre la realtà sta dimostrando l'esatto contrario, ossia la sussistenza di risparmi e il rigore nell'erogazione del reddito. Sottolinea poi come il disegno di legge di assestamento e il decreto-legge assicurino il raggiungimento di un rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento, in miglioramento sia rispetto al 2017 che al 2018, attraverso il legittimo utilizzo di maggiori entrate e di economie di spesa per il miglioramento dei saldi.

La stessa composizione del disegno di legge di assestamento smentisce le previsioni negative formulate nei mesi scorsi da numerosi giornali e da vari osservatori, confermando invece la bontà delle scelte intraprese dall'Esecutivo che, fin dall'inizio, aveva previsto come le misure della legge di bilancio avrebbero comportato effetti positivi nel secondo semestre del 2019.

L'insieme di questi elementi ha fatto sì che la Commissione europea abbia deciso di non raccomandare al Consiglio l'apertura di una procedura d'infrazione, in quanto questa sarebbe stata del tutto infondata.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica contraddittorie le critiche avanzate dai Gruppi del Partito democratico e di Forza Italia che, da un lato, denunciano l'utilizzo dei risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e "quota 100" per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, dall'altro, accusano il Governo di una cattiva gestione del bilancio.

Ritiene, invece, che questo decreto rappresenti un punto di equilibrio, dal momento che le due misure a cui le forze di maggioranza annettevano una valenza strategica hanno trovato un'effettiva attuazione, con in più dei risparmi di spesa che aiutano a mettere in sicurezza i conti pubblici e a scongiurare l'avvio di una procedura d'infrazione per debito eccessivo.

L'insieme di questi elementi consentirà di gestire la sessione di bilancio autunnale in una situazione più serena ed equilibrata, con un atteggiamento più ottimista.

Pur senza nascondere i passaggi critici che in futuro dovranno essere affrontati, come la necessità di disattivare le clausole di salvaguardia consistenti nell'aumento dell'IVA, tuttavia si potrà impostare una legge di bilancio equilibrata e adottare anche misure in favore delle famiglie e dei soggetti più in difficoltà.

In conclusione, esprime una valutazione positiva sul decreto-legge e sul complesso delle misure adottate dal Governo, che hanno peraltro consentito il recupero delle risorse, pari a 300 milioni di euro, stanziati in favore del trasporto pubblico locale.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), in via preliminare, giudica erronea una impostazione volta a concentrarsi soprattutto sul bilancio di previsione e non sui dati di consuntivo quali quelli derivanti dal rendiconto e, in parte, dall'assestamento.

Ricorda poi il difficilissimo punto di partenza in cui un anno fa il Governo si è trovato ad iniziare il proprio lavoro, dal momento che un rapporto del 132 per cento tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo rappresenta per il nostro Paese un fardello considerevole nella competizione con gli altri Stati europei.

Pur nella consapevolezza di regole europee stringenti che devono essere rispettate, rimarca il dovere morale e politico di avviare un processo di efficientamento della macchina pubblica, senza limitarsi all'analisi dei bilanci previsionali e consuntivi che forniscono dati statici e tralasciano la complessità di sistema.

Superando quindi le diverse appartenenze di partito, occorre avviare un processo rivoluzionario di ammodernamento della struttura amministrativa statale, essendo questo l'unico mezzo per evitare di utilizzare i risparmi degli italiani a garanzia della stabilità finanziaria del Paese.

Da ultimo, esprime apprezzamento per il mancato avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rimarcando nuovamente la necessità di uno sforzo unitario della classe politica per migliorare il funzionamento dell'apparato statale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, avverte che la discussione generale proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame va inquadrato nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. A livello europeo, il riferimento è costituito dalla direttiva 2011/85/UE, facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come *Six Pack*, volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la definizione di regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali. Rileva che il legislatore ha dato seguito a tali indicazioni operando secondo due principali e distinte linee di intervento. Da un lato, per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali quali regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Dall'altro, per quanto riguarda la disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, e dunque degli enti nazionali di previdenza ed assistenza, delle agenzie regionali sanitarie e degli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Una ulteriore e specifica linea di intervento attiene, invece, alla armonizzazione contabile delle università. Lo schema di regolamento in esame introduce principi uniformi e armonizza i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancata (a fini conoscitivi) dalla contabilità economico-patrimoniale, con riferimento alle amministrazioni diverse dalle regioni, dagli enti locali e loro organismi strumentali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle università e dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma di riferimento generale è costituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale dispone, che per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. A tal fine, il suddetto articolo 4 prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti concernenti. Rispettivamente, il piano dei conti integrato (lettera *a)*), l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche (lettera *b)*) e i principi contabili applicati (lettera *c)*). Fa presente che il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto del presente schema di decreto. La lettera *b)*, in particolare, prevede la revisione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato (cosiddetti enti parastatali). Tale regolamento, pertanto, viene abrogato dall'articolo 90 dello schema di decreto in esame. Segnala, inoltre, che il termine di scadenza per l'adozione del regolamento risulta ormai decorso, in quanto originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e poi da ultimo posticipato al 31 dicembre 2014. Il regolamento può comunque essere esaminato, attesa la natura non perentoria - bensì solo ordinatoria - dei termini attinenti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, come diffusamente precisato nella relazione illustrativa del provvedimento.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, a partire da quello recante le disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 10), con cui si definisce in primo luogo l'ambito di applicazione, vale a dire il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina: queste risultano determinate per esclusione, in quanto si tratta delle amministrazioni pubbliche (come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) diverse sia da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (disciplinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011) sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali i Ministeri (cui fa riferimento la

delega recata dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009). L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento viene quindi a riguardare, tra gli altri, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza, le Agenzie regionali sanitarie, le autorità indipendenti, gli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri. Viene inoltre precisato che le università, il cui sistema contabile è disciplinato dal decreto legislativo n. 18 del 2012, debbano conformarsi per l'amministrazione e la gestione ai principi recati dal presente regolamento. Viene poi disciplinato, tra le altre disposizioni, il documento unico di programmazione (DUP), da redigersi da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione entro il 15 ottobre, e che dovrà descrivere le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, di norma coincidente con la durata del mandato. Il DUP indica sia le finalità istituzionali che eventuali nuovi obiettivi, precisando le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarle: a tal fine, esso deve indicare, per la parte delle entrate, le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie, evidenziandone anche l'attendibilità ed i vincoli di acquisizione e, per la parte delle spese, le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione. Vengono altresì indicati i documenti che danno conto del complessivo processo di pianificazione, programmazione e *budget*, articolati in sei diversi prodotti, costituiti dal documento unico di programmazione, dal bilancio pluriennale, dal bilancio di previsione, dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, dal *budget* complessivo dei *budget* dei centri di responsabilità, nonché dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ultimo e rilevante elemento delle disposizioni generali dettate dal provvedimento, in quanto costituente la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal regolamento, è il piano dei conti integrato. Questo va adottato dalle amministrazioni per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale.

Passa poi ad illustrare il bilancio di previsione, la gestione economico-finanziaria a la rendicontazione (Titolo II, articoli da 11 a 24), che individua quale principale documento di pianificazione e programmazione delle risorse ai fini della realizzazione dei programmi di spesa, il bilancio di previsione (articolo 11), che è predisposto dal direttore generale e deliberato dal competente organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e richiamati dall'articolo 5, comma 2, del presente schema, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le pubbliche amministrazioni ed entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente per gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante. Agli articoli 12-14 viene disciplinato il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale. Agli articoli 15-16 viene disciplinato il preventivo economico, costituito dalla somma dei *budget* economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei *budget* economici di tutte le unità organizzative in cui possono essere organizzati i singoli centri di responsabilità amministrativa. Gli articoli 17-19 individuano i documenti allegati al bilancio di previsione. Gli articoli da 20 a 22 disciplinano i fondi di bilancio per spese impreviste e per oneri di personale. L'assestamento di bilancio è disciplinato all'articolo 23; l'esercizio provvisorio all'articolo 24. Gli articoli da 25 a 30 disciplinano le fasi della gestione delle entrate; gli articoli da 31 a 38 recano la disciplina delle fasi attraverso cui si attua la gestione delle spese. La rendicontazione della gestione è disciplinata dagli articoli da 39 a 51. La gestione patrimoniale (Titolo III) è disciplinata agli articoli 55 e 56; le spese delegate, la resa dei conti e gli uffici decentrati (Titolo IV) sono disciplinate agli articoli da 57 a 67. Il sistema di scritture (Titolo V) è disciplinato agli articoli da 68 a 73, mentre i sistemi di controllo (Titolo VI) sono disciplinati agli articoli da 74 ad 80. Le disposizioni particolari (Titolo VII) sono recate dagli articoli 81 ed 82, che, per quanto concerne gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, introducono modifiche volte a rendere più stringente l'obbligo di predisporre il bilancio tecnico (articolo 81). Le disposizioni contenute nell'articolo 82 (erogazione di spese su aperture di credito erariali) ricalcano esattamente la normativa vigente recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003. In particolare, permane l'obbligo di erogazione e rendicontazione delle somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, secondo la normativa vigente in

materia di contabilità dello Stato, con la precisazione che gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Le disposizioni diverse e finali (Titolo VIII) sono recate dagli articoli da 83 a 90. L'articolo 90 riguarda l'entrata in vigore del decreto, disposta per il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, le disposizioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data. Come ricordato in precedenza, rammenta che lo schema di regolamento consta, oltre che di 90 articoli, di 16 allegati. Come previsto, sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Per un'analisi puntuale del contenuto del provvedimento per ambiti tematici, con evidenza delle principali modifiche rispetto alla normativa vigente, rinvia al *dossier* n. 138 dei Servizi studi della Camera e del Senato.

In conclusione, evidenzia come l'atto in esame rientri in un filone normativo derivante dalla necessità di rispettare i vincoli finanziari europei già applicati agli enti locali. In particolare, esso si applicherà ai cosiddetti "enti residuali", quali l'INPS e l'INAIL, dei quali reputa opportuno procedere ad apposita audizione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore, invita i Gruppi a trasmettere, entro la giornata di lunedì 8 luglio, all'Ufficio di segreteria della Commissione, le eventuali proposte sui soggetti da audire, prospettando lo svolgimento della procedura informativa nella settimana dal 15 al 19 luglio, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

- il principio dell'accomodamento ragionevole richiamato dall'articolo 3 rientra già nel vigente ordinamento giuridico, risultando quindi non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 13, viene confermato che l'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento non comporterà alcun onere, diretto o indiretto, per le finanze pubbliche;
- in merito all'articolo 15, che prevede l'entrata in vigore graduale delle disposizioni del decreto, viene confermata l'invarianza di effetti per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 6, recante proroga al 31 dicembre 2019 del termine delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, sono fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; con riguardo all'articolo 8 sulle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene evidenziato che la disposizione non determina nella sostanza effetti sul gettito Irpef scontato nelle previsioni di bilancio, in quanto viene stimato il carattere assolutamente trascurabile delle potenziali elargizioni, senza considerare, altresì, che esse possono sostituire altre erogazioni liberali attualmente già deducibili; relativamente alla copertura degli oneri recati dagli articoli 11 e 12, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi su impegni già programmati; per quanto concerne l'articolo 13, viene escluso qualunque pregiudizio della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica destinata ad essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto, con riguardo all'articolo 13, dell'integrità della quota dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'articolo 8 richieda una specifica copertura finanziaria, correlata alla deducibilità degli atti di liberalità ivi previsti, che evidentemente comporta una riduzione di gettito, per quanto, presumibilmente, di importo non particolarmente elevato.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che gli effetti fiscali della disposizione sono sostanzialmente neutralizzati dall'effetto di sostituzione relativo alle elargizioni liberali, aggiungendo come la quantificazione dei benefici fiscali connessi agli atti di liberalità sia oggetto, nelle previsioni di bilancio, di una stima approssimativa, che viene definita solo in sede consuntiva.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, osserva che la nota del Governo, depositata nella seduta di ieri, fa riferimento sul punto a "importi assolutamente trascurabili", espressione che non appare in linea con la precisione richiesta dalle regole di bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva che tale espressione viene utilizzata proprio in caso di difficoltà di quantificazione di effetti finanziari minimi, che possono trovare un riscontro preciso solo nel rendiconto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) conferma il proprio netto dissenso da tale interpretazione delle regole di copertura.

Il RELATORE ribadisce la proposta di parere sopra illustrata che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi emersi nel corso dell'esame e alla luce delle interlocuzioni svolte, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: l'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."".
Tiene, peraltro, a ribadire, una volta risolte le criticità di carattere finanziario, le perplessità già espresse nel merito del provvedimento, che stanziava risorse non irrilevanti per finalità politicamente discutibili.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al parere proposto dalla relatrice sui profili finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi già sollevati in relazione al testo e agli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, richiamando il contenuto della nota del Governo messa a disposizione nella seduta di ieri, conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione di modificare la disposizione di copertura nel senso già indicato.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La RELATRICE, sulla base dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: "3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo sia in grado di dare risposta alle richieste di delucidazioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) domanda se sia stata predisposta la relazione tecnica sul testo unificato, segnalando l'importanza delle finalità perseguite dal provvedimento in titolo e l'attesa che lo circonda.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alla richiesta di informazioni del senatore Tosato.

Il **PRESIDENTE** sollecita il Governo a fornire riscontro ai rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il **PRESIDENTE** fornisce ragguagli sull'organizzazione dei lavori relativi alla NADEF 2019,

anche in relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sul calendario dell'Assemblea.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda di evitare una programmazione irragionevole e velleitaria, destinata a sollevare, come accaduto in passato, critiche e recriminazioni nei confronti della Commissione bilancio, e chiede al Presidente di farsi portatore di tale istanza, a nome del collegio, presso i componenti della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) si associa a tale auspicio, sottolineando l'esigenza di assicurare un esame ordinato e regolare del documento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) segnala, tra l'altro, come l'organizzazione dei lavori sulla NADEF sia resa più complicata dalla sovrapposizione con l'esame del decreto-legge in tema di lavoro e crisi aziendali.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, come in altre occasioni, per garantire tempi di esame adeguati e rispettosi del ruolo della Commissione, compatibilmente con i termini previsti dal Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocati domani, giovedì 3 ottobre 2019, rispettivamente alle ore 9,30 e al termine della seduta plenaria della Commissione, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a confermare la concreta configurabilità del prestito come operazione meramente finanziaria, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e avuto riguardo ai precedenti finanziamenti ad Alitalia. Con riferimento al successivo comma 5, che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di 60 giorni per il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, termine sostituito da un rinvio alle modalità previste per le procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia "a valere e nei limiti dell'attivo disponibile". Inoltre, in relazione alla salvaguardia degli effetti prevista dall'ultimo periodo del comma 5, andrebbe chiarito se, in previsione o a valere sull'importo da acquisire a titolo di interessi, siano state avviate operazioni di partecipazione in attuazione del comma 1 del citato articolo 37, in modo da escludere possibili effetti onerosi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, che corrispondono a quelli presentati in Assemblea, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui dispone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, in relazione all'eventuale venir meno di possibili economie di spesa. Richiede la

relazione tecnica sull'emendamento 1.3, che individua specifici interventi di riorganizzazione della struttura e delle attività aziendali. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A., con oneri a carico dei due rami del Parlamento, che tuttavia non vengono quantificati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2, in tema di trattamenti economici del personale dei vettori e delle imprese del trasporto aereo. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni su due specifici profili: in primo luogo, sugli effetti della modifica apportata dal comma 5 all'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2019, in relazione alla prevista possibilità di sottoscrivere quote di capitale di una società di nuova costituzione cui trasferire i complessi aziendali; in secondo luogo, sul rapporto tra il termine per la restituzione del prestito, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, e il termine per la conclusione delle procedure di cessione dell'azienda.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente, in primo luogo, che l'operazione di costituzione di una nuova società non risulta completata, mentre sul secondo aspetto osserva come la questione attenga più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto di quanto detto dal Presidente, ritiene opportuno inserire nel parere un riferimento espresso alla mancata costituzione della nuova società.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) reputa che tale aspetto esuli dalle attribuzioni della Commissione bilancio, che deve limitarsi ad esaminare i profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva, in relazione al comma 5, che il decreto in esame reca una diversa allocazione degli interessi relativi ai finanziamenti già concessi, che secondo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non considera soddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo, ritenendo necessario che nel parere si dia conto di tutti i profili correlati all'impiego degli importi corrispondenti agli interessi sui prestiti concessi ad Alitalia.

Il RELATORE reputa sufficiente, in relazione ai rilievi sollevati sul comma 5 dell'articolo 1 del decreto, inserire un presupposto nel parere che si limiti a dare conto degli effetti sulla finanza pubblica della nuova disciplina in tema di interessi.

Pertanto, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso

contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2, segnalate dal relatore. Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE, specifica che l'emendamento 1.1, se approvato, rischia di vanificare gli obiettivi, anche finanziari, perseguiti dal provvedimento in esame.

Sulla base degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1665) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso concorde con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma, relativamente all'articolo 1, dell'adeguatezza delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riguardo all'articolo 2, in relazione all'attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe opportuno disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico di fatto del MIUR, al fine di poter valutare l'incidenza della riforma sull'Amministrazione in termini di maggior spesa rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, che disciplina il riparto

delle risorse tra i due Ministeri, il comma 3, pur trasferendo il dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dell'istruzione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersene *pro tempore*: al riguardo, chiede conferma che tale avvalimento temporaneo possa essere attuato senza aggravii per la finanza pubblica. In relazione al successivo comma 4, occorre in primo luogo avere rassicurazioni che le operazioni di ripartizione, con particolare riguardo al personale già collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, abbiano luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, chiede chiarimenti, anche in relazione agli elementi forniti nella relazione tecnica, sulla salvaguardia del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, affinché non si configuri il ripristino di progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.3, che incrementa di un'unità le posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.5, che prevede di destinare, in via esclusiva, una posizione di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione al rilancio dell'istruzione tecnica e professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.12, 2.13 e 3.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1, che autorizza i due ministeri istituiti dal decreto-legge ad effettuare un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di dirigenti tecnici di seconda fascia, con copertura a valere sul fondo "La Buona Scuola". Comporta maggiori oneri la proposta 5.1. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1168) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato.

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando che esso proroga fino alla conclusione della legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta. Le spese per il funzionamento permangono nel limite massimo di 45 mila euro annui, fino al termine

della legislatura, e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Altresì, è previsto che il Presidente del Senato possa autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto di competenza, trattandosi di spese poste a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è messo ai voti e approvato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nellaseduta del 15 gennaio.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*), sulla base degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: *a)* quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *b)* quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta testé illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, al pari del relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 2, chiede un'ulteriore conferma che dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non derivino pregiudizi con riguardo ad impegni di spesa già assunti dallo Stato e non vengano compromesse risorse destinate a finanziare spese di natura obbligatoria. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 112 del 2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo, relativo alla possibilità di sottoscrivere intese tecniche tra le Parti contraenti per l'attuazione della cooperazione militare e l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, nonché dall'articolo 2, paragrafo 3, sulle modalità di effettuazione della cooperazione militare. Infatti, secondo la relazione tecnica, le attività richiamate dal predetto articolo 2, paragrafo 3, "verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate" senza che però tale precisazione sia contenuta nel testo del disegno di legge né in quello dell'Accordo. Altresì, richiede un approfondimento sulle possibili conseguenze, in

termini di impatto sulla finanza pubblica, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Da ultimo, occorre valutare la riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come previsione di spesa.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, essendo in via di acquisizione dai dicasteri competenti gli elementi informativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare le recentissime notizie di stampa su nuovi episodi di abuso nei confronti di minori commessi in una scuola, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo al fine di assicurare tutela ai soggetti più indifesi, e sollecita nuovamente il Governo a fornire le risposte necessarie alla prosecuzione dell'esame, dichiarandosi pronto, nel caso di perdurante inerzia,

anche a iniziative più eclatanti per richiamare l'attenzione su un tema così sensibile.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tornerà nuovamente a sollecitare il Governo affinché siano risolte le criticità di carattere finanziario che, al momento, non consentono di portare avanti l'esame di un provvedimento in una materia di indubbia rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(835-A\) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria](#)
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa alla valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e approvato.

[\(1421\) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La RELATRICE si riserva di prendere cognizione della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere da porre in votazione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(812\) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato](#)
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sugli emendamenti del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, né sui relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti esaminati che, posto in votazione, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fornisce informazioni sui temi che saranno oggetto dell'audizione del Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, avvertendo altresì che la relativa seduta, già convocata alle 14,30 del prossimo 30 gennaio, è stata posticipata alle 14,45 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, torna a sollecitare il Governo a fornire le dovute risposte sui provvedimenti in materia sanitaria inseriti all'ordine del giorno, già oggetto di un suo precedente intervento di sollecito lo scorso 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che tali sollecitazioni sono già state riportate agli uffici competenti affinché siano trasmessi gli elementi informativi richiesti dalla Commissione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 gennaio 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce delle rassicurazioni fornite nella relazione tecnica aggiornata consegnata dal Governo nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere sul testo recante una valutazione non ostativa, nel presupposto che il riferimento al bilancio triennale 2019-2021 contenuto nell'articolo 12, comma 1, lettera a), si intenda più correttamente riferito al triennio 2021-2022, in considerazione del fatto che comunque l'onere derivante dal provvedimento decorre dall'annualità 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Per quanto riguarda le proposte emendative segnalate dalla Commissione, formula una valutazione contraria sugli emendamenti 6.2, in quanto produttivo di un decremento di gettito, e 9.1, sul quale rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 8.1, nonché su tutti i restanti emendamenti.

La RELATRICE propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere sia sul testo che sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno

di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, rilevato che:

- in ordine alla copertura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, occorrerebbe formalmente aggiornare la copertura finanziaria al triennio 2020-2022. Tuttavia, tenuto conto che il provvedimento in esame reca oneri che comunque decorrono dal 2020, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio per il triennio 2020-2022;
- in merito all'articolo 6, comma 4, la previsione che consente alle imprese di destinare alle finalità del fondo "Carta della cultura" parte del proprio volume di affari è "senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive";
- la norma di cui all'articolo 8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento al suddetto articolo 12, comma 1, lettera *a*), la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.2 e 9.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione alcune note di chiarimento riguardanti il testo e le relative proposte emendative.

Il PRESIDENTE, al fine di prendere visione delle note consegnate dal Governo, rinvia ad una prossima seduta la votazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver chiesto, nella seduta di ieri, una ulteriore conferma circa

la congruità della copertura prevista dall'articolo 2, onde evitare pregiudizi nei confronti di impegni di spesa già assunti dallo Stato, nonché di spese di natura obbligatoria.

La rappresentante del GOVERNO, nel rinviare alla relazione tecnica aggiornata, rassicura circa la congruità della copertura, facendo presente che le risorse utilizzate non pregiudicano il conseguimento di altre utilizzazioni anche afferenti a spese di carattere obbligatorio.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere apprezzabile l'intento del decreto-legge, osserva come lo stanziamento di risorse in favore del Mezzogiorno debba comunque collegarsi ad interventi di sistema che, invece, risultano del tutto smentiti dalla politica generale del Governo il quale, attraverso scelte compiute nell'ultima legge di bilancio, finisce per penalizzare il Sud Italia. E' il caso, per esempio, della cosiddetta "*sugar tax*" che ha costretto un'impresa siciliana legata all'indotto della *Coca Cola* a delocalizzare i propri impianti in Albania. Pertanto, nel ribadire una valutazione complessivamente positiva su un provvedimento volto a promuovere gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, conferma la necessità di un'analisi attenta delle misure complessivamente adottate, per evitare di depauperare i territori e le famiglie.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) giudica positivo il decreto-legge, che vincola risorse statali alla realizzazione di un intervento volto a creare una banca di investimento per le imprese del Sud.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sul passaggio della relazione tecnica, laddove si fa presente la possibile scissione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. con costituzione di una nuova società, il che configura l'istituzione di una *new-co.* la cui attività necessita di essere strettamente monitorata, per evitare che si ripetano vicende analoghe a quelle connesse alla gestione di Alitalia.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) interviene incidentalmente, per far presente che la disposizione richiamata nella relazione tecnica non determina, in senso tecnico, la costituzione di una *new-co.*, bensì la creazione di uno strumento operativo al quale verrebbero assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il senatore Errani per la puntualizzazione fornita, richiamando tuttavia la necessità di monitorare con attenzione l'attività posta in essere dal nuovo soggetto operativo eventualmente costituito.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che, al di là del fatto nominalistico, il provvedimento interviene su una struttura storica, per istituirne una nuova con una missione determinata.

Nel ritenere congrua la copertura finanziaria, fa presente che il tema centrale del provvedimento è rappresentato dalle modalità attraverso le quali il nuovo soggetto porterà avanti la propria missione. Ferma restando la doverosità dell'intervento, risulta necessario richiamare il Governo e la Banca d'Italia sull'esigenza di un attento monitoraggio della fase applicativa, anche alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto bancario centrale.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere positivo un intervento per il Sud Italia, evidenzia tuttavia la necessità che le misure normative determinino un impulso effettivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel caso in esame, occorre acquisire garanzie circa l'idoneità della nuova banca ad innescare un circuito virtuoso che eviti, in futuro, il ripetersi di un depauperamento del tessuto produttivo, come quello che sta avvenendo in queste ore, rappresentato dalla scelta della *Whirpool* di abbandonare il sito di Napoli.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti circa la natura finanziaria dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale, in quanto la relazione tecnica aggiornata non chiarisce il dubbio sollevato nella nota del Servizio del bilancio sulla classificazione di carattere finanziario dell'operazione, in modo da garantirne la neutralità ai fini dell'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, se l'operazione fosse riclassificata *ex post* dall'Eurostat come trasferimento in conto capitale, essa avrebbe impatto anche sull'indebitamento netto oltre che, come già previsto, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda che i fondi destinati al Mediocredito centrale sono finalizzati alla ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari, ossia un istituto bancario del territorio. Tale intervento giustifica la norma dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede la possibilità di costituire una nuova società alla quale siano assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie, in modo che l'intervento di ricapitalizzazione abbia un ritorno in termini di utilità per l'economia dei territori interessati.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) richiama la necessità di una maggiore incisività dei controlli sul sistema bancario, il che sarebbe agevolato anche dalla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Resta peraltro ferma l'esigenza che l'azione del sistema bancario si ispiri a un mutamento di condotta e di mentalità.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ricorda che, in termini rigorosi, la *newco*. è una nuova società istituita a seguito dal fallimento di una vecchia società. Giudica positivo il decreto-legge in esame laddove reca un approccio diverso rispetto alla gestione di precedenti risoluzioni bancarie e fa presente l'opportunità di una riflessione volta a costruire un braccio finanziario finalizzato ad interventi pubblici di politica industriale che favoriscano un riassetto e un ammodernamento del tessuto produttivo.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel ricollegarsi al disposto letterale dell'articolo 1 del decreto-legge, rammenta che lo scopo dell'intera operazione è che la Banca del Mezzogiorno promuova, secondo logiche e criteri di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione del Mezzogiorno. Peraltro, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state inserite previsioni volte ad imporre alla Banca del Mezzogiorno oppure alla società di eventuale nuova costituzione di riferire periodicamente al Parlamento sulle operazioni effettuate.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere teoricamente condivisibili le considerazioni formulate dal senatore Errani, denuncia tuttavia il forte scollamento tra l'azione degli enti e degli istituti previsti per il rilancio del Mezzogiorno e le piccolissime e piccole imprese del tessuto produttivo territoriale, che procedono autonomamente, senza che le istituzioni pubbliche offrano loro un effettivo supporto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga la normativa bancaria del 1936, basata sulla distinzione tra banche di interesse nazionale, banche ordinarie e, come ultimo elemento, casse di risparmio e banche di credito cooperativo, rammentando che gli istituti del terzo gruppo svolgevano una funzione parapubblica finalizzata ad agevolare e sostenere le piccole e medie imprese dei territori.

Con la riforma bancaria dell'inizio degli anni '90, si è proceduto, per ragioni di rafforzamento dei sistemi bancari, ad un accorpamento di istituti, creando banche di grandi dimensioni, con il risultato di perdere il contatto con i territori.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come il decreto-legge in esame sia funzionale al rafforzamento patrimoniale della Banca popolare di Bari che, con i suoi circa 600.000 clienti, si concentra su un *target* diverso da quello della Banca per il Mezzogiorno.

Richiama quindi i passaggi della procedura che prevede la predisposizione di un piano straordinario, un'assemblea societaria che deliberi la trasformazione della Banca popolare in società per azioni e l'acquisizione da parte del Mediocredito centrale che si troverà nelle condizioni di acquistare un istituto bancario finanziariamente risanato.

Condivide poi la necessità di richiamare la Banca d'Italia ad una vigilanza efficace, rammentando come quest'ultima avesse espresso in passato una valutazione parzialmente negativa sulla Banca popolare di Bari, per poi invece consentire, da parte di quest'ultima, l'acquisizione della Cassa di risparmio di Teramo (Banca Tercas), operazione che ha rappresentato l'inizio dei problemi per la Banca popolare di Bari.

Il senatore [FANTETTI](#) (FIBP-UDC) ribadisce il timore circa la possibilità che l'operazione prevista dal decreto-legge subisca una riclassificazione contabile *ex post* da parte di Eurostat, con effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Ritenendo che la relazione tecnica di passaggio non fornisca, su tale profilo, i chiarimenti adeguati, annuncia il proprio voto di astensione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi, alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(1659\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione delle note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(897\)](#) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(182\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

[\(200\)](#) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

[\(262\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(264\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e*

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel richiamarsi alle sollecitazioni formulate nella seduta di ieri dal relatore Zuliani, conferma che sul testo unificato del disegno di legge risultano ancora mancanti gli elementi istruttori di competenza dei Ministeri della salute, del lavoro e dell'istruzione, rappresentando come la Presidenza del consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze continuano a sollecitare i Dicasteri competenti, affinché vengano prodotte le informazioni mancanti.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'urgenza, già più volte manifestata, di una celere approvazione del disegno di legge in titolo, anche alla luce dei frequenti e ripetuti episodi di cronaca rappresentati da maltrattamenti sia nelle strutture scolastiche sia nelle strutture di assistenza alle persone anziane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 9-bis\)](#) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [FANTETTI](#) (FIBP-UDC), anche in qualità di componente della Commissione di inchiesta oggetto del provvedimento in titolo, evidenzia come la proroga abbia l'obiettivo di consentire l'elaborazione di un disegno di legge in materia, volto a rafforzare le misure di contrasto al femminicidio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

[\(1672\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.2 che qualifica come aumenti di capitale le assegnazioni di contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.4. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 1.0.1 e 1.0.5. Occorre valutare l'emendamento 1.0.4 riguardante l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, risultano comportare maggiori oneri le proposte 2.0.2 e 2.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 e 1.0.4, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari; concorda, inoltre, con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.4, 2.0.2 e 2.0.9. Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.0.5, che si limita a chiarire la portata applicativa di due disposizioni già vigenti, nonché sulle proposte 2.0.4 e 2.0.7, segnalando che quest'ultima risulta ultronea, essendo diretta a introdurre una previsione già in vigore.

Chiede chiarimenti sull'emendamento 1.0.5 la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il PRESIDENTE.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel richiamare alcuni passaggi della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici, ritiene che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti sia sui profili finanziari sia sugli aspetti di merito del provvedimento in titolo, anche alla luce delle recenti allarmanti notizie sulle misure cautelari adottate nei confronti dei soggetti che hanno esercitato per molti anni il controllo sulla Banca popolare di Bari.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base degli elementi forniti dal Governo, propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.4, 1.0.1, 1.0.4, 2.0.2 e 2.0.9. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è, quindi, messa ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo: viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; vengono fornite assicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali di livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il RELATORE richiama, quindi, sinteticamente i rilievi avanzati in relazione agli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario, giacché comportano maggiori oneri, sulle proposte 2.3 e 2.4, mentre non ha osservazioni, per i profili di competenza, sull'emendamento 2.5.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.12 e 3.3, chiedendo invece di disporre l'accantonamento dell'emendamento 2.13, sul quale sono in corso approfondimenti istruttori.

Si pronuncia poi in senso contrario sulla proposta 4.1, in mancanza della relazione tecnica, condividendo inoltre la valutazione del relatore sull'onerosità dell'emendamento 5.1.

Formula infine un giudizio contrario sulla proposta 2.1, non segnalata dal relatore, in assenza di una relazione tecnica che dimostri come gli ulteriori compiti ivi previsti possano essere svolti senza aggravii per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 2.13.

Il relatore [MANCA](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.12, 3.3, 4.1 e 5.1.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.13, sulla quale l'esame resta sospeso."

Non essendovi richieste di intervento, la proposta è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1659\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD), sulla base delle note messe precedentemente a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta appena formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1171-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 4 modificato dalla Commissione di merito, che occorre chiedere conferma della correttezza dell'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che dalla modifica apportata al provvedimento dalla Commissione di merito non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è messo ai voti e approvato.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare opportuno un chiarimento sull'ambito applicativo della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, al fine di escluderne l'applicazione a Paesi esterni al Consiglio d'Europa. Risulta, inoltre, necessario acquisire ulteriori elementi informativi sulla correttezza della quantificazione degli oneri connessi al trasferimento dei detenuti, al fine di assicurare che il metodo di calcolo utilizzato - calibrato sulla Turchia - sia adeguato a far fronte agli eventuali oneri di maggiore entità. Occorre valutare, poi, l'aggiornamento all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022 della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1. Infine, occorre valutare l'espunzione del comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'attivazione della clausola di monitoraggio degli oneri non richiede un'espressa autorizzazione, essendo prevista in via generale dalla legge di contabilità a fronte di oneri costruiti come previsione di spesa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in attesa di acquisire le necessarie informazioni da parte dei dicasteri interessati, si riserva di fornire risposta alle questioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1506) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, dal momento che non è accettabile la cooperazione con Paesi che negano la libertà religiosa e applicano contro i cristiani pene gravissime.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1507) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(727) *Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo*

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, fermo restando che le previsioni normative ivi recate, nell'ipotesi di oneri non compensati, sono comunque destinate a trovare copertura in sede di adozione dei decreti delegati, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventuale onerosità dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), che prevede misure di incentivazione per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati, lettera *g*), sulla ridefinizione del sistema sanzionatorio con riferimento ai procedimenti di irrogazione e di riscossione degli incentivi, e lettera *s*), sul riconoscimento del carattere usurante delle mansioni del personale navigante del trasporto aereo.

Per quanto riguarda le proposte emendative, rileva la necessità di valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, gli emendamenti che incidono sui criteri di delega sopra segnalati, ossia 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.82, 1.83 e 1.84. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva, in attesa dei dovuti approfondimenti istruttori, di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) richiama brevemente le questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta in primo luogo che, come precisato dall'articolo 4 del disegno di legge, dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione della previsione di cui all'articolo 2.1, *d*), alle cui spese si provvede secondo quanto indicato nell'articolo 3 del disegno di legge stesso; il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo statuisce infatti che tutte le attività condotte in esecuzione dello stesso saranno subordinate alle disponibilità di fondi delle Parti.

In secondo luogo, con riguardo alle attività di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa di cui all'articolo 6, ribadisce che esse costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Mongolia, pertanto ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa.

Infine, concorda sulla proposta del relatore di riformulare l'articolo 3 del provvedimento in titolo.

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero](#), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede se il Governo sia in grado di fornire quanto richiesto dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non risulta ancora predisposto, da parte del Ministero interessato, l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" [\(n. 137\)](#)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), nel comunicare che sono pervenuti sia l'intesa della Conferenza unificata che il parere del Consiglio di Stato, propone sulla base degli elementi istruttori forniti dal

Governo di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si pronuncia in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) *NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*), richiamando quanto riportato dalla rappresentante del Governo nell'ultima seduta, sulla base di alcune informazioni acquisite da esponenti del precedente Governo in ordine allo stato dell'istruttoria condotta dal Ministero della salute, reputa che i ritardi e le dilazioni nell'esame del provvedimento siano da attribuire, più che alla sua complessità tecnica, a una diversa valutazione politica dell'attuale Governo sulle questioni oggetto del disegno di legge.

Riafferma quindi l'esigenza di proseguire e concludere l'*iter* d'esame, prospettando altrimenti

iniziative volte a richiamare l'attenzione sul tema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che si è ancora in attesa degli elementi istruttori non solo dal Ministero della salute, ma anche dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, ribadendo come sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano sollecitato al riguardo i dicasteri interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La senatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az) sollecita nuovamente il Governo a fornire riscontro ai rilievi concernenti i profili finanziari del provvedimento in titolo, la cui rilevanza appare oggi ancor più significativa alla luce dei problemi di salute pubblica posti dalla diffusione del cosiddetto "coronavirus".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Ministero della salute ha trasmesso in ordine al provvedimento una relazione tecnica, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti e avanzato rilievi e osservazioni: si è pertanto in attesa di una riformulazione della relazione tecnica da parte del dicastero competente.

La senatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza che si arrivi comunque ad una definizione dell'esame, prendendo eventualmente atto della incapacità del Governo di rispondere alle questioni poste dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 febbraio, nonché quelli dal 2.25 alla fine, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Chiede

inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura. Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174, istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti. Comporta maggiori oneri la proposta 2.205. Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della Giustizia. Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso di nulla osta sulle proposte da 1.3 a 1.12, nonché, fatte le opportune verifiche, sugli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24. Si pronuncia invece in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.31 e 2.75. Conferma, quindi, l'assenza di oneri con riguardo agli emendamenti 2.56, 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135.

Concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217, nonché sull'emendamento 2.205.

Formula una valutazione contraria, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.211, 2.212 e 2.213.

Concorda, infine, con la Commissione sull'avviso contrario, per profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.31.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, per verificare gli effetti finanziari della proposta in questione, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, in mancanza della quale la valutazione non può che essere negativa.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'esito dell'esame presso la Commissione di merito, che a quanto risulta ha proceduto alla votazione di vari emendamenti senza attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli al riguardo.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) osserva che, al di là dell'esito dell'esame della proposta 2.31 da parte della Commissione giustizia, appare evidente che la previsione di una nuova funzione, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca che il provvedimento in esame presenta, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni in sede referente, significativi profili di onerosità, a cui gli emendamenti presentati dalla Lega mirano a porre rimedio. Reputa opportuno, a tale proposito, che la

Commissione bilancio presta maggiore attenzione all'esame istruttorio del testo oltre che delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE segnala che il provvedimento risulta corredato da una relazione tecnica, positivamente verificata, che esclude la configurabilità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Aggiunge che la Commissione bilancio ha, in sede istruttoria, avanzato numerosi rilievi di carattere finanziario, a fronte dei quali il Governo ha fornito ulteriori elementi di riscontro.

Il RELATORE, sulla base dell'andamento della discussione e alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 01.1 (già 1.1), che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti.

Ricorda che sono stati segnalati dal Governo, per la valutazione della portata finanziaria, gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura.

Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.214, 2.215, 2.216 e 2.217.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri inserita nella proposta 2.174,

istitutiva di una Commissione di studio, di cui dovrebbe essere altresì specificata l'esclusione di ogni tipologia di emolumento per i componenti.

Comporta maggiori oneri la proposta 2.205.

Deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita negli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213, istitutivi di una nuova struttura tecnica presso il Ministero della giustizia.

Presentano profili di onerosità, per inidoneità della copertura, in contrasto con le regole di contabilità pubblica, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondono a quelli proposti presso la Commissione di merito, stante la identità del termine per la presentazione.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce le valutazioni già espresse per il parere alla Commissione referente.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (già 1.1), 2.31, 2.75, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'13 febbraio.

Il relatore **MANCA** (PD) illustra gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte 1.1000, 3.0.100 e 5.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-bis. Inoltre, segnala - al comma 3-ter dell'articolo 3 - l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-ter del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-bis dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni

della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Fa presente che il Governo ha rilevato la necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 2.12 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13 (identico al subemendamento 1.1000/17 sopra richiamato) sull'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Richiede, inoltre, la relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 5.100 della relatrice (analogo all'1.1000/24 sopra richiamato), chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) Giulia LUPU ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice **BOTTICI** (M5S) con riguardo al disegno di legge all'esame, rappresenta che, secondo la nota del Governo depositata nella seduta dell'11 febbraio scorso, risulta necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica che dia evidenza dell'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento ai criteri di delega segnalati dalla Commissione - di cui alle lettere *b)*, *g)* ed *s)* dell'articolo 1, comma 2 - oltre al criterio di delega di cui alla lettera *c)* - concernente il potenziamento degli interventi finalizzati a garantire una più efficace intermodalità del trasporto aereo - segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato. Peraltro, viene rilevata anche la necessità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 1. Valuta pertanto di richiedere l'acquisizione formale della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad assicurare un'organizzazione dei lavori che consenta ai componenti della Commissione di disporre di tempi adeguati per lo svolgimento dell'attività politica sul territorio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i Gruppi parlamentari per la leale collaborazione nella gestione dei lavori, sottolinea la ristrettezza dei tempi per l'esame dei decreti-legge in scadenza, assicurando comunque ogni sforzo per una razionale e prevedibile programmazione delle sedute.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare l'ennesimo episodio di maltrattamenti ai danni di un alunno disabile, torna a sollecitare il Governo a dare risposta sul provvedimento n. 897, in materia di videosorveglianza, rivolgendo inoltre un appello a tutte le forze politiche per trovare una soluzione ad un problema così sentito, al di là delle divisioni di parte e senza intenti strumentali.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 189, in materia di disturbi del comportamento alimentare, anche in relazione ad un recente tragico fatto di cronaca, che richiede di rafforzare i presidi a tutela della salute delle persone più indifese.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede lumi al Governo sullo stato dell'istruttoria relativa al provvedimento n. 739, in tema di produzione e vendita del pane, su cui notevole è l'attesa da parte delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, rispetto all'informativa già fornita alla Commissione in una precedente seduta sull'insieme dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, non ha ricevuto ulteriori elementi istruttori, assicurando comunque il proprio costante impegno nei riguardi degli uffici interessati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, martedì 18 febbraio 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016* (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELLO FRATIN** (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri

disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 MARZO 2021
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga reinserito all'ordine del giorno il testo unificato dei disegni di legge nn. 897 e abbinati, in materia di videosorveglianza, ritenendo urgente affrontare tale tematica, anche alla luce dei recenti ed inquietanti episodi di cronaca verificatisi in strutture scolastiche e assistenziali.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni circa la richiesta avanzata dalla senatrice Rivolta.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE formula un indirizzo di saluto alla senatrice Testor, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Zuliani, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il senatore [CALANDRINI](#) (FdI) si sofferma sul disegno di legge n. 1474, concernente la malattia dei liberi professionisti, facendo presente che sono in corso interlocuzioni tra le amministrazioni interessate, anche al fine di risolvere i profili di criticità finanziaria. Reputa quindi opportuno

subordinare il seguito dell'esame del provvedimento in questa Commissione all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori tali da superare i profili critici riscontrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli elementi istruttori presentati dal Governo, propone l'espressione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: sia approvato l'emendamento 3.1 (testo 3), previa riformulazione della lettera *e*) nella seguente versione: «*e*) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Il supporto tecnico e amministrativo ai Comitati di cui al presente articolo è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi, rimborsi spese diversi da quelli di missione o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4."»); all'articolo 4, comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Per le iniziative celebrative dei sessanta anni dalla morte di Luigi Einaudi di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023.»); all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All'onere di cui all'articolo 4, pari a 325.000 euro per l'anno 2021, 650.000 euro per l'anno 2022 e 25.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2) che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, nonché dell'emendamento 3.1 (testo 3), che oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, in relazione al parere sul testo, la proposta 3.4, che amplia di due membri la composizione del Comitato promotore. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.1 e 3.4.

Fa presente, poi, che gli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2) risultano superati dall'emendamento 3.1 (testo 3), sul quale la valutazione non ostativa è condizionata alle identiche modifiche apportate nel parere sul testo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formulare, in via cautelativa, un parere contrario sulle proposte 3.1 e 3.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2). Sull'emendamento 3.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato alla riformulazione della lettera e), nella versione sopra indicata in relazione al parere sul testo. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva la proposta del relatore.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."; all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8."; dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Avverte che la votazione avrà luogo in una successiva seduta, in modo da consentire alla Commissione l'approfondimento della proposta testé illustrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo di fornire elementi istruttori utili a superare le criticità di ordine finanziario riferite al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto della richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga i profili di competenza del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Fame nel mondo" (n. 243)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Calamità naturali" (n. 244)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 245)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2019 concernente gli interventi relativo alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (n. 246)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, analogamente agli atti riferiti alle precedenti annualità, persiste la problematica derivante dall'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF per finalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ossia la fame nel mondo, la conservazione dei beni culturali, la tutela dei rifugiati, il contrasto alle calamità naturali e la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Peraltro, su questo aspetto è più volte intervenuta anche la Corte dei conti, che ha stigmatizzato la distrazione delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF. In conclusione, si riserva di presentare, per la prossima seduta, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a sensibilizzare il Governo a porre fine all'utilizzo distorto di tali risorse.

Il PRESIDENTE ritiene che le considerazioni svolte dalla relatrice diano voce ad un sentimento largamente condiviso dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
381ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,25.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto alla senatrice Fiammetta Modena, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Pichetto Fratin, nominato Vice ministro dello sviluppo economico, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, riconosce il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina, mentre il comma 2 pone l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano fissati i limiti massimi di spesa, il che appare difficilmente compatibile con il riconoscimento del diritto all'erogazione gratuita di cui al comma 1. Il comma 5 prevede, per il latte di asina confezionato, l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento. In relazione all'articolo 3, segnala che il comma 1 istituisce un credito d'imposta a favore dei soggetti che producono latte d'asina, in misura pari a 4 euro al litro. I commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 prevedono inoltre l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un Osservatorio permanente sul latte d'asina. Anche se, al comma 2, viene prevista la gratuità del mandato, occorre avere conferma che non derivino oneri né inerenti allo

svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio previste dal comma 3, né dal supporto in termini di locali, beni strumentali e risorse di personale che il Ministero presumibilmente dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Osservatorio. L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale. A tale riguardo, occorre valutare se le attività in questione possano comportare maggiori oneri o possano essere svolte nell'ambito delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente per tali finalità. Per quanto riguarda l'articolo 5, viene previsto che il controllo sulla produzione del latte d'asina sia demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Appare, quindi, opportuno acquisire conferma che tale previsione rientri tra i compiti dell'Istituto già previsti a legislazione vigente. L'articolo 6, infine, valuta gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e dispone la copertura di tali oneri mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

In relazione alle osservazioni sopra esposte, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, apposita relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Appare, altresì, necessario riformulare la clausola di copertura di cui al richiamato articolo 6, inserendo dopo la parola: "mediante", la parola: "corrispondente" e spostando la decorrenza dell'onere all'anno 2021, nonché acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la necessità di richiedere la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che l'applicazione dell'articolo 2 del Protocollo, recante misure per l'attuazione del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia compatibile con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posto in votazione e approvato.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Steger, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, che introduce particolari

modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sarebbe opportuno avere conferma, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, come asserito nella relazione tecnica.

Analogamente, chiede conferma che le spese per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nel pomeriggio e nella sera di lunedì siano compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì, fornendo al riguardo anche dati integrativi a supporto. Infine, occorre avere chiarimenti sugli oneri per l'impiego delle forze di polizia per la vigilanza ai seggi che dovranno prolungare l'attività di un giorno o due. A tale proposito, infatti, la relazione tecnica richiama, a fini di copertura, il limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2020. Tuttavia, si tratta di una tipologia di spesa ricadente negli oneri inderogabili, come tali incomprimibili: occorre pertanto acquisire, a integrazione della relazione tecnica, elementi di quantificazione della spesa, allo scopo di verificare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 211 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Peraltro, con specifico riferimento all'articolo 6, occorre costruire la quantificazione degli oneri come previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, e appurare l'effettiva disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) utilizzato a copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (che rimodula l'efficacia temporale dei benefici fiscali) e 3.2 (che introduce un'esenzione fiscale per i terreni agricoli).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 (sulla disciplina applicabile ai lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane).

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 che interviene sull'individuazione delle piccole e microimprese beneficiarie delle agevolazioni.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 che sostituiscono o modificano l'articolo 6, intervenendo sulla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in esame e concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riassume le precedenti fasi dell'esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel mettere a disposizione una nota istruttoria, rappresenta la necessità di acquisire formale relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del provvedimento, in particolar modo per le attività di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 previste in capo al Ministero del lavoro, all'INPS, all'INAIL, all'ISTAT e all'ANPAL, che sono tenuti a fornire annualmente i dati sulla cui base viene stimato il costo della manodopera, ai fini dell'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che sul disegno di legge in esame la Commissione aveva chiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta n. 184 del 23 luglio 2019.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione del riesame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli ulteriori emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere non ostativo condizionato sul testo del disegno di legge, facendo presente che essa è sostanzialmente identica a quella illustrata lo scorso 9 marzo, con alcune correzioni di carattere contabile: "La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti

condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021 e pari a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.";
- all'articolo 6, il comma 12 sia sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.";
- dopo l'articolo 7, sia inserito il seguente articolo 7-bis (Disposizioni finanziarie): "Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un parere conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), con riferimento agli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 5.100, 5.200, 6.200, 6.300 e 7.0.100, fa presente che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo sugli emendamenti testé esaminati.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori

in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio 2020.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando che la Commissione aveva formalmente chiesto la relazione tecnica sul testo unificato nella seduta n. 132 del 6 marzo 2019. Peraltro, il tema alla base dei disegni di legge in titolo risulta di stringente attualità, alla luce dei numerosi episodi di cronaca che purtroppo continuano a verificarsi in diverse strutture scolastiche e assistenziali.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che sul testo unificato era stata elaborata una relazione tecnica di cui si rende necessario l'aggiornamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Governo ad avviare le iniziative necessarie per aggiornare la suddetta relazione tecnica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 10 marzo, il relatore Marco Pellegrini aveva presentato una proposta di parere non ostativo con una condizione e alcune osservazioni.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla prossima seduta, per consentire ai senatori un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 marzo 2021, già convocata alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,55.

1.4.2.2.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
383ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,25

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1926\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente che l'Accordo prevede la realizzazione di un'interconnessione elettrica via cavo di circa 230 Km, di cui circa 192 Km sottomarini, tra l'Italia e la Tunisia. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in titolo dispone che, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A. provvede a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa del piano di sviluppo della rete, in misura paritetica con il co-promotore tunisino STEG. Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce poi che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi. La relazione tecnica stima il costo del progetto in circa 600 milioni di euro, con tempi per la costruzione valutati in circa 4 anni. Il progetto dovrebbe essere assistito, per risultare redditizio per i promotori, da un supporto finanziario a fondo perduto della Commissione europea nella misura del 50 per cento. Il restante 50 per cento, pari a circa 300 milioni di euro, sarebbe attribuito per 150 milioni alla tariffa di rete italiana, mentre il restante 25 per cento sarebbe a carico della Tunisia. L'articolo 3, comma 3, del disegno di legge reca la copertura dell'onere relativo all'articolo 4 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di un Comitato di Monitoraggio composto da sei membri, di cui tre per la parte italiana nominati dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà convocato ogni sei mesi, anche in videoconferenza. La relazione tecnica ipotizza una riunione in presenza una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia. Il relativo onere è valutato in 1.620 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2021, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente,

sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2020-2022.

Per quanto di competenza, appare necessario che il Governo confermi la frequenza annuale delle riunioni del Comitato in presenza e la relativa cadenza temporale dell'onere; inoltre, essendo l'esame del provvedimento in prima lettura, va confermata la decorrenza dell'onere dal 2021 o valutato lo slittamento al 2022. Occorre altresì riformulare la clausola di copertura sul suddetto Fondo speciale con riferimento al bilancio triennale 2021-2023. Per quanto riguarda infine il comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge, che reca una clausola di invarianza degli oneri, appare necessario dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge" inserire le seguenti: ", ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo,".

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 3 sulla composizione delle sottocommissioni, che occorre chiedere elementi informativi utili a chiarire se e in che misura sarà incrementato il numero totale delle sottocommissioni. Infatti, considerato che la relazione tecnica, al successivo articolo 6, ipotizza la nomina di 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti, tale numero va posto a raffronto con quello che invece scaturirebbe dall'applicazione della normativa previgente. Pertanto, andrebbe fornito il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate alla luce delle domande presentate per Corte di appello se non vi fosse stato l'intervento normativo in esame; una volta indicato il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate in assenza del decreto in esame, tale numero andrebbe poi confrontato con le 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti ipotizzate dalla relazione tecnica. Altresì, andrebbe fornita dimostrazione della compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna da cinque a tre. Inoltre, andrebbero quantificati gli eventuali risparmi che deriveranno anche dal minor ricorso ai cd. "vigilanti" da impiegarsi nello svolgimento delle prove scritte ora sostituite da una prima prova orale. Con particolare riferimento alla previsione (articolo 3, comma 3) che consente di individuare la figura del segretario delle commissioni anche tra il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di qualifica professionale per la quale sia richiesta almeno la laurea triennale, andrebbe chiarito se il loro compenso sia anche commisurato al trattamento di missione dell'amministrazione di origine, poiché in tal caso potrebbero prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dal momento poi che la relazione tecnica afferma che l'invarianza della spesa per i segretari sarà raggiunta attraverso il contenimento delle spese di missione, andrebbero forniti maggiori dettagli in ordine ai risparmi effettivamente conseguibili dal contenimento di tali spese e anche in ordine alle maggiori spese per i segretari che deriveranno presumibilmente dal possibile aumento del numero delle sottocommissioni e dall'incremento del numero delle sedute connesso alla sostituzione delle prove scritte con una prima prova orale che comporterà un numero maggiore di giornate di impegno.

In merito all'articolo 4, sui lavori delle sottocommissioni, chiede conferma che le specifiche modalità procedurali previste per lo svolgimento delle prove d'esame - con possibilità di collegamento "da remoto" - possano essere svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 6 sui compensi dei componenti delle sottocommissioni, chiede elementi sui criteri adottati nella stima della relazione tecnica circa la necessità di provvedere all'insediamento di

500 sottocommissioni (250 effettive e 250 supplenti).
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 214 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che sono in corso di acquisizione gli elementi istruttori da parte del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, nonché della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, sulla proposta 3.0.1, che contempla l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un'unità permanente di monitoraggio sulla delimitazione degli spazi marittimi nazionali, occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, ferma restando l'esigenza della sua riformulazione con riferimento alla finanza pubblica e non solo al bilancio dello Stato, nonché della specificazione del divieto, per i componenti dell'unità suddetta, di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.1 per mancanza di relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo su tutte le restanti proposte emendative.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria finalizzata a rispondere ai rilievi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone quindi, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermato, in relazione all'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì, che i membri degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e i componenti dei seggi ricevono, ai sensi della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 16 aprile 2020, n. 62, un onorario fisso forfettario del tutto indipendente dalla durata della votazione, nella misura, rispettivamente di 150 euro per il Presidente e di 120 euro per gli scrutatori;
- viene confermato che le spese per il lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, impegnato nelle prefetture, nel pomeriggio e nella sera di lunedì sono compensate dal venir meno del turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì e che lo svolgimento eventuale nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì. Si precisa al riguardo che sugli oneri complessivamente derivanti non sarà calcolato, nel caso in esame, l'incremento, pari al 50 per cento, concernente lo svolgimento delle attività in orario notturno e festivo, circostanza che si verificherebbe se le elezioni si svolgessero in una sola giornata, con avvio dello spoglio nella notte di domenica;
- per le elezioni comunali, viene precisato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Restano comunque a carico dello Stato alcune specifiche spese indicate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione;
- con riferimento alle attività di vigilanza, che risulta ampliata dalla estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì, viene specificato che è stato stimato l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico, con pernottamento per quattro giorni, per un complessivo di spesa pari a circa 20.953.440. Tale onere è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Tutti gli altri oneri sostenuti in occasione delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della Giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione. In conclusione, l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi: considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020, recante i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 (in materia di terzo settore, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di

promozione sociale e imprese sociali) e 1.6 (in materia di elezioni con modalità telematiche per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.1 (in materia di sperimentazione del voto elettronico). Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per gli emendamenti 3.2 (in materia di urne semitrasparenti per la votazione), 3.3 (in materia di nuove cabine elettorali o adattamento di quelle esistenti), 3.5 (in materia di nuove schede da munire di tagliando antifrode), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.100 (in materia di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati, di rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico e di imposta di bollo). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 (concernenti deroghe a norme finalizzate al coordinamento della finanza pubblica in materia di relazione di fine mandato e relative sanzioni). Occorre valutare altresì i profili finanziari delle analoghe proposte 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 (in materia di proroga dei permessi dei sindaci). Devono altresì valutarsi gli emendamenti 3.0.12 (in materia di proroga del termine di deliberazione del PEF - Piano economico finanziario - rifiuti 2020) e 3.0.13 (in materia di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2021-2023 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.14 (in materia di canone unico per il 2021). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.15 (in materia di mutui degli enti locali e deroghe in materia di derivati) e 3.0.19 (in materia di elezioni e compensi di presidente e consiglieri delle provincie e di sindaci e consiglieri metropolitani). Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente **PESCO** chiede se sul provvedimento in titolo il Governo sia in grado di fornire nuovi elementi istruttori.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente l'opportunità di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in commento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e

persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia come non siano ancora pervenuti ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite

a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, evidenziando, in via preliminare, che il provvedimento in esame reca la disciplina del regime IVA applicabile alle vendite a distanza, incluse quelle effettuate tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche. Per quanto di competenza, la relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e *b*), effetti positivi di gettito in virtù dell'emersione di base imponibile determinata, in via prevalente, dall'introdotta coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite tramite interfaccia elettronica. In proposito, rileva che le maggiori entrate stimate sono riferite a un'attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, necessariamente un margine di aleatorietà. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali entrate si aggiungono a quelle già scontate in precedenti provvedimenti che sono intervenuti sulla materia (i quali già prevedono degli adempimenti a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettronica). Tanto premesso, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a sostegno della prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica, tenuto conto che le predette entrate (che, come detto, presentano margini di aleatorietà) sono destinate dall'articolo 9, comma 1, a maggiore spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento, la relazione tecnica afferma che le stesse determinano effetti finanziari di segno opposto e, pertanto, attribuisce alle disposizioni medesime una complessiva neutralità sul piano finanziario. In proposito, evidenzia che il provvedimento, da un lato, pone una regola generale in base alla quale le vendite a distanza si considerano effettuate nel Paese del cessionario (quindi, tutti gli acquisti effettuati in Italia sono imponibili in Italia), dall'altro, introduce numerose deroghe all'applicazione della stessa regola. Pertanto, tenendo conto della tendenza dei contribuenti ad adottare scelte volte, ove consentito dalle norme, al risparmio tributario, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della prudenzialità delle stime indicate nella relazione tecnica, in base alle quali, complessivamente, gli effetti finanziari di segno opposto determinano una neutralità finanziaria. L'articolo 9, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 9, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la citata clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55,

1.4.2.2.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa presente che sull'atto in esame si sono già pronunciate in senso favorevole sia la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

In considerazione del contenuto del provvedimento e dell'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016, approvato dalla

Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2006) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che il provvedimento è finalizzato all'estensione dell'ambito geografico dell'Accordo ed è corredato, all'articolo 3 del disegno di legge in esame, di apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

In considerazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica e dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2144) *Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota riguardante gli effetti finanziari della cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" di cui all'articolo 4, commi da 5 a 9, del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2154) *NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo*
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che l'articolo 1 riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, specificando che non ne conseguono gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 50. Osserva poi che l'articolo 2 prevede che gli enti locali possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle loro competenze, anche in coordinamento con associazioni e organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici da promuovere nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in particolare, in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari e scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, vengano individuati i requisiti per concorrervi e le modalità di attribuzione. L'articolo 4 prevede che agli oneri del provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, configurando una sorta di copertura a bilancio che non appare conforme alle norme di contabilità.

Appare quindi necessario acquisire, con particolare riferimento ai profili di attuazione dell'articolo 3 istitutivo del Premio nazionale dello spettacolo, una stima degli oneri, corredando il disegno di legge di un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 3, in relazione all'integrazione del contingente di personale comandato dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) a seguito dell'attribuzione di nuovi e specifici compiti, che occorre chiedere conferma che l'attivazione dell'istituto del comando avverrà nell'osservanza della programmazione triennale dei reclutamenti già previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 2, in tema di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi, chiede elementi integrativi a suffragio del carattere prudenziale della stima indicata nella relazione tecnica, atteso che la quantificazione degli oneri appare sottostimata in relazione alla platea dei possibili ulteriori beneficiari dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e al bonus asili nido, nonché all'ammontare degli assegni di natalità, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio.

Con riguardo all'articolo 6, in tema di punto di contatto unico per il riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, occorre avere conferma che le attività di implementazione delle procedure telematiche ivi previste possano essere realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 18, in tema di armonizzazione e semplificazione dell'applicazione dell'IVA intracomunitaria, chiede ulteriori elementi al fine di determinare se le disposizioni in materia di cessioni in regime di *call-off-stock* e di "cessioni a catena" possano comportare ulteriori oneri per attività operative e gestionali a carico delle Amministrazioni preposte al controllo.

In merito all'articolo 19, in tema di sanzioni per l'introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, andrebbe confermato che le attività di verifica, controllo e irrogazione di sanzioni possano essere adeguatamente svolte dalle Amministrazioni interessate (essenzialmente, Agenzia delle Dogane e Corpo della Guardia di Finanza) avvalendosi delle dotazioni organiche e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato, in relazione al comma 3, lettera *b*), andrebbero chiariti gli eventuali riflessi tributari, in termini di variazioni negative di gettito per l'erario, nel caso di opzione per il calcolo in via forfetaria, con

incremento del venti per cento, dei limiti numerici ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sull'individuazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento sulla portabilità di servizi di contenuti online, anche considerate le assicurazioni fornite dalla relazione tecnica, chiede di fornire elementi relativi al maggior carico amministrativo che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni dovrà sostenere e di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere compensati con i contributi a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, stabiliti dalla legge n. 266 del 2005 nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci già approvati.

Infine, per quanto concerne l'articolo 37, recante disposizioni volte a salvaguardare il puntuale versamento al bilancio dell'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per determinare se il meccanismo di anticipazione prefigurato dalla norma, che ne prevede il reintegro tempestivo, sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio nell'ambito della medesima annualità, con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica. Infatti, nel caso di anticipazione a fine anno a carico del Fondo di rotazione con reintegro a carico del bilancio dell'anno successivo, si avrebbe uno slittamento degli effetti rispetto a quanto avviene a legislazione vigente.

Anche al fine di dare risposta alle questioni segnalate, richiede la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, dell'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 220 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la cui verifica positiva è condizionata al recepimento di una riformulazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella precedente seduta e le riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza relativa alle proposte 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3), che attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.0.14 e 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2), recanti proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), che ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 2.0.38, recante esenzioni dall'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità per la regolazione dei trasporti. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.43, recante esenzioni dalle tasse automobilistiche a sostegno del trasporto merci presso i porti ove sono istituite Zone Economiche Speciali. Segnala infine che occorre acquisire infine

la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei contratti di somministrazione lavoro.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.13 (testo 2). In relazione all'emendamento 3.19 (testo 2), che richiede la presenza nella commissione giudicatrice dei progetti di almeno due esperti, rispettivamente, in materia ambientale e di tutela dei beni culturali, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza e della sua coerenza con la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo. Rileva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità marittima, nonché della proposta 3.25 (testo 2), che demanda tale attività di monitoraggio all'ISPRA e di cui va valutata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3) si è in attesa di integrazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di formulare una valutazione compiuta.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) osserva come, al momento, la valutazione su tali proposte non possa che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulle proposte 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto - testo 2) per assenza di relazione tecnica diretta ad escludere che dalle proposte emendative possano derivare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Sugli emendamenti 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), esprime un parere contrario per assenza di relazione tecnica, così come sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.21.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 2.0.38, osserva che si è in attesa di ulteriori elementi istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Formula poi una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.43 e 2.0.51 per mancanza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2), mentre esprime un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Fa poi presente che è possibile rivedere la valutazione contraria espressa dalla Commissione, nella seduta dello scorso 22 aprile, su alcune proposte emendative, all'esito della trasmissione delle relazioni tecniche da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 2.8 che prevede l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni *smart road*, oltre che l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto. Al riguardo, nel prendere atto del parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'ulteriore corso dell'emendamento e della relazione tecnica pervenuta a corredo, rappresenta di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 2.10, in tema di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, alla luce della relazione tecnica che conferma come la proposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno le autoscuole a dotarsi dei simulatori di guida di alta qualità.

In merito all'emendamento 3.0.5, sulle misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione dell'emendamento, di cui dà lettura.

Infine, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 3.19.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario riguardante gli emendamenti 2.0.14, 3.27 e 3.30.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce i chiarimenti richiesti, ribadendo la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.14 e di acquisire ulteriori elementi istruttori dall'amministrazione competente con riguardo agli emendamenti 3.27 e 3.30.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 1.0.1 (testo 3), 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto), 2.0.14 (testo corretto - testo 2), 2.0.18, 2.0.19, 2.0.19 (testo 2), 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8. Il parere è non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2). A rettifica del parere reso il 22 aprile scorso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.8, 2.10 e 3.19, mentre sull'emendamento 3.0.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b*), capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.". La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale; per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione; per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40,

2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.25, 3.25 (testo 2), 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Sull'emendamento 3.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica: alla lettera *b*), capoverso «Art. 10-bis.», sia aggiunto in fine il seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".

Sull'emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa:

"Art.3-bis

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo unificato dei disegni di legge in esame, nella quale viene ribadita la valutazione contraria sulla relazione tecnica riferita al testo unificato predetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA. Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analogo al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analogo al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.

Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.

Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il [PRESIDENTE](#) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati. Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi. Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria. Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio. Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata. Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera a) del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato. La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.

Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ([n. 253](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\)](#) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
405ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1142-B\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

[\(2065\)](#) *FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017*
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) invita il Governo a produrre in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta formalmente da questa Commissione nella seduta di ieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che, sulla pagina *web* della Commissione, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge in titolo depositati nel corso di audizioni, nonché richiesti in forma scritta alle associazioni non audite.

La Commissione prende atto.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 approva, al comma 1, il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 provvede a ripartire il Fondo tra le amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale. Al riguardo, alla lettera *h*) del comma 2, viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026, ma, al punto 1 successivo, con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 3 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del cosiddetto *superbonus* rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

In merito al riparto delle risorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio circa le dotazioni assegnate ai capitoli interessati dei Ministeri coinvolti, nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti. Quanto al cosiddetto *superbonus*, invece, rileva che la relazione tecnica si limita a indicare i valori finanziari derivanti dalle stime effettuate, senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. Segnala poi che la somma degli oneri di cui al presente articolo per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta

anche dall'allegato prospetto riepilogativo, mentre, invece, il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro. Per tali profili, risulta quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti. L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L'articolo 3 modifica la disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse del *Next Generation* EU, in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

Al riguardo, sia la copertura prevista dalla legge di bilancio 2021 che quella posta dalla presente norma, a valere sulle risorse previste all'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie, in quanto, come riportato dalla relazione tecnica, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del Documento di economia e finanza (DEF) 2021. Osserva che l'aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l'impatto della misura in questione non sembra sufficiente e coerente con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, per cui alla relazione tecnica dei disegni di legge deve essere allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Infatti, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione, non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza -Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

In merito all'articolo 4, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, per cui non risulta possibile una sua valutazione. Inoltre, rileva che la relazione tecnica non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento; reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie; incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021; provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che la somma degli oneri in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021, così come indicati agli articoli 1, 3 e 4, risulta pari a 6.340,13 milioni, mentre il presente articolo, al comma 2, determina oneri pari a 6.290,13 euro e predispose la relativa copertura su tale importo. Sul punto appare necessario un chiarimento, atteso che, in base ai predetti calcoli, vi sarebbe una mancata copertura degli oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021. La differenza sembra da attribuirsi all'articolo 1, il cui comma 9 prevede oneri superiori a quelli che dovrebbero derivare dalle sue singole disposizioni. Rileva altresì che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno), atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.

Il comma 1 determina poi, entro limiti massimi annui, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico

derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati n. 391 e alla Nota di lettura n. 223 del Servizio del bilancio del Senato.

Successivamente, dopo essersi riservato la nomina di un relatore per il prosieguo dell'esame del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda poi che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è stato fissato per le ore 16 di giovedì 27 maggio 2021.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti ulteriori elementi istruttori sul testo unificato dei disegni di legge in esame.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti per poter formulare il parere sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni interessate, per poter favorire la positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che nella precedente seduta è stata aperta la discussione generale, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la Convenzione oggetto di ratifica sostituisce la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992 e comporta modifiche di natura meramente

ordinamentale, dalle quali non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto anche conto che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ha assicurato che la ratifica della nuova Convenzione non comporta un incremento del contributo annuo dell'Italia per il Fondo *Eurimages*, fa presente che non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*), nessuno chiedendo di intervenire, illustra una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 3, recante la copertura finanziaria, è stato modificato per configurare l'onere come previsione di spesa, per riferire la clausola di copertura al bilancio triennale vigente 2021-2023, nonché per spostare la decorrenza dell'onere all'anno 2023: su tali modificazioni non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto di competenza, segnala che il paragrafo 1 dell'articolo XII dell'Accordo, stabilisce che la Commissione Mista, ivi contemplata, sia composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, anche da esperti nel settore cinematografico. Al riguardo, considerato che la relazione tecnica, sul punto, considera solo gli oneri correlati all'invio dei funzionari italiani in Messico, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari connessi alla possibile integrazione della Commissione con i suddetti esperti. Rileva altresì che il paragrafo 2, secondo periodo, del medesimo articolo XII, prevede che la Commissione si riunisca con cadenza almeno biennale, alternativamente nella Repubblica italiana e negli Stati uniti messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Al riguardo, occorre avere rassicurazioni dal Governo che dalla possibilità di svolgimento delle riunioni in un altro Paese non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel ribadire la correttezza della quantificazione degli oneri e

l'adeguatezza della copertura finanziaria, precisa che non saranno chiamati a far parte della Commissione mista esperti nel settore cinematografico e assicura che le riunioni della Commissione suddetta non si svolgeranno in un Paese terzo, confermando sotto questi profili l'assenza di effetti finanziari negativi.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo. Relativamente all'emendamento 2.0.2, rileva che occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi derivanti dall'aspettativa non retribuita e dall'impossibilità di prestare servizio, da parte delle forze di polizia, nelle circoscrizioni dove si è stati candidati, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data delle elezioni. Fa presente che occorre altresì avere conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 2.0.2 (testo 2) che consente ai dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative di poter richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita per un periodo massimo di tre giorni. Riguardo invece alla proposta 2.0.3, rileva che occorre avere conferma che dal rinvio del termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali non possano derivare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, concorda con la valutazione non ostativa della relatrice.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.2. Prospetta, invece, una valutazione critica sull'emendamento 2.0.2 (testo 2), mentre si riserva un supplemento di istruttoria sulla proposta 2.0.3.

Sui restanti emendamenti, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), con riguardo all'emendamento 2.0.2 (testo 2), reputa opportuno l'accantonamento dell'esame al fine di consentire un breve approfondimento.

Il PRESIDENTE, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO, dispone il rinvio dell'esame degli emendamenti 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte emendative trasmesse in data odierna."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il PRESIDENTE informa che, a quanto risulta per le vie brevi, la Commissione di merito ha appena trasmesso ulteriori emendamenti, su cui la Commissione bilancio si esprimerà in una prossima seduta.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una sollecita conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger (n. 258)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la cessione di beni mobili a titolo gratuito trae la propria base giuridica nell'articolo 311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), in forza del quale il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, a Paesi in via di sviluppo, a organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, ovvero ad amministrazioni dello Stato (comma 1, lettere *a*), *b*) e *b-bis*)). La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di tali soggetti è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (comma 2). Rileva che lo schema di decreto in titolo reca la disposizione che approva la cessione a titolo gratuito, in favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger, di 250 giubbetti antiproiettile per addestramento, 250 elmetti in kevlar, 10 caschi balistici, 8 tute antiframe, 2 kit corazzati per tuta antiframe e 10 contenitori per tuta antiframe. La cessione sarà finalizzata presumibilmente entro il 31 dicembre 2021.

Secondo quanto riporta la relazione (Allegato A) annessa allo schema di decreto (che ne costituisce parte integrante), al punto 6., fa presente che la cessione a titolo gratuito in argomento è da considerarsi senza costi per l'Amministrazione della Difesa in quanto il materiale si trova già in teatro operativo. Al riguardo, viene precisato che i materiali di armamento oggetto di cessione risultano obsoleti per cause tecniche. In particolare: i giubbetti antiproiettile e gli elmetti in kevlar risultano obsoleti a causa dell'impossibilità e della non economicità ad effettuare degli interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali e di protezione originarie indispensabili per poterli impiegare per fini operativi (Allegato B); le tute antiframe "RAV 501" risultano obsolete a causa della vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità della protezione balistica dei vari lotti che non hanno superato le prove balistiche per l'estensione della vita (Allegato C). Rileva poi che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier di documentazione dei Servizi studi del Senato (n. 58) e della Camera (n. 258).

La rappresentante del GOVERNO condivide l'assenza di osservazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*), in qualità di relatore, avanza una proposta di osservazioni non ostative che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore **MANCA** (PD), dopo aver brevemente richiamato i rilievi avanzati, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 maggio, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, a cui si associa il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), chiede alla rappresentante del Governo se è in grado di fornire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice Rivolta.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel far presente che le interlocuzioni tra le amministrazioni interessate sono in corso, confida di poter dare a breve riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Preliminarmente, segnala l'articolo 1, comma 2, che prevede la facoltà per le regioni e gli enti locali di adottare iniziative di loro competenza per valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile o di quelli provenienti da filiera corta, e l'articolo 3, comma 1, che attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Fa quindi presente che entrambe le suddette previsioni normative sono corredate di clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Osserva che su tali disposizioni non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare. Fa poi presente che l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri riferita al bilancio dello Stato. Anche in relazione all'articolo 5 in esame, non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre invece valutare gli eventuali effetti finanziari del comma 2, il quale dispone che le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi istruttori sui profili di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
92ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di giovedì 14 marzo dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e le ulteriori documentazioni successivamente pervenute saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) condivide l'osservazione in merito alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 8, mentre ritiene che andrebbe rafforzata quella relativa al comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al ruolo della Conferenza Stato - Regioni. Giudicherebbe altresì utile segnalare alla Commissione di merito la necessità di evitare il rischio di una duplicazione normativa, a livello nazionale e regionale, sulla stessa materia.

La [PRESIDENTE](#) propone al relatore di modificare, anche tenuto conto delle considerazioni della senatrice Toffanin, la terza osservazione del parere, nel senso di sopprimere, dopo le parole, "segnala l'opportunità" le altre: "di valutare altresì la possibilità".

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) accoglie la proposta della Presidente e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver ringraziato il relatore per la disponibilità dimostrata, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Prendono quindi la parola i senatori [PATRIARCA](#) (PD), [BERTACCO](#) (FdI), [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) e [MATRISCIANO](#) (M5S) per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea ([COM\(2019\) 53 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) propone di sospendere l'esame dell'Atto comunitario COM (2019) 53 in attesa delle determinazioni in sede europea sulla mozione approvata il 14 marzo dal Parlamento del Regno Unito. La prima delle due soluzioni prospettate, infatti, costituirebbe un accordo, con conseguente sostituzione anche della proposta di regolamento in oggetto; la seconda, invece, prevedendo un nuovo orizzonte temporale lungo, prospetterebbe la possibilità di ulteriori trattative e/o proposte di regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ([COM\(2019\) 55 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce la posizione favorevole del suo Gruppo sull'atto comunitario in esame, che si prefigge lo scopo di rafforzare il tessuto sociale e di destinare risorse alle politiche per i giovani.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), pur condividendo le finalità del provvedimento, lamenta l'iniquità dei criteri di ripartizione dei fondi. A suo parere, infatti, tenuto conto dei fattori demografici, dei tassi di disoccupazione giovanile e della contribuzione al bilancio dell'Unione europea, l'Italia viene eccessivamente penalizzata. Invita quindi il relatore a tenerne conto nella proposta di risoluzione che sottoporrà alla Commissione.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) si riserva di approfondire le tematiche sollevate ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede informazioni sui tempi di esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 897 e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea la particolare attenzione della Commissione sui provvedimenti citati, anche in considerazione delle ricadute su rilevatissimi profili di sua stretta competenza, e assicura che, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione stessa e dell'Assemblea, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in questione, anche alla luce del testo unificato adottato a base dell'esame il 28 febbraio scorso da parte della Commissione di merito, riprenderà in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;
osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;
notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere c) ed f) viene esonerato dal seguire i

corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: - ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; - è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera c) se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera f) del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a normare la produzione e la vendita del pane;

osservato che il provvedimento in titolo mira a preservare e custodire l'importanza del pane quale patrimonio culturale nazionale, valorizzandolo con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro;

notato che con l'articolo 8 viene disciplinata la figura del responsabile dell'attività produttiva indicando le caratteristiche ed i requisiti che deve possedere al fine di poter ricoprire tale incarico ed in particolare, al comma 4 viene specificato che il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a

frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;

rilevato altresì che, con il medesimo articolo 8, comma 5, lettere *c)* ed *f)* viene esonerato dal seguire i corsi di formazione il responsabile dell'attività produttiva che: - ha conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma; - è stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, si sottopone alla Commissione di merito l'ipotesi di inserire un riferimento al decreto ministeriale 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche ai fini di un opportuno raccordo tra il sistema italiano delle qualificazioni e quelli degli altri Paesi europei.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, invita a valutare l'opportunità di specificare se il corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, riguardi solo gli attestati rilasciati dalla Regione presso cui si avvia l'attività oppure anche quelli compresi negli elenchi di qualsiasi altra Regione o Provincia autonoma. Tale intervento consentirebbe di eliminare una ingiustificata barriera all'ingresso per i panificatori che hanno conseguito il titolo professionale in altre aree geografiche.

Con riferimento al medesimo comma, si segnala l'opportunità di valutare altresì la possibilità di affidare ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il compito di individuare contenuti e durata omogenei dei corsi di formazione regionali per i responsabili dell'attività produttiva. Tale osservazione, mira a garantire omogeneità dei corsi al fine di evitare disparità in ordine alla durata ed ai contenuti.

Allo stesso modo, si sottolinea l'opportunità di specificare anche al successivo comma 5, lettera *c)* se il diploma conseguito in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, riguardi la Regione presso cui si avvia l'attività oppure se si tratta di un elenco nazionale.

Con riguardo, infine alla lettera *f)* del medesimo comma, ove viene previsto che è esonerato dal corso formativo il responsabile dell'attività produttiva che sia stato affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, si fa presente l'opportunità di eliminare tale requisito, in quanto è di tutta evidenza che tale formazione non possa essere parificata a quella prevista da un completo ed articolato sistema di qualificazione professionale. In subordine, si auspica che quantomeno possa essere specificato un adeguato tempo di durata dell'affiancamento tale da rappresentare un reale momento di formazione per il responsabile.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile [\(COM\(2019\) 55 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11ª Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) esprime condivisione per il provvedimento in esame, che intende promuovere l'educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo l'inserimento in organico di un insegnante con titolo specifico. A suo parere tale previsione potrà aiutare i giovanissimi a sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S), dopo aver registrato con piacere la posizione del Gruppo di Forza Italia, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato all'unanimità.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ribadisce apprezzamento per il provvedimento, che si pone l'obiettivo di tutelare le persone più deboli e vulnerabili e la professionalità e l'integrità degli operatori del settore, nel rispetto della *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa in forma sintetica le osservazioni da inserire nello schema di parere che si riserva di sottoporre prossimamente alla Commissione. In particolare, esprime l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'opportunità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle strutture individuate dal provvedimento, nonché di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotati di dispositivi che ne segnalino il malfunzionamento o le avarie. Esprime quindi l'auspicio che venga individuato un piano straordinario di ispezione e manifesta l'esigenza che il Governo presenti una relazione annuale alle Camere sui reati riconducibili alle condotte di maltrattamento e abusi nelle strutture in oggetto.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), pur confermando l'orientamento favorevole del suo Gruppo, sottopone

alla relatrice l'ipotesi di formulare una apposita osservazione che tenga conto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare la proposta del senatore Floris.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) richiama nuovamente lo schema di parere favorevole presentato nella seduta antimeridiana del 23 gennaio scorso e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare il voto alla conclusione del ciclo di audizioni da parte della Commissione di merito, atteso che potrebbero emergere informazioni utili per l'espressione del parere.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano molto circoscritti e che quindi lo schema di parere proposto non appare influenzabile dall'esito delle audizioni in corso di svolgimento presso la 9a Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispetti Gruppi, dei senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;
condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
100ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, di cui aveva già preannunciato i contenuti nella seduta precedente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), tenuto conto che il provvedimento si pone anche l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei professionisti del settore, invita la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione che contempli l'invito al Governo ad emanare linee guida per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per il personale impiegato nelle strutture individuate dal provvedimento. In conclusione, anticipa comunque la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) ritiene che disegno di legge, di cui condivide le finalità, rappresenti la necessaria risposta ai tanti casi di abuso emersi negli ultimi anni a danno di bambini e anziani. Quanto alla richiesta del senatore Patriarca, sottolinea che la proposta di parere della relatrice, che valuta positivamente, contempla anche l'ipotesi di un monitoraggio dei casi di stress lavoro-correlato che colpiscono il personale coinvolto.

La [PRESIDENTE](#) segnala che situazioni di maltrattamento hanno visto coinvolti anche disabili.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il senatore Patriarca per il contributo, ma ritiene di non poter accogliere il suo suggerimento, in quanto ultroneo rispetto al testo già predisposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sui documenti in titolo, trasmessi alle Camere in adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla Relazione programmatica per il 2019 si sofferma sui capitoli della Parte Seconda relativi alle politiche di coesione, all'occupazione e agli affari sociali. Quanto alle politiche di coesione, nella proposta della Commissione sono previsti 330,6 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 38,6 destinati all'Italia. In proposito il Governo, pur riconoscendo, nel complesso, la condivisibilità delle proposte della Commissione e la loro coerenza con le posizioni già espresse dall'Italia, rileva una serie di criticità e sottolinea, in particolare, la necessità di modificare il metodo di allocazione dei fondi. In materia di occupazione, il Governo annuncia l'intenzione di svolgere un'azione di impulso perché siano posti in essere gli adempimenti volti all'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016)381). La relazione prevede inoltre, soprattutto con riferimento al contrasto della disoccupazione giovanile, alcune attività per l'anno 2019, tra le quali la conclusione di convenzioni con le amministrazioni regionali, volte al rafforzamento dei centri per l'impiego, e il negoziato sulla proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo plus (COM(2018)382), nel corso del quale il Governo intende assicurare, tra l'altro, il mantenimento di un livello adeguato di risorse da utilizzare per accompagnare riforme strutturali come il reddito di cittadinanza.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno negoziale su una serie di *dossier* legislativi, espressamente indicati, mentre in tema di sicurezza sociale dei lavoratori, si prevede che nel 2019 si adotterà la proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).

Passando al capitolo relativo agli affari sociali, la relazione cita il reddito di cittadinanza e le iniziative a beneficio di persone senza fissa dimora e soggetti svantaggiati e vulnerabili, lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione. Per le politiche familiari si preannunciano interventi orientati al sostegno della genitorialità ed al rilancio della natalità e azioni per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici. Con riferimento alle politiche per la disabilità, il Governo intende predisporre un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, potenziare l'assistenza domiciliare e rafforzare le misure di sostegno e assicurare l'attenzione ai progetti di vita indipendente.

Infine, la relazione si sofferma sulle politiche per le pari opportunità, sulle iniziative volte a garantire l'inclusione socio-lavorativa dei migranti e sulle attività in tema di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018, la relatrice segnala, nella Parte Seconda, il capitolo 12, relativo a politiche per il lavoro, per le pari opportunità e per l'inclusione sociale.

La Relazione dà preliminarmente conto dell'attività del Governo per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016) 381) e, in tema di politiche attive per l'occupazione, dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo (PON SPAO) e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile, mentre sulla proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo plus (COM(2018) 382) evidenzia una identità di vedute con la risoluzione di cui al *Doc. XVIII*, n. 7, approvata dall'11a Commissione permanente del Senato il 21 novembre 2018.

Cita quindi le iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori, i progetti, gli interventi e gli accordi di programma realizzati per favorire l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini immigrati appartenenti a fasce vulnerabili e le attività in materia di migrazione legale. Infine dettaglia le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attivate nel corso del 2018, tra le quali l'attuazione del Reddito di inclusione (Rei), e le iniziative in tema di conciliazione

vita-lavoro, di parità di trattamento, dirimozione delle discriminazioni, di tutela dei diritti e di emancipazione delle donne.

In conclusione, la Relatrice propone di congiungere, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, la discussione della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la discussione generale della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame proseguirà quindi in maniera disgiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Bertacco, Floris, Toffanin e De Poli una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Esame congiunto e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD) domanda quando verrà scelto il testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce che tale scelta verrà effettuata alla fine della discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) riterrebbe invece più opportuno conoscere sin d'ora il testo adottato dalla Commissione per il seguito dell'esame, al fine di poter meglio modulare il suo intervento in discussione generale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto, ma ribadisce quanto detto al senatore Laus.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LAUS](#) (PD) sottolinea che, con la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto dare una risposta politica, innanzitutto in termini di attenzione, nei confronti del *dumping* salariale, che colpisce contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza.

Richiama quindi i principali contenuti emersi nel corso delle audizioni, in particolar modo con riferimento alle tematiche dei lavoratori poveri (cosiddetti *working poors*), della contrattazione, del numero dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il CNEL e della comparazione con la situazione presente in altri Paesi europei. A suo parere è necessario che il Parlamento affronti tali tematiche e offra soluzioni che garantiscano certezza del diritto alle imprese e salari dignitosi ai lavoratori. È infatti un non senso che nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro con diversi esiti a seconda dei gradi di giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso degli appalti pubblici.

A testimonianza della gravità della situazione, ricorda il caso di aziende che hanno vinto gare presso Ministeri prevedendo salari molto bassi per i propri dipendenti senza che questo rappresentasse una violazione dei loro diritti, perché tutto effettuato a norma di legge, o di dipendenti che si sono visti ridotta la retribuzione nel passaggio da un appalto all'altro.

Passando all'esame del testo del disegno di legge n. 658, si sofferma criticamente sul comma 1 dell'articolo 2, con riferimento alla somma di 9 euro all'ora, sul comma 2 del medesimo articolo, che a suo parere rischia di indebolire la contrattazione collettiva, e sul comma 2 dell'articolo 3, che fa riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la cui valenza giuridica definisce pari a quella di un accordo tra privati e non certo a quella di una fonte normativa. Invita quindi a considerare le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di salario minimo orario, che andrebbero valutate sulla base di diverse relazioni tecniche. Il riferimento è ai servizi che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, acquista ogni anno per miliardi di euro. L'eventuale introduzione di un salario minimo nei termini previsti dai due testi in esame porterebbe infatti ad un aumento dei costi del lavoro per le aziende coinvolte, con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 per cento, delle basi d'asta.

Un intervento in materia del mercato del lavoro che si limitasse esclusivamente ad introdurre un salario minimo orario sarebbe comunque a suo giudizio del tutto insufficiente se non si considerasse contestualmente l'esigenza una riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di predisporre spazi di confronto tecnico, aperti alle diverse parti interessate, per affrontare giuridicamente il tema della rappresentanza e dei livelli salariali.

La [PRESIDENTE](#), premesso che il provvedimento a sua prima firma intende rafforzare e non indebolire la contrattazione collettiva, precisa che in esso il riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL è legato all'aspetto retributivo e l'importo di 9 euro all'ora è al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Interviene incidentalmente il sottosegretario DURIGON, secondo cui il tema della rappresentatività, tralasciato colpevolmente negli ultimi anni, costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento mirato in materia, che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del lavoro selvaggio. A tale scopo giudica tuttavia necessario un largo contributo, che non potrà non partire dal dialogo tra CNEL, INPS e Governo, già protagonisti di diversi incontri tecnici. Conferma dunque che un intervento sul salario minimo orario rappresenta solo una parte del percorso e assicura che il Governo si farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti, che spesso non delegano la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali.

Con riferimento alle conseguenze economiche dei due provvedimenti, non ritiene che si debba prevedere una specifica copertura finanziaria, ma giudica comunque indispensabile disporre di un quadro complessivo di tutti gli aspetti finanziari connessi.

In considerazione della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di sospendere i lavori alle ore 12 a causa di un pregresso impegno istituzionale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si esprime criticamente sull'andamento dei lavori odierni, lamentando che la trattazione dei singoli provvedimenti non sia avvenuta nell'ordine riportato nelle convocazioni. Inoltre, con riferimento alle audizioni svolte nella giornata di ieri sul disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, chiede alla Presidente di definire preventivamente i tempi da destinare agli auditi, al fine di garantire lo svolgimento del successivo dibattito.

La [PRESIDENTE](#) giudica del tutto infondate le critiche rivolte dalla senatrice Parente e rivendica la assoluta correttezza nella gestione dei lavori della Commissione. Prende atto quindi della richiesta relativa ai tempi da destinare agli auditi per il seguito delle audizioni sul disegno di legge n. 1122.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897, 182, 200, 262, 264 E 546

L'11ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, rilevato in particolare il contenuto del disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati e finalizzato a prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e contenente delega al Governo in materia di formazione del personale, preso atto che la Commissione Affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi un testo unificato, considerata la delicatezza del tema e l'esigenza di tutelare soggetti che versano in una particolare condizione di vulnerabilità, esprime, per quanto di competenza e con riferimento specifico al disegno di legge n. 897, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di richiamare, nell'ambito della delega in materia di formazione del personale addetto ai servizi educativi e operativi nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità e nelle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

La Commissione segnala, sempre a tale proposito, l'opportunità di dar corso ad un'azione a carattere preventivo posta in essere da parte di *équipe* psicopedagogiche territoriali, finalizzata a rilevare anticipatamente eventuali casi di *stress* lavoro-correlato che colpiscano il personale impiegato nelle strutture in questione e, più in generale, a porre in essere misure che ne sostengano l'impegno lavorativo. Si sottolinea altresì la necessità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui ciò sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle predette strutture.

Si fa inoltre presente l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotate di dispositivi che ne segnalino in tempo reale, sia all'installatore che all'interno della struttura, eventuali anomalie di funzionamento, avarie e manomissioni.

Si auspica poi la previsione di un Piano straordinario di ispezione, finalizzato ad accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle strutture in questione, a migliorarne il livello qualitativo complessivo ed a garantire il generalizzato rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, nel convenire sull'esigenza di un costante monitoraggio su temi così delicati, si sottolinea l'opportunità di prevedere la presentazione, con cadenza annuale, di una relazione del Governo alle Camere, avente ad oggetto l'andamento nel corso dell'anno di riferimento dei reati comunque riconducibili alle condotte di maltrattamento e abuso nelle strutture in questione, anche sulla base dei dati emergenti dalle ispezioni effettuate.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
84ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, abrogando il decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin", il quale, come è noto, ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese da quattro a dieci e ha previsto l'obbligo di presentare la documentazione vaccinale per accedere ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Con il disegno di legge in esame si propone di sopprimere tali obblighi, prevedendo, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali. Si prevede inoltre la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie".

In particolare, il disegno di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 stabilisce la finalità del provvedimento individuandola nello scopo di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza, attraverso la promozione delle vaccinazioni, a tutela dei soggetti più a rischio e della salute pubblica in generale, nel rispetto delle raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. Si stabilisce come finalità anche quella di garantire la piena e uniforme fornitura delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale, e di garantire l'implementazione e l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale nazionale. Si specifica, infine, che l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza sanitaria (LEA) e sono considerati come intervento prioritario nella lotta contro la riluttanza alla vaccinazione e nell'ottimizzazione delle coperture vaccinali.

L'articolo 2 prevede che il piano quinquennale PNPV - da adottarsi con l'intesa della

Conferenza Stato-regioni - individui e aggiorni periodicamente gli specifici *standard* minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento, in linea con il piano nazionale di prevenzione del Piano sanitario nazionale.

L'articolo 3 dispone che una quota delle risorse statali del Servizio sanitario nazionale sia vincolata al perseguimento degli obiettivi previsti dal PNPV, nonché alla realizzazione di determinate finalità che riguardano, in sintesi, i sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, la promozione delle vaccinazioni previste dal piano nazionale, la rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali, e la promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni attraverso piani di comunicazione.

La predetta quota di risorse viene sospesa dal Ministro della salute, per l'anno successivo, in caso di inadempienza sul raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale stabiliti dal PNPV e verificati semestralmente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 4 disciplina il funzionamento dell'anagrafe vaccinale nazionale, che contiene i dati relativi ai soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, e ai soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal PNPV a causa di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. L'anagrafe vaccinale nazionale contiene anche i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante sulle malattie infettive pericolose per la salute pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 4 specifica inoltre che il conferimento dei predetti dati all'anagrafe nazionale, da parte delle regioni e province autonome, costituisce condizione per l'accesso all'incremento delle risorse finanziarie regionali a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa del 2005.

L'articolo 5 reca interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo. In particolare, qualora, dal monitoraggio semestrale sulle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale, tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo, possono essere adottati "piani straordinari di intervento", che possono imporre l'obbligo di vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie.

I piani straordinari sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni. Il mancato adempimento degli obblighi imposti da tali piani comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da cento a cinquecento euro.

I piani straordinari possono inoltre impedire l'accesso alle istituzioni scolastiche, fino all'avvenuta somministrazione delle vaccinazioni. Possono inoltre richiedere ai dirigenti scolastici di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli alunni non vaccinabili (in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico), anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Il comma 5 prevede che, in caso di adozione di un piano straordinario sia disposta l'integrazione della produzione di vaccini eventualmente non disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Ai sensi del comma 6, nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, resta fermo il potere di attivare l'Unità di crisi permanente del Ministero della salute e la possibilità per l'Autorità sanitaria di adottare interventi urgenti.

L'articolo 6 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale PNPV, delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73. Al disegno di legge sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato, adottato dalla Commissione di merito il 28 febbraio scorso, per l'esame dei disegni di legge in titolo. Ricorda che il disegno di legge n. 897, in particolare, riprende il testo di una proposta della precedente Legislatura, che era stata approvata dalla Camera dei deputati nell'ottobre del 2016.

La relatrice fa presente, quindi, che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, indicandole nella prevenzione e contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, nonché a danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale.

L'articolo 2 reca deleghe al Governo in materia di formazione del personale delle predette strutture e in materia di requisiti e gestione delle case famiglia per anziani e disabili.

L'articolo 3, anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, prevede l'adozione di linee guida ministeriali sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

L'articolo 4 regola l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela dei minori e degli ospiti delle suddette strutture, ma anche della *privacy* di coloro che vi lavorano. Peraltro, la registrazione è prevista in forma criptata, utilizzabile unicamente in fase di giudizio penale, in cui la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 5 prevede un piano straordinario di ispezioni, allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità dei servizi in questione, nonché di valutare il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno

di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, mentre attualmente tali fattispecie sono previste unicamente come aggravante.

L'articolo 7 introduce una nuova ipotesi di indegnità a succedere all'eredità, per i casi di gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale, adottando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie nei confronti della persona della cui successione si tratta.

L'articolo 8 prevede la presentazione annuale alle Camere di una relazione governativa sull'attuazione e sull'efficacia delle disposizioni della legge.

L'articolo 9 prevede, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 sull'installazione obbligatoria di sistemi di videosorveglianza, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Nel complesso, 51 milioni saranno erogati ai comuni perché siano destinati alle strutture pubbliche interessate, mentre 75 milioni saranno erogati alle strutture private, secondo modalità da definire con decreto del MEF.

L'articolo 10 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al nuovo testo in esame sono stati presentati alcuni emendamenti. Tra questi, vi è la proposta di non prestabilire stanziamenti diversi da destinare alle strutture pubbliche e a quelle private, e la proposta di stabilire una destinazione prioritaria per quelle strutture che versano in stato di maggior bisogno.

La relatrice sottolinea, quindi, come il provvedimento non si limita all'introduzione della videosorveglianza, ma affronta tutti i diversi ambiti connessi con il contrasto ai maltrattamenti e abusi, sia in fase di controllo e repressione sia in fase di prevenzione, al fine di dare una risposta completa a chi affida i propri cari a queste strutture, di fronte ai casi di emergenza sociale anche di recente evidenziati dagli organi di stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) rappresenta che, nella giornata di ieri, è stato reso pubblico un documento dell'Unione europea da cui risulterebbe che il *Global compact* per le migrazioni produrrebbe effetti giuridici nell'Unione europea con possibili riflessi anche a livello nazionale. E ciò nonostante il fatto che l'Italia non abbia sottoscritto tale documento. Si tratta, a suo avviso, di un fatto preoccupante che richiede che vengano fornite adeguate spiegazioni da parte del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) lamenta che l'Atto Senato n. 1165, relativo alla *Brexit*, sia stato assegnato alla 14ª Commissione solo in sede consultiva. La materia trattata e le forti implicazioni per le competenze della Commissione avrebbero invece richiesto quantomeno una co-assegnazione tra la Commissione finanze e tesoro e la Commissione Politiche dell'Unione europea.

I senatori [TESTOR](#) (*FI-BP*), [FAZZOLARI](#) (*FdI*), [LOREFICE](#) (*M5S*) e [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associano a quanto testé rilevato dal senatore Pittella.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sulle questioni poste saranno fatti gli accertamenti del caso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo e su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che il decreto Lorenzin aveva correttamente dato prevalenza al diritto costituzionale alla salute rispetto al diritto costituzionale allo studio ed esprime rammarico per il passo indietro rappresentato dal provvedimento in esame, con cui si mette a rischio la vita dei bambini e delle persone immunodepresse che non possono vaccinarsi. Ricorda inoltre che l'obbligatorietà aveva comportato anche la disponibilità gratuita dei vaccini, mentre ribadisce la mancanza di fondamento scientifico delle affermazioni sul nesso tra assunzione del vaccino e sviluppo di problematiche di salute, e l'inequivocabile evidenza che l'abbassamento del tasso di copertura comporta un aumento dei decessi. In merito ai piani straordinari regionali, previsti dalla normativa in esame, ricorda che il decreto Lorenzin aveva ricevuto il consenso unanime di tutti i presidenti di regione. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) conferma la mancanza di evidenza scientifica sul nesso tra vaccini e disturbi di tipo autistico, sottolineando invece che l'abbassamento del livello di copertura al di sotto della soglia del 90/95 per cento fa venir meno la cosiddetta immunità di gregge, a tutela anche di coloro che non possono vaccinarsi. Esprime quindi perplessità per un provvedimento che mette a rischio la salute delle persone.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto

numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice Angrisani e pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il Presidente [LICHERI](#)(*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, in cui ripercorre i principali recenti sviluppi sul processo negoziale tra Regno Unito e Unione europea, richiama le comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), e ricorda i criteri di compatibilità comunitaria relativi alla disciplina dei poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica (*golden power*), nonché le procedure di autorizzazione europea delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze).

In relazione agli ultimi sviluppi sull'argomento, ricorda le posizioni espresse dai Governi tedesco, più favorevole a dare tempo, e francese, più intransigente, e dal Presidente del Consiglio europeo, favorevole alla cosiddetta *flextention*, che viene incontro alla richiesta britannica di un'estensione al 30 giugno, ponendo la condizione di raggiungere un accordo entro il 30 aprile. Tale ipotesi comporta incertezza in vista delle elezioni al Parlamento europeo di fine maggio e pertanto il presidente Tusk si è mostrato aperto anche alla possibilità di un'estensione più lunga, fino a dicembre di quest'anno. A tale ultimo riguardo, sottolinea le conseguenti problematiche, tra cui quelle connesse con il negoziato sul quadro finanziario pluriennale e la ripartizione delle quote spettanti agli Stati membri.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul numero ristretto degli aspetti trattati dal provvedimento, considerata l'estensione dell'impatto che l'uscita del Regno Unito dall'UE comporta per il nostro Paese.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con tali perplessità, ritenendo necessario affrontare anche altri temi di fondamentale importanza come per esempio i risvolti della Brexit sugli stanziamenti relativi alla Politica agricola comune nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale, questione che certamente incide anche sulla stabilità finanziaria del nostro Paese. Ribadisce l'importanza del ruolo della 14a Commissione nell'esame del provvedimento e ritiene che ciò debba riflettersi anche nella formulazione del parere della stessa Commissione. Esprime, quindi, la sua posizione non favorevole ai rinvii della data di uscita, che rischiano di vanificare la volontà chiaramente espressa dai cittadini britannici nel *referendum* e propone di integrare lo schema di parere per mettere in luce l'interesse dell'Italia a tenere in maggior considerazione l'amicizia con i Paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia, rispetto all'intesa economico-commerciale tra Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) interviene sul tema dei fondi europei, sostenendo che l'uscita del Regno Unito non incide in modo particolarmente sensibile sugli interessi di un Paese contributore netto al bilancio UE come l'Italia. Sottolinea che la riduzione dei fondi per la PAC destinati all'Italia

non dipende dal recesso del Regno Unito, ma da una redistribuzione proposta nel Quadro finanziario pluriennale in favore delle nuove priorità politiche dell'UE.

Evidenzia, quindi, come la discussione sulla Brexit abbia riguardato in particolare il problema del confine tra Irlanda e Regno Unito che verrebbe a ristabilirsi, a discapito di altre considerazioni come l'interesse francese all'uscita del Regno Unito per acquisire una maggiore predominanza militare e nucleare, volta a controbilanciare il predominio economico tedesco.

Esprime, infine, condivisione per il provvedimento in esame, che affronta gli aspetti più urgenti, senza togliere la possibilità di intervenire su altre problematiche anche successivamente.

Il presidente-relatore [LICHERI](#) (M5S) conviene con la necessità di affrontare in modo più esaustivo le implicazioni derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Propone pertanto di integrare in tal senso lo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione lo schema di parere proposto dal relatore e integrato con la predetta osservazione, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,00.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni. Viene anzitutto valutata positivamente la necessità di prestare una maggiore attenzione e tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto «*in danno di*

persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. n. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio. Il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - rende l'approvazione del provvedimento particolarmente urgente.

Nel parere, valutato che il testo non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, si formulano alcune osservazioni.

In primo luogo, l'articolo 1, relativo alle finalità della legge, richiama il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. In riferimento all'articolo 1, si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

In secondo luogo, l'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale. In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

In terzo luogo, in riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quingiesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quingiesdecies* del codice.

Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscono un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la complessità dei temi posti, ritiene importante svolgere approfondimenti.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito all'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, alle posizioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali e alla modulazione temporale dell'adempimento degli obblighi richiamata dagli emendamenti segnalati.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se le registrazioni video comprendano anche il sonoro.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sul tema della formazione del personale, su cui insiste l'articolo 2 del testo. Ritiene importante che il personale sia già adeguatamente formato e che quindi le risorse previste dal testo siano destinate primariamente ai sistemi di videosorveglianza. Chiede inoltre chiarimenti sulle sanzioni da comminare al personale responsabile delle violazioni.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), dopo aver preliminarmente ricordato di aver voluto proporre alcuni accorgimenti per allineare il testo in esame in Commissione di merito alla normativa dell'Unione europea, evidenzia come il richiamo degli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali miri proprio a rendere chiara la cornice valoriale europea che assiste l'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, vocati proprio alla tutela di minori, anziani e disabili. In merito alle posizioni del Garante per la protezione dei dati personali, esse sono state espresse nelle audizioni svolte sia in Senato che alla Camera.

Gli emendamenti richiamati, come detto, mirano a permettere un adeguamento alla nuova normativa che consenta di dare priorità alle situazioni in cui le esigenze di tutela sono più immediate: tra queste, gli asili nido con bambini da 0 a 3 anni, le strutture in zone periferiche o quelle in cui il contesto sociale richiede un'attenzione particolare.

Precisa poi che le registrazioni saranno audio-video e a colori, come ritenuto indispensabile dai rappresentanti delle forze dell'ordine nel corso delle audizioni.

Per quanto concerne le risorse, la relatrice chiarisce come le stesse saranno destinate all'attuazione delle disposizioni poste dall'articolo 4, e quindi per la videosorveglianza delle strutture. Sarà quindi un successivo decreto ministeriale a determinare, più nel dettaglio, come le stesse dovranno essere ripartite nelle strutture private.

In merito al personale delle strutture che ospitano i soggetti tutelati dal testo in esame, ricorda come la delega di cui all'articolo 2 agisca nella logica della prevenzione, prevedendo obblighi di formazione iniziale e continua dei lavoratori interessati, e garantendo altresì la rilevazione precoce dei casi di *stress* lavoro-correlato dovuti al prolungato svolgimento dell'attività professionale.

Circa infine le sanzioni, la relatrice richiama la previsione di cui all'articolo 6, ove si prevede l'interdizione dalla professione sino a quindici anni per chi si renda responsabile dei reati ivi previsti, nonché, per il responsabile della struttura interessata, sia una sanzione amministrativa sia l'interdizione dall'attività. Al riguardo, comunque, la posizione che esprimerà la Commissione giustizia sarà valutata con grande attenzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale e dando per illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli stessi emendamenti.

In riferimento all'ordine del giorno G/822-B/1/14, il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione in cui sia soppresso il primo impegno, già oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di prima lettura dello stesso disegno di legge.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) accetta la riformulazione e il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/822-B/1/14 (testo 2) .

In riferimento a tutti gli emendamenti, il presidente-relatore LICHERI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

I senatori [GIAMMANCO](#) (FI-BP), [MASINI](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP) e [MINUTO](#) (FI-BP) aggiungono la firma all'emendamento 1.1 che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.2 interviene in dichiarazione di voto il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) per ribadire l'esigenza di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia.

Sull'argomento si apre una discussione, con l'intervento delle senatrici [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [GIAMMANCO](#) (FI-BP) e del senatore [Simone BOSSI](#) (L-

SP-PSd'Az), in seguito alla quale il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento e presenta un conferente ordine del giorno che è sottoscritto da tutti i commissari presenti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/822-B/2/14, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.1, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.2, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.3, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 20.4 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 20.5, a cui aggiungono la firma i senatori [MASINI](#) (*FI-BP*), [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), [CESARO](#) (*FI-BP*) e [MINUTO](#) (*FI-BP*), posto ai voti è respinto.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole sul disegno di legge all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;

- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che esso contiene un complesso di misure, connesse con il possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, inerenti: - l'esercizio del *golden power* sulla stipula con soggetti esterni all'UE di accordi o contratti per l'acquisto di beni o servizi relativi alle reti di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (articolo 1); - la disciplina, per il periodo transitorio di diciotto mesi, dei servizi degli istituti di credito e assicurativi prestati reciprocamente nei due Paesi (articoli 2-13); - lo *status* e i diritti dei cittadini soggiornanti nei reciproci Paesi (articoli 14-17); - l'autorizzazione all'aumento del capitale italiano nella BEI, in sostituzione di quello del Regno Unito (articolo 18), e ad aumenti di personale in vista della presidenza italiana del G20 (articolo 19); - la prosecuzione, previa autorizzazione della Commissione europea, del programma GACS di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (articoli 20-23);

premessi che:

- in data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che il 29 marzo scorso, la *House of Commons*, ha respinto per la terza volta l'accordo di recesso del Regno Unito, concordato con l'Unione europea. A distanza di pochi giorni, il Parlamento ha messo ai voti e respinto 4 piani alternativi a quello del Governo: la permanenza nell'unione doganale, la permanenza nel mercato unico (modello Norvegia), la richiesta di un secondo referendum su qualsiasi piano approvato dal Parlamento e la richiesta di un ulteriore rinvio della Brexit o di revoca dell'articolo 50 in caso di rinvio non concesso, per evitare l'uscita senza un accordo;

- il Consiglio europeo del 21 marzo scorso ha stabilito che, in mancanza della ratifica britannica dell'accordo di recesso o in mancanza dell'approvazione di una precisa indicazione su come procedere (da sottoporre al Consiglio europeo), la data di recesso ex articolo 50 del TUE è fissata al 12 aprile 2019. In tale scenario, il Regno Unito uscirebbe senza un accordo e diventerebbe a tutti gli effetti uno Stato terzo, con la conseguente discontinuità nei rapporti con la UE. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha convocato a tal fine un Consiglio straordinario per il 10 aprile 2019;

- il 3 aprile scorso, la Camera dei Comuni ha approvato la proposta di richiedere una estensione del procedimento previsto dall'articolo 50 del TUE oltre la data del 12 aprile fissata dal Consiglio europeo. La proposta dovrà essere approvata anche dalla Camera dei Lord e, per sortire effetti, dovrà essere accolta dal Consiglio europeo;

considerate le Comunicazioni della Commissione europea COM(2018) 880 e COM(2018) 890, relative al Piano d'azione in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo (*no deal Brexit*), che contengono indicazioni inerenti lo *status* dei cittadini del Regno Unito soggiornanti negli altri Stati membri e viceversa (cfr. proposta di regolamento COM(2018) 745, che esenta i cittadini britannici dal

visto per entrare nell'UE, salvo reciprocità), la prestazione reciproca di servizi finanziari e di assicurazione, il trasporto aereo con riguardo alle licenze di esercizio e i certificati di sicurezza aerea, il trasporto stradale, le dogane, i requisiti sanitari e fitosanitari, il trasferimento dei dati personali, e il sistema UE di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra;

osservato che sotto il profilo del rispetto della normativa europea vengono in rilievo:

- l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che novella la normativa in materia di poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica, con particolare riferimento alla nuova tecnologia di comunicazione 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012, relativo al *golden power* a salvaguardia degli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, era stato adottato al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2009/2255 secondo cui la normativa era lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali stabiliti agli articoli 43 e 56 del TFUE. Già nel 1997, per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea aveva adottato una apposita Comunicazione (97/C 220/06), con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve essere attuato senza creare discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". In ogni caso, i poteri speciali devono rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire devono attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;

- il capo III del decreto-legge (articoli 20-23), che consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti deteriorati (*non performing loans*) presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS - Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Al riguardo, si ricorda che il suddetto decreto del 2016 è frutto di un accordo, raggiunto con la Commissione europea, sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, senza violare la normativa europea sul divieto di aiuti di Stato. Tale normativa si inserisce nell'ambito del quadro normativo europeo delineato dalla Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario, relativa all'applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01) e dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione stabiliscono importanti e urgenti misure di salvaguardia, in relazione ad alcuni dei settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. Si ritiene, tuttavia, che il provvedimento, che già si estende oltre l'ambito della stabilità finanziaria, recando disposizioni relative alle reti di comunicazione 5G, allo *status* e ai diritti dei cittadini italiani e britannici soggiornanti nei reciproci Paesi e agli aumenti di personale in vista della presidenza del G20, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze derivanti dalla Brexit in modo più organico ed esaustivo, tenendo maggiormente conto delle indicazioni espresse a tale proposito dall'Unione europea.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822-B](#)

G/822-B/1/14 (testo 2)

[Fazzolari](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera *f*) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

G/822-B/2/14

[Fazzolari](#), [Bonfrisco](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [Minuto](#), [Licheri](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Ricciardi](#)

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera *f*) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

nulla è disposto al fine di prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite

all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

1.4.2.4.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, illustra una nuova versione dello schema di parere favorevole, già presentato nella precedente seduta, in cui si prospettano osservazioni utili al raggiungimento di un migliore equilibrio del testo all'esame della Commissione di merito, che ha l'esclusiva finalità di prevenire e sanzionare i comportamenti criminosi perpetrati da alcuni operatori nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. Ricorda, infatti, come il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - renda l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente. In qualità di relatrice in Commissione di merito, si impegna inoltre a presentare emendamenti che conseguano alle osservazioni elaborate nel parere. Una prima osservazione concerne l'opportunità di richiamare, all'articolo 1 del provvedimento, gli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, relativi rispettivamente alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

Una seconda osservazione riguarda la delega in materia di formazione del personale di cui all'articolo 2, che prevede in aggiunta all'idoneità professionale, anche il «*possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale*». Tale possesso andrebbe disciplinato in aderenza alla direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, che consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Una terza osservazione fa riferimento all'articolo 4, che dispone in merito alla previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1). L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati. Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, posto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, andrebbe richiamata nel testo la previsione di cui nuovo articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy*, in base alla quale lo stesso Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, «*prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare*».

Con riferimento agli emendamenti presentati, infine formula un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscano un maggiore equilibrio e un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame, così venendo anche incontro a quanto rilevato, nella giornata di ieri, dal Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione dei contenuti, anche di merito, del provvedimento e ritiene che il parere debba limitarsi ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Esprime, inoltre, soddisfazione per l'opera di riequilibrio che è stata compiuta sul provvedimento, inizialmente incentrato sull'aspetto deterrente e repressivo della videosorveglianza e ora sostanzialmente integrato anche con la disciplina degli aspetti preventivi relativi alla formazione dei docenti e del personale che si occupa delle persone vulnerabili.

Rileva, tuttavia, il permanere del tema dell'obbligatorietà, che comporta problematiche in ordine alle

conseguenti esigenze di finanziamento, a carico dei comuni, con riferimento sia agli aspetti di sorveglianza, sia agli aspetti della prevenzione e formazione. A ciò si aggiunge anche la necessità di dare adeguata informazione agli interessati, sulle apparecchiature di controllo, prima della loro messa in funzione.

Conclude, infine, deplorando la tendenza all'allarmismo alimentato dalla generalizzazione di casi che sono invece singoli e isolati, con la conseguenza di minare gravemente il rapporto di fiducia tra le istituzioni e cittadini. Preannuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Replica la relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolineando come gli aspetti della prevenzione e della formazione, da lei fortemente voluti come proponente e relatrice in Commissione di merito, costituiscano una parte importante del provvedimento, collocandosi nei primi articoli dello stesso e nella prima parte del titolo, prima delle disposizioni sulla videosorveglianza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla parte del parere relativa agli emendamenti, relativamente alla quale sarebbe opportuno limitarsi alla sola parte dispositiva.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene di poter accogliere, nell'ambito dello schema di parere, la richiesta di omettere l'osservazione relativa ad alcuni emendamenti, mantenendo l'orientamento non ostativo e ferme restando le finalità che con gli stessi si intende perseguire.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere come ulteriormente modificato dalla relatrice in corso di seduta, e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO AL DISEGNO DI LEGGE N. 897 E RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge nn. 897-182-200-262-264-546, sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private; esaminato in particolare il testo unificato proposto in Commissione di merito il 28 febbraio 2019 e i

relativi emendamenti;

valutata positivamente la necessità di garantire maggior tutela ai soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto *«in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative»*;

rilevato che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio;

valutato che il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili - come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera - rende l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente;

valutato che il testo in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, relativo alle finalità della legge, viene richiamato il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

In riferimento all'articolo 1, valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

2) L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

3) In riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato

alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice.

4) Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamata la normativa europea in materia di:

- aiuti di Stato e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
 - politica agricola comune e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori; richiamata, inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 262

XVIII Legislatura

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 91](#)

19 febbraio 2019

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.897](#), [S.182](#), [S.200](#), [S.262](#), [S.264](#), [S.546](#)
(*Calendario dei lavori*)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

91a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 92, 94 e 102 del 21 e 26 febbraio e del 26 marzo 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 13 febbraio 2019 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia».

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, ieri e nei giorni scorsi è successo nuovamente un fatto molto grave per la nostra democrazia parlamentare. Abbiamo un Regolamento, al quale abbiamo ritenuto di dar seguito nella riunione dei Capigruppo, dedicando la settimana intera ai lavori delle Commissioni per poi approdare in Aula. Questi lavori non si sono svolti per la gran parte e mi domando il perché, signor Presidente. Lo stesso presidente Pesco durante i lavori ha denunciato una difficoltà del Governo in questa fase. Credo ci sia bisogno, signor Presidente, di incontrarci quanto prima e capire cosa stia succedendo e se il ritardo dei lavori nelle Commissioni sia legato alla decisione e alla votazione che ci sarà oggi pomeriggio in Giunta per le autorizzazioni a procedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mi domando se questo ritardo e questa paralisi dei lavori e delle votazioni voluto dal Governo sia frutto di un ricatto - uso il termine corretto - da parte di una parte della maggioranza e del Governo contro l'altra parte, per cui al reato di sequestro di persona si possa aggiungere quello di ricatto, oppure se ci sono altre motivazioni.

Signor Presidente, lei era con me alla riunione dei Capigruppo quando i Capigruppo del MoVimento 5 Stelle e della Lega avevano confermato la disponibilità ad andare avanti sui lavori e a concluderli nella giornata di ieri per poter approdare in Assemblea nella giornata di oggi. Pertanto, ci venga detto in termini politici, con trasparenza, chiarezza e semplicità, sia a noi che al Paese, che cosa sta succedendo in Italia e nel nostro Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ci venga detto a cosa stiamo assistendo, se c'è per la prima volta un ricatto all'interno del Governo e della maggioranza. Signor Presidente, credo che i lavori non possano andare avanti se non viene convocata immediatamente una Conferenza dei Capigruppo per capire e sapere anche dal Governo cosa sta succedendo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, proprio in merito al tema posto del collega Marcucci abbiamo assistito alla convocazione delle Commissioni lavoro e bilancio. Sabato la Commissione lavoro ha valutato qualche emendamento e poi ha sospeso i lavori. Quindi, si è tenuto il Senato aperto per fare quasi nulla. Non valuto il danno erariale, in questo caso, non mi compete.

Ieri, durante la giornata, è stata sconvocata la Commissione lavoro; la 5a Commissione era convocata a mezzogiorno, poi spostata alle 16, dalle 16 alle 18, dalle 18 alle 19, alle 19 non c'era il Governo ed è stata definitivamente sconvocata. Non è un comportamento serio, ordinato e rispettoso del ruolo del Parlamento, rispettoso del Senato. La maggioranza e il Governo devono assolutamente rispondere di questi comportamenti. È avvilente ciò a cui stiamo assistendo, lo è per l'istituzione, prima ancora che per noi singoli parlamentari, che comunque questa istituzione componiamo.

Capisco che ieri bisognava attendere i risultati della piattaforma Rousseau: bastava dircelo. In questo caso forse hanno perso tempo quei parlamentari che hanno dovuto studiare le carte per poi accedere alla piattaforma Rousseau. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. O l'una o l'altra; delle due l'una. Questo dobbiamo valutare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Signor Presidente, in un momento in cui il Paese sta perdendo prodotto interno lordo e tutti gli indicatori danno una decrescita tutt'altro che felice, in un momento in cui non riusciamo ad avere una bussola della nostra politica nazionale ed internazionale, noi stiamo scherzando con l'istituzione: la maggioranza di questo Parlamento sta scherzando con il Senato e con la Camera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È per questo che mi unisco alle considerazioni del senatore Marcucci, che chiede un suo intervento, come Presidenza e come Ufficio di Presidenza, nella Conferenza dei Capigruppo, per dare una risposta, per dare ordine. La democrazia è prima di tutto regole e ordine. È vero che adesso la si sta abbandonando e si va verso la democrazia diretta, ma non ci siamo ancora: questo Paese ha ancora una Costituzione e la Costituzione detta, a discendere, delle regole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Siamo tutti tenuti a rispettare queste regole, fino a quando non si deciderà di cambiarla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È per questo che noi chiediamo che lei provveda, signor Presidente, alla convocazione della

Conferenza dei Capigruppo e detti un calendario serio dei lavori, dando anche il tempo alla maggioranza - perché siamo in democrazia e rispettiamo la parte politica - per mettersi d'accordo. Può succedere. Normalmente non sono portato a urlare, sono un mediatore, quindi ammetto che può succedere che non si sia d'accordo: mettetevi d'accordo, prendetevi il tempo necessario, ma non prendete in giro noi, perché in questo modo non prendete in giro noi, ma il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi associo a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei sottolineare un problema, Presidente: purtroppo, ancora una volta, si ripete la storia di sempre. Oggi è la piattaforma Rousseau, ieri erano altre questioni, tuttavia il problema che abbiamo di fronte è il seguente: la maggioranza e il Governo non mettono in condizione le Commissioni di svolgere la loro funzione. Si svolge una dialettica tutta interna alla maggioranza, per poi arrivare - ed è questo su cui lei, Presidente, deve intervenire - all'ultimo momento utile per esprimere pareri. A quel punto le posizioni delle opposizioni vengono sostanzialmente cassate.

Ora, si faccia la riunione dei Capigruppo, ma diamoci un metodo. Lei, signor Presidente, deve assicurare che la funzione delle opposizioni sia garantita. Non è possibile che in 5a Commissione, a piacere (come direbbe Totò), si esprima parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per gli emendamenti dell'opposizione e si faccia invece esattamente l'opposto per gli emendamenti della maggioranza, fino a che la dialettica della maggioranza non risolve i suoi problemi.

Ora, la questione sta in poco posto, signor Presidente: o lei assicura che cambi questo atteggiamento del Governo e della maggioranza, per fare in modo che si svolga la dialettica democratica nelle Commissioni e in Aula, oppure questa Assemblea e queste Commissioni avranno un ruolo assolutamente secondario e non rispettoso delle funzioni costituzionali attribuite al Senato e alle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Alla luce delle osservazioni dei senatori Marcucci, Pichetto Fratin ed Errani, convoco la Conferenza dei Capigruppo per oggi, alle ore 15, per verificare il prosieguo dei lavori assembleari.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(881\) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari](#) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,48)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 881.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[GARRUTI](#), *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le dichiarazioni espresse dai senatori, che ribadiscono concetti più volte affrontati in Commissione.

Il tema della misura della proporzionalità nella distribuzione dei seggi o delle misure di garanzia per la rappresentanza delle minoranze presuppone scelte di principio in materia elettorale che non rispecchiano la *ratio* del disegno di legge in esame, che mira solo ad assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza produrre modifiche sostanziali alla legislazione elettorale vigente, e a evitare quindi un vuoto normativo nel caso in cui, a seguito della modifica del numero dei parlamentari, debbano essere sciolte le Camere.

Di un eventuale ripensamento della legge elettorale si potrà discutere in altre sedi. Come sottolineato da alcuni interventi, infatti, c'è senz'altro tempo per modificare la legge elettorale, anche profondamente, mentre si deve scongiurare - e qui rispondo alla senatrice De Petris - l'ipotesi di vuoto normativo derivante dalla necessità di intervenire sulla riformulazione dei collegi, dal momento che l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si può procedere qualora sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di questa legge, una modifica del numero dei componenti delle due Camere, ai sensi degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Ricordo altresì che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge 3 novembre 2017, n. 165, mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari. In particolare, le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, facevano riferimento a una percentuale o a un rapporto sul totale dei seggi (rispettivamente del 75 e 25 per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna Regione), con una tecnica redazionale che consentiva il funzionamento del sistema anche nell'eventualità di un mutamento del numero dei parlamentari.

Pertanto, con la proposta in esame non si intende far altro che tornare a un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare l'unica soluzione affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari, fissato in Costituzione.

Con particolare riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, sottolineo che ho provveduto a inserire nel disegno di legge un emendamento che consenta di contemperare tutte le richieste che mi sono pervenute, al fine di rimanere fedele alle garanzie riconosciute al Trentino-Alto Adige finora.

È doveroso precisare che la misura n. 111, a cui si è data piena attuazione nel disegno di legge in esame, prevede il rispetto della proporzione tra i parlamentari rappresentanti dei diversi gruppi linguistici, e non a decidere il numero complessivo dei parlamentari che devono rappresentare la Provincia di Bolzano rispetto ai rappresentanti provenienti dalle altre Regioni italiane.

Inoltre la misura n. 111 è stata accordata solo con riferimento al Senato. In relazione alla Camera le leggi elettorali che si sono succedute nella storia della Repubblica non hanno mai introdotto alcuna misura derogatoria per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con l'unica eccezione della legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha costituito in quella Regione sei collegi uninominali a fronte di 11 seggi complessivi. In quella Regione, cioè, la quota di seggi uninominali è circa del 55 per cento sul totale, mentre nel resto delle circoscrizioni italiane è del 36,5 per cento.

Nella riscrittura della legge elettorale, viene mantenuta la peculiarità introdotta nel 2017. E così se i seggi della Camera divenissero 400, quelli per il Trentino-Alto Adige/Südtirol diverrebbero sette, di cui quattro uninominali. In questo modo il numero complessivo dei seggi scenderebbe di un terzo circa.

Lo stesso dicasi per il numero dei collegi uninominali, che si ridurrebbe di un terzo, così come quelli della parte proporzionale. Tuttavia, la quota del 55 per cento dei seggi assegnati in collegi uninominali eccezionalmente riconosciuta al Trentino-Alto Adige/Südtirol dalla legge del 2017 resterebbe invariata (quattro su sette). In assenza, dunque, di una tutela paragonabile a quella che per il Senato è garantita dalla misura 111, alla Camera l'intervento proposto è l'unico che appare neutro, come è richiesto dall'impostazione di questo disegno di legge.

È giusto, peraltro, che sia garantita una speciale disciplina per la Regione Trentino-Alto Adige, in ragione della peculiare configurazione costituzionale della stessa, articolata su due Province autonome ed è parso, quindi, corretto prevedere - in sede di revisione costituzionale della composizione del Senato - che il minimo di tre senatori previsto per le altre Regioni sia garantito, nella Regione Trentino-Alto Adige, alle due Province autonome.

Tale modifica rappresenta peraltro il risultato della valutazione delle posizioni espresse in Parlamento dagli esponenti delle minoranze linguistiche. La soluzione adottata prevede infatti che, se i seggi assegnati alla Regione sono sei, si manterranno i collegi già oggi individuati dalla legge n. 422 del 1991. Qualora i seggi assegnati alla Regione ex articolo 57 della Costituzione siano superiori a sei, la legge rimarrà comunque applicabile.

Si tratta, tuttavia, di una ipotesi del tutto astratta poiché, in base alla soluzione adottata nel testo di riforma costituzionale (Atto Senato 214), verranno assegnati al Trentino-Alto Adige sei seggi, tre a ciascuna delle due Province autonome.

Per le ragioni già esposte, invece, non può essere accolto un intervento derogatorio che riguardi i seggi

del Trentino-Alto Adige/Südtirol alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non intendo intervenire in sede di replica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, in base all'articolo 96 del nostro Regolamento, propongo il non passaggio all'esame degli articoli e lo faccio lasciando agli atti, con la sua cortesia, un testo dove più compiutamente motiviamo la nostra richiesta.

Vorrei però brevemente ribadire che noi riteniamo che non si debba procedere con l'esame del provvedimento e delle disposizioni per la formazione di leggi elettorali, in ragione di alcuni elementi. Uno di fondo: è scritto esplicitamente negli obiettivi della legge il fatto che in realtà essa va a rendere neutre le disposizioni delle leggi elettorali rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, anche qualora venissero cambiati con riforme costituzionali, ovvero quelle in atto esattamente in questo periodo, gli articoli 56 e 57 della Costituzione. È come se si dicesse: a prescindere dal numero di parlamentari, la legge elettorale ha una sua applicazione.

Noi crediamo che l'assunto per cui esiste una legge elettorale neutra rispetto al modo in cui sono costituite le due Camere sia da respingere perché è del tutto evidente che il numero dei parlamentari incide fortemente sulla rappresentatività delle Camere rispetto ai territori, sulla riconoscibilità dei candidati da parte degli elettori - questa è una delle materie più discusse dalla Corte costituzionale anche quando rese incostituzionale buona parte del Porcellum - e sulla tutela del Parlamento, delle prerogative parlamentari, anche in relazione alle prerogative del Governo.

Per tutte queste ragioni - non ultimo il fatto che pare abbastanza evidente che questo sistema con i nuovi numeri (400 deputati e 200 senatori) previsti nella legge costituzionale possa produrre effetti di curvatura maggioritaria molto spinti tanto che in alcune Regioni per il Senato rischieremmo di trovarci rappresentate semplicemente le liste elettorali che abbiano superato abbondantemente il 10 per cento - riteniamo che non si debba procedere con l'esame degli articoli, anche perché non c'è nulla di più grave di un'altra eventuale e sopraggiunta incostituzionalità, che porterebbe il Parlamento ancora nella situazione in cui si trovò dopo che nel 2014 la Corte rese incostituzionale il Porcellum, ovvero la legge elettorale con cui era stato eletto e legittimato il Parlamento stesso.

Penso che noi tutti, per il rispetto delle prerogative del Parlamento italiano, dobbiamo evitare di sottoporre al giudizio di costituzionalità ancora una volta una legge che rischia di non passare questo vaglio e creare inevitabilmente discredito per la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdi). Signor Presidente, non posso che riportarmi agli argomenti appena illustrati dal collega del Partito Democratico che, per una volta, trovo assolutamente confacenti alle necessità del Parlamento e, in particolare, del Senato. Lo faccio non solo per le ragioni che ha esposto e che considero giuste, ma anche per una motivazione di logica di base: non si costruisce un sistema partendo da un'ipotesi futura e incerta.

L'ipotesi futura e incerta è la modifica costituzionale che ha appena fatto il primo gradino; c'è ancora una strada lunga da compiere. Non è detto che questa strada si compia nella direzione oggi immaginata dalla maggioranza perché il tempo di un percorso di riforma costituzionale non sempre è più breve della vita di un Governo. A volte, è più lungo e può capitare che, quando arriveremo alle successive letture, questo Governo non ci sia più e, in tal caso, i presupposti della legge di oggi verrebbero magari completamente meno. Io non immagino una diversa composizione numerica di quella prevista oggi dalla riforma costituzionale, ma al contrario vorrei poter mantenere viva la speranza che una riforma costituzionale non si limiti solo a modificare il numero dei parlamentari da dare in pasto agli elettori in

cambio delle riforme che non siete in grado di fare. Una riforma costituzionale, oltre a rideterminare il numero dei parlamentari, potrebbe avere a cuore la volontà della stragrande maggioranza degli italiani di poter eleggere un numero minore di parlamentari, ma anche direttamente il Capo dello Stato. Questo è il punto.

Voi state facendo una sottoriforma di una futura riforma incerta escludendo *a priori* che la riforma costituzionale, nel prosieguo del percorso, cambi completamente la prospettiva delle nostre nuove istituzioni. Se ciò avvenisse, farebbe risultare del tutto inadeguata questa leggina di flessibilità, perché è di tutta evidenza che una elezione diretta del Capo del Governo e dello Stato, da noi auspicata, comporterebbe un sistema elettorale magari a doppio turno, come da sinistra è stato più volte suggerito, che sia collegato a una riforma costituzionale più ampia. Vedete, non si comincia una riforma - l'ho detto anche a proposito di un'altra vicenda e quindi si vede che ci avete preso gusto e abitudine - non si comincia la costruzione di una casa non dico dal tetto, ma dai mobili. Voi la state cominciando dai comodini, la state cominciando dai lampadari, manca il tetto, mancano le fondamenta, mancano le mura. Fare una legge che parli dei comodini di una casa senza prima averla costruita è non solo sbagliato, ma anche un atto di superbia rispetto al quale voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi voteremo a favore della proposta di non passaggio agli articoli, perché come abbiamo cercato di motivare, anche nella discussione generale, questa proposta di legge di ulteriore modifica - e pasticcio - sulla legge elettorale presenta aspetti che quasi sicuramente, se si andrà avanti, saranno oggetto di esame della Corte costituzionale. Il motivo è molto semplice: il relatore ci ha poc'anzi controreplicato che questa legge serve solo ed unicamente per non avere un buco, una *vacatio* nel caso si dovesse andare ad elezioni. Io, però, vi sottopongo qui un altro ragionamento, quello che ostinatamente vi propongo da mesi. Noi abbiamo terminato appena da qualche giorno, anzi da qualche ora, la prima lettura del disegno di legge di riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari ed è più che evidente che se aveste voluto davvero mettere in campo una legge elettorale adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari, ci sarebbe stato tutto il tempo per farlo, perché noi avremo ancora molti mesi, in quanto l'approvazione della legge per la riduzione del numero dei parlamentari non sarà rapidissima, richiederà del tempo e poi si dovrà vedere se si arriverà alla fine dell'*iter*. C'era quindi la possibilità - vigente ancora il cosiddetto Rosatellum - di mettere in campo una proposta di legge elettorale diversa, con un sistema diverso, perché con la riduzione del numero dei parlamentari è inevitabile che si debba mettere in campo un sistema elettorale diverso. Questo lo dico tanto più perché voi avete contestato, come me, il Rosatellum e siete assolutamente al corrente del fatto che sono *in itinere* dei ricorsi presso la Corte costituzionale per quanto riguarda il Rosatellum-*bis*. Era quindi assolutamente necessario - questo, sì, sarebbe stato prudente e anche serio dal punto di vista del legislatore - provare a discutere con tutti e per tempo, per addivenire ad un sistema elettorale in grado di adeguarsi alla riduzione del numero dei parlamentari. L'adeguamento, però, non può avvenire semplicemente con il giochino della formula matematica. Ma tanto voi ormai cambiate idea su tutti gli argomenti! Quindi io cosa ve lo dico a fare che avevate sostenuto l'incostituzionalità del Rosatellum, perché non vi è più un rapporto tra il voto dell'elettore e l'effetto che produce? Questo perché il sistema misto crea alcuni problemi per quanto riguarda il meccanismo della rappresentatività.

E voi che fate? Con la formuletta matematica, adattate alla riduzione del numero dei parlamentari un sistema elettorale che aveva già un sacco di problemi: dal punto di vista della proporzionalità, della riconoscibilità del voto e dell'effetto del voto, perché sapete perfettamente che l'elettore, nel momento in cui vota, deve sapere l'effetto che produce il suo voto; si tratta di uno dei principi costituzionali che la Corte ci ricorda sempre. Il Rosatellum questo già non lo produceva perché, con l'effetto *flipper* e per come era stato organizzato, non si capiva bene se, ad esempio, votando Cucca io avrei davvero eletto Cucca oppure se l'avrei fatto per eleggere Zanda. Ve l'ho già spiegato innumerevoli volte.

Con questo sistema e con il giochino della formula matematica della riduzione, che a voi sembra tutto

automatico, tutti i difetti del sistema vengono ampliati. Pertanto, ci troveremo con una torsione ulteriormente maggioritaria, ma a dismisura, perché avremo dei collegi uninominali che non hanno più nulla della possibilità del cittadino di avere un rapporto con colui che elegge o che pensa di voler eleggere. La torsione dal punto di vista della rappresentatività è enorme, perché voi in questo modo create un sistema che mette fine a un meccanismo di pluralismo della rappresentanza. Ripeto, si produce una torsione maggioritaria che impedisce un rapporto diretto tra elettori ed eletti; contemporaneamente, realizzate una torsione ancor più rilevante di quella che ha già il sistema elettorale di base. Tutto ciò con la scusa che dovevamo essere pronti. Ma tanto adesso avete risolto i problemi.

Oltretutto, l'*iter* della riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari permetteva sì di mettere in campo un sistema che fosse adatto e non producesse distorsioni nel sistema. Invece vi siete precipitati a consacrare il Rosatellum, quando sapete perfettamente - perché tutte le leggi elettorali sono state osservate dalla Corte costituzionale - che sarà osservato non solo il Rosatellum-*bis* (quindi la legge elettorale madre), ma anche questo sistema, perché produce delle distorsioni, dal punto di vista della rappresentatività e del rapporto tra elettore ed eletto, che non sono assolutamente compatibili con un sistema democratico. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Ferrari*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrari.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1, come ho poc'anzi tentato di spiegare, sono tentativi piuttosto complicati anche sul versante del profilo tecnico, perché si lavora su una materia che già di per sé aveva molti problemi. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 hanno tutti la stessa finalità, che è quella di aumentare il tasso di proporzionalità. Ciò per un motivo molto semplice, che vi ho poc'anzi ricordato, ossia che la torsione che si produce sulla rappresentanza, che voi realizzate con questa semplice formuletta dei tre ottavi, fa sì che vi sia un ridimensionamento non sostenibile dal punto di vista democratico della rappresentatività del Parlamento. Vi è infatti un problema non solo di rappresentanza delle forze minori, ma anche di rappresentatività del Parlamento stesso.

Oltretutto, con l'approvazione della sostituzione del numero fisso di collegi-seggi con un rapporto frazionario in funzione della riduzione del numero dei parlamentari, si produce un aumento sproporzionato della dimensione dei collegi elettorali. Sapete perfettamente che già oggi con il sistema con cui abbiamo votato a marzo vi erano dei collegi elettorali in cui era assolutamente impossibile da parte dell'elettore comprendere chi fossero effettivamente i candidati in campo e quindi avere la possibilità di scegliere; per non parlare poi della parte proporzionale del plurinominale, che aveva un meccanismo cosiddetto di *flipper* che, con l'applicazione della formula frazionaria, determina un aumento a dismisura recidendo il rapporto tra il voto espresso da un elettore e dove esso si deposita, perché questo è assolutamente impossibile da prevedere.

Pertanto, il fine degli emendamenti è quello di ridurre i problemi che create, di inserire nel sistema un tasso di proporzionalità maggiore, perché solo la proporzionalità permette di reggere davanti a una riduzione così forte del numero dei parlamentari. In questo modo, infatti, non aumentando o mettendo in campo un sistema elettorale di livello proporzionale notevole fate sì che venga eliminata ogni possibilità non dico di rappresentanza plurale, ma addirittura anche di diritto di tribuna.

Torno a ripetere che voi avete scelto questo sistema elettorale. Non è vero che questo è solo un modo per non avere la *vacatio* tra un passaggio e l'altro, perché l'*iter* della riforma della riduzione dei parlamentari è solo all'inizio, quindi vi era tutto il tempo anche per rispondere finalmente alle varie obiezioni che, dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sono state avanzate su tutti gli sgorbi di leggi elettorali che sono stati partoriti negli ultimi anni, dal Porcellum in giù. Vi era quindi tutta la possibilità di fare un lavoro finalmente serio, che rispondesse davvero a tutti i principi

costituzionali che la Corte ci ha varie volte segnalato. Questo è il fine di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Martelli*).

PARRINI (PD). Signor Presidente, sul provvedimento in esame noi abbiamo presentato soltanto emendamenti soppressivi perché riteniamo che nessuna sua parte sia giustificabile e sostenibile.

Quando si è discusso il provvedimento di riduzione del numero dei parlamentari abbiamo fatto notare sia che si trattava di un atto mosso da intenzioni preoccupanti e da un movente di costruzione di una democrazia illiberale in Italia; inoltre abbiamo evidenziato che si trattava di un provvedimento pasticciato. L'impressione che abbiamo avuto nell'esaminare questo provvedimento di applicabilità delle leggi elettorali è di trovarsi di fronte a un *bis* del pasticcio, e cioè che si voglia completare il misfatto iniziato con il disegno di legge di riduzione nel numero dei parlamentari. Ciò per una ragione molto semplice: le intenzioni negative che ho poc'anzi citato, che rimandano all'insieme del disegno di intervento sulla Costituzione, di trasformazione delle nostre istituzioni che le forze di maggioranza hanno in mente, ci sembra in questo caso aggravato da troppa faciloneria e superficialità e anche da una certa inquietante sprovvedutezza.

Notiamo questo. È stata fatta la guerra quando abbiamo approvato l'ultima legge elettorale - mi riferisco alla cosiddetta legge Rosato - definendola incostituzionale e attribuendole tutti i peggiori difetti immaginabili. Oggi si propone a questo Senato di approvare una misura che avrebbe come effetto quello di rendere intangibile la legge che, in passato, si è definita incostituzionale. Capisco che soprattutto il Movimento 5 Stelle, negli ultimi mesi e settimane, si sia specializzato nel fare il contrario di quello che ha sempre detto, però - forse - si sta oltre passando la misura.

Peraltro, non siamo stati tranquillizzati dalle repliche del relatore e questo ci conferma la scelta di presentare e sostenere emendamenti soltanto soppressivi.

Ci sono stati portati tre argomenti a sostegno del provvedimento in esame. Quanto al primo, ci sarebbe il rischio di un'assenza di legge elettorale perché, contemporaneamente, si sta esaminando la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Ma - santo cielo - la riduzione del numero dei parlamentari è una riforma costituzionale che deve affrontare quattro letture e, forse, un *referendum*. Abbiamo tutto il tempo di intervenire in maniera sensata sulla legge elettorale. Non vi è alcun obbligo di farlo in maniera così pasticciata e affrettata.

Come seconda argomentazione, è stato detto che in passato abbiamo avuto leggi elettorali che si applicavano indipendentemente dal numero dei parlamentari. È vero, ma non si può non dire che quelle leggi elettorali - mi riferisco a quelle dell'inizio della nostra Repubblica - erano totalmente proporzionali e, quindi, perfettamente indifferenti al numero dei parlamentari. Qui siamo di fronte a un sistema misto. Si crea un mostro, con una legge elettorale con collegi uninominali sopra un milione di abitanti; una cosa che non sta né in cielo, né in terra. In questo caso, davvero la fretta e la superficialità sono un'aggravante.

In terzo luogo, si è citato il cosiddetto Mattarellum, dicendo che prevedeva delle percentuali. È vero, il Mattarellum fu la legge che tradusse in atto normativo gli esiti di un *referendum* popolare, prevedendo tre quarti di maggioritario e un quarto di proporzionale. Tuttavia, fu calata in un contesto dove nessuno aveva messo all'ordine del giorno la riduzione del numero dei parlamentari, altrimenti la legge non avrebbe avuto quella natura.

Oggi si sta facendo una cosa inedita, ma in questo caso l'inedito dimostra soltanto che si continua a sbagliare tanto dopo aver sbagliato molto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.100, su cui il parere è favorevole.

SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a un quarto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Augussori, il cui testo è in distribuzione, in quanto non si riferisce al testo dell'emendamento 1.100 del relatore, ma è invece diretto a modificare il testo del disegno di legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sull'articolo 2 valgono lo stesso ragionamento e la stessa filosofia, per cui l'emendamento soppressivo (il 2.1) e gli altri presentano la medesima caratteristica: cercare di rendere più proporzionale il sistema stesso, immettendovi un maggior tasso di proporzionalità. Vedo tra l'altro che anche chi ostacola questo disegno di legge - e questo pasticcio di adattamento della legge elettorale - continua a perseverare nei propri errori, dei quali ora pagheremo i costi ancor di più.

Voglio però segnalare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che, proprio per il ragionamento che ho fatto e che ci ha guidato nell'analizzarlo e nel giudicarlo negativamente, quest'adattamento del Rosatellum viene rafforzato ancor di più, avendo noi espresso un giudizio molto negativo del Rosatellum-*bis* e avendolo combattuto pesantemente, non solo per il metodo della sua approvazione, ma per i contenuti in sé.

Mi permetto di segnalare un emendamento aggiuntivo, il 2.0.1, che riguarda la questione della rappresentanza delle minoranze, elemento che non a caso abbiamo presentato anche all'interno del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, perché vi è una questione molto seria che riguarda il problema del pluralismo della rappresentanza.

Tutto è discutibile, ma la Corte costituzionale, anche accettando il principio di governabilità e facendovi esplicito riferimento afferma - non solo nella sentenza n. 1 del 2014 ma anche in altri pronunciamenti, e ripetutamente - che neppure l'esigenza di governabilità può piegare un altro elemento fondamentale per i sistemi elettorali e il tasso di democrazia, ossia la rappresentanza e il suo pluralismo (che si riproduce immediatamente sull'organo nei termini della sua rappresentatività).

Per questo motivo abbiamo proposto quest'emendamento, che è a garanzia della rappresentanza delle minoranze: mi rendo conto che si tratta di una provocazione, per lanciare una sfida alla coerenza (parola che so essere ormai vana).

L'emendamento 2.0.2 riguarda il divieto di pluricandidature: vi rendete conto che, aumentando

ulteriormente il tasso d'indeterminatezza tra il voto espresso dall'elettore e il suo risultato, con le pluricandidature non vi è davvero più alcuna possibilità di fare in modo che ci sia un rapporto tra il voto che l'elettore esprime e la sua intenzione di voto? Per questo motivo, almeno eliminate le pluricandidature perché, attraverso l'ulteriore introduzione del sistema di frazione che proponete con questo disegno di legge, l'indeterminatezza è tale che le pluricandidature diventano un elemento di aggravamento ulteriore.

La questione della rappresentanza era già di per sé molto discutibile dal punto di vista costituzionale, come ben sapete, nella legge attualmente vigente; immaginate adesso le pluricandidature in un sistema che ha ancor di più una torsione maggioritaria, una torsione di vaghezza del voto perché - torno a ripetere - si recide il rapporto tra rappresentante e rappresentato, che diventa assolutamente vago; quando si vota non si sa cosa produce quel voto. Il voto di un cittadino elettore deve avere, per ovvi motivi, una sua chiara finalizzazione, che, con questo sistema, aggravato anche dalle pluricandidature, francamente non si ha. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.100 e 2.101.

SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rimette all'Assemblea.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Faraday» di Ostia, dell'Istituto d'istruzione superiore «Fermi-Mattei» di Isernia e del Liceo «Brocchi» di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881 (ore 10,30)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a un quarto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101/1, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

[ROJC](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'approvazione del disegno di legge in esame si intende accompagnare il processo di revisione costituzionale avviato lo scorso 7 febbraio. La maggioranza procede con l'esame - iniziato il giorno stesso dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Carta costituzionale - del disegno di legge a firma giallo-verde, con l'inclusione nella legislazione elettorale delle modifiche strettamente necessarie - cito il testo della relazione - a «rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere».

Si tratta di un nuovo accordo al ribasso, approvato senza modifiche dalla Commissione affari costituzionali il giorno prima, per evitare scivoloni dovuti all'impossibilità di progettare riforme all'altezza delle esigenze del Paese, con il rischio di aprire un capitolo delicato, come quello della legge elettorale, su cui discutere o litigare. L'unica forma di opposizione ammessa, nell'attuale fase politica, è quella all'interno della maggioranza, mentre non sono garantiti i diritti delle opposizioni, come sarebbe previsto da un confronto democratico.

Si tratta di una riforma presentata come una semplificazione o una riduzione dei costi della politica, che di fatto riduce il pluralismo politico, essenza della democrazia, in quanto esprime gli orientamenti diversi del corpo elettorale. È una situazione che non ha lasciato margini di confronto nella discussione sulla modifica della Costituzione che, a fronte della delicata questione della crisi della democrazia rappresentativa, ha proposto soluzioni inadeguate, impedendo un confronto costruttivo e democratico con le opposizioni.

Si tratta di un modo di procedere che ci vede totalmente contrari rispetto alla proposta, per la quale abbiamo presentato emendamenti soppressivi e voteremo contro, non per una posizione politica pregiudiziale, ma per il fatto che con questa proposta si avvia la dismissione delle istituzioni democratiche, il che risulta inaccettabile per il Paese.

Onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sugli effetti specifici di questo processo riformatore, sulle garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione e, più specificamente, sugli effetti che, in mancanza dei correttivi, che responsabilmente abbiamo proposto senza successo, si avranno per la minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Tale protezione è diretta espressione dei principi fondamentali dettati dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione.

Il particolare contesto territoriale, gli obblighi di derivazione internazionale, il riconoscimento dell'autonomia speciale per la Regione e l'affermazione dei principi di salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei cittadini, sanciti dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono espressione dei principi costituzionali, che hanno trovato una sintesi e una disciplina positiva nella legge n. 38 del 2001 e, più specificamente, nell'articolo 26, contenente disposizioni in materia elettorale. Tale garanzia è stata più volte ribadita dal Governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sia in campo sia nazionale che internazionale.

Voteremo contro il provvedimento in quanto si tratta di un disegno di legge strumentale all'attuazione di una riforma in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Le chiusure della maggioranza e l'incapacità di dialogo non hanno consentito di poter discutere soluzioni organiche, per ridefinire gli equilibri della Carta, ma nemmeno un confronto su quei correttivi, che avrebbero evitato l'effetto di incidere negativamente sugli equilibri costituzionali, con riferimento appunto alla protezione della minoranza nazionale autoctona slovena, che insiste nella Regione Friuli-Venezia Giulia. È una situazione che, di fatto, impedirà di rendere effettivi i diritti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione speciale di attuazione. Tutto ciò, nonostante la stessa legislazione elettorale

mantenga inalterati alcuni speciali principi di tutela che, tuttavia, con le nuove proporzioni numeriche, non sarà possibile rendere effettivi.

L'articolo 3 del disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, da ridefinire in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari. Per i principi e i criteri direttivi, il comma 2 ripropone i principi di delega previsti dalla legge n. 165 del 2017, in base ai quali - e cito - «nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi» e, più nello specifico, «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Contraddizioni insostenibili, quando si decide sul futuro del Paese in una dialettica basata su *slogan* che vanno dalla riduzione dei costi della politica, a spese della qualità democratica delle istituzioni, all'autonomia territoriale, senza proteggere l'unità della Repubblica e la tutela uniforme dei diritti fondamentali sul territorio nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari a questo modo di procedere che troviamo pericoloso e superficiale rispetto ai valori in gioco. Siamo determinati, nel caso dovesse entrare in vigore la riforma costituzionale, in un'ottica di riduzione del danno, a vigilare sull'esercizio della delega per la rideterminazione dei collegi, affinché siano utilizzati al massimo gli strumenti derogatori per compensare gli effetti negativi della riforma dovuti all'allargamento della base territoriale dei collegi, puntando ad assicurare la corrispondenza dei collegi con il territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza linguistica slovena.

La riduzione della qualità democratica del Parlamento, che le riforme proposte dalla maggioranza portano avanti per esigenze elettorali rifiutando un confronto costruttivo con le opposizioni, è inaccettabile e voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sull'articolo 3 che riguarda la delega per la determinazione dei collegi segnalo, come proposte su cui soffermarsi, gli emendamenti 3.8 e 3.9 che riguardano in particolare la questione del Friuli-Venezia Giulia - cui la collega Rojc faceva cenno - e il problema della rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena. L'emendamento 3.9 impatta direttamente sulla questione delle minoranze linguistiche.

Ne abbiamo discusso anche durante l'esame del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero parlamentari e si tratta di una questione molto seria che è rimasta assolutamente aperta. Quando parlavo di compressione delle minoranze per quanto riguarda le minoranze politiche, ovviamente e indirettamente non potevo non tenere conto dell'altro impatto, che nel caso della minoranza slovena è molto forte, sulle minoranze linguistiche.

Non sono arrivate risposte dal relatore né sul disegno di legge costituzionale, né per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, ma anche questo sarà oggetto - ve lo preannuncio, anche sulla fattispecie che riguarda le minoranze linguistiche - di un ricorso alla Corte costituzionale che stiamo già studiando, perché da questo punto di vista vi è una palese incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[GARRUTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.100 e contrario sui restanti.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea. **PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, dopo la prima lettura del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in cui il nuovo articolo 57 della Costituzione ha riconosciuto alle Province autonome un numero minimo di tre senatori per ciascuna di esse, parificandole di fatto e di diritto alle 19 Regioni esistenti in Italia, il presente disegno di legge conferma i tre collegi uninominali per ciascuna Provincia, così come previsti dalla legge n. 422 del 1991, di attuazione della misura 111 del cosiddetto pacchetto, punto essenziale della dichiarazione di chiusura della vertenza internazionale con l'Austria dell'anno 1992.

Il riferimento a tale norma, che nel testo iniziale del provvedimento era stato soppresso, è stato poi reinserito con un emendamento del relatore, che ringrazio, con l'aggiunta di un meccanismo flessibile di adeguamento dei collegi uninominali in caso di un numero minimo superiore a tre senatori spettanti

a ciascuna Provincia.

È per noi chiaro e condizione imprescindibile che anche in tale caso, improbabile che sia, visto il numero della popolazione di ciascuna Provincia in base all'ultimo censimento, venga cercato il consenso con i rappresentanti dei gruppi linguistici coinvolti nella delimitazione dei collegi uninominali.

Auspichiamo anche per la Camera dei deputati una disciplina analoga a quella prevista per il Senato, con tre collegi uninominali per ciascuna Provincia autonoma, in quanto proprio tale numero garantisce, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, la corretta rappresentanza dei gruppi linguistici. In tale prospettiva, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al presente provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, noi voteremo contro questo disegno di legge, perché lo riteniamo un atto non soltanto pasticciato ma, per la verità, anche molto grave - lo dico con molta franchezza - per i motivi che ho esposto nei miei vari interventi.

Prima questione: le motivazioni che avete addotto per giustificare questo approccio così precipitoso non reggono né dal punto di vista dei tempi, né dal punto di vista dell'architettura con cui andare avanti. La questione legata alla necessità di evitare che possa presentarsi un problema di legge elettorale non applicabile non ha alcun presupposto dal punto di vista temporale, perché abbiamo appena concluso la prima lettura del disegno di legge costituzionale relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e ne servono quattro; poi, come sapete perfettamente, ci sarà il *referendum*, che non avrà luogo sulla piattaforma Rousseau, ma si svolgerà normalmente. Il tempo è veloce, tutto in politica si consuma in fretta. Anche quando iniziò la prima lettura della riforma costituzionale Renzi-Boschi, non si trovava nessuno disposto a scommettere su una sconfitta nel *referendum*, nessun opinionista, nessun sondaggista: era difficile. Andatevi a leggere i giornali di allora e guardate cosa dicevano tutti gli esperti: non ce n'era uno che scommettesse sul fatto che quella riforma costituzionale avrebbe potuto essere fermata e bocciata dagli elettori. Poi le cose, come sapete, sono andate diversamente.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,50)

(*Segue* DE PETRIS). Perché faccio questo ragionamento? Per dire che c'è tempo e che il tempo, anche prendendo per buone le motivazioni che avete addotto sull'efficienza del sistema con la riduzione del numero dei parlamentari, ci dà tutta la possibilità di ragionare seriamente su come trovare una legge elettorale adeguata a quella riduzione, frutto non soltanto dei vostri accordi di maggioranza, ma di una discussione più ampia del Parlamento e quindi con il coinvolgimento di tutte le forze in campo.

Perché vi siete precipitati? Vedo che gli esponenti dell'SVP, contenti, adesso distraggono il relatore. Dicevo: perché vi siete precipitati a fare questo obbrobrio di legge? Un po' perché, evidentemente, avete sempre il problema di riuscire a compattarvi e, poiché la Lega è molto esperta in sistemi elettorali, nella persona del senatore Calderoli, ci ha messo del suo in questa operazione. Ma anche perché tutti gli atti che state producendo hanno in realtà una finalità politica abbastanza chiara, che è quella di non affrontare seriamente la questione della crisi della democrazia rappresentativa, ma semplicemente di indebolirla alla radice. Questo è il punto. Magari potreste pure presentare un emendamento per far adottare da tutti la piattaforma Rousseau.

Il Rosatellum era già una legge incostituzionale; noi la nostra battaglia l'abbiamo fatta fino in fondo e continueremo a farla, perché vi era una torsione della rappresentatività e una distorsione del voto dell'elettore, che produceva già nell'elettorato attivo un problema molto serio. Voi, con questo sistema, nel cambiare il rapporto tra collegi e seggi, con il meccanismo dei tre ottavi, producete un ridimensionamento del grado di rappresentatività dell'organo parlamentare, che è forse quello che volete, intervenendo alle radici, proprio per indebolire il sistema della democrazia rappresentativa. Producete altresì un altro problema nell'elettorato attivo, perché il voto che potrà dare sarà indeterminato, e nell'elettorato passivo, perché vi è una riduzione fortissima della rappresentanza e questo è un aspetto molto serio in democrazia. Mi rivolgo anche ai colleghi del Partito Democratico che hanno votato contro tutti gli emendamenti che cercavano di introdurre un tasso di proporzionalità:

ancora non avete imparato la lezione e questo mi dispiace moltissimo. (*Richiami del Presidente*).

In conclusione...

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, si è verificato un errore. Ha ancora quattro minuti.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Grazie Presidente. Sono stati molto gravi e significativi il voto e il parere contrario sul divieto di pluricandidature, perché cosa produce la torsione che si introduce, accentuando a dismisura i difetti del Rosatellum? Ho già parlato del danno che produce sulla capacità degli elettori, quindi sul fronte dell'elettorato attivo di incidere seriamente sull'esito delle elezioni, cioè sull'efficienza elettiva *ex ante*. Contemporaneamente vi è una diminuzione drastica del pluralismo della rappresentanza e, poi, la mancata eliminazione delle pluricandidature, eliminazione che avevamo proposto e che poteva essere anche per voi un modo per rendere la modifica meno grave. Vi sono quindi tre situazioni: l'allargamento della dimensione dei collegi, un problema molto serio sull'efficienza dell'elettorato attivo e sulla capacità di incidere sull'esito del voto, la diminuzione drastica - di cui il presidente La Russa ha ben compreso la portata - del pluralismo della rappresentanza e quindi della rappresentatività dell'organo. Chi ne trarrà beneficio? Vi sarà un'ulteriore dilatazione, a dismisura, del potere delle segreterie dei capi politici: questo è quello che si produrrà.

Per tutti questi motivi, credo che anche questo sistema elettorale avrà molti problemi dal punto di vista costituzionale e noi ci faremo carico di provare a portarlo davanti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, fatto l'accordo con l'SVP, del resto delle minoranze linguistiche nel Paese a voi non interessa assolutamente nulla, mentre il problema della minoranza slovena è molto serio.

Vi siete convertiti al Rosatellum; con le conversioni che state conoscendo, non in senso religioso ma introducendo una modifica a 360 gradi dei vostri principi, avete sposato in pieno non solo il Rosatellum-*bis*, ma addirittura un suo peggioramento, perché sebbene fosse molto difficile peggiorare il Rosatellum-*bis*, con il disegno di legge in esame ci state riuscendo in pieno.

Per questi motivi, voteremo contro il provvedimento, come fieramente abbiamo votato contro e ci siamo opposti al Rosatellum-*bis*, perché anche se non siamo rimasti in moltissimi, per noi la coerenza è un fatto fondamentale, soprattutto nel rapporto con i nostri elettori. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, mi scuso per aver scampanellato per una non corretta impostazione del *timer*.

[COLLINA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (*PD*). Signor Presidente, per me e per coloro i quali erano presenti nella scorsa legislatura davanti agli occhi ci sono tanti appassionati interventi e varie discussioni approfondite, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, e nel merito sulle leggi elettorali che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, dall'Italicum alla legge Rosato. È evidente a tutti, infatti, la connessione tra la legge elettorale e le riforme della Costituzione approvate dal Parlamento e poi respinte con il *referendum*.

La legge elettorale è la più politica delle leggi che il Parlamento possa approvare ed è per questo che ha sempre rappresentato uno snodo decisivo del dibattito e del confronto politico. Il modo con il quale il Paese viene rappresentato in queste Aule dipende dalla legge elettorale, questa formula che trasforma il voto di milioni di italiani in un ridotto numero di rappresentanti, che riproducono in Camera e Senato le caratteristiche del consenso, il peso dei territori e le loro peculiarità.

Ebbene, oggi siamo qui, nel più totale disinteresse dei commentatori e dei giornalisti - non c'è nessuno - ma anche della politica, a votare - dico votare perché discutere non mi pare sia un verbo da usare in questa situazione: discutere è una parola grossa - una legge elettorale che non esito a definire un obbrobrio. Dopo una legislatura di riforme, che ha visto discutere il nesso tra riforme del Parlamento e legge elettorale, arriva una legislatura in cui non si discute neppure, dopo che si è approvata una legge costituzionale che riduce in modo significativo il numero di parlamentari e che pone in modo inequivocabile il tema del rapporto con la legge elettorale.

Sono una persona che coltiva il dubbio e, quindi, rifletto su questo nuovo modo di pensare che ha

invaso queste Aule parlamentari. Mi sembra come un incontro di scherma: Lega e MoVimento 5 Stelle affondano la stoccata più spettacolare, cioè la riduzione del numero dei parlamentari: ma dopo ogni stoccata bisogna parare il colpo in difesa, perché rimane un fianco scoperto. È evidente: prevedere la riduzione del numero dei parlamentari e non affrontare il tema della legge elettorale è un esempio di incompetenza e di ignavia totali. Quindi, dobbiamo approvare anche la legge elettorale. Va bene la riduzione dei parlamentari - "va bene" in questo caso è un intercalare - ma con quale legge elettorale si eleggerebbero questi 400 più 200 parlamentari? Su questo punto neanche il contratto di Governo ci viene in soccorso e a nulla serve un avvocato Presidente del Consiglio. Avrete pensato: come ne usciamo? Facciamo una consultazione su Rousseau? Ma veramente vogliamo metterci a discutere tra di noi quale legge elettorale si accoppi con una siffatta riforma del Parlamento? Da questo punto di vista siete stati abbastanza concreti: non ne uscireste da questa discussione. Qui nasce l'idea di neutralizzare la legge elettorale e di congelare la questione. Sembra quasi un'ibernazione: iberniamo la legge elettorale e magari, nel futuro, succederà qualcosa che ci consentirà di trovare una soluzione, ma intanto nessuno ci potrà accusare di non aver tenuto in considerazione la questione della legge elettorale. Meglio ibernare la legge elettorale, poi chissà, tra qualche anno ci sarà una piattaforma Rousseau 4.0 o 5.0, che sia in grado, meglio di oggi, di formulare una domanda e di dare anche la risposta, ma forse le risposte le sa dare anche la piattaforma Rousseau 1.0 e non c'è bisogno di aspettare.

Neanche una consultazione su Rousseau sarebbe in grado di restituire una legge elettorale. Informarsi, costruirsi un'opinione, votare secondo il *mantra* della democrazia diretta non è possibile. È forse un *lapsus* quello del relatore, quando in replica dice: «Ce ne occuperemo più avanti in altra sede»; non dice «in un altro momento», ma «in un'altra sede», quindi non in Parlamento.

Questa deriva di deresponsabilizzazione della politica, che ho avuto modo di stigmatizzare anche in Aula in occasione del dibattito sulla riduzione del numero dei parlamentari e che ha come massimo esempio il *referendum* sulla Brexit, avviene sotto gli occhi stralunati della Lega. Si sente il senatore Calderoli affrontare e sostenere questa legge. Senatore Calderoli, mi rivolgo alla Presidenza per sottoporle questa riflessione: lei che è stato tanto lucido ed onesto intellettualmente da coniare un epitaffio famoso relativo alla sua legge elettorale, che detiene anche il primato di essere stata smontata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale, oggi assiste immobile a questo scempio. Sono convinto che lei abbia oggi gli stessi sentimenti che di fronte alla visione della corazzata Potemkin aveva il personaggio di Paolo Villaggio. Ma io mi aspetto un suo nuovo epitaffio, di fronte a collegi uninominali sterminati, pluricandidature sproporzionate, soglie implicite antidemocratiche, squilibri evidenti tra Regioni non equipollenti anche in relazione a principi costituzionali come la tutela delle minoranze linguistiche. Direi che per oggi può bastare così.

Noi del Gruppo Partito Democratico siamo contrari a questo disegno di legge, che per noi è sbagliato e inadeguato, tanto più se visto insieme alla riduzione del numero dei parlamentari: un disegno complessivo antiparlamentare, con un'antipolitica celata dietro il velo della democrazia diretta del pensiero di Casaleggio. Di fronte a questa situazione si perde anche - io dico: si vanifica - il senso di qualsiasi ruolo dell'opposizione volto a migliorare i provvedimenti. In questa situazione, sentire il Governo che si rimette all'Assemblea, veramente, fa sorridere.

Il voto del Gruppo Partito Democratico sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il testo che ci apprestiamo a votare e che vedrà ovviamente il sostegno del nostro Gruppo ha come scopo quello di correggere il Rosatellum, legge elettorale scritta in fretta e male. La modifica parziale che approviamo oggi non significa certo che condividiamo tutto il resto dell'impianto: lo preciso affinché resti agli atti. Interveniamo infatti solo su quell'anomalia dell'attuale legge che vede indicati con numeri interi le quantità di seggi che debbono essere assegnati con il metodo dei collegi uninominali e plurinominali. Si procede ora a sostituire questi parametri con dei rapporti frazionari (tre ottavi) sulla falsariga di quanto, allora in percentuale 75-25 per cento, prevedeva il Mattarellum.

Questa è però solo una delle tante pecche del Rosatellum, ci basti pensare ad esempio - credo concorderanno con me i colleghi membri della Giunta per elezioni - al gran numero di voti nulli registrati a causa di elettori caduti in errore per maldestre regole sull'espressione di voto.

Il provvedimento alla nostra attenzione permetterà di rendere sempre utilizzabile la legge elettorale a prescindere da quale sia il numero dei parlamentari da eleggere e ciò riconduce ad una maggior tutela del lavoro e dei poteri di questo Parlamento e, in via non secondaria, delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Da un lato, infatti, stante la volontà politica condivisa da gran parte degli schieramenti di questa Assemblea e già esplicitata con il voto, nel primo passaggio in Aula della legge costituzionale di alcuni giorni fa, il Parlamento è libero di procedere al taglio del numero dei parlamentari senza la spada di Damocle del ritrovarsi con una legge elettorale inapplicabile. Dall'altro lato, il Capo dello Stato vede salva e garantita la sua facoltà di scioglimento delle Camere in ogni momento, perché sarà appunto sempre in vigore una legge elettorale funzionante.

Va dato atto e merito agli estensori del testo, al relatore e agli Uffici che hanno provveduto ad effettuare tutte le simulazioni statistiche, che è stato fatto un ottimo lavoro perché, a Costituzione invariata, i nuovi algoritmi conducono ad una distribuzione identica dei collegi elettorali rispetto al testo originale. Qualora invece sopravvenisse, come auspichiamo, la riduzione a 400 deputati e a 200 senatori, il nuovo testo garantirebbe l'esatta proporzione in ogni circoscrizione elettorale.

Per rispondere alle timide critiche riferite al provvedimento, *in primis* quella di inadeguatezza in termini di rappresentanza e di rappresentatività della legge elettorale al momento di eleggere un Parlamento a ranghi ridotti, vogliamo rassicurare che non escludiamo aprioristicamente l'emanazione di una nuova legge elettorale. Anzi, come è ben noto, la Lega non è stata un'appassionata sostenitrice del Rosatellum. Siamo sin d'ora disponibili a valutare un'alternativa, ma ciò potrà avvenire solo a tempo debito ossia a riforma costituzionale approvata. Quella che approviamo ora non è la nostra legge elettorale, ma solo un utile adeguamento di quella in vigore.

Con riferimento alla dimensione dei collegi uninominali del Senato in caso di riduzione a 200 senatori, mi preme segnalare che la stragrande maggioranza di essi si assesterà su una cifra di 800.000 elettori, che nulla è se non l'esatta proporzione cui facevo riferimento prima rispetto agli attuali collegi da circa 500.000 abitanti. La casistica di collegi con più di un milione di abitanti sarà la rara eccezione e non la regola, come qualcuno vuol far credere; mi sorprende che quel qualcuno sia la stessa parte politica che, con la riforma costituzionale Renzi-Boschi, sonoramente bocciata dagli italiani, aveva proposto che i consigli regionali indicassero: un solo senatore per 1,2 milioni di abitanti del Friuli, un solo senatore per 1,3 milioni di abitanti dell'Abruzzo, un solo senatore per 1,5 milioni di abitanti delle Marche, un solo senatore per 1,5 milioni di abitanti della Liguria.

Ma siamo certi che la dimensione del collegio uninominale incida sul livello di rappresentatività di un eletto? Sono stati presi come metro di confronto alcuni Paesi europei, ma da nessuno ho ascoltato un paragone con quella che è la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d'America, dove troviamo il Senato più noto al mondo. Negli USA è in vigore da più di cento anni un sistema elettorale i cui collegi uninominali spaziano dal mezzo milione ai 40 milioni di abitanti, senza che questo abbia mai dato adito a problemi. Possiamo forse dire che i cittadini dello Stato di New York non riconoscessero Hillary Clinton come loro senatrice? O quelli del Massachusetts, Ted Kennedy quale loro rappresentante? McCain per l'Arizona? Rubio per la Florida o Cruz per il Texas?

Cambiando argomento, vediamo infine con favore la positiva individuazione di una soluzione alla questione trentina e sudtirolese che, grazie al combinato disposto dei due provvedimenti, sgombra il campo da ogni possibile dubbio sulla riapertura di storici contenziosi con l'Austria. Possiamo così rassicurare i colleghi del PD che, almeno per questa volta, Vienna non ci dichiarerà guerra.

Chiudo con un cenno all'ultimo articolo che conferisce la delega al Governo per la determinazione dei collegi, legandola a doppio filo con l'approvazione della riforma costituzionale e con un termine preciso entro cui ciò debba avvenire. Dimostrazione della nostra volontà di procedere concretamente, e non in virtù di una sterile propaganda (come dite voi), ad un reale e consistente taglio del numero dei parlamentari. E aggiungerei «finalmente!». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Airola).*

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori, come già abbiamo fatto in Commissione, voteremo contro questo disegno di legge per diverse ragioni. Innanzitutto, una legge elettorale come questa cambia la natura del voto, perché la proporzione non è tutto: una cosa è una parte proporzionale, per esempio, del voto Regione per Regione, dove gli eletti sono una quindicina; un'altra cosa è una parte proporzionale dove gli eletti sono uno, due o tre. Non è più un sistema proporzionale, evidentemente. Se c'è un solo seggio che viene assegnato col criterio proporzionale, in realtà diventa un maggioritario; cambia la natura. Non è neutro cambiare i numeri.

Se si trattasse di cambiare i numeri da 900 a 800, è chiaro che i numeri sarebbero sempre abbastanza grandi, per cui non cambierebbe particolarmente la natura. Ad esempio, nella Costituzione vigente il minimo prevede sette senatori per ogni Regione (con l'eccezione del Molise e della Valle d'Aosta), mentre con la nuova legge si scende a tre, e di questi una parte sono collegi uninominali: è evidente che cambia moltissimo la natura. Da una parte vi sono dei collegi uninominali, che però in alcuni casi coincidono con la Regione intera: di conseguenza, è un'altra cosa. Può essere anche essere giusto, si può anche fare. Il collega della Lega che mi ha preceduto ha parlato degli Stati Uniti; certo, in quel Paese ci sono proporzioni di questo genere, ma c'è un piccolo dettaglio, cioè che sono uno Stato federale che ha 50 Parlamenti, 49 dei quali sono bicamerali: non possiamo prendere un numero che riguarda un ordinamento federale composto da 50 Stati più il distretto della Capitale e poi riportarlo all'Italia. Gli Stati Uniti hanno una legge elettorale completamente diversa dalla nostra, è sicuramente un sistema elettorale nobile e assestato, ma non si può fare il paragone con il nostro. Avremmo dei collegi uninominali che dovrebbero essere quelli che determinano la rappresentanza territoriale, cioè il radicamento, il contatto con gli elettori, che però diventano immensi, senza avere i mezzi che hanno i nostri colleghi americani per mantenere i contatti, che per i loro uffici hanno dotazioni decine di volte superiori alle nostre. Non so quindi come si pensi di mantenere contatti diretti in collegi di milioni di abitanti e con centinaia di Comuni. Avremmo poi una cosiddetta parte proporzionale, che però, come ho detto, non è più tale: quando si i numeri sono così bassi che proporzione c'è? Se c'è un seggio, dove sta la proporzionalità?

Pertanto cambia la natura della legge e quando si affronta una nuova legge elettorale, come abbiamo sentito dire tante volte anche dalla maggioranza strettamente governativa che sta approvando il presente disegno di legge quando era all'opposizione bisogna coinvolgere le minoranze. Noi questo lo abbiamo detto sia quando eravamo in maggioranza sia quando eravamo all'opposizione; qualcuno invece, adesso che va in maggioranza, si dimentica questo elemento.

Quanto a radicamento territoriale, noi comprendiamo i colleghi del MoVimento 5 Stelle per i quali il radicamento territoriale consiste nel votare come decide la misteriosa piattaforma Rousseau. Devo dire che mai nome più fu più azzeccato nell'intitolare una cosa così importante, che sostanzialmente controlla l'intero partito del MoVimento 5 Stelle, al noto pedagogo che spiegò al mondo come educare i figli e i suoi li mandò all'orfanotrofio, al noto pensatore dell'assetto dello Stato che riteneva che ciascuno dovesse adeguarsi alla volontà generale. Il problema, come abbiamo visto in tutte le dittature che, ispirandosi più o meno consapevolmente a Rousseau, sono state attuate in seguito, è stabilire chi determina la volontà generale (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Così nacque la dittatura del proletariato, dove il capo del partito comunista diceva di rappresentare il proletariato e dunque di aver diritto di essere dittatore; un altro pensava di rappresentare la razza, un altro la Nazione, un altro una certa classe, per cui ne abbiamo avuto questa applicazione. Mi meraviglio di più dei colleghi della Lega, che del radicamento territoriale hanno sempre fatto uno dei punti qualificanti della loro linea, del loro modo di rapportarsi agli elettori, che è cosa ancora diversa dalla linea politica.

Abbiamo poi un altro problema, con questo mutamento di natura, che riguarda soprattutto il Senato per evidenti questioni, non soltanto di numeri, perché il Senato resta con la metà dei seggi della Camera. La riduzione dei seggi viene fatta esclusivamente per scrivere *tweet* e *post* su Facebook e ricevere *like* e, quindi, bisogna avere numeri tondi per Camera e Senato. Tuttavia, una cosa sono 400 deputati, altra cosa 200 senatori. I numeri sono più piccoli.

Inoltre, restando immutata la base regionale per il Senato, l'effetto proporzionale non è come alla Camera, dove da 600 si scende a 400 deputati. Per la Camera, l'aspetto proporzionale è mantenuto comunque a livello nazionale, nel senso che un voto dato anche in una Regione piccola non riesce forse a determinare l'attribuzione del seggio a uno dei partiti che non sono tra i più grandi della Regione stessa, ma può determinare un seggio in un'altra Regione. Al Senato invece, dove c'è la base regionale, come stabilito dalla Costituzione, questo non avviene più, con la conseguenza che, pur potendo andare bene un sistema o l'altro, i due sistemi insieme determineranno una disomogeneità tra Camera e Senato, che è uno dei problemi emersi nelle varie discussioni svolte sulle leggi elettorali. L'attuale legge elettorale - il cosiddetto Rosatellum - è stata adottata anche perché la legge elettorale che era in vigore, determinata da sentenze della Corte costituzionale e non da un lavoro fatto in Parlamento, creava una fortissima disomogeneità tra la Camera e il Senato, con il grosso pericolo di maggioranze disomogenee.

Ci sono poi altri problemi tecnici, su cui, non essendo stata coinvolta l'opposizione, non è stato possibile esprimersi, ma che comunque emergeranno nella pratica e su cui adesso non mi voglio pronunciare.

Noi abbiamo votato a favore della riduzione del numero dei parlamentari, pur ritenendo che anche questa potesse essere fatta in modo più sensato e modulato, non dico inferiore rispetto ai numeri, anche se questi ci rendono il Paese con il minor rapporto tra parlamentari e popolazione di tutta Europa, creando un maggior distacco fra gli eletti e gli elettori. Distacco che forse è proprio quello che qualcuno vuole, di modo che ci siano solo i proprietari o i gestori dei grandi mezzi di comunicazione (sia quelli tradizionali, sia quelli cosiddetti moderni, ossia i *social media*). (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi non riteniamo, però, di poter accettare una legge elettorale imposta per ragioni di *like* e di numeri sui *social media*, senza un reale coinvolgimento dell'opposizione e con risultati tecnicamente problematici e tali da creare disomogeneità tra Camera e Senato. Noi riteniamo che il Parlamento debba anzitutto funzionare per rappresentare i cittadini e fungere da adeguato contrappeso e controllo nei confronti del Governo. Questa è la funzione del Senato in tutte le democrazie e noi alla democrazia teniamo e continueremo a difenderla in Italia e all'estero. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Aurelio Saliceti» di Bellante, in provincia di Teramo, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881 (ore 11,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge in esame, perché rappresenta una modifica dei criteri di attribuzione dei seggi. Si tratta di una modifica semplicemente tecnica, che elimina il riferimento a un numero assoluto di collegi introdotto nel 2017 e serve a rendere la legge elettorale duttile, cioè indipendente dal numero di senatori e deputati indicati in Costituzione. È quindi chiaramente una modifica accessoria rispetto a quella il cui esame sappiamo essere in corso in questo Parlamento.

So bene che alcuni criticano l'approccio minimalista che abbiamo adottato per questa legge: «Avreste dovuto cambiare anche la legge elettorale», ci dicono; sì, forse è vero, ma è anche vero che, come spesso si dice, l'ottimo è nemico del meglio, per cui avviare una riforma della legge elettorale per giungere ad un più importante risultato, quale la riduzione del numero dei parlamentari, avrebbe significato probabilmente non conseguire alcun obiettivo. L'approccio minimalista alla legge elettorale, quindi, non dev'essere inteso come una ratifica di quella esistente: è un adattamento per giungere nel più breve tempo possibile ad un risultato costituzionale ben più importante.

Poiché siamo di fronte ad una modifica di valore tecnico e di limitato valore politico, è vero che parlando della legge elettorale c'è un invitato di pietra, vale a dire la nostra Costituzione, che rimane silente in questo dibattito circoscritto, rispetto alla questione che stiamo affrontando.

Per dare un senso a questo nostro intervento normativo, mi preme allora richiamare l'attenzione sul quadro costituzionale cui mira il MoVimento 5 Stelle e, per dare una lettura organica della legge di riduzione del numero dei parlamentari, mi piace ripartire da alcuni scritti, che risalgono addirittura

all'inizio del '900. Nella sua «Storia della democrazia in Europa», un autore a me caro, ma dimenticato, e uno dei massimi studiosi della storia della democrazia europea, Salvo Mastellone, ricorda gli scritti di Hans Kelsen.

Kelsen può essere a buon diritto considerato il padre delle moderne Costituzioni, un giurista liberale e democratico, che però - è importante sottolinearlo - mentre difende la democrazia parlamentare, la critica perché talvolta, per difendere un istituto, bisogna avere il coraggio di individuarne i limiti e le criticità. Negli anni '20, in cui in Europa spirano i venti del totalitarismo, Kelsen scrive: «L'ideale della democrazia impallidisce e sul tetro orizzonte della nostra epoca nasce una nuova stella cui con tanta più fiducia si volge alle speranze delle masse quanto più cruentemente rifulge il suo splendore: la dittatura». Queste sono le parole con cui stigmatizza e segnala la cifra caratteristica del suo saggio.

Ebbene, Kelsen si lancia in un'appassionata difesa della democrazia: antifascista, antinazista, altrettanto antisovietico, scrive di democrazia e in molte sue opere l'analisi di quella moderna e dei suoi fondamenti - attenzione, si tratta di un passaggio importante - si basa sulla denuncia dello iato e della distanza tra democrazia ideale e democrazia reale. Nel difendere la democrazia, dunque, egli critica quella parlamentare.

Nel momento in cui scrive che la democrazia fa progredire l'ordinamento con deliberazioni di maggioranza, essa si accontenta di una semplice approssimazione all'idea originaria di democrazia. Il principio di maggioranza - scrive Kelsen - è una potente limitazione all'ideale democratico. In altri termini, Kelsen sottolinea la differenza tra la rappresentanza politica - e parla addirittura di finzione della rappresentanza politica - e la rappresentanza giuridica. Ciò ci consente di capire che la rappresentatività democratica si misura non in ragione del numero dei parlamentari, ma con altri criteri: si misura con la competenza dei rappresentanti, con la capacità della maggioranza di dialogare con la minoranza. Egli disvela il carattere fittizio della rappresentanza parlamentare e della sua sostanziale scarsa affinità - sono sue parole - con l'idea democratica, e quindi riafferma convintamente la distanza tra democrazia ideale e democrazia reale. Nonostante ciò - è importante - egli difende la democrazia parlamentare come la forma di Governo meno imperfetta.

Giunto alla conclusione che la democrazia parlamentare è quanto di meglio si possa avere sul piano della rappresentatività, Kelsen suggerisce criteri correttivi, e tra questi vi è la democrazia diretta che lui - attenzione! - non difende come unica soluzione - è la critica che muove all'approccio dei Paesi socialisti, che almeno teoricamente rivendicano questo primato - ma indica come contemperamento alle imperfezioni della democrazia parlamentare. Kelsen giunge sostanzialmente a una posizione moderata, che è l'integrazione tra la democrazia parlamentare e la democrazia diretta.

Pensate che Kelsen, il padre di tutti noi oggi, degli Stati moderni - so bene che ci sono anche ampi studi critici, ma nessuno studio sul funzionamento dello Stato prescinde da Kelsen - affronta anche il tema del mandato imperativo, il tema delle immunità parlamentari. Questo a dire quanto sia moderna la riflessione di Kelsen; quanti problemi, dubbi e interrogativi ponga Kelsen, direi in anticipo rispetto ai suoi tempi.

Quando, allora, il Movimento affronta questi temi, non si deve credere che li affronti con l'ingenuità del bambino che si balocca con nozioni più grandi di lui. Grandi pensatori hanno tracciato la via. Kelsen si ricollega, si riannoda al pensiero di Rousseau e noi ci ricolleghiamo con orgoglio al pensiero di Kelsen. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30, a conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 16,34).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che ha adottato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

In relazione ai lavori dell'11a Commissione permanente, la discussione del decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni inizierà lunedì 25 febbraio, alle ore 10,30, ove concluso dalla Commissione. Per quanto riguarda i lavori di questa settimana, l'Aula non terrà seduta se non per il *Premier question time* di giovedì 21 alle ore 15.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in relazione ai propri programmi dei lavori, salvo dalle ore 15 alle ore 17 di domani su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il calendario della prossima settimana, con sedute da lunedì 25 a mercoledì 27 febbraio, prevede inoltre le ratifiche delle convenzioni di Faro sul patrimonio culturale e del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive.

Nella settimana dal 5 al 7 marzo, dopo il decreto-legge sulla banca Carige, saranno discusse le mozioni già previste dal calendario corrente.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2019:

- Disegno di legge n. 773 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Giovedì	21	febbraio	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri
Lunedì	25	febbraio	h. 10,30	- Disegno di legge n. 1018 - Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni (<i>voto finale entro il 27 febbraio 2019</i>) (<i>scade il 29 marzo 2019</i>) (ove concluso dalla Commissione)
Martedì	26	"	h. 9,30	- Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica convenzione di Faro sul patrimonio culturale
Mercoledì	27	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 773 - Ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

Gli emendamenti al disegno di legge n. 773 (Ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive) dovranno essere presentati entro le ore 20 di giovedì 21 febbraio.

Martedì	5	marzo	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1063 - Decreto-legge n. 1, Banca Carige (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 marzo 2019</i>)
Mercoledì	6	"	h. 9,30-20	- Mozioni su: - TAV Torino-Lione;
Giovedì	7	"	h. 9,30	- Istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; - Coltivazione e commercializzazione della canapa; - Istituzione di una Commissione speciale sull'autismo; - Misure per fronteggiare le malattie oncologiche - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 7, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1063 (Decreto-legge n. 1, Banca Carige) dovranno essere

presentati entro le ore 13 di giovedì 28 febbraio.

Il calendario resta integrato con i disegni di legge n. 897 e connessi (Videosorveglianza), ove conclusi dalla Commissione competente.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018
(Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		45'
Relatori di minoranza		45'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	41'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1063
(Decreto-legge n. 1, Banca Carige)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		30'
Relatori di minoranza		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	12'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE LUCIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, il diritto alla salute è fondamentale e imprescindibile, è alla base di uno Stato di diritto, tutelato anche dalla nostra Costituzione. Ciò ricordato, dopo questa mia premessa che auspico sia condivisa da tutti in Assemblea, dove il diritto dei cittadini deve sempre essere la principale linea guida, vorrei porre alla vostra attenzione una questione che riguarda la città di Benevento, salita agli onori della cronaca anche per il problema della potabilità dell'acqua.

Negli ultimi mesi, grazie alla sollecitazione di un'associazione ambientalista del territorio, si è parlato in più occasioni di uno studio dell'ARPAC, risalente a febbraio 2018, che, dopo le dovute analisi

effettuate, riportava la presenza di tetracloroetilene in alcuni pozzi, ed esattamente in quelli di Campo Mazzoni e Pezzapiana, mentre sarebbe assente in quello proveniente dal Biferno. La città, quindi, può essere divisa in due aree: una zona in cui vengono fornite acque comunque idonee, ma con una concentrazione più alta sia di nitrati che di tetracloroetilene; un'altra zona, invece, presenta un'acqua migliore, perché proveniente dalle sorgenti del Biferno.

Peraltro, considerando che tale condotta non è pienamente operativa, spesso la sua acqua viene miscelata a quella dei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana; ciò comporta una lieve modifica delle concentrazioni degli inquinanti. Da qui è facile comprendere che sono coinvolti tutti i cittadini di Benevento.

L'inquinamento dei composti clorurati, meglio noti come PC2, è dovuto all'utilizzo eccessivo di detergenti disinfettanti, che rilasciano in falda una grande quantità di sottoprodotti dannosi per la salute, quali appunto il percloroetilene, ossia il PCE. Nella città di Benevento queste sostanze sono state individuate soprattutto nella zona Ferrovia.

Quali garanzie abbiamo che l'acqua sia effettivamente sana per i cittadini che continuano a farne uso? Ritengo che il Comune dovrebbe affidare all'Università del Sannio l'incarico di redigere il piano di caratterizzazione delle zone e dei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana, richiedendo un apposito contributo economico alla Regione Campania, che lo ha concesso giorni fa per un analogo problema al comprensorio Solofra-Montoro, per il quale è prevista la messa in sicurezza di pozzi tramite impianti con filtri a carboni attivi. Il piano di caratterizzazione contemplato dal titolo V, parte IV, del decreto legislativo del codice dell'ambiente è la prima fase di una caratterizzazione ambientale che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per un'eventuale messa in sicurezza e bonifica definitiva delle acque. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BALBONI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sui gravi fatti che sono avvenuti a Ferrara nella notte fra sabato e domenica, che hanno avuto un'ampia risonanza sui *mass media* e nell'opinione pubblica.

Sabato notte un gruppo di circa 40 nigeriani, che ha ormai un controllo militare di un'ampia zona della città di Ferrara, ha interrotto, con una vera e propria sommossa, la strada principale che conduce dalla stazione ferroviaria al centro della città, inscenando atti di violenza, rovesciando cassonetti in mezzo alla strada, compiendo azioni di provocazione e oltraggio nei confronti delle Forze dell'ordine intervenute per riportare l'ordine pubblico.

Ormai quella zona della città è in mano alla criminalità organizzata (si può parlare tranquillamente di una associazione a delinquere di stampo mafioso); è in mano a bande di extracomunitari, che spacciano a cielo aperto, che infastidiscono con risse e con altre azioni illegali la popolazione, che hanno portato nel pieno degrado un quartiere dove abitano migliaia e migliaia di cittadini. Pensate soltanto che i valori degli immobili, delle case e dei negozi, nei quali migliaia e migliaia di famiglie hanno investito tutti i loro risparmi, negli ultimi anni sono crollati del 60, del 70 e anche dell'80 per cento e non c'è più nessuno che voglia acquistare casa in quella zona, qualsiasi sia il prezzo a cui le abitazioni vengono messe in vendita.

Ebbene, io ho presentato oggi un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno, perché bisogna intervenire: quegli spazi di illegalità devono finire. Il sindaco di Ferrara, ovviamente del PD, per tutta risposta ha detto che tali fatti sono da mettere in relazione con il decreto sicurezza. Siamo veramente al di fuori della realtà. Siamo di fronte al sommo disprezzo del ridicolo di una classe dirigente locale che non ha capito il fenomeno cui siamo purtroppo costretti ad assistere da troppi anni e che non mette in sicurezza la città.

Io ho chiesto che il Ministro disponga finalmente un invio massiccio di Forze dell'ordine per fronteggiare questa situazione; ho chiesto un invio massiccio di un contingente di almeno 50 militari per presidiare la zona. Lo Stato deve rispondere. Quei malviventi, che non hanno diritto di stare sul

territorio dello Stato, devono essere espulsi e non si deve lasciar loro pensare che quello è un territorio conquistato militarmente, nel quale lo Stato non ha più l'autorità di entrare. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 febbraio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 21 febbraio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 16,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (**881**)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

FERRARI

Respinta

Il Senato,

premessi che:

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

l'obiettivo dichiarato del disegno di legge in esame di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere si basa sull'assunto che, grazie alle disposizioni qui proposte, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema;

lo scopo del disegno di legge in discussione è quello di garantire il funzionamento del sistema elettorale delle Camere nel caso venisse definitivamente approvata la proposta di legge costituzionale Atto Senato 214, di riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati e 200 senatori elettivi, dei quali 8 deputati e 4 senatori eletti dalla circoscrizione Estero);

considerato che:

la presunta neutralità dell'intervento normativo è quindi solo di facciata, mentre nei fatti essa è smentita dallo scopo del disegno di legge in discussione che è proprio quello di modificare il sistema elettorale di Camera e Senato, in vista di una specifica proposta di riduzione del numero dei parlamentari: quella già approvata in prima lettura da quest'Aula con l'Atto Senato 214;

è proprio dall'esame del combinato disposto del provvedimento in discussione con il disegno di legge costituzionale che emergono le maggiori perplessità sul progetto complessivo di una mera riduzione numerica dei parlamentari: un progetto che ove andasse in porto determinerebbe un forte ridimensionamento del grado di rappresentatività delle assemblee parlamentari non giustificato da alcun intervento volto a differenziare le funzioni di Camera e Senato, a migliorare il processo decisionale e a tutelare la centralità della discussione parlamentare nel procedimento legislativo;

tenuto conto che:

in base a tale disegno il territorio nazionale dovrebbe essere ripartito in un numero di collegi

uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali: si avrebbero quindi 74 collegi uninominali per il Senato e 146 per la Camera dei deputati; compreso, nell'un caso ed invece ancora da sommare, nell'altro caso, il seggio valdostano. In tal modo i collegi uninominali avrebbero una estensione pluri-provinciale per la Camera e regionale in vari casi al Senato, nonché una rappresentanza quasi quadrupla rispetto ai collegi uninominali della legge "Mattarella" del 1993;

la configurazione di 75 collegi uninominali, per il Senato, rende tali collegi eccessivamente ampi, con una popolazione media che arriva agli 800.000 abitanti e che supera in alcune Regioni il milione di abitanti. In collegi tanto ampi è a rischio la stessa capacità rappresentativa di singoli senatori che, se eletti in tali collegi, dovrebbero rappresentare politicamente territori grandi come una Regione e portatori di interessi sociali ed economici ampiamente diversificati;

senza contare la più accentuata "distanza" che il combinato delle due riforme produrrebbe nel rapporto tra il numero di seggi assegnati *ex ante* e la popolazione media, specie con riguardo a quei territori in cui un seggio uninominale verrebbe assegnato in rapporto ad una popolazione media intorno al milione di abitanti come il Friuli-Venezia Giulia (1.218.985 abitanti), ma anche la Calabria (979.525 abitanti) e la Toscana (918.050 abitanti) e quelli in cui risulterebbero invece sufficienti solo 578.030 abitanti come per la Basilicata e 653.654 abitanti come per l'Abruzzo;

inoltre, vi sarebbero Regioni che risulterebbero della ripartizione dei collegi uninominali più avvantaggiate dalla riforma di tutte le altre, come la Liguria e le Marche, dato che sarebbero le uniche a collocarsi al di sotto della media nazionale nel rapporto tra il numero di seggi assegnati *ex ante* e la popolazione media con riguardo all'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato;

in tutti questi casi la disuguaglianza tra territori risulta tanto ampia e ingiustificata da far emergere un grave vizio di incostituzionalità di una legge elettorale, come quella in esame se associata all'approvazione dell'Atto Senato 214, che comprimerebbe in modo del tutto irragionevole il principio di uguaglianza del voto, a più riprese affermato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale;

considerato che:

dal combinato disposto tra la nuova legge elettorale risultante dalle modifiche proposte e la riduzione del numero dei parlamentari risulterebbero gravi incongruenze anche nella parte di seggi attribuiti con metodo proporzionale: in Senato in forza del vincolo delle circoscrizioni regionali si avrebbe un forte aumento delle soglie di sbarramento implicite ben al di sopra della misura massima tollerata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i sistemi proporzionali;

vi è infatti il rischio che nelle otto Regioni che avranno cinque senatori non riescano a conquistare nemmeno un seggio perfino i partiti che abbiano ottenuto il 15 per cento dei consensi con un vero e proprio disconoscimento del metodo proporzionale che dovrebbe caratterizzare il 64 per cento dei seggi da assegnare;

più in generale la riduzione del numero di seggi proporzionali determinerà un problema di rappresentatività dei senatori rispetto ai rispettivi territori in quelle Regioni, con meno seggi da assegnare, dove saranno rappresentate solo le forze più grandi, le uniche in grado di conseguire seggi;

rilevato che:

a tutto questo, poi, si aggiunge la vigenza di un sistema di elezione basato su liste bloccate e che prevede la possibilità di candidature multiple che non solo sarebbero, nel disegno di legge in esame, ridotte proporzionalmente alla riduzione del numero di seggi da assegnare. Ciò produrrà liste sempre più bloccate con l'ampliamento del potere dei "capi politici" dei partiti e dei movimenti politici di predeterminare i nomi degli eletti nelle proprie liste, in virtù del numero invariato di pluricandidature possibili (5 nel plurinominale + 1 nell'uninominale) su un numero di seggi da assegnare notevolmente limitato specie al Senato;

tali gravissimi problemi applicativi, lungi da assicurare che il Parlamento sia in ogni momento rinnovabile nel caso di approvazione, rischiano al contrario di esporre la nuova legge elettorale oggi in discussione ad un giudizio di illegittimità costituzionale sopravvenuta, proprio in conseguenza della

approvazione definitiva della drastica riduzione del numero dei deputati e dei senatori,
delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 881-A.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;

2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi di cui al comma 2»;

b) all'articolo 83:

1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»;

2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» è soppressa;

c) la tabella A.1 è abrogata.

EMENDAMENTI

1.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;*

2) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;*

2) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

1.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

1.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Conzatti](#), [Testor](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» con le seguenti: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti ai sensi della legge

30 dicembre 1991, n. 422»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è soppresso»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

1.100/1

AUGUSSORI

Inammissibile

All'emendamento 1.100, sostituire le parole «lettera a), numero 2» con le seguenti: «lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, dopo le parole "la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore" inserire le seguenti: "; la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è costituita in non meno di due collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38";

b) al numero 2»;

conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli-Venezia Giulia»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia è costituita in non meno di due collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La restante quota di seggi spettanti alla Regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.»";

c) all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli-Venezia Giulia».

1.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «i seggi di cui al comma 2» con le seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;

2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta è costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;

3) al comma 4, le parole: «sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione»;

b) all'articolo 16-*bis*, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;

e) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;

2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;

4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

f) all'articolo 21-*ter*, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».

EMENDAMENTI

2.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo»;*
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto»;*
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "all'unità più prossima" aggiungere le seguenti: ",

assicurandone uno per ogni circoscrizione".

2.101/1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#)

Respinto

All'emendamento 2.101 aggiungere in fine le seguenti parole: «ove superiore»

2.101

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1991, n. 422" sono inserite le seguenti: ", ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione".»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».

2.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di pluricandidature)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 2 le parole: "cinque collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "in più di un collegio plurinominale"».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)

1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

EMENDAMENTI

3.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da «, sulla base dei risultati» fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera b), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

3.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare il potenziamento dell'impatto dell'aspetto maggioritario del sistema di elezione, nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e della conseguente riduzione del numero di seggi da distribuire, si deve operare prevedendo un riequilibrio di carattere proporzionale nella attribuzione dei seggi medesimi.».

3.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella regione Friuli-Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

3.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare e tutelare le specificità autonomistiche e le minoranze linguistiche riconosciute della Regione Trentino-Alto Adige, la delimitazione e il numero dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, deve comunque garantire l'equilibrio qualitativo e quantitativo vigente all'atto di approvazione della presente legge»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 881 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i

relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 881

sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, la senatrice Cantu' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.3 (1a parte), il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, i senatori Angrisani, Croatti e De Lucia, avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barboni, Battistoni, Bogo Deledda, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Corbetta, Crimi, Crucioi, D'Angelo, De Poli, Fusco, Maffoni, Mallegni, Marti, Merlo, Monti, Napolitano, Pepe, Richetti, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bagnai, per attività della 6a Commissione permanente; Barachini, per attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza del Consiglio di Garanzia

Il Presidente del Senato, in data 23 ottobre 2018, ha chiamato a far parte del Consiglio di Garanzia del Senato i senatori Balboni, Grassi, Pepe, Vitali e Valente, in qualità di titolari, ed i senatori Bonifazi, Dal Mas, Magorno, Pellegrini Emanuele e Perilli, in qualità di supplenti. In data 6 febbraio 2019 il senatore Dal Mas è stato sostituito dal senatore Aimi.

Il Consiglio di Garanzia, in data 12 febbraio 2019, ha proceduto all'insediamento e all'elezione del Presidente.

È risultato eletto Presidente il senatore Luigi Vitali.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in data 13 febbraio 2019, ha proceduto all'elezione del Segretario. È risultato eletto il deputato Camillo D'Alessandro.

Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 7 febbraio 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2019.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 181).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (1063) (presentato in data 13/02/2019)

C.1486 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori La Pietra Patrizio Giacomo, Berardi Roberto

Disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni di contradaioi (1057) (presentato in data 12/02/2019);

senatrice De Petris Loredana

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante l'istituzione del «Giorno della memoria», in materia di estensione del ricordo a tutte le vittime delle persecuzioni etniche, sessuali e religiose, deportate nei

campi di sterminio nazisti (1058)

(presentato in data 12/02/2019);

senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di interruzione o rifiuto delle cure da parte del rappresentante legale in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (1059)

(presentato in data 12/02/2019);

senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di alimentazione e idratazione (1060)

(presentato in data 12/02/2019);

Senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di consenso informato e di non applicazione delle disposizioni anticipate di trattamento in caso di inappropriata clinica (1061)

(presentato in data 12/02/2019)

senatori Giacobbe Francesco, Garavini Laura

Modifica all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero, e disposizioni per la sanatoria dei trattamenti indebitamente percepiti (1062)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Bellanova Teresa, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fedeli Valeria, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Magorno Ernesto, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Misiani Antonio, Nannicini Tommaso, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Richetti Matteo, Sudano Valeria, Valente Valeria

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (1064)

(presentato in data 13/02/2019);

DDL Costituzionale

senatore Laus Mauro Antonio Donato

Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani (1065)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Marinello Gaspare Antonio, Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Di Marzio Luigi, Endrizzi Giovanni, Mautone Raffaele, Pisani Giuseppe, Di Nicola Primo, Romagnoli Sergio, Catalfo Nunzia, Bottici Laura, Matrisciano Susy, Gaudiano Felicia, Romano Iunio Valerio, Nocerino Simona Nunzia, Campagna Antonella, Guidolin Barbara, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Leone Cinzia, Floridia Barbara, Maiorino Alessandra, Abate Rosa Silvana, Naturale Gisella, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Donno Daniela, Mantero Matteo, Presutto Vincenzo, Ortolani Franco

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA dei contraccettivi maschili e femminili per la prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili (1066)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Puglia Sergio, Di Nicola Primo, Castaldi Gianluca, Grassi Ugo, Angrisani Luisa, Botto Elena, Corrado Margherita, Donno Daniela, Vanin Orietta, Floridia Barbara, Anastasi Cristiano, La Mura Virginia, Corbetta Gianmarco, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Pisani Giuseppe

Norme contenenti la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte dei lavoratori marittimi imbarcati (1067)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori De Poli Antonio, Saccone Antonio, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti (1068)

(presentato in data 14/02/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Ripamonti Paolo, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Faggi Antonella, Montani Enrico, Solinas Christian, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone,

Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Misure a tutela dell'artigianato (1069)

(presentato in data 14/02/2019);

senatori Gallicchio Agnese, Grassi Ugo

Modifiche al Codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di sentenze di condanna della Corte dei conti (1070)

(presentato in data 15/02/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Bagnai Alberto, Montani Enrico, Saviane Paolo, Rivolta Erica, Zuliani Cristiano, Ferrero Roberta, Tosato Paolo, Solinas Christian, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Tesei Donatella, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel

Istituzione dell'imposta sostitutiva IRPEFIRE PLUS (1071)

(presentato in data 15/02/2019);

senatori Fregolent Sonia, Faggi Antonella, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e dei giochi con vincita in denaro (1072)

(presentato in data 18/02/2019);

senatori Dal Mas Franco, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Vitali Luigi

Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure in materia di negoziazione assistita (1073)

(presentato in data 19/02/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 14/02/2019);

5^a Commissione permanente Bilancio

Sen. Giammanco Gabriella

Disposizioni per il recupero dei mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana (1008)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 6^a (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Parente Annamaria, Sen. Astorre Bruno

Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro (71)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Parente Annamaria ed altri

Disciplina delle attività funerarie (963)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale (63)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Paroli Adriano

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (996)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 19/02/2019);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport (972)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 19/02/2019);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Rossomando Anna

Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo (984)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 19/02/2019);

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Tria

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (1063) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.1486 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 14/02/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Barbaro Claudio ed altri

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport (999)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Sbrollini Daniela

Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (1020)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 19/02/2019).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice L'Abbate ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: L'Abbate e altri. - "Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore" (637).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Le Commissioni riunite 1a e 14a, nella seduta del 13 febbraio 2019, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (*Doc. CCXXXVI*, n. 1)".

Il predetto documento è inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (*Doc. XXIV*, n. 4).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 12ª Commissione permanente, nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione entro il 17 marzo 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio

2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a, 5a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 17 marzo 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 17 marzo 2019.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - la proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 18).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 13 febbraio 2019 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 marzo 2019.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 5 e 7 febbraio 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Lecce e Cumiana (Torino).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2019) 50 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico (2009 - 2017) Le autorità europee garanti della concorrenza collaborano per garantire la disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi contenuti (COM(2019) 17 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 12a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (COM(2019) 54 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a, 12a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma

sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B (COM(2019) 52 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a, 12a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (COM(2019) 76 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Dogana 2020 (COM(2019) 57 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione intermedia del programma Fiscalis 2020 (COM(2019) 59 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 20 luglio 2004, n. 215 - la delibera del 13 febbraio 2019, con la quale l'Autorità ha dichiarato che le cariche di componente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Plast Srl e di Presidente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Holding Srl, ricoperte dal dottor Dario Galli, sono incompatibili con la carica di Vice Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 215 del 2004. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al secondo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 2).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 24 gennaio, 5 e 7 febbraio 2019, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta dal Garante del Contribuente: per la Calabria, nel 2018 (Atto n. 182); per il Veneto, nel 2018 (Atto n. 183); del Molise, nel 2018 (Atto n. 184).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 114);

dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 115);

della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 116).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 febbraio 2019, per l'acquisizione del parere

motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2019) 88 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 15 febbraio 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 10 aprile 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Laus ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01197 della senatrice Bonino.

La senatrice Lonardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01200 del senatore Gasparri ed altri.

Mozioni

[TESTOR](#), [MALLEGNI](#), [MASINI](#), [GIAMMANCO](#), [CESARO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MOLES](#), [DAL MAS](#), [MANGIALAVORI](#), [VITALI](#) - Il Senato,

premessi che:

secondo gli ultimi dati forniti dall'Eurostat, l'Italia si colloca al quartultimo posto su 28 Paesi UE in relazione al PIL, per investimenti in infrastrutture;

la percentuale del 2 per cento rispetto al PIL risulta essere abbondantemente al di sotto della media europea del 2,7 per cento;

solo nel 2018, il valore degli investimenti pubblici italiani è risultato essere sotto la media europea di 17,1 miliardi di euro;

un *trend* discendente, consolidato nel corso degli ultimi anni, che dal 2009 al 2017 ha determinato un ridimensionamento degli investimenti pubblici per le costruzioni pari al 37,7 per cento, con ripercussioni su 122.000 impiegati del comparto rimasti senza lavoro;

si tratta di dati preoccupanti in un momento in cui il nostro Paese avrebbe bisogno di investimenti di medio-lungo periodo per ridare una prospettiva di sviluppo economico e infrastrutturale;

la realizzazione di maggiori opere pubbliche genererebbe benefici dal punto di vista logistico e coinvolgimento nella costruzione e manutenzione delle stesse;

il patrimonio infrastrutturale italiano ha subito un costante degrado, che mette in gioco la sicurezza stessa dei suoi cittadini e non permette di immaginare un futuro in cui il nostro Paese possa tornare ad essere attrattivo nei confronti dei grandi investitori internazionali;

a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo, nel contesto di un quadro finanziario europeo, si intravede la necessità di affiancare agli stanziamenti di bilancio nazionale per la spesa in conto capitale ingenti risorse europee finalizzate allo sviluppo infrastrutturale;

tale prospettiva potrebbe essere colta nella fase attuale in cui, nell'ambito della complessa trattativa del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, tuttora in corso, sarebbe auspicabile un accordo tra i vari Paesi membri per addivenire ad una nuova ripartizione delle risorse finalizzata ad accrescere la flessibilità del QFP;

attraverso un importante quotidiano nazionale, il 12 febbraio 2019 il viceministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi, riferendosi alla TAV, ha dichiarato possibile "migliorare l'opera sul versante dei costi, ad esempio portando la percentuale di fondi europei dal 40% al 50%, risparmiando un paio di miliardi";

è del tutto evidente che, all'interno della compagine governativa, ci siano posizioni volte a considerare una revisione delle risorse all'interno del bilancio dell'Unione europea da destinare alle grandi opere infrastrutturali,

impegna il Governo:

1) con riferimento al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, riguardo al quale ha espresso la

necessità che "il bilancio sia sufficientemente flessibile in modo da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza", ad avviare una trattativa nelle sedi competenti per addivenire ad una più idonea ripartizione dei fondi e dei capitoli di bilancio dell'Unione europea da destinare alle opere infrastrutturali;

2) a farsi promotore in sede comunitaria per far sì che le infrastrutture relative al trasporto nazionale e comunitario vengano messe tra i primi punti del programma della Commissione europea.

(1-00079)

[LUCIDI](#), [FERRARA](#), [MAIORINO](#), [LANZI](#), [ANGRISANI](#), [PARAGONE](#), [ANASTASI](#), [TURCO](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [CORBETTA](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#) -
Il Senato,

premessi che:

al termine della seduta del Consiglio europeo del 23 marzo 2018, nella sua formazione a 27 (*ex art.* 50 del Trattato sull'Unione europea), sul processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, cosiddetta Brexit, il Consiglio ha pubblicato i suoi orientamenti finali, in cui viene ribadita la necessità di mantenere uno stretto partenariato fra Unione europea e Regno Unito riguardo alla cooperazione commerciale ed economica, alla lotta al terrorismo ed alla criminalità internazionale, alla sicurezza, alla difesa e alla politica estera;

in particolare, il Consiglio ha riconosciuto che la prossimità geografica fra l'Unione europea ed il Regno Unito e l'uscita del Paese dall'area Schengen rendono fondamentale assicurare la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, tramite un partenariato che dovrebbe contemplare "efficaci scambi di informazioni, il sostegno alla cooperazione operativa tra autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale" e che garantisca meccanismi efficaci di esecuzione e risoluzione delle controversie;

considerato che:

il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe comportare un indebolimento della capacità di cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché degli strumenti di interscambio informativo in materia finanziaria e fiscale, creando così un ambiente favorevole allo sviluppo e proliferazione delle organizzazioni mafiose;

in tale contesto, tra le principali criticità che la Brexit potrebbe generare, vi è l'impossibilità di ricorrere a una serie di strumenti e principi di riconoscimento giuridico che oggi sono alla base della cooperazione che, pur nella sua complessità, ha consentito di conseguire un buon numero di successi, nonostante le diversità tra l'ordinamento giuridico britannico e quello europeo;

sono evidenti alcune differenze nei rispettivi ordinamenti penali e giuridici tra il Regno Unito e l'Europa, come ad esempio la non obbligatorietà dell'azione penale, le priorità dell'azione investigativa imposte dall'Esecutivo, l'utilizzo o meno delle intercettazioni telefoniche a fini processuali e, ancora, l'approccio delle autorità britanniche alla permeabilità del sistema societario e finanziario del Regno Unito. Nel confronto specifico con l'Italia va sottolineata la scarsa conoscenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata da parte delle autorità britanniche. L'ordinamento italiano, infatti, presta un'attenzione particolare al fenomeno mafioso, tanto da fissare misure di prevenzione personali e patrimoniali sancite dal Titolo I e II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

è bene, inoltre, tenere conto del peculiare contesto economico e finanziario londinese, un ambiente che favorisce la proliferazione di transazioni illecite, finanziate anche da capitali provenienti da Paesi stranieri, spesso paradisi fiscali;

considerato inoltre che:

il procuratore generale della Procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, dalle colonne de "Il Sole-24 ore" ha lanciato l'allarme sul possibile indebolimento del contrasto al narcotraffico, riciclaggio, terrorismo e mafie che la Brexit potrebbe comportare, crimini transnazionali che richiedono una risposta coordinata;

in un articolo di Amalia De Simone per il "Corriere della Sera" pubblicato il 23 febbraio 2018, il

colonnello della Guardia di finanza presso l'ambasciata italiana a Londra, Claudio Petroziello, ha riportato i dati dell'Economic crime command della National crime agency britannica, secondo cui sono circa 195 i miliardi di sterline investiti ogni anno attraverso la piazza finanziaria di Londra, sottolineando che, in mezzo a grandi volumi di denaro che circolano ogni giorno, è meno facile che vengano individuati degli investimenti di provenienza dubbia o chiaramente illecita;

nello stesso articolo, secondo Anna Sergi, docente di criminologia e vice direttrice del centro di criminologia dell'università di Essex, il Regno Unito, in ragione della posizione geografica, è esposto al rischio di permeabilità per l'infiltrazione di gruppi criminali, incluse le mafie italiane, rendendolo uno dei principali porti di ingresso in Europa, ad esempio per il traffico di stupefacenti. Inoltre, dall'articolo emerge un rischio rappresentato da una facilitazione delle operazioni di riciclaggio;

l'inchiesta "Mafie unite d'Europa" de "il Fatto Quotidiano" del 2017 sul riciclaggio di denaro a Londra ha, fra l'altro, riportato le già esistenti difficoltà di cooperazione giudiziaria del sistema "Sirena" (sistema di cooperazione giudiziaria tra Paesi dell'Unione europea), rafforzando la necessità di costruire un rapporto solido di cooperazione giudiziaria bilaterale che possa supplire a tali problematiche;

ritenuto che:

sebbene con Paesi ed in situazioni molto differenti dal caso di specie, la ratifica di trattati internazionali di cooperazione giudiziaria è stata oggetto di interesse delle Commissioni permanenti Affari Esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che durante la XVIII Legislatura hanno esaminato ai fini della ratifica trattati di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con Emirati Arabi Uniti, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Nigeria, Argentina, Uruguay;

le peculiarità delle tipologie criminose transfrontaliere che coinvolgono, nel caso di specie, l'Italia ed il Regno Unito sono legate come si è visto al mondo della criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro,

impegna il Governo:

- 1) a porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che, durante le fasi dei negoziati per la Brexit e il periodo immediatamente successivo, si crei un vuoto legislativo in materia di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con la Gran Bretagna;
- 2) a determinare congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri;
- 3) ad avviare negoziati bilaterali con il Regno Unito al fine di stipulare accordi di cooperazione giudiziaria per perseguire efficacemente i crimini transnazionali.

(1-00080)

Interpellanze

[STEFANO](#), [MARCUCCI](#), [CUCCA](#), [TARICCO](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

da giorni i pastori sardi conducono una durissima battaglia per vedersi garantito il prezzo equo e remunerativo del latte ovino destinato alla trasformazione;

gli stessi pastori individuano inequivocabilmente la controparte nelle "imprese della trasformazione", e nei loro comportamenti monopolistici, che costituiscono il fondamento di un'unilaterale definizione del prezzo sotto costo di produzione;

il patrimonio ovino nazionale è costituito per il 45 per cento circa dagli allevamenti sardi,

sono circa 15.400 le aziende operanti nel settore, che assicurano reddito da lavoro a circa 100.000 persone;

la lotta pluriennale dei pastori, pertanto, merita la solidarietà attiva delle pubbliche istituzioni, a partire da quelle preposte alla definizione e gestione delle politiche agricole;

l'intero settore ovicaprino patisce ormai importanti carenze di attenzione da parte del Ministero competente delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in particolare il settore della produzione del latte ovino per la trasformazione in formaggio "pecorino romano", commercializzato sul mercato internazionale;

considerato che risulta assolutamente urgente intraprendere una serie di iniziative finalizzate a sostenere il settore ovi-caprino, ed in particolare a porre in essere ogni misura tesa a garantire un prezzo equamente remunerativo per il latte ovino nel conferimento alle imprese della trasformazione, si chiede di sapere:

in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda rendere informazione al Parlamento circa l'esito degli incontri avuti in merito alla vertenza sul prezzo del latte in Sardegna, ed in particolare in ordine alle misure che intende adottare al fine di darle positiva soluzione;

se intenda provvedere, ed in quali tempi, all'immediato commissariamento nonché alla complessiva riforma del consorzio di tutela del pecorino romano, misura che si ritiene essenziale per evitare per il futuro il ripetersi delle problematiche presenti;

se intenda promuovere l'istituzione del reddito minimo garantito per i lavoratori del settore agro-zootecnico e pastorale in particolare;

quali interventi ritenga di attuare al fine di garantire i necessari investimenti per la ricerca indirizzata alla valorizzazione e diversificazione delle produzioni;

se intenda garantire, e in quale tempistica data l'urgenza, iniziative di propria competenza per promuovere il marchio di tutela del latte prodotto in Sardegna e suoi derivati;

se intenda altresì garantire, e attraverso quali strumenti, la formazione continua degli allevatori ovicapri ai fini del necessario aggiornamento tecnologico e professionale;

se risulti quali siano le ragioni per le quali il Ministro dell'interno, in materia del tutto incompetente, abbia ritenuto di intervenire direttamente nella vertenza, convocando presso il proprio Ministero un incontro con allevatori e associazioni di categoria, nonostante la già manifestata intenzione del Presidente del Consiglio dei ministri di istituire un tavolo assieme al Ministero delle politiche agricole per trovare congiuntamente agli allevatori soluzioni alle problematiche sollevate.

(2-00022p. a.)

[FERRO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'art. 23-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata," convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro del veicolo in seguito a violazioni del codice della strada non appartenga ad una delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza;

in presenza di un sequestro amministrativo operato dalla Polizia locale, l'ente deve di fatto sostenere le spese di custodia tutt'altro che modeste;

molti Comuni della provincia di Verona, poco prima della fine dell'anno 2018, si sono visti recapitare dalla Prefettura richieste di ristoro rispetto a spese sostenute, nel corso degli anni pregressi, in presenza di veicoli sottoposti a sequestro ad opera della Polizia locale medesima, creando notevoli difficoltà per i bilanci;

l'interesse pubblico perseguito trascende da quello del singolo Comune per investire quello intercomunale, se non addirittura nazionale: è di tutta evidenza che la Polizia locale quando opera il sequestro di un veicolo, magari senza copertura assicurativa, persegue un interesse collettivo che attiene alla tutela dell'ordine pubblico e pertanto non è comprensibile la ragione per la quale debba essere l'ente locale a farsi carico di tali spese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza e

sollecitudine affinché sia presa in esame la possibilità di rivedere questa norma di notevole impatto finanziario per le comunità locali.

(2-00023)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [PARAGONE](#), [MORRA](#), [PESCO](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [LEONE](#), [ABATE](#), [BOTTO](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [LOMUTI](#), [LANZI](#), [SILERI](#), [FENU](#), [DESSI](#), [NOCERINO](#), [DRAGO](#), [DI PIAZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

il *crac* delle banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ha prodotto una voragine di 18,9 miliardi di euro per 210.000 azionisti (120.000 BpVi, 90.000 Veneto Banca) tra azzeramento del valore delle azioni (10 miliardi), perdite di bilancio per 4 miliardi, aumenti di capitale per 4,9 miliardi di euro; senza contare l'intervento del "Fondo Atlante" ed in ultimo dello Stato, costretto ad elargire 5 miliardi di euro *cash* e 12 di garanzie pubbliche a Banca Intesa, per avere acquistato le due banche venete al valore simbolico di un euro;

a giudizio degli interpellanti il *crac* si sarebbe potuto evitare seguendo l'ordinaria diligenza e vigilanza da parte di autorità preposte ai controlli;

tra le prime denunce contro la BpVi per il valore gonfiato delle azioni illiquide, arrivate a 62,50 euro cadauna, ed i metodi estorsivi per diventare azionisti con "prestiti-baciati" (ossia venivano negati fidi, mutui o prestiti se non si acquistavano le azioni), quella di Adusbef, che il 18 marzo 2008 depositava un esposto alla Procura di Vicenza, la cui denuncia, secondo quanto riferito da un ex agente dei servizi (come è documentato nell'atto di sindacato ispettivo 2-00005 del 26 giugno 2018), era in bella evidenza sulla scrivania del presidente BpVi Giovanni Zonin, due giorni dopo;

considerato che:

scrive il direttore di "VicenzaPiu" Giovanni Coviello il 13 febbraio 2019: "Allucinante ma ancora più allucinante sarà se i colleghi, gli organi ufficiali dei giornalisti, i politici e i cittadini tutti non interverranno con decisione e senza ipocrisie di maniera. Noi pubblicheremo subito questo testo col titolo "Caso BPVi Servizi segreti, intercettazioni a go go dei giornalisti Nicola Borzi e Francesco Bonazzi: pessimi... Servizi per il Paese". E voi cosa farete per Borzi, Bonazzi e la libertà di informare ed essere informati?»;

prosegue l'articolo intitolato "Caso BPVi - Intelligence, intercettati a go go giornalisti Borzi e Bonazzi e parlamentari, solo del M5S: pessimi... Servizi per il Paese" «Non mi fa alcun piacere scoprire - scrive sul suo profilo Facebook il collega Nicola Borzi che solo pochi giorni fa ci ha affidato un suo preoccupante memoriale -, che nell'indagine a mio carico per rivelazione di segreto di Stato per i miei articoli sui conti dei servizi segreti alla Banca Popolare di Vicenza (BpVi) Banca Nuova, oltre a migliaia di mie email, sono state esaminate tutte le telefonate (le hanno contate: 5.412, di cui 2.553 in ingresso e 2.859 in uscita) e gli sms (2.589, di cui 1.570 in ingresso e 1.109 in uscita), ma anche gli squilli (426, di cui 186 in ingresso e 240 in uscita) che ho scambiato sul mio cellulare aziendale e tramite la mia e-mail aziendale tra il primo ottobre e il 22 novembre 2017. (...) Non solo hanno contato sms e telefonate - prosegue, quindi, il collega Nicola Borzi - tra me e Francesco Bonazzi de La Verità. Hanno soprattutto censito contato monitorato le comunicazioni e persino gli spostamenti di un sacco di gente che non c'entrava niente: giornalisti, assistenti parlamentari, sindacalisti, presidenti di associazioni di risparmiatori. (...) Hanno contato quante telefonate e quanti sms sono intercorsi dai numeri di giornalisti di altre testate con me e Bonazzi. Così hanno censito il traffico telefonico tra me, Bonazzi e due colleghi de Il Fatto Quotidiano, una di Repubblica (collega che stava pure nell'Ordine nazionale dei giornalisti e nel nostro istituto di previdenza Inpgi), ma pure le telefonate che io e Bonazzi abbiamo ricevuto (una a testa) da assistenti di parlamentari del Movimento 5 Stelle, da sindacalisti, da Elio Lannutti che all'epoca dei fatti era presidente dell'associazione dei risparmiatori e consumatori Adusbef e oggi è senatore di M5S. Chissà perché hanno censito solo i contatti con M5S e non quelli con altre forze politiche... (...) Ma non basta - aggiunge Nicola Borzi: hanno pure incrociato le posizioni dei telefoni cellulari mio e di Bonazzi, attraverso le cellule dei ripetitori ai quali erano agganciate momento per momento, e hanno controllato se nei paraggi c'erano altri giornalisti, magari

per verificare se li avessimo incontrati. Così hanno trovato colleghi de La Stampa e di Giornalisti editori associati Gea. Hanno poi censito ed esaminato le mie email di lavoro al mio direttore dell'epoca Guido Gentili e ad altri colleghi de Il Sole 24 Ore. Tutti colleghi, tutta gente che non c'entra niente - denuncia Borzi - con questa indagine e alla quale io non ho mai né mostrato né comunicato i contenuti dei miei articoli né, meno che mai, l'unica copia dei documenti sui quali li ho scritti. (...) Infine (...) hanno pure censito le telefonate tra me e il padre di mia moglie... Il tutto è negli atti depositati dalla Procura di Roma che mi sono stati trasmessi oggi dal mio legale. Per i miei articoli rischio cinque anni di galera. Adesso io - conclude Nicola Borzi - chiedo alla Fnsi, all'Associazione lombarda dei giornalisti Alg, ad Assostamparomana, all'Ordine nazionale dei giornalisti Odg e a quello regionale della Lombardia, all'Inpgi, ad Articolo 21 e a Ossigeno per l'informazione, ai miei colleghi e al Comitato di redazione de Il Sole 24 Ore: dov'è finita la libertà di stampa sancita dalla Costituzione? Dov'è finita la tutela delle fonti dei giornalisti la cui segretezza è ribadita da sentenze di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Ue?",

si chiede di sapere:

se il Governo, che ha pur stanziato oltre 1,5 miliardi di euro nel triennio per risarcire le vittime del "risparmio tradito", non abbia il dovere di accertare tutte le responsabilità di *crac* e dissesti risalendo agli artefici, alcuni sotto processo, e ai complici, anche con l'inasprimento delle sanzioni penali a carico dei bancarottieri ed i contigui vigilanti;

se negli atti depositati dalla Procura di Roma notificati il 13 febbraio 2019 a Nicola Borzi (presumibilmente anche a Francesco Bonazzi) risulti che siano stati censiti esclusivamente i contatti relativi a politici del M5S, non quelli relativi ad altre forze politiche, e se tale comportamento non debba essere accertato e sanzionato;

se non ritenga grave la descritta violazione palese del diritto alla libertà di stampa sancita dalla Costituzione, alla tutela delle fonti dei giornalisti ribadita da sentenze di Cassazione, della Consulta e della Corte di giustizia dell'Unione europea, principi invalicabili che diventano carta straccia quando le inchieste vanno ad individuare "santuari intoccabili" e "sepolcri imbiancati";

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento.

(2-00024)

Interrogazioni

[CUCCA](#), [MAGORNO](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA](#), [VALENTE](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

con bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016, n. 92, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, è stato indetto il concorso per 800 posti di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia e, con provvedimento datato 14 novembre 2017, il direttore generale del personale e della formazione ha decretato l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso;

attualmente, dopo l'assunzione dei vincitori e, in un momento successivo, di una parte degli idonei, la graduatoria è costituita da circa 2.060 idonei di cui, secondo quanto risulta agli interroganti, è stata autorizzata l'assunzione di sole 200 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 recante autorizzazioni ad assumere unità di personale di varie pubbliche amministrazioni;

considerato che:

con l'articolo, 1 comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di area II per l'anno 2019, 1.000 unità di area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; b) 81 unità di area III e 16 unità

di area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile;

il reclutamento del personale avverrà con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*septies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ovvero mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, pur non conoscendo il numero effettivo di assistenti giudiziari che saranno assunti attraverso le procedure di cui alla legge di bilancio per il 2019, appare verosimile che tale numero risulti inferiore alle 919 unità per l'anno 2019; considerato, inoltre, che:

il numero di unità di personale non dirigenziale cessato nel 2017 nel solo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è molto elevato, tanto da determinare risorse per cessazioni nel 2017 pari a 46.725.456 euro e le unità cessate nel 2018 sono state in numero altrettanto elevato e lo saranno negli anni a venire, soprattutto alla luce dell'introduzione della "Quota 100" per l'anticipo dei pensionamenti;

l'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 dispone che, per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (tabella 5) allegato alla citata legge di bilancio è riportato, alla voce "somme a disposizione per le assunzioni di personale da effettuare mediante utilizzo delle facoltà assunzionali non esercitate", un importo disponibile pari a 10.559.287 euro, il quale, sommato al residuo delle facoltà assunzionali 2017, pari a 554.672,28 euro, nonché al residuo delle facoltà assunzionali 2018, pari a 2.089.004,59 euro, comporta una disponibilità finanziaria non utilizzata finalizzata alle procedure d'assunzione e pari a 13.202.963,87 euro, somma non soggetta al blocco del *turnover* di cui al predetto articolo 1, comma 399, e, dunque, nelle immediate disponibilità del Ministero della giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno utilizzare la somma citata, disponibile nello stato di previsione e non utilizzata, nonché non soggetta al blocco del *turnover*, in quanto residuo di facoltà assunzionali antecedenti all'anno 2019, al fine di provvedere all'assunzione di assistenti giudiziari nel numero minimo di 365 unità;

se non ritenga, altresì, opportuno, alla luce delle perduranti carenze di personale, procedere allo scorrimento della citata graduatoria in deroga al citato blocco del *turnover*, di cui alla legge di bilancio per il 2019.

(3-00601)

[GARAVINI](#), [VATTUONE](#), [ROJC](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che,

è nota la particolare situazione del Comune di Campione d'Italia, che si trova geograficamente in territorio svizzero e, di conseguenza, ha condizioni economico-finanziarie del tutto peculiari, ricadendo in una zona considerata area doganale della Confederazione elvetica;

per dare un'idea della particolarità di tale situazione, il Comune di Campione d'Italia deve far fronte con il proprio bilancio anche a spese non riconducibili alle funzioni di un Comune, ma più riferibili a competenze, funzioni e attività statali nonché ai rapporti con la Confederazione elvetica regolati da specifici accordi;

in considerazione di tale situazione il Governo, fin dal 1933, ha autorizzato l'apertura di una casa da gioco con il fine di assicurare al Comune mezzi finanziari adeguati alla situazione;

la crisi della casa da gioco (per legge dello Stato, affidata ad una società il cui socio unico è il Comune e sottoposta al controllo dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze) ha determinato lo

stato di dissesto finanziario del Comune di Campione d'Italia con preoccupanti ricadute sociali e occupazionali;

il nucleo Carabinieri di Campione d'Italia rappresenta l'unica forza di polizia a competenza generale presente sul territorio e in questi anni è stato chiamato a svolgere compiti impegnativi per quantità e importanza, in ragione, soprattutto, dell'extraterritorialità del Comune e della presenza della casa da gioco;

a causa del dissesto finanziario, il Ministero dell'interno ha autorizzato il Comune a revocare, con effetto retroattivo, per il personale statale residente e operante in quel territorio, tra cui figura quello del nucleo Carabinieri, i benefici di cui alla legge n. 425 del 1989;

dichiarazione di fallimento della casa da gioco, dissesto finanziario del Comune e revoca dei benefici indispensabili per un tenore di vita accettabile, dato che la moneta circolante è il franco svizzero, stanno originando un cospicuo contenzioso;

si ritiene doveroso un intervento dei Ministri in indirizzo, competenti per materia;

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la situazione descritta.

(3-00602)

BOLDRINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il rimpatrio volontario assistito e reintegrazione consiste nell'opportunità offerta ai cittadini di un Paese terzo di fare ritorno in patria, attraverso un progetto individuale che comprende il *counselling*, l'assistenza all'organizzazione del viaggio e l'accompagnamento finalizzato al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine. I progetti di RVA&R sono promossi dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, finanziati con risorse economiche europee o nazionali ed attuati da enti pubblici e organizzazioni non governative attivi nel settore dell'immigrazione;

questa misura rappresenta per gli Stati una parte integrante di un'efficace politica di gestione dei movimenti migratori e garantisce una possibilità di ritorno di particolare valore, perché prevede percorsi personalizzati in considerazione dei bisogni individuali e familiari;

la misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) è attuata dal Governo italiano da oltre un decennio, attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). I programmi di ritorno volontario hanno sostenuto nel corso degli anni centinaia di migranti, nel 2016 in Italia circa 3.700 sugli 81.000, che l'hanno fatto in tutta Europa. Nel 2018 le attività sono state realizzate in stretta sinergia con il progetto REVITA, finanziato dal fondo FAMI, che ne potenzia anche caratteristiche e servizi;

il progetto prevede una presa in carico dell'utente che non si limita al pagamento del viaggio e al ritorno a casa senza pericoli, ma prosegue col garantire un rientro dignitoso con la possibilità di iniziare una nuova vita: è previsto infatti un contributo in acquisto di servizi (non *cash*) fino a 2.000 euro per casa, lavoro, farmaci (nel caso di patologie non coperte dal servizio sanitario del Paese d'origine), formazione o per intraprendere un'attività imprenditoriale monitorata per i successivi 6 mesi (le più frequenti, acquisto di taxi, realizzazione di allevamenti o attività agricole);

i programmi di ritorno volontario assistito vengono realizzati sia su base individuale, che con nuclei familiari, e seguono sempre una richiesta volontaria del migrante; data tale volontarietà, non si deve commettere l'errore di confonderlo con il rimpatrio forzato, strumento completamente diverso che, tra l'altro, ha un costo molto superiore per lo Stato italiano, oltre ad essere una misura di fatto inefficace per il numero limitato di stranieri effettivamente rimpatriati;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica), assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito. Per l'attuazione di tale previsioni, il comma 1122, lettera *b*), dell'articolo 1 ha autorizzato la spesa (fino a): 500.000 per il 2018; 1.500.000 euro per il 2019; 1.500.000 euro per il 2020;

l'articolo non modifica gli stanziamenti, bensì la loro destinazione, pertanto tali risorse possono così essere destinate, anche ad altre forme di rimpatrio;

la novella infatti riformula il comma 1122, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, sì da destinare quei medesimi importi al Fondo rimpatri, sopprimendo il "vincolo" legislativo della destinazione ad un piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito. Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione annota che "le attività di informazione e supporto ai migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari e assistiti sono già svolte dalle organizzazioni internazionali della cui collaborazione si avvale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso le progettazioni avviate sui fondi FAMI". Conseguenza alla novella che le risorse individuate dalla legge di bilancio 2018 possano, ma non debbano, essere destinate ai rimpatri volontari e assistiti (attingendo in tal caso al Fondo rimpatri, previa determinazione annuale con decreto del Ministro dell'interno delle risorse in esso disponibili per tale finalità, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, del testo unico dell'immigrazione); a causa di un elevato numero di adesioni ai programmi di rimpatrio, i fondi stanziati per il 2018 sono esauriti;

i bandi per partecipare ai progetti, non ancora ufficializzati, dovrebbero uscire a febbraio 2019 e con alcune restrizioni, secondo indiscrezioni di stampa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di chiarire quale sia la tempistica di emanazione dei bandi suddetti e se corrisponda al vero il fatto che i fondi subiranno delle restrizioni e che non potranno più usufruire dei fondi le persone provenienti da Paesi "esenti visto", come per esempio Albania e Ucraina.

(3-00603)

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [GARAVINI](#), [D'ARIENZO](#), [GIACOBBE](#), [CUCCA](#), [MESSINA Assuntela](#), [PATRIARCA](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [IORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nelle campagne del bacino padano, territorio dalla configurazione orografica particolarmente ricca di corsi d'acqua, con particolare riferimento alla provincia di Ferrara, vi è un drammatico problema di sovrappopolazione delle nutrie, che sta penalizzando non solo le attività produttive ed economiche, ma sta arrecando disagi alla popolazione locale;

il sovrapascolamento attuato dalle nutrie sta provocando un deterioramento dei biotopi umidi, determinando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti;

dopo l'entrata in vigore, nel febbraio scorso, del Collegato ambientale alla legge di bilancio, pur mantenendo la classificazione dei roditori come animali infestanti e non più come fauna selvatica, si dà alle Regioni la possibilità di intervenire per garantire un'azione più organica e coordinata;

nel 2016 l'Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a dotarsi di un piano regionale per il controllo delle nutrie, implementato già nel 2018;

il costante impegno della Polizia provinciale, la buona volontà e senso civico espressi da alcuni cittadini e le difese messe in campo dagli agricoltori nel rispetto delle rigide disposizioni del piano regionale di controllo non sono però sufficienti a debellare questo problema: ogni anno tante aziende subiscono danni ingentissimi per i quali non ottengono alcun rimborso, inoltre c'è il problema dell'incolumità dei tanti operatori (dipendenti e lavoratori autonomi) che quotidianamente rischiano la vita alla guida dei loro mezzi meccanici, perché le tane e le gallerie che le nutrie scavano compromettono la tenuta delle arginature dei corsi d'acqua, e in caso di collasso ciò costituisce un grave pericolo per chi lavora a bordo di mezzi meccanici, oltre ad assumere una rilevanza fondamentale per quanto riguarda la sicurezza idraulica;

la buona riuscita dell'impegno profuso è vanificato dal fatto che non vi sono risorse sufficienti, si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda assumere per far fronte all'emergenza, che si sta rivelando disastrosa in termini di danni per le aziende agricole e le strutture idrauliche, al fine di trovare soluzione effettiva in ausilio al già gravoso impegno mosso dalla Regione in coordinamento con le Province;

se intenda stanziare fondi finalizzati ad affrontare la grave emergenza dell'aumento della proliferazione delle nutrie che, ad oggi, non trova effettiva soluzione.

(3-00605)

ZAFFINI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la nascita delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) avrebbe dovuto, nell'intento del legislatore, portare l'Italia fuori dall'orrore dei manicomi criminali, restituendo dignità alle persone internate, in una prospettiva di reinserimento e recupero sociale;

in tal senso, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 aveva previsto che le funzioni sanitarie relative agli ospedali psichiatrici giudiziari fossero trasferite alle Regioni in cui i medesimi erano ubicati, e aveva disposto la restituzione ad ogni Regione della quota di internati di provenienza dai propri territori e la loro presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza;

le leggi 17 febbraio 2012, n. 9, e 30 maggio 2014, n. 81, hanno disposto il definitivo superamento degli OPG entro la data del 1° febbraio 2013, prevedendo che, in ciascuna Regione, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia fossero eseguite esclusivamente all'interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, le cosiddette REMS;

attualmente esistono sul territorio nazionale 30 REMS, che dispongono della metà dei posti che erano in precedenza disponibili negli OPG (600 attuali contro i 1.200 degli OPG) a fronte di un aumento esponenziale dei reati gravi contro la persona, commessi da soggetti affetti da gravi disturbi psichici, con il risultato che i soggetti colpiti da un provvedimento giurisdizionale, che comporta nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza della REMS, rimangono in libertà per mancanza di posti nelle strutture individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

tali soggetti sono di norma autori di reati efferati, affetti da gravi disturbi psichici, con una forte probabilità di porre in essere reati di sangue contro la persona, prosciolti giuridicamente per infermità mentale e per questo sottoposti ad una misura di sicurezza all'esito di un procedimento penale;

a ciò si aggiunga la fattispecie di quei soggetti che, per effetto di più condanne, dopo aver scontato la pena detentiva, dovrebbero essere trasferiti in una REMS ma, per carenza di posti, restano in consegna presso l'istituto di pena, con la Polizia penitenziaria che si trova a dover affrontare episodi violenti di aggressione al personale;

è del 9 ottobre 2018 una nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in cui si legge che, alla data del 25 settembre 2018, le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria ammontavano a 485 episodi, con un *trend* che, se confermato, avrebbe fatto registrare, entro fine anno, 640 episodi. Nella nota si ribadisce come buona parte delle condotte aggressive vengano consumate da detenuti con gravi profili psicologici o psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici, che gli ambienti penitenziari non possono garantire;

stessa cosa si dica per i casi di infermità sopravvenuta al condannato durante lo stato di detenzione: il giudice, qualora l'infermità impedisca l'esecuzione della pena in carcere e le patologie psichiche rendano incompatibile qualsiasi piano terapeutico con lo stato di detenzione, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare il ricovero presso la REMS, ma, non essendoci capienza, questi soggetti restano in carcere con le conseguenze descritte,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda perseguire, nel medio e lungo periodo, per porre rimedio alla cronica carenza di posti nelle REMS;

quali soluzioni intenda concertare, nell'immediato, con l'amministrazione penitenziaria, affinché la stessa possa svolgere il proprio ruolo di garante delle condizioni di legalità e di sicurezza e di presidio di tutela dell'incolumità personale di tutti coloro che, a vario titolo, prestano la propria attività lavorativa o professionale all'interno degli istituti di pena;

quanti episodi di aggressione al personale di Polizia penitenziaria si siano registrati al 31 dicembre 2018 ed in che percentuale le condotte aggressive siano state consumate da detenuti con profili psicologici o psichiatrici.

(3-00606)

[MISIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Enel SpA ha avviato un progetto, attualmente in discussione con le controparti sindacali, che prevede la chiusura di 20 punti Enel sui 124 esistenti sull'intero territorio nazionale, sostituendo il servizio offerto agli utenti con una rete di "negozi" affidati a imprenditori privati;

tale iniziativa prefigura pesanti ricadute nei vari territori in termini di efficienza del servizio reso a famiglie ed imprese, tenuto conto del fatto che in alcune regioni si considera complementare il ruolo dei "negozi" e in altre si affida pressoché solo a questi ultimi il presidio delle esigenze dei consumatori;

la chiusura dei 20 punti Enel si inserisce in un quadro che vede il progressivo smantellamento della rete Enel, preceduta da una riduzione drastica di personale, in una regione come la Lombardia, che nel 2016 ha registrato la chiusura degli uffici di Breno e Corsico, nel 2018 di Sondrio, e ora vede in programma la chiusura di altri 4 punti Enel a Cremona, Mantova, Lodi e Treviglio (Bergamo);

in particolare, la chiusura del punto di Treviglio limiterebbe la presenza di Enel alla sola città di Bergamo, in una provincia che conta oltre un milione di abitanti;

il punto Enel di Treviglio, pur con un organico ristretto, registra giornalmente una media di oltre 50 accessi del pubblico, servendo un'area in grande crescita e sviluppo, in quanto sulla città converge l'economia di un territorio con circa 400.000 abitanti;

il recente sviluppo infrastrutturale della città di Treviglio ha portato in quel territorio grandi insediamenti logistici, da ultimo quello di Amazon,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti di cui in premessa;

quali iniziative intenda adottare per evitare la chiusura dei suddetti 20 punti Enel, e in particolare di quello di Treviglio, che rischia di determinare pesanti ricadute nei territori coinvolti in termini di efficienza del servizio reso a famiglie ed imprese;

se non ritenga opportuno, considerata la vetustà della rete e la necessità di manutenzione e investimenti, che Enel mantenga in futuro una rete diffusa di uffici su tutto il territorio nazionale, che consenta ai cittadini un'interlocuzione fisica diretta con l'azienda del servizio elettrico nazionale.

(3-00607)

[STEFANO](#), [MARGIOTTA](#), [BELLANOVA](#), [LAUS](#), [CUCCA](#), [SUDANO](#), [MESSINA](#) *Assuntela*, [FERRAZZI](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [PATRIARCA](#), [SBROLLINI](#), [MARINO](#), [PITTELLA](#), [D'ALFONSO](#)

- *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 1947 e successive modificazioni e integrazioni, si occupa della gestione di impianti di interesse strategico nazionale, garantendo fornitura idrica all'ingrosso ad uso plurimo (civile, irriguo ed industriale) nelle regioni di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania;

il patrimonio infrastrutturale che l'ente ha contribuito a costruire, e che attualmente gestisce in regime di concessione, è caratterizzato da opere che risultano per estensione, funzionalità e consistenza tra le più significative a livello europeo, comprendendo tre importanti schemi idrici (lo schema Ionico-Sinni, lo schema Basento-Bradano e lo schema Ofanto), 2 centri di telecontrollo, 8 dighe, 4 traverse e centinaia di chilometri di adduttori DN 3.000, assicurando ai territori di riferimento l'accumulo a compenso pluriennale con erogazione di risorsa grezza pari a circa 600 milioni di metri cubi all'anno; i principali fruitori della risorsa idrica grezza sono l'acquedotto Pugliese, l'acquedotto Lucano, i consorzi di bonifica di Puglia, Basilicata e Calabria e l'ILVA di Taranto;

EIPLI svolge tutte le attività necessarie per mantenere in esercizio ed assicurare lo stato di efficienza e funzionalità delle predette opere, attenendosi al "foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione", recante le prescrizioni della Direzione vigilanza dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio degli impianti, ivi compreso il presidio continuativo a cura del personale dipendente dall'ente gestore che, suddiviso per turni giornalieri e notturni, assicura la sorveglianza delle dighe 24 ore su 24;

tutte le attività inerenti alla gestione delle infrastrutture vengono svolte anche con l'ausilio di 162 dipendenti, di cui 44 assunti a seguito di concorso, inquadrati con contratto a tempo determinato, stante lo stato di liquidazione dell'ente;

tra i dipendenti a tempo determinato rientrano 23 operai che assicurano la dotazione minima per la gestione ed il presidio 24 ore su 24, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti, 2 geometri che assicurano il supporto ai tecnici professionisti in fase di progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e rilievi topografici, 7 professionisti con qualifica tecnica (ingegneri e architetti) che assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture oltre a ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (responsabili di esercizio delle traverse e sostituti dell'ingegnere responsabile sulle dighe);

tali figure sono essenziali per garantire il rispetto delle cogenti prescrizioni della Direzione vigilanza dighe, cui l'ente ha l'obbligo di attenersi, assicurando l'erogazione, senza soluzione di continuità, di un pubblico servizio e la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale;

considerato che:

l'articolo 21, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'EIPLI, con trasferimento delle funzioni del soppresso ente a società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

il medesimo articolo 21, al comma 11, ha in ogni caso stabilito che sia garantita la tutela occupazionale del personale titolare di rapporto a tempo indeterminato con l'ente soppresso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, ai fini di assicurare il rispetto delle cogenti prescrizioni della Direzione vigilanza dighe e l'erogazione di pubblico servizio, la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale, assumere ogni opportuna iniziativa volta a garantire la tutela occupazionale anche del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'ente soppresso, che svolge a tali fini funzione essenziale.

(3-00608)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da tempo i sindacati di Polizia penitenziaria denunciano, inascoltati, la carenza di personale negli istituti di pena del Paese nonché le condizioni di estremo disagio umano, organizzativo e strutturale che ne deriva al Corpo di Polizia penitenziaria e che lede i diritti del personale, obbligandolo a lavorare in situazioni di assoluta emergenza e insicurezza;

tale deplorabile stato di cose è quotidianamente testimoniato dalla carenza dei capi di vestiario, dal degrado degli automezzi, dalla fatiscenza delle caserme, dall'iniquità della pretesa degli oneri per le utenze, dalla gravosità dei turni di servizio, dall'impossibilità di godimento dei riposi settimanali, dal preoccupante aumento delle malattie da *stress* correlato al lavoro, dal drammatico fenomeno dei suicidi;

in un contesto del genere intervengono ad aggravare la situazione alcune discutibili iniziative adottate da talune direzioni carcerarie che, più che impegnarsi per il benessere del personale, contribuiscono a vessare gli agenti di Polizia penitenziaria;

è il caso recente della direzione di Orvieto, che avrebbe disposto l'interruzione dell'erogazione dell'acqua corrente nelle ore notturne, non senza aver prima ottenuto il nulla osta del Garante dei detenuti, ma per nulla preoccupandosi del fatto che tale interruzione avrebbe inevitabilmente riguardato anche il personale del Corpo, non solo quello in servizio, ma anche quello alloggiato nelle caserme, per le quali si pretende il pagamento delle utenze, sprovvisto di acqua corrente nelle ore notturne: ci si è preoccupati di prevedere una piccola riserva d'acqua per i detenuti ma non per il personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurarsi che vengano accertate le responsabilità di quanto accaduto nell'istituto di Orvieto, con la conseguente adozione dei provvedimenti necessari, e che nell'istituto medesimo sia ripristinato lo *status quo ante* nell'erogazione dell'acqua per il personale di Polizia penitenziaria;

quali politiche intenda mettere in atto per far sì che l'intero Corpo ottenga le risposte dovute in un Paese in cui ci si aspetta che le forze dell'ordine abbiano dal Governo la necessaria considerazione.

(3-00609)

[PILLON](#), [BRIZIARELLI](#), [TESEI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -

(3-00610)

(Già 4-01100)

[FEDELI](#), [VALENTE](#), [PITTELLA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

da mesi si assiste ad una drammatica situazione di *impasse* rispetto alla nomina del nuovo direttore della reggia di Caserta che si ripercuote in evidenti e gravi disagi al sito, che sta perdendo *appeal* e visitatori;

è noto che la direzione del dottor Felicori, insediatosi nel 2015, aveva decisamente rilanciato l'immagine della reggia sulla scena culturale nazionale ed internazionale: basti pensare che il sito vanvitelliano sotto la sua guida aveva registrato un nuovo *record* di visitatori;

in ragione della legge sulla quiescenza obbligatoria per limiti di età dei dipendenti pubblici, l'incarico del dottor Felicori come direttore della reggia di Caserta è cessato in anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista;

il nuovo Governo, ad opinione dell'interrogante, sin dal suo insediamento non ha prestato la dovuta attenzione al sito culturale determinando una serie di criticità per uno dei poli di maggiore richiamo del nostro patrimonio culturale;

non è difficile notare un pregiudizio "ideologico" nei confronti dell'impianto della "riforma Franceschini", che pure ha consentito di realizzare un indiscusso rilancio del patrimonio archeologico, artistico e culturale in Italia;

molta eco ha avuto sugli organi di informazione la diminuzione dei visitatori nel mese di gennaio 2019 con un calo pari al 23 per cento e sistematicamente vengono riportate notizie di una cattiva gestione del sito con criticità nella manutenzione ordinaria, chiusura di sale e pessima condizione del verde dei giardini;

si palesa un grave *deficit* gestionale che potrebbe aggravare ulteriormente le prospettive del sito considerata l'incertezza manifestata fino ad oggi circa l'individuazione del percorso da seguire per la nomina del nuovo direttore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità riportate e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per avviare una procedura di selezione pubblica aperta e trasparente per l'individuazione, su basi di assoluta competenza e qualità manageriali, del nuovo direttore della reggia di Caserta al fine di dare certezze gestionali al sito e possibilmente proseguire nell'azione di valorizzazione avviata con il dottor Felicori.

(3-00611)

[MININNO](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [CASTIELLO](#), [LUCIDI](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [TURCO](#), [L'ABBATE](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 61° stormo di Galatina (Lecce) è una scuola di volo dell'Aeronautica militare italiana, che dal 1946, anno della sua costituzione, ha rilasciato il brevetto a più di 8.000 piloti militari, di cui oltre 400 provenienti da forze aeree estere. Negli anni ha maturato capacità nel settore dell'addestramento al volo avanzato, che al momento non è facile trovare altrove;

grazie a questo bagaglio di esperienza e tradizioni acquisite nel tempo e grazie all'impiego di sistemi tecnologici unici al mondo e tutti di produzione italiana, l'aeroporto salentino è diventato un punto di riferimento nel settore addestrativo, anche in ambito internazionale. Oggi la base ospita allievi e istruttori di ben 8 Paesi esteri, tra cui Spagna, Francia e Stati Uniti, e tanti altri sono i Paesi stranieri, che guardano a Galatina per soddisfare la propria domanda formativa;

tale eccellenza si riflette, naturalmente, sul territorio circostante e sulla comunità, con indubbi ritorni positivi in termini di sviluppo economico. Non è infine trascurabile il fatto che la maggioranza del personale militare e civile in servizio in aeroporto, e relative famiglie, sia parte numericamente importante della comunità salentina;

in data 17 luglio 2018, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il capo di Stato

Maggiore *pro tempore* dell'Aeronautica militare, generale Enzo Vecciarelli, hanno firmato all'International Airshow di Londra un accordo di cooperazione per il potenziamento della capacità e dell'offerta formativa già disponibile presso il 61° stormo e la creazione di una nuova realtà che opererà nel settore dell'addestramento di piloti militari, la "International Flight Training School"; a partire dal 2021, tutta la fase avanzata del syllabo addestrativo dell'Aeronautica militare, propedeutica alla linea aerotattica dei caccia di ultima generazione, convergerà presso una struttura appositamente dedicata, che sembra essere stata individuata, su proposta avanzata dal Ministro in indirizzo, nell'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), base aerea in forte crisi dopo la partenza delle forze aeree tedesche;

si parla di un investimento iniziale di oltre 40 milioni di euro per l'adeguamento delle infrastrutture, con un indotto occupazionale che supererebbe i 200 addetti civili,

si chiede di sapere:

quale sarà nel prossimo futuro l'impatto che i descritti cambiamenti avranno sull'aeroporto militare di Galatina e se siano previste ipotesi di depotenziamento per lo stesso;

quali siano i motivi per cui non è possibile effettuare i predetti investimenti nella realtà salentina, piuttosto che in quella sarda.

(3-00613)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

in data 14 febbraio 2019, su tutti gli organi di informazione nazionali, è uscita la notizia di una bambina di 22 mesi ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Genzano, a pochi chilometri da Roma, con diversi traumi ed ecchimosi e ad accompagnarla c'era la madre che ha riferito alla polizia che la bimba era stata picchiata dal suo compagno, un uomo, 24enne italiano, che è stato quindi arrestato per tentato omicidio;

la piccola, che ha riportato un ematoma cerebrale ed è stata trasferita al "Bambin Gesù", risulta essere in pericolo di vita;

"E' stato un raptus. Non volevo", ha affermato il 24enne, arrestato dalla polizia, che era da solo in casa con i quattro figli della 23enne, tra cui la bimba e la sua gemellina, quando si è scagliato contro di lei; oltre a ecchimosi e graffi sul volto della piccola c'erano anche segni di morsi.

stando a quanto riportato dagli organi di informazione, sembra che la coppia convivesse da due mesi e che già in passato la bambina avesse subito percosse;

per la procura di Velletri, quello di Federico Zeoli non è stato un gesto occasionale frutto di un *raptus*, tanto che all'uomo, oltre al tentato omicidio nei confronti della piccola di 22 mesi, è contestato anche il reato di maltrattamenti in famiglia;

dunque, secondo i pubblici ministeri, Zeoli in altre occasioni avrebbe aggredito anche gli altri tre figli della compagna: la gemellina di Chiara, e i suoi due fratelli di 5 e 8 anni;

le notizie segnalano che l'indagato risulta avere precedenti per *stalking* e lesioni nei confronti della precedente compagna;

considerato che:

lo *stalking* è un reato disciplinato dall'ordinamento penale italiano con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, che ha introdotto nel codice penale l'art. 612-bis;

il reato di *stalking* è inserito nel nostro ordinamento tra i reati di atti persecutori. L'art. 612-bis del codice penale sancisce infatti che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita;

la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato

di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con armi o da persona travisata;
il delitto è punito a querela della persona offesa; il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio,
si chiede di sapere:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti riportati;
se il Ministro della giustizia intenda porre attenzione sulla condizione dei soggetti con precedenti per *stalking* e lesioni, e se intenda promuovere iniziative legislative finalizzate alla prevenzione e alla rieducazione di persone che hanno commesso simili atti;
come il Ministro dell'interno intenda agire affinché simili turpitudini non si ripetano;
se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda agire nelle scuole e nelle università con delle campagne di sensibilizzazione sul tema, per promuovere una cultura del rispetto di genere nei bambini e nelle bambine.

(3-00614)

[IORI](#), [FEDELI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

per migliorare il funzionamento dell'intero sistema scolastico il comma 94 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha incrementato il numero dei dirigenti tecnici e, in particolare, ha stabilito che: "al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia";

per realizzare tale obiettivo, la legge ha previsto uno stanziamento, per il triennio 2016-2018, di 7 milioni di euro per ciascun anno;

per i dirigenti tecnici l'incarico comincerà a scadere dal prossimo mese di marzo ed è, pertanto, indispensabile che esso venga prorogato per consentire il fondamentale lavoro di valutazione delle scuole;

si tratta, infatti, di una misura necessaria ma non sufficiente;

al fine di ovviare ai problemi che la scadenza degli incarichi causerà, era stato previsto un emendamento al "decreto semplificazioni" (decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019) con cui essi sarebbero stati prorogati fino al 31 dicembre 2019. Tuttavia, tale emendamento, pur approvato nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni competenti del Senato, è stato dichiarato inammissibile;

per quanto riguarda il sistema di valutazione, l'Italia è indietro rispetto agli altri Paesi europei, ad esempio l'Inghilterra che conta 160 ispettori a tempo pieno, più 1.600 *part-time*, ed è dotata di un Ispettorato autonomo e indipendente; nei Paesi Bassi gli ispettori sono 480, nella Repubblica Ceca sono 275 ispettori, più 67 "auditor". Tutti e tre questi Paesi investono nella valutazione, rispettivamente 44 milioni, 64 milioni, 12,2 milioni di euro, con visite effettuate ogni 4-5 mesi e che interessano tutti, professori, famiglie e studenti;

la valutazione è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità del sistema di istruzione: non è solo utile per gli studenti e le famiglie ma anche per gli insegnanti e i dirigenti scolastici al fine di migliorare, laddove se ne fosse rilevato il bisogno, la qualità dell'offerta formativa;

eppure, dal 2011, anno di nascita del "sistema nazionale di valutazione", divenuto operativo con il

decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si è rimasti ancora ai passi iniziali e sarebbe urgente intervenire per implementare le azioni;
ad oggi, la valutazione "esterna" ha riguardato "all'esordio", ottobre 2016-maggio 2017, 375 istituti; e da ottobre a dicembre, 220. Un numero ancora troppo basso. Considerando il fatto che, oggi, gli istituti scolastici in Italia sono 8.000, significa che un'analisi oggettiva della qualità reale del plesso, è stata condotta, il primo anno, solo nel 4,6 per cento delle scuole totali;
secondo la ricerca condotta dall'associazione "TreeLLLe" ciò che frena il sistema è la mancanza di ispettori ministeriali: a fronte di un organico di 191 profili, attualmente se ne contano 56 a tempo indeterminato più 68, a termine, con contratti triennali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente predisporre un atto di competenza per prorogare gli incarichi;
se non ritenga, altresì, opportuno procedere al ripristino dell'organico dei dirigenti tecnici;
quali iniziative intenda mettere in campo per rafforzare il servizio ispettivo indispensabile per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico.
(3-00615)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PINOTTI](#), [FEDELI](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [VATTUONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne;

a seguito della ratifica, numerose sono state le misure in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere adottate dai Governi del Partito democratico nel corso della XVII Legislatura. Tra queste: l'introduzione nel codice penale di un'aggravante per i delitti di maltrattamenti in famiglia, la modifica del reato di *stalking*, l'introduzione della misura dell'ammonimento del questore, anche per le condotte di violenza domestica, l'inserimento dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* tra quelli che hanno priorità assoluta nella trattazione dei giudizi, il gratuito patrocinio per le vittime, dei reati di *stalking*, maltrattamenti, in famiglia e mutilazioni genitali femminili senza previsione di limiti di reddito, l'allontanamento, anche d'urgenza, dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. Infine, la previsione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con azioni a sostegno delle donne vittime di violenza, finanziato ripetutamente nel corso della XVII Legislatura;

diverse e importanti anche le misure adottate in materia di *stalking*, tra queste in particolare la previsione delle intercettazioni, anche nei casi di atti persecutori, nonché l'applicazione delle speciali misure antimafia di prevenzione personale e patrimoniale agli indiziati di *stalking*. Pertanto, è stata loro applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Infine, tra le misure citate, occorre evidenziare la previsione di modalità di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti, cosiddetti braccialetti elettronici;

alle misure elencate si aggiungano anche tutte le disposizioni approvate a tutela delle lavoratrici vittime di violenza, come il trasferimento ad altra amministrazione pubblica, e il congedo retribuito per un periodo di tre mesi per le lavoratrici sia dipendenti che autonome;

un corposo intervento legislativo a testimonianza della centralità che ha rivestito il tema del contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne per tutti i Governi a guida del Partito democratico;

premessi, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), non ha rifinanziato nessuna delle misure citate, in particolare il piano antiviolenza. A quanto detto si aggiunga la beffa degli indennizzi

per le vittime di violenza introdotti nel corso dell'esame in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati e poi successivamente soppressi nel proseguo dell'*iter* del provvedimento;

nelle strategie di contrasto alla violenza, particolare rilevanza assumono le case rifugio ad indirizzo segreto rivolte alle donne vittime di violenza e ai loro bambini, che attraverso una procedura definita e collaudata vengono messi in condizioni di sicurezza. Il finanziamento delle strutture è essenziale per le donne che una volta denunciato il maltrattante si trovano nella drammatica condizione di non poter fare ritorno alla propria abitazione;

l'assenza di fondi necessari e la conseguente possibilità di chiusura di tali strutture espone donne e bambini a situazioni di concreto pericolo per la loro incolumità. Tra le varie strutture a rischio di chiusura, si segnala il caso della casa di rifugio di Biella, aperta nel 2013 e capace di ospitare oltre 140 tra donne e bambini, per la quale i finanziamenti disposti da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2016 termineranno alla fine del mese di febbraio 2019. Anche diversi finanziamenti per case rifugio e per progetti di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per le donne in Piemonte termineranno il 31 marzo 2019;

pertanto, appare concreto il rischio che nel 2019 le case rifugio vengano a trovarsi nell'impossibilità di accogliere e sostenere le vittime di violenza e i loro figli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito; quali necessarie e urgenti iniziative intenda assumere al fine di finanziare le strutture dedicate all'assistenza delle vittime di violenza di genere, garantendo così il permanere dell'essenziale rete di protezione e accoglienza delle donne e i loro bambini su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative intenda assumere, anche alla luce della difficile sostenibilità dei costi delle case rifugio, dei centri antiviolenza e in generale di qualunque struttura di sostegno alle donne vittime di violenza per i Comuni, al fine di garantire la sicurezza delle donne in un Paese che registra altissimi tassi di femminicidio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario e urgente adoperarsi al fine di rifinanziare le politiche avviate dai precedenti Governi che con un approccio sistemico e integrato hanno posto al centro della loro attività la lotta e il contrasto ad ogni forma di violenza ai danni delle donne.

(3-00604)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA](#) *Alfredo*, [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

il 4 febbraio 2019, è stato messo *on line* il sito dedicato al reddito di cittadinanza, con dominio "gov.it";

con propria memoria scritta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato alcune carenze del sito, tra cui l'informativa sul trattamento dei dati e le modalità tecniche di implementazione che comportavano "un'indebita e non trasparente trasmissione a terzi dei dati di navigazione, quali indirizzi IP e orario di connessione, da parte dei visitatori del medesimo sito";

a seguito della memoria del medesimo Garante, risulta parzialmente modificata l'informativa del sito relativa alla *privacy*. Tuttavia, resta non indicato il responsabile della protezione dei dati, figura obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, così come non sono indicati i responsabili del trattamento ed eventuali soggetti terzi a cui possono essere trasmessi i dati di navigazione. Risultano, altresì, carenti le informazioni riguardo la finalità e la durata del trattamento, nonché riguardo le

misure tecniche di sicurezza;

la *privacy policy* del sito specifica che "I dati personali indicati in questa pagina sono trattati (...) al solo fine di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo l'erogazione del reddito di cittadinanza". Di contro, nella schermata principale, si legge che a partire dal 6 marzo 2019 si potrà presentare domanda di reddito di cittadinanza;

la finalità del trattamento non è quella indicata nella *privacy policy* e i trattamenti effettuati attraverso il sito comportano anche l'acquisizione e gestione di relevantissimi dati anche di natura "particolare"; tale circostanza costituisce un illecito ed espone a rischio i diritti e le libertà di milioni di cittadini, che tramite il sito si apprestano a conferire i propri dati sensibili e i dati dei propri familiari, anche minori e con disagi;

l'infrastruttura chiave per l'erogazione del reddito di cittadinanza risulta carente e inidonea a svolgere il ruolo che il Governo le attribuisce e cioè se siano state adottate le misure di sicurezza minime, utili a garantire i diritti dei cittadini, tra cui: la nomina del responsabile della protezione dei dati e dei responsabili del trattamento e gli estremi degli atti di nomina; l'avvenuta realizzazione di un'adeguata valutazione d'impatto, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, e le relative risultanze; l'avvenuta realizzazione dei *test* di vulnerabilità del sito e i relativi risultati,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini richiedenti il reddito di cittadinanza;

attraverso quali canali e protocolli informatici saranno comunicati all'INPS i dati acquisiti tramite il sito sul reddito di cittadinanza;

quali siano le politiche di *data retention* e di *data breach* adottate dal titolare.

(3-00612)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [ORTOLANI](#), [PUGLIA](#), [QUARTO](#), [L'ABBATE](#), [LA MURA](#), [MOLLAME](#), [URRARO](#), [MORONESE](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

da resoconti e analisi di tipo scientifico è stato appurato che il fiume Sarno è sicuramente da annoverare tra i fiumi più inquinati d'Italia;

secondo le ricostruzioni degli esperti l'alto tasso di inquinamento proviene in buona parte dai suoi affluenti;

confluiscono nell'alveo fluviale comune presente sul territorio nocerino i torrenti "Cavaiola" e "Solofrana", che nei primi giorni di novembre 2018 anno hanno trasportato una rilevante quantità di rifiuti nel tratto di fiume al confine tra Pompei e Castellammare di Stabia, determinando una condizione ambientale di forte disagio proprio a ridosso di questi due importanti centri urbani, soprattutto in situazioni atmosferiche di forte intensità pluviale;

lo stesso fenomeno si è ripresentato in queste ultime settimane di pioggia lungo il tratto del canale "alveo comune nocerino", poche decine di metri prima di immettersi nel fiume Sarno, precisamente nel territorio della città di San Marzano;

specificatamente, tonnellate di bottiglie di plastica e altri materiali hanno formato un vero e proprio tappo artificiale lungo il corso d'acqua;

il suddetto scempio ecologico avviene in località "Ciampa di Cavallo";

considerato che:

da numerosi studi si evince che lo sversamento di macroinquinanti contribuisce a danneggiare in maniera incontrovertibile e irreversibile non solo l'ambiente, ma anche la salute delle persone coinvolte;

i rifiuti galleggianti sull'acqua, a oggi bloccati dagli ostacoli strutturali presenti nel letto del fiume, e dunque fermi nei pressi di ogni ponte, potrebbero riversarsi in mare, trascinati dalla corrente verso la foce, causando danni incalcolabili all'intero ecosistema marino,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di grave disagio ecologico e quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la salvaguardia della salute dei

cittadini, nonché per promuovere azioni di salvataggio del territorio.

(4-01249)

[TURCO](#), [ROMANO](#), [LUCIDI](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [D'ANGELO](#), [CASTELLONE](#), [ANASTASI](#), [LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#), [NOCERINO](#), [PISANI Giuseppe](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

al fine di mitigare gli effetti delle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico di Taranto, negli anni '70 si procedette alla realizzazione delle "collinette ecologiche";

le collinette avrebbero dovuto arginare la dispersione delle polveri che le correnti trasportavano verso l'adiacente quartiere Tamburi;

in data 5 febbraio 2019 i Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce hanno posto sotto sequestro 9 ettari di terreno dove sorgevano le "collinette ecologiche", ritenendo fossero diventate un'enorme discarica a cielo aperto;

secondo gli inquirenti, l'area ora sequestrata accoglie svariate tonnellate di rifiuti industriali derivanti dalle lavorazioni del polo siderurgico, quali loppa, scorie d'altoforno che, esposti all'azione degli agenti atmosferici, hanno riversato nei terreni e nell'ambiente circostante, sostanze altamente tossiche e cancerogene come diossine, furani, PCB, idrocarburi e metalli vari;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

ad ottobre 2018 i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro su di una superficie complessiva di 530.000 metri quadrati, dove erano stoccate circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine industriale;

la recente sentenza CEDU ha certificato che i cittadini di Taranto non sono stati tutelati dalle fonti inquinanti, che continuano ad inquinare l'aria, l'acqua e il sottosuolo per effetto della continuità produttiva e della mancata attuazione del piano di bonifica sull'intero territorio;

considerato inoltre che è necessario conoscere lo stato di avanzamento delle opere di bonifica ed ottenere la rendicontazione di quanto già realizzato e impegnato, nonché la validazione scientifica delle stesse attività,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di procedere all'immediata bonifica delle aree oggetto di sequestro, considerando l'immediata vicinanza al centro abitato e tenendo conto delle criticità ambientali già presenti nell'intera area di Taranto;

quali risorse intendano destinare per scongiurare qualsivoglia pericolo per la popolazione, oltre a quelle sino ad oggi stanziare per altre aree critiche;

quali azioni intendano adottare al fine di rendere pubbliche sia la rendicontazione delle risorse sinora impiegate nelle operazioni di bonifica, sia la validazione scientifica dei risultati degli interventi di competenza del commissario straordinario.

(4-01250)

[FLORIDIA](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stata adottata la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento, è stato specificato che "I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro";

all'art. 3, è stato altresì previsto che "Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane" e, con riguardo a quest'ultimo indirizzo, è stata concessa la facoltà di attivare "l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali";
senonché, aver disciplinato l'indirizzo economico-sociale quale mera opzione aggiuntiva al liceo delle scienze umane, attivabile soltanto in caso di positiva programmazione regionale, appare oggi agli interroganti fortemente anacronistico;
invero, per la preminente rilevanza delle scienze giuridiche, economiche e sociali nel mondo moderno, da tempo riconosciuta negli altri sistemi educativi europei, anche in Italia si registra un deciso *trend* ascendente della domanda di accesso ai licei economico-sociali, oggi frequentati da oltre 60.000 studenti in più di 400 istituti;
tale indirizzo di studio, del resto, promuove una forte interazione con il tessuto economico e sociale a livello locale, nazionale ed internazionale, e persegue la finalità di formare gli studenti ai lavori del futuro, anche tramite l'insegnamento di due lingue straniere e l'avvio di percorsi di internazionalizzazione come il corso Esabac o nuovi progetti di cooperazione con Paesi extraeuropei (quali, ad esempio, la Cina);
pertanto, vista la crescente richiesta di accesso ai licei economico-sociali, indirizzi di studio perfettamente rispondenti alle finalità formative perseguite ai sensi dell'art. 2 richiamato, in grado di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per l'esercizio delle nuove professioni e la comprensione dei fenomeni della società contemporanea, in una prospettiva europea e globale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno adeguare alle nuove esigenze di formazione della società moderna il sistema dei licei, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sostenendo il riconoscimento dell'autonomia ordinamentale dei licei economico-sociali.

(4-01251)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), all'art. 1, comma 686, ha escluso gli ambulanti dagli ambiti applicativi della cosiddetta direttiva Bolkestein (decreto legislativo n. 59 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno");

in tal modo sono state salvaguardate tutte le concessioni degli ambulanti attualmente titolari di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di tutta l'Italia;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Bologna aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

in particolare, il Comune di Bologna, nonostante le proroghe delle "concessioni in essere" stabilite dalla legge n. 19 del 2017 fino al 31 dicembre 2018, e dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) fino al 31 dicembre 2020, aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dei criteri sanciti dalla suddetta Intesa Stato-Regioni, in contrasto persino con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS1429 del 12 giugno 2017);

a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive dei mercati e delle fiere, con determine dirigenziali del 19 dicembre 2017 e del 23 aprile 2018, risulterebbero esclusi circa 200 operatori titolari di concessioni di posteggio;

in questi giorni il Comune di Bologna, incurante della citata legge n. 145 del 2018, sta procedendo al rilascio delle concessioni agli operatori inclusi nelle graduatorie, sulla base norme e intese non più applicabili agli ambulanti;

il rilascio delle concessioni ai soli operatori inseriti nelle graduatorie procurerebbe una perdita della concessione, ovvero del posteggio, e dunque del posto di lavoro, ai circa 200 operatori esclusi dall'assegnazione dei bandi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche attivandosi nei confronti del Comune di Bologna affinché sia garantito il rispetto della legge n. 145 del 2018 e dunque sia inibito il rilascio delle concessioni sulla base di norme non più vigenti per gli ambulanti, nonché salvaguardati i diritti

dei circa 200 operatori che altrimenti perderebbero ogni diritto ad esercitare nei posteggi di cui sono tuttora titolari nelle fiere e nei mercati della città di Bologna;
quali iniziative, inoltre, intenda assumere per sollecitare anche tutti gli altri Comuni dell'Emilia-Romagna, che a loro volta avevano espletato i bandi e leso i diritti di altri circa 100 operatori ambulanti, i quali a seguito di ciò avrebbero perso le loro concessioni e i loro posteggi rispettivamente nei Comuni di Rimini, Riccione, Cervia, Imola, Barricella, Granarolo dell'Emilia-Romagna, Budrio, Castenaso, Malabergo, Minerbio e Morciano.

(4-01252)

CROATTI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con decreto n. 323 del 28 novembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stata verificata la compatibilità ambientale del progetto "Bianca & Luisella", promosso dalla ENI SpA, per l'installazione di una piattaforma adibita alla produzione di gas, la perforazione e la messa in produzione di 8 nuovi pozzi e l'installazione di 3 condotte sottomarine per il trasporto del gas dalla piattaforma Bianca-Luisella all'esistente piattaforma Brenda, da realizzare nell'area di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG sita nel mare Adriatico centro-settentrionale;

la concessione di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG, vigente dal 1979 e con scadenza trentennale, è stata prorogata nel 2009 per anni 10 portando la scadenza del titolo al 2019, momento in cui devono essere realizzate le operazioni finali di ripristino ambientale;

considerato che, a parere dell'interrogante:

il progetto di sviluppo "Bianca & Luisella" prevede lo sfruttamento delle riserve per un ulteriore periodo di 11 anni, e si prorogherebbe ulteriormente la scadenza del titolo, variando gli originari termini della concessione e autorizzando di fatto un nuovo titolo minerario, senza che siano eseguite le procedure necessarie per il rilascio di una nuova concessione;

l'area della concessione di coltivazione interessa la fascia di tutela delle 12 miglia marine in violazione dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Più in particolare, è necessario interpretare la norma richiamata nella parte in cui dispone che "i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento", per comprendere se il complesso intervento voluto dalla ENI rientri, o meno, nella disposizione transitoria contenuta nell'articolo. Ebbene, l'interpretazione della disposizione nell'attuale formulazione induce a ritenere (similmente a quanto aveva fatto il Consiglio di Stato in sede consultiva, Sez. II, con il proprio parere n. 282 del 20 gennaio 2012 sull'affare n. 123/2011) che non ricadano nel divieto quelle sole attività che non comportino una modifica sostanziale del titolo abilitativo. Invece, se al titolare di una concessione di coltivazione nell'area di divieto è data la possibilità di modificare il programma dei lavori per aprire un nuovo pozzo, si finisce di fatto per autorizzare una nuova attività e, quindi, per approvare implicitamente un nuovo titolo minerario, pur sotto le mentite spoglie di una modifica del precedente. Proprio il medesimo ragionamento è stato posto alla base del parere del Consiglio di Stato richiamato (n. 282 del 2012), che, pronunciandosi sull'interpretazione dell'originaria formulazione dello stesso art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2010), ha rilevato che "devono (...) ritenersi esorbitanti dalla misura di salvaguardia ricordata quelle iniziative che si risolvono nell'esistenza di un nuovo titolo abilitativo o, comunque, in una modifica del titolo abilitativo già esistente, e ciò perché, tali iniziative essendo volte a tali finalità, da una parte suppongono nuovi procedimenti, in quanto tali regolati dalla nuova disciplina, dall'altra non si muovono nell'ambito delle autorizzazioni già emanate all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma ne suppongono la modifica ovvero il superamento con un nuovo titolo abilitativo". Ebbene, il Consiglio di Stato ha catalogato proprio la modifica del programma dei lavori fra quelle ipotesi che devono ricadere nel divieto;

il decreto ministeriale è stato inoltre emanato in palese violazione di legge e, in particolare, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, nella formulazione pre-vigente e applicabile al caso, richiedeva che, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, venisse acquisito il parere delle Regioni interessate. Ebbene, la Regione Emilia-Romagna è stata del tutto pretermessa nel

procedimento, mentre il parere regionale della Regione Marche effettivamente inoltrato è stato emesso da un organo incompetente (il dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione, anziché la Giunta);
considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
nonostante l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 preveda che, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica) debba essere integrata da un componente designato dalle Regioni interessate, la Regione Emilia-Romagna (diversamente dalla Regione Marche) non è stata posta in condizione di esprimere il proprio rappresentante;
nell'ambito del procedimento che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato risulta pretermessa l'autorizzazione integrata ambientale, nonostante l'art. 6, comma 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne preveda espressamente la necessità per opere come quelle che sono state assentite nel decreto n. 323 del 28 novembre 2017;
non è stata effettuata la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale della Centrale Gas di Fano, nonostante il chiaro disposto dell'art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il superamento di alcuni valori-soglia;
la capacità estrattiva del sito risulta assolutamente irrilevante rispetto al fabbisogno nazionale contribuendo soltanto per lo 0,0396 per cento; ciò va posto in contrapposizione con gli interessi pubblici prevalenti dell'area, quali la tutela dell'ambiente, del turismo, della fauna marina e della pesca che rappresentano i settori trainanti dell'economia locale;
l'impatto di tale progetto potrebbe influire sull'ambiente e sull'economia dell'area proprio in considerazione del fatto che il settore trainante della comunità è rappresentato dal turismo e che quindi anche il minimo incidente potrebbe avere ripercussioni deleterie sul settore;
è stato presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio dal Comune di Cattolica (Rimini) per l'annullamento del decreto, n. 323 nel quale sono intervenuti *ad adiuvandum* numerosi Comuni interessati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda provvedere al riesame delle procedure di compatibilità ambientale nell'interesse primario dell'ambiente e del turismo, fonte di sostentamento principale per i territori coinvolti;
se intenda prendere in considerazione le osservazioni riportate al fine di tutelare e salvaguardare il territorio, i cittadini e l'ambiente anziché l'esclusiva soddisfazione di un interesse privato.

(4-01253)

[SACCONE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da circa 50 anni presso il consolato generale d'Italia di Stoccarda esiste un punto di ristoro, che si rese necessario per la forte presenza di italiani nella zona (circa 250.000);
il consolato è luogo fondamentale per la comunità italiana presente a Stoccarda, e si trova in una zona sprovvista di servizi quali bar, supermercati, ristoranti, mentre gli Italiani che ricorrono al consolato devono trascorrervi varie ore per sbrigare le pratiche loro necessarie;
dal febbraio 2013, il punto ristoro è in concessione ed è divenuto, grazie anche a notevoli lavori di manutenzione e ammodernamento dei locali, un luogo importante per gli Italiani che devono espletare pratiche al consolato, oltre che per gli stessi dipendenti e per quelli del vicino consolato spagnolo;
la concessione è scaduta il 15 febbraio 2019, e non è stata attivata nessuna procedura per il suo rinnovo e nemmeno per un nuovo bando volto alla nuova assegnazione del punto ristoro;
di fatto, il console, dopo sollecito del concessionario, ha fatto sapere allo stesso e anche ai dipendenti che il punto ristoro chiuderà allo scadere della concessione;
il console avrebbe addotto una serie di motivazioni che, a parere dell'interrogante, risultano contraddittorie;
infatti, veniva annunciato il probabile trasferimento del consolato, dato che la sede attuale non corrisponderebbe alle esigenze di lavoro richieste. Ma anche se alla fine il trasloco non avvenisse, ha

asserito il console, il punto di ristoro andrebbe smantellato e non ricostruito per ragioni di sicurezza; infine, il console ha affermato, in evidente contraddizione con quanto ricordato, che forse nel 2020 sarebbe stato pubblicato un altro bando per dare in concessione il punto di ristoro; il 16 ottobre 2018, inoltre, il console ha convocato una riunione, comunicando agli impiegati la volontà di non rinnovare la concessione per il punto di ristoro; questa decisione risulta avere causato sconcerto anche tra gli stessi impiegati e funzionari del consolato; per avere chiarimenti molti cittadini si sono rivolti al Comites di Stoccarda, che, però, non ha risposto, pur avendo competenze, quanto meno consultive, nella difesa degli interessi dei nostri connazionali all'estero; appare, quindi, molto probabile la chiusura del punto ristoro del consolato italiano a Stoccarda, cosa assolutamente non auspicabile e fortemente dannosa; non appare comprensibile, a parere dell'interrogante, l'esplicita opposizione del console allo stesso mantenimento del punto di ristoro interno al consolato. Occorre, ribadire, infatti, che detto punto di ristoro è stato, ed è, molto importante per i cittadini che devono sbrigare le loro pratiche nel consolato, pratiche che, ovviamente, richiedono la presenza nella struttura per molte ore; tra l'altro, risulta all'interrogante che vi sarebbe da parte del console stesso la volontà di sostituire il punto ristoro con una semplice macchina distributrice di bevande e alimenti. Non si può non osservare come questa eventuale scelta sia rischiosa anche per la sicurezza dei locali. Una macchina abbandonata a sé stessa potrebbe causare incidenti, anche gravi, sui quali sarebbe ben difficile intervenire prontamente, mancando l'indispensabile elemento umano; è stato anche affermato che l'imminenza delle elezioni europee rende impossibile, per i tempi ristretti, l'emanazione di un nuovo bando. Non si comprende, sempre a parere dell'interrogante, quale possa essere il legame tra le elezioni e l'eventuale emanazione del nuovo bando per la nuova concessione del punto di ristoro, si chiede di sapere: quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per evitare che il punto di ristoro venga chiuso, privando così i cittadini italiani che ricorrono ai servizi del consolato di un sito importante ed utile, non solo per le esigenze materiali, ma anche per contatti personali, sempre difficili in altri luoghi della città; se, inoltre, al Ministro risulti la auspicabile volontà del consolato italiano a Stoccarda di indire, anche dopo le elezioni europee di maggio, un nuovo bando per la concessione di un punto di ristoro che, come detto più volte, è di grande importanza per i cittadini che devono affrontare anche 300 chilometri per giungere al consolato per adempiere alle pratiche necessarie alla loro attività quotidiana.

(4-01254)

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero, al fine di limitare il fenomeno della "esterovestizione" dei veicoli;

tra i vari interventi normativi, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in *leasing*, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro della UE o dello spazio economico europeo e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione;

sebbene l'intento del legislatore fosse unicamente quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-*bis*, in Italia è attualmente vietato persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che

si trovi, occasionalmente, nel territorio dello Stato;
per forza di cose, il divieto interessa, in particolare, le Regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative (che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da 712 a 2.848 euro) è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini;
considerato, altresì, che le norme introdotte hanno comportato, in generale, innumerevoli difficoltà operative, tanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con due successive circolari, rispettivamente del 20 dicembre 2018 e del 24 gennaio 2019, è stato chiamato a fornire chiarimenti applicativi in ordine alle nuove disposizioni normative,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre, all'interno del primo provvedimento utile, un intervento legislativo *ad hoc*, che restringa l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della "esterovestizione" dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero.
(4-01255)

[FARAONE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: le dure e giuste proteste di questi giorni, portate avanti dai pastori sardi, pongono all'attenzione del Paese la drammatica situazione in cui versa il settore dell'allevamento ovicaprino, in ragione principale del fatto che non esiste alcuna forma di controllo sui fattori di produzione e sulla remunerazione del latte, con conseguente crollo del prezzo, in danno del singolo pastore, anello debole della filiera;
in particolare, anche da quanto è possibile dedurre dai dati elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il crollo del prezzo del latte è stato determinato dalla sovrapproduzione di pecorino romano, per il suo prezzo elevato alla vendita, fino a saturarne il mercato, con conseguente crollo del prezzo, in danno del singolo pastore;
la ribellione contro il prezzo del latte, partita dalla Sardegna, è arrivata anche in Sicilia, dove i pastori esasperati hanno iniziato ad aprire i rubinetti delle vasche e rovesciare i bidoni;
il latte siciliano, al pari di quello sardo, non può essere penalizzato dai flussi commerciali esteri e da chi abusa della propria superiore forza contrattuale;
appare fondamentale e giusto consentire anche ai piccoli allevatori un'adeguata e incisiva partecipazione alle scelte del mercato;
nell'istituendo tavolo ministeriale, al pari dei pastori sardi, dovrà essere garantita la partecipazione dei pastori siciliani, e trovata insieme una soluzione al fine di definire procedure atte ad un efficace monitoraggio e controllo delle oscillazioni del prezzo del latte e l'individuazione di un percorso che porti alla sottoscrizione di un patto di filiera per la tutela delle produzioni autoctone lattiero-casearie;
la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere al fine di garantire, in tempi rapidi, un efficace sistema di controllo sui fattori di produzione e sulla remunerazione del latte, in grado di tutelare i piccoli allevatori, parte debole della filiera, con meccanismi sanzionatori, atti a contrastare il deprezzamento della materia prima;
se abbia intenzione di invitare a prendere parte all'istituendo tavolo tecnico i pastori siciliani, insieme ai pastori sardi.

(4-01256)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che le persone colpite da malattia rara nel loro percorso di ricerca di una cura efficace incontrano molteplici difficoltà, prima fra tutte l'inadeguatezza del sistema sanitario nazionale e locale e l'incapacità di questo di essere più o meno aderente alle esigenze del malato. Altrettanto forti difficoltà sono la condizione economica del malato e la forma di isolamento psicologico e morale in cui si colloca percependosi sempre più solo per la propria peculiare situazione, condizione non accettabile da uno Stato sociale e assistenziale come l'Italia;
tenuto conto che:

alla fine degli anni '90 l'Unione europea con la decisione n. 1295/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel riconoscere ufficialmente nonché nell'identificare "le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, come quelle malattie che minacciano la vita o cronicamente debilitanti, che presentano una tale ridotta prevalenza da richiedere un particolare impegno congiunto per combatterle al fine di prevenire una morbilità significativa o una mortalità prematura, ovvero una rilevante riduzione della qualità della vita o del potenziale socio-economico delle persone", ha avviato un processo virtuoso che ha coinvolto tutti gli Stati aderenti ed i loro sistemi sanitari;

la sensibilità mostrata dal consesso europeo è stata pienamente condivisa dal nostro Paese che fin da subito è stato presente in tutti gli organismi che si sono occupati di ricerca scientifica nel campo delle malattie rare. L'Italia, ponendo in essere una serie di azioni che hanno visto il pieno coinvolgimento delle eccellenze scientifiche italiane e delle istituzioni anche attraverso una serie di interventi normativi, è stata in grado di promuovere la ricerca in questo delicato settore al fine consentire all'ammalato di ottenere una diagnosi precoce ed una cura adeguata grazie ai farmaci orfani e agli *orphan like*; di organizzare una rete di specialisti e di servizi collegati, ivi compresa l'integrazione tra le associazioni di malati. Una tale attenzione alla specifica materia trova pieno fondamento nel diritto sancito all'art. 32 della Carta costituzionale;

atteso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto il pagamento di un *payback*, per lo sfioramento del tetto della spesa ospedaliera, a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al superamento del *budget* loro assegnato da AIFA;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), al fine di incentivare la ricerca e la produzione di farmaci per le malattie rare, ha stabilito l'esenzione totale per tutti i farmaci orfani dall'applicazione del *payback* sulla spesa ospedaliera, compresi quelli la cui esclusività di mercato fosse venuta meno, e gli *orphan like*, ovvero quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA); ha aggiornato gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal *ticket* ed ha altresì previsto che i LEA debbano essere aggiornati annualmente;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), all'art. 1, comma 556, ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche a livello centrale e regionale al fine di garantire che i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo e sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi;

preso atto che:

l'azione virtuosa condotta dall'Italia e nata alla fine degli anni '90 parrebbe aver subito un arresto: nonostante le molteplici richieste delle associazioni di pazienti con malattia rara, ad oggi non risulta ancora pubblicato il nuovo piano nazionale per le malattie rare che consentirebbe di uniformare gli interventi a favore dei malati; nonostante quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, l'elenco dei LEA risulta non ancora aggiornato;

tra gli aspetti che più gravemente impattano sul diritto alla cura e all'assistenza delle persone colpite da malattia rara, non si può tacere l'assenza nell'attuale elenco dei LEA di molte prestazioni indispensabili per la presa in carico dei malati e, per colmare questa vacanza ed ovviare a questa difficoltà, alcune Regioni (quelle che non sono in piano di rientro) hanno provveduto ad integrarlo con proprie risorse;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per volontà del Governo, ha soppresso l'indispensabile incentivo che prevede l'esenzione dal pagamento del *payback* per una parte dei farmaci orfani nonché per quei farmaci orfani di cui è venuta meno l'esclusività di mercato, penalizzando le aziende tipicamente di piccole e medie dimensioni che operano in questo settore, e non considerando la concreta ipotesi che senza gli adeguati incentivi nazionali e internazionali molte malattie potrebbero non vedere mai un'opportunità di cura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare il nuovo piano nazionale delle malattie rare, aggiornare i LEA e completare la lista delle prestazioni, non incluse nei LEA, ma essenziali per le persone colpite da malattia rara;

se intenda attivarsi su azioni di competenza al fine di apportare i dovuti correttivi alla legge n. 145 del 2018, al fine di venire incontro alle esigenze di questi cittadini che vivono con una malattia rara, anche sotto il profilo specifico della ricerca farmacologica, agevolando le piccole e medie aziende con opportuni incentivi per la produzione, sviluppo e commercializzazione dei farmaci orfani e di quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000.

(4-01257)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo (3-00531) sulla chiusura della E45, disposta dalla magistratura il 16 gennaio 2019, nel tratto del viadotto "Puleto" (Pieve Santo Stefano) al confine tra Umbria e Toscana, sottoponendo all'attenzione del Governo le seguenti questioni: 1) la chiusura dell'arteria, con la totale interruzione del traffico Nord-Sud per effetto dell'inagibilità anche della viabilità secondaria dell'infrastruttura medesima, sembrerebbe conseguenza diretta della mancata esecuzione sia degli interventi di ripristino strutturale del viadotto, che avrebbero dovuto essere avviati entro la primavera 2018, sia dei lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa tra Pieve Santo Stefano e Vergherete, che avrebbero dovuto essere appaltati a dicembre 2018. I suddetti interventi sarebbero addirittura stati progettati nel 2015 e finanziati nel 2016, ma di fatto mai avviati; 2) le ricadute della chiusura del viadotto Puleto sul tessuto economico e produttivo del Paese risultano pesantissime, posto che, secondo stime di Coldiretti Umbria, ne deriverebbe un aggravio di costi, a carico delle aziende, nella misura di 100 euro ad autotreno per ogni carico trasportato a causa dell'aumento dei chilometri da percorrere per raggiungere le zone servite dalla strada statale 3 bis "Tiberina", la cui chiusura ha come unici percorsi alternativi i tragitti autostradali A1 e A14 o i valichi montani. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Umbria ha chiesto lo stato d'emergenza;

tenuto conto che:

a distanza di un mese dalla chiusura, la riapertura del viadotto viene rimandata di settimana in settimana e la vicenda appare sempre più avvolta nel mistero per effetto delle discrasie che sembrerebbero emerse fra la perizia a disposizione della magistratura, che parlava di "concreto rischio crolli" e una "contro-perizia" ANAS che avrebbe ridimensionato le criticità strutturali del viadotto e che renderebbe praticabile nell'immediato solo una riapertura parziale dell'arteria. Nelle ultime settimane è emerso che per dare il via libera a tale riapertura il procuratore capo ha richiesto l'installazione, ad opera di ANAS, di un sistema automatico di rilevamento che bloccherebbe immediatamente il traffico tramite l'utilizzo di semafori;

la Procura, inoltre, ha disposto la riapertura parziale solo per i mezzi fino a 3,5 tonnellate, *camion* esclusi dunque e un limite massimo di velocità (a controllare ci sarà un *autovelox*) di 50 chilometri orari o addirittura 40 in fase di cantiere. I mezzi pesanti e le aziende dovranno aspettare almeno 200 giorni, tanti sembrerebbero essere quelli necessari ai lavori di manutenzione già programmati sul viadotto e previsti nel piano ANAS di riqualificazione della E45,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i lavori di risanamento strutturale del viadotto "Puleto" avrebbero dovuto essere avviati già la scorsa primavera e quelli di ripristino della viabilità secondaria appaltati a dicembre 2018; che cosa ne abbia impedito l'aggiudicazione e l'avvio e, di conseguenza, in capo a chi sia la responsabilità di tali inesplicabili ritardi;

infine, quale sia, oggi, la tempistica prevista per il completo e sicuro ripristino della viabilità di tale importante viadotto.

(4-01258)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel 2015 il Comune di Capena (Roma) ha stipulato una convenzione

con un privato concedendogli di costruire un vivaio a percorso didattico in cambio della realizzazione di un parco in piazza I Maggio e la ristrutturazione completa del giardino pubblico di piazza della Libertà;

l'area su cui doveva sorgere il vivaio è soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici; il privato ha cominciato a costruire nella sua area non effettuando i lavori che doveva al Comune. Solo dopo diverse interrogazioni del consigliere Paganelli, l'estate scorsa sono finalmente iniziati i lavori ai giardini pubblici;

i lavori non sarebbero conformi agli obblighi progettuali e alle specifiche tecniche stipulati nella convenzione, infatti risultano notevolmente inferiori a quanto previsto, in ragione di circa 60.000 euro in meno;

dopo successive interrogazioni a cui non ha mai ricevuto risposte nel merito, il consigliere Paganelli ha scritto le sue rimostranze al prefetto ed al segretario comunale ed ha chiesto notizie alla Sovrintendenza;

nel frattempo, il privato aveva presentato alla Sovrintendenza una nuova richiesta di autorizzazione e senza aspettare la risposta aveva già realizzato i lavori per cui chiedeva l'autorizzazione;

la dirigente della Sovrintendenza, dottoressa Adriani, non avrebbe mai ricevuto quella richiesta. La stessa dirigente, il 15 gennaio 2019 ha inviato una lettera via PEC al Comune di Capena, in cui chiedeva la sospensione dei lavori con effetto immediato, la trasmissione della documentazione e chiarimenti urgenti, ma il Comune di Capena avrebbe ignorato la comunicazione, non sospendendo i lavori;

il consigliere Paganelli, dopo ulteriori interrogazioni, ha richiesto, con atto formale, l'intervento dell'Anac, della Corte dei conti e della Prefettura di Roma per possibile danno erariale;

l'area destinata a vivaio a percorso didattico è diventata un'area commerciale, un centro sportivo a tutti gli effetti, peraltro in contrasto con le norme del vigente piano regolatore e con disagi alla viabilità, già molto pericolosa, sulla strada provinciale Tiberina, per la quale non è stato rispettata alcuna distanza; risulta inoltre compromesso il cono visuale verso il sito archeologico *Lucus Feroniae*, che si trova a poca distanza dal cantiere, mentre i campi insistono nella fascia di rispetto fluviale al di sotto dei 50 metri dal corso d'acqua, ed i materiali usati sono completamente avulsi e decontestualizzati rispetto ai luoghi ed in contrasto con la normativa vigente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intendano adottare.

(4-01259)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

lo schema del decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2017, cosiddetta riforma Rordorf delle procedure concorsuali) introduce delle modifiche al codice civile che già a partire dal 2019 obbligherà molte piccole imprese a dotarsi di un assetto organizzativo e amministrativo-contabile adeguato a rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la possibile perdita della continuità aziendale a proprie salatissime spese; l'entrata in vigore del decreto è prevista decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione di quanto previsto agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378, che sono entrati in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto;

per norma, anche le società a responsabilità limitata dovranno nominare, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, un organo di controllo (collegio sindacale o revisore) se per due anni consecutivi, per i bilanci 2017 e 2018, sarà superato anche solo uno dei nuovi "paletti" previsti dall'art. 2477 del codice civile;

in particolare, le soglie sono: 2 milioni di euro di attivo patrimoniale, 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio; il decreto impone, inoltre, che le Srl adeguino i propri statuti e atti costitutivi al contenuto dei nuovi articoli del codice civile riguardanti la nomina dell'organo di controllo; pur non essendo previste sanzioni in caso di

mancato adeguamento, il *restyling* imposto potrà comportare ancora spese a carico delle società per i dovuti adempimenti pubblicitari, stimabili anche in 1.000-1.500 euro;

il vero criterio di differenziazione per segmento aziendale, nelle procedure fallimentari fra impresa di capitale ed impresa di persona, non sarà più il ricavo o utile fatturato, bensì l'esiguo numero di dipendenti previsto (10 occupati in media per esercizio): da ciò deriva la portata "massiva" della misura ed il traumatico impatto che essa provocherà con un aumento di costi per le aziende anche di 4-5.000 euro all'anno;

l'applicazione pratica di quelli che all'interrogante appaiono come "fumosi" *diktat* comporta che anche le società di persone debbano sostenere nuovi costi di gestione, non essendo state tenute in considerazione le richieste di settore, Confartigianato *in primis*, che chiedevano, con emendamenti proposti: l'esclusione delle misure per tessuto aziendale dei più "piccoli"; di evitare che il calcolo del superamento si basasse su bilanci i cui esercizi sono ormai chiusi; che i revisori, soggetti pienamente indipendenti dalla società, avessero nuovi e precisi obblighi di monitoraggio infra annuale dell'attività e obblighi di segnalazione (anche ad organismi esterni tenuti presso le Camere di commercio) di eventuali situazioni degne di allerta, osservando che, visto che tali compiti incidono sulla loro diretta responsabilità, le posizioni espresse potessero facilmente sconfinare in eccesso di allarme e scrupolo" rispetto alle scelte connesse alla proprietà;

ritenuto che:

secondo le stime dell'ufficio studi di Confartigianato del Veneto, le novità legate alla nomina dell'organo di controllo, solo considerando il limite del numero di dipendenti medio all'anno (10), potrebbero riguardare circa 600 società a responsabilità limitata artigiane, con un costo annuale complessivo che potrebbe quindi aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro;

sono infatti almeno 3.000 le società a responsabilità limitata artigiane venete (seconda regione più penalizzata dopo la Lombardia, con il 16,3 per cento del totale imprese coinvolte), due terzi delle quali manifatturiere, che saranno obbligate a dotarsi di un collegio sindacale o del revisore ed a burocratiche modifiche statutarie che costeranno, si stima, non meno di 18 milioni di euro all'anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo se non ritenga necessario intervenire sul piano applicativo ed attuativo del decreto, inserendo opportuni aggiustamenti procedurali e temporali selettivi rispetto ai nuovi obblighi, volti a differenziare gli oneri di spesa di gestione a carico di micro settori come quello dell'artigianato, in espansione proprio grazie a forme di gestionali agili e semplificate che tutelano *in primis* il lavoro dei dipendenti, circostanza che si verifica ancor più quando trasformazioni così rilevanti avvengono a costo zero per le aziende;

se non ritenga che siano da considerare anche altri indicatori di crisi aziendale più significativi del numero di dipendenti, quali il contesto territoriale in cui opera l'azienda, il tipo di professionalità e attività svolta, la presenza o meno di un indotto economico vitale ed altri ancora;

se non ritenga utile, per la risoluzione positiva di una crisi aziendale, desumere lo stato di salute di un'azienda da attività di ricerca e studio fatte con indagini mirate e metodi avanzati svolte dagli uffici preposti, quali quelli del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle finanze e le agenzie fiscali.

(4-01260)

[AIMI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la dilagante criminalità a Modena ha portato ad un forte allarme sociale tra cittadini, imprenditori e commercianti;

nell'ultima classifica redatta da "Il Sole-24 ore", Modena è al 18° posto per reati denunciati e al 3° posto per furti in appartamento, oltre a registrare una significativa impennata di scippi. È inoltre prossima l'apertura di un CPR (centro di permanenza per rimpatri) a servizio dell'intera regione e che impegnerà numerose forze di polizia;

lo stesso Ministero dell'interno ha recentemente autorizzato un finanziamento di circa 500.000 euro per installare un sistema di videosorveglianza territoriale nella "bassa modenese", rilevando che la predetta "area nord" è considerata zona ad "elevata incidenza di criminalità";

i cittadini stranieri regolarmente residenti sono circa 91.250 (74.577 extracomunitari) pari al 13 per cento della popolazione, contro una media nazionale dell'8,5 per cento come da statistica ISTAT; la casa circondariale di Modena ospita attualmente 490 detenuti, a fronte dei 369 previsti, dei quali ben 317 stranieri, pari a circa il 65 per cento della popolazione carceraria modenese, rispetto ad una media nazionale del 33 per cento, e gli uffici "anticrimine" ed "immigrazione" della Questura sono incaricati dell'esecuzione degli atti giudiziari ed amministrativi conseguenti alla massiccia presenza dei cittadini stranieri;

nella provincia di Modena erano impegnate, nel 2017, 1.297 unità di forze dell'ordine (515 della Polizia, 526 dei Carabinieri e 256 della Guardia di finanza) a fronte di una previsione tabellare di 1.457, con una carenza di 160 agenti, ovvero oltre il 10 per cento delle forze previste nella pianta organica del 1989;

nella Questura di Modena è previsto, entro il 2019, l'arrivo di 16 nuovi poliziotti sui 174 previsti in Emilia-Romagna;

è stato istituito a Modena un coordinamento di associazioni e di rappresentanti di cittadini, ideato e proposto dal Siulp e dalla Cisl, al quale hanno aderito i comitati di quartiere e le associazioni di categoria Lapam, Federimpresa, CNA, Confcommercio e Confesercenti, con l'obiettivo di chiedere l'elevazione della Questura di Modena ad un'adeguata fascia superiore,

si chiede di sapere:

se nell'ambito del "progetto di revisione delle dotazioni organiche delle questure e di definizione di un nuovo modello organizzativo delle Questure e dei Commissariati", attualmente in lavorazione presso il Ministero dell'interno e che presumibilmente diverrà operativo nel corso del 2019, il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative volte a rimodulare l'organigramma della Questura di Modena, elevandolo ad un'adeguata fascia superiore ("B" o successive) nel contesto della nuova classificazione;

se non ritenga di intervenire, entro il 2019, destinando gli agenti di Polizia mancanti, al fine del pieno raggiungimento dell'organigramma previsto.

(4-01261)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a seguito di numerose segnalazioni, pervenute da pendolari e residenti nei quartieri romani ricompresi tra l'aeroporto dell'Urbe e la frazione romana di Settebagni, l'interrogante è venuto a conoscenza che nel tratto di strada statale 4 (via Salaria), tra il civico 1250 ed il chilometro 16, sia sempre più frequente nelle ore serali e notturne la mancata illuminazione del manto stradale, a seguito dello spegnimento dei lampioni posti al centro della carreggiata;

tale situazione, oltre a comportare situazioni di degrado al margine della strada, dovute all'assidua frequentazione di prostitute e malviventi, comporta un reale rischio di incidente per tutti gli automobilisti ed in particolare per i motociclisti, sia in entrata che in uscita dalla periferia romana;

a complicare maggiormente la situazione è sicuramente la presenza di enormi buche, molto spesso non riparate o riparate parzialmente, che sono assolutamente non visibili da coloro i quali percorrono questa strada anche rispettando scrupolosamente il limite di velocità imposto in quel tratto, che risulta essere di 70 chilometri orari;

non si comprendono le ragioni per cui, soprattutto quando è buio e nel periodo invernale, l'illuminazione sia spesso carente o del tutto inesistente in un'arteria stradale che risulta essere una delle più frequentate della città di Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire attraverso la società che gestisce l'illuminazione in quel tratto di strada per conoscere i reali motivi di una noncuranza che rischia di mettere quotidianamente a repentaglio la vita dei cittadini.

(4-01262)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 7 febbraio 2019, il

report sulle addizionali IRPEF elaborato dall'assemblea dei presidenti regionali di Confprofessioni e dall'osservatorio delle libere professioni conferma le ragioni dell'allarme lanciato nei giorni scorsi dagli industriali della provincia di Vicenza, in relazione al pericolo di ulteriori aumenti della pressione fiscale derivante dalle imposte locali;

l'articolo evidenzia come tale rischio di aumento della pressione fiscale sia uno degli effetti della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che non ha confermato il blocco degli aumenti di imposte e tributi locali già in vigore del 2016 al 2018, con la conseguenza che Regioni, Province autonome e Comuni potranno rivedere al rialzo le aliquote delle addizionali;

il costante incremento del prelievo delle addizionali IRPEF registrato negli ultimi 10 anni, rileva ancora il quotidiano economico, rappresenta la diretta conseguenza delle crescenti esigenze di cassa degli enti locali, a fronte di tagli avvenuti dalle manovre di finanza pubblica, ed inoltre le novità introdotte dalla legge bilancio per il 2019, derivanti dall'introduzione del regime forfettario e della "flat tax", determineranno una riduzione di gettito delle addizionali, con la conseguenza che, presumibilmente, gli enti locali dovranno compensare tale minor gettito con le risorse derivanti dall'incremento dell'imposizione sui soggetti passivi delle stesse addizionali o dall'aumento di altri tributi locali;

a giudizio dell'interrogante, se le osservazioni esposte fossero confermate, c'è il rischio più che reale che gli aumenti della pressione fiscale a livello locale possano determinare gravissimi effetti per i contribuenti, già vessati da continui adempimenti fiscali e tributi nazionali;

monitorare l'impatto delle norme derivanti dalla legge di bilancio per il 2019, in relazione sia al mancato blocco degli aumenti di imposte e tributi locali, che degli effetti derivanti dall'introduzione del regime forfettario e della "flat tax", risulta pertanto a parere dell'interrogante urgente e necessario, considerando gli effetti depressivi che nel complesso la manovra di bilancio sta già dimostrando nell'economia reale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida l'analisi relativa ai rischi derivanti dall'incremento del prelievo fiscale in ambito locale, determinati dalla legge di bilancio per il 2019 e quali iniziative di competenza intenda assumere per sollecitare gli enti locali affinché non aumentino ulteriormente la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, i cui livelli sono già troppo elevati.

(4-01263)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nell'ambito delle inchieste giornalistiche "sull'Italia bloccata", il quotidiano "Il Sole-24 ore", il 13 febbraio 2019, ha pubblicato un articolo nel quale si evidenzia che il Ministro in indirizzo avrebbe stabilito il blocco anche dell'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, per cui erano state consegnate le progettazioni esecutive dei lotti 1, 2 e 3 lo scorso novembre e quella definitiva della variante di Rubiera a dicembre 2018;

a ordinare l'analisi costi-benefici e a bloccare la procedura per la realizzazione dell'opera che stava per avviare l'apertura dei cantieri, evidenzia l'articolo, è stata la struttura tecnica di missione, che non ha evidentemente considerato il lunghissimo iter procedurale (17 anni) e progettuale, per un collegamento veloce di 15 chilometri di autostrada tra la A1 e la A22, che il distretto industriale della ceramica attende addirittura dagli anni '70 per garantirsi la competitività sui mercati internazionali, dalla quale dipende l'85 per cento del fatturato annuo;

la decisione di interrompere la diramazione autostradale, rileva altresì il quotidiano economico, determinerà conseguenze anche per altre opere infrastrutturali collaterali, sugli scali intermodali di Marzaglia e Dinazzano, rispettivamente in provincia di Modena e Reggio Emilia e le possibilità di connessioni veloci con il porto di Ravenna;

al riguardo, tale verdetto (che ha destato incredulità in ambito locale, considerato come il progetto era pronto per essere cantierato, a seguito di procedure di gare e istruttorie di Anas, VIA, Cipe e un progetto definitivo che aveva già incassato tutti i via libera necessari) rischia di determinare gravissimi

effetti economici e produttivi, sia in ambito locale per le industrie di ceramica emiliano-romagnole (la filiera coinvolge 30.000 addetti diretti e fattura oltre 6,5 miliardi di euro) che a livello nazionale, in relazione alla mancata crescita del Pil nazionale;

l'interrogante a tal fine evidenzia ulteriori e inoppugnabili criticità, che si rinvergono dall'articolo, derivanti dalla mancanza di senso giuridico della richiesta di un'analisi costi-benefici per un'opera realizzata da un soggetto privato che, sebbene avesse completato tutti gli *iter* decisionali, successivamente riceve inspiegabilmente un rifiuto per la realizzazione di una strada fondamentale per lo sviluppo dell'industria della ceramica (peraltro a costo zero per la collettività, considerato che i 215 milioni di euro di contributo pubblico saranno restituiti con tassi d'interesse pari al 5 per cento);

a giudizio dell'interrogante, il blocco dell'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo rappresenta soltanto la cosiddetta punta di un *iceberg* dell'azione del Governo (all'interno delle decisioni di politica economica e infrastrutturale, in termini di assoluta assenza di misure di crescita e di sviluppo per il Paese) come confermato peraltro dalla recente decisione della commissione ministeriale sul rapporto costi-benefici della linea TAV Torino-Lione, che ha decretato la netta contrarietà alla realizzazione di un'opera attesa da anni;

l'approccio a parere dell'interrogante pregiudiziale, ambiguo e propenso a paralizzare ogni progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche evidenzia una scarsa visione di politiche orientate alla crescita, la competitività e la modernizzazione del sistema Paese, le cui conseguenze determineranno gravissimi effetti socioeconomici e ambientali oltre che produttivi, ma anche penalizzanti in termini di arretramento culturale e di visione del futuro;

a parere dell'interrogante tale decisione della struttura tecnica di missione del Ministero rischia di determinare, oltre alle conseguenze richiamate, anche l'apertura di un contenzioso con il soggetto privato e pertanto un ennesimo spreco di denaro pubblico, causato dalla perdita di ingenti risorse finanziarie investite nel corso degli anni passati per le progettazioni dei lotti dei cantieri della bretella, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali siano i motivi per i quali abbia stabilito di bloccare la procedura per l'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, e quella della variante di Rubiera, nonostante il lungo *iter* procedurale e progettuale avesse ricevuto ogni parere positivo dagli organi competenti;

se intenda prevedere anche la sospensione di ulteriori opere infrastrutturali stradali, tra cui quelle connesse alla realizzazione dell'opera ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione;

se il Governo sia in possesso del calcolo degli oneri finanziari complessivi derivanti dal blocco di tutte le opere strategiche per lo sviluppo del Paese in attesa di essere cantierate, e se intenda renderli noti;

quale sia, in definitiva, la politica di sviluppo infrastrutturale del Governo, la cui azione sino ad oggi appare fallimentare, ma rischia anche di escludere il nostro Paese per i prossimi cinque anni da tutti i programmi finanziati con i fondi UE.

(4-01264)

[BERNINI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

di recente gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia relativa alle intenzioni, da parte del gruppo Lactalis, di procedere a una poderosa riorganizzazione, che consisterebbe nel "trasloco" di tutti i Paesi del gruppo, Italia inclusa, sotto il controllo della Francia, con la conseguenza che l'attività della Parmalat non sarà più diretta dallo stabilimento di Collecchio, nel parmense, ma direttamente dalla cittadina francese di Laval;

il rischio è che Parmalat, marchio storicamente legato a Collecchio, a Parma e all'Italia, possa perdere qualunque indipendenza, seppur formale, che a grande fatica, negli anni, era stata comunque garantita; la riorganizzazione voluta da Lactalis porterebbe alla nascita di nove divisioni, di cui tre di prodotto (formaggi, ingredienti e prodotti freschi), cinque geografiche e una dedicata all'*export*, tutte gestite da *management* francese e che faranno capo alla stessa Lactalis. Parmalat Italia verrebbe accorpata a Lactalis Italia, con potenziali ricadute anche sulla Galbani, per le strette sinergie intercorrenti tra i due gruppi;

per Parmalat si tratterebbe di un vero e proprio smantellamento che fa seguito al *delisting* voluto dal

gruppo. L'operazione cancellerebbe, di fatto, la funzione *corporate* e il *management* italiani, rischiando di travolgere un modello produttivo e di gestione consolidato e virtuoso, che trova la sua massima espressione nella valorizzazione della filiera corta, nell'attenzione alla qualità e all'utilizzo di materie prime nazionali;

nelle settimane scorse, si è levato anche il grido di allarme delle organizzazioni sindacali, che hanno duramente contestato le modalità di comunicazione (via *e-mail*) delle strategie future del gruppo ai dipendenti e senza il coinvolgimento delle parti sociali;

nel nostro Paese Parmalat vanta 9 stabilimenti, con circa 2.000 addetti e un indotto per 134.000 persone. Il comprensibile timore è che tale riorganizzazione possa avere ricadute anche sui livelli occupazionali;

Parmalat è tra i *leader* mondiali per produzione e distribuzione di latte e derivati, oltre che di bevande a base di frutta. Nel 2017 ha generato ricavi per oltre 6,6 miliardi di euro. Le vendite in Europa rappresentano il 17 per cento del totale,

si chiede di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda farsi parte attiva nella vicenda, al fine di evitare lo smantellamento di Parmalat, impedendo che lo stabilimento di Collecchio perda la sua autonomia, il suo *management* e la sua funzione *corporate*;

quali iniziative di competenza abbia assunto o intenda assumere per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la tutela della produzione nazionale di latte e delle peculiarità del modello italiano di gestione manageriale.

(4-01265)

[FARAONE](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

i docenti tecnico-pratici di sala bar, cucina e accoglienza turistica (classi di concorso B-19, B-20 e B-21), in servizio presso gli istituti alberghieri italiani, diversamente dai docenti degli altri istituti professionali e tecnici, hanno un registro personale per assegnare i voti, svolgono le lezioni in piena autonomia didattica come docenti unici (nel quadro orario del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 non sono previsti docenti laureati in compresenza, salvo due ore nel triennio finale), effettuano un consistente numero di lezioni in classe per sviluppare gli argomenti teorici della disciplina, necessari per acquisire le competenze previste dal profilo professionale, ove occorrono competenze di alto livello, che riguardano anche l'informatica e la lingua straniera;

i docenti tecnico-pratici degli alberghieri partecipano a pieno titolo alle commissioni degli esami di Stato come membri interni, e come membri esterni (essendo la loro materia una delle due discipline oggetto della seconda prova scritta, come sancito dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10), e qualche volta come presidenti della commissione stessa;

oltre alle tante attività identiche in tutto e per tutto a quelle svolte dai docenti laureati, negli istituti alberghieri si affiancano le numerose funzioni aggiuntive affidate agli insegnanti tecnico-pratici, tra le quali: vicario del dirigente scolastico, responsabile di plesso, responsabile di laboratorio, funzione strumentale (o coordinatore) dell'alternanza scuola-lavoro, funzione strumentale (o coordinatore) delle manifestazioni e dei concorsi, coordinatore di classe (in particolare nel triennio finale);

il profilo professionale di tali docenti subisce un'ingiusta inferiore classificazione a livello retributivo (VI livello), rispetto a quello normalmente riconosciuto a docenti in servizio presso stesse istituzioni scolastiche (VII livello), con funzioni identiche, in virtù di un'applicazione formale di disposizioni normative e contrattuali confliggenti con l'effettiva e concreta esplicazione della stessa funzione;

come di tutta evidenza, la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso B-19 "Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica", B-20 "Laboratorio dei servizi enogastronomici-cucina" e B-21 "Laboratorio dei servizi enogastronomici-bar sala e vendita", il riconoscimento di un inquadramento retributivo di VII livello, corrispondente alle mansioni svolte dai docenti con analoghe funzioni.

(4-01266)

[NASTRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 4 febbraio 2019 dal quotidiano "Corriere della Sera", i provvedimenti governativi di attuazione in attesa di essere ancora emanati risultano, attualmente, essere 245, di cui più della metà previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018);

al riguardo, proprio nella manovra economica 2019 del Governo Conte, i decreti attuativi previsti, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri (che regolano i dettagli delle norme contenute nelle leggi e nei decreti-legge, essendo cosiddette di secondo livello) erano soltanto 40, mentre nel corso dell'esame in Parlamento il numero si è moltiplicato per quattro;

secondo gli esperti legislativi e parlamentari, evidenzia ancora il medesimo articolo, il numero dei decreti attuativi è direttamente proporzionale alla difficoltà dell'esame parlamentare, ed infatti proprio nel corso dell'ultima legge di bilancio, approvata soltanto dopo una lunga trattativa con la Commissione europea, in cui si sono manifestate evidenti difficoltà politiche, organizzative e procedurali nell'ambito delle decisioni del Governo e della maggioranza nella definizione complessiva del testo, i decreti attuativi sono aumentati in maniera esponenziale;

gli altri decreti attuativi in attesa di essere emanati, che rientrano all'interno di provvedimenti già approvati o in corso di approvazione del Parlamento, prosegue il "Corriere della Sera", risultano essere 24 per il decreto cosiddetto reddito di cittadinanza e quota 100, 40 per il cosiddetto decreto Genova, 9 per il cosiddetto decreto sicurezza, 5 per il cosiddetto decreto Carige e 6 per il cosiddetto decreto semplificazioni;

dall'inizio del suo insediamento il Governo Conte ha ereditato dai Governi precedenti un totale di 641 decreti attuativi in attesa di emanazione, il cui ritardo ha di fatto rallentato l'effettiva introduzione di norme attese dal sistema Paese, finalizzate a sostenere l'economia italiana;

a giudizio dell'interrogante, i ritardi descritti (stante anche l'abitudine di interpretare i termini per l'adozione come non perentori, anche a prescindere dalla condivisione politica dei contenuti) determinano gravi effetti sul sistema socioeconomico e produttivo del Paese, considerato che tali disposizioni applicative risultano fondamentali per l'attuazione concreta delle norme contenute nei disegni di legge o nei decreti-legge;

porre in essere ogni iniziativa volta a velocizzare i meccanismi di emanazione di tali decreti attuativi, appare dunque all'interrogante urgente e necessario,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, al fine di velocizzare il meccanismo di emanazione dei decreti attuativi, i cui ritardi rischiano di produrre l'effetto di una sostanziale abrogazione della norma legislativa.

(4-01267)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 novembre 2018 la Regione Campania pubblicava sul sito "Regione informa" un avviso pubblico per la selezione dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi, quali componenti dell'Osservatorio regionale sui beni confiscati, come da art. 6 della legge regionale della Campania 16 aprile 2012, n. 7, con termine per la presentazione il 30 novembre 2018;

tale avviso non è da ritenersi una manifestazione selettiva, in quanto aperta ai soggetti in possesso dei requisiti, oltre a prevedere una riapertura temporale periodica secondo la normativa di riferimento;

veniva richiesto tra i requisiti di avere da statuto o atto costitutivo da almeno 5 anni la finalità di promozione del riutilizzo dei beni confiscati e tale requisito risulta essere maggiormente stringente per l'individuazione degli organismi rispetto a quanto previsto dalla stessa legge regionale, e successive modificazioni e integrazioni;

il centro nazionale sportivo "Fiamma" inviava il 30 novembre 2018, come previsto via Pec, la documentazione come da formulario dell'avviso pubblico e tale formulario includeva l'autocertificazione in merito allo statuto o atto costitutivo;

lo stesso centro nazionale sportivo Fiamma rinviava in data 11 dicembre 2018, sempre attraverso Pec, la documentazione, completata da un'istanza nella quale si motivava il rinvio, oltre ad allegare

documentazione integrativa, nello specifico il 30 novembre 2018 l'Agenzia nazionale beni confiscati risultava essere sotto attacco informatico, infettando a sua volta associazioni aventi rapporti con l'Agenzia e il virus informatico aveva causato blocchi alla casella Pec. Si suppone infine che i programmi di protezione della Regione abbiano bloccato l'originale Pec inviata in data 30 novembre 2018, riconoscendola come infetta;

l'ufficio per il "Federalismo e la sicurezza integrata" regionale, competente per l'avviso, rispondeva in data 14 dicembre 2018, ritenendo di non accettare la documentazione richiesta in quando pervenuta in ritardo, ma aggiungeva tra i motivi ostativi il mancato requisito statutario;

come precedentemente riferito, il *format* predisposto dall'avviso prevedeva una semplice autocertificazione e nel frattempo nessuna richiesta di integrazione o di acquisizione di documenti era stata richiesta;

a seguito di una richiesta da parte del centro nazionale sportivo Fiamma di chiarimenti ai dirigenti responsabili del procedimento, veniva motivato l'acquisizione tramite *internet* dello statuto, evidente anomalia da parte di una pubblica amministrazione, oltre al fatto che non risulta mai pubblicato lo statuto del centro Fiamma sui portali *internet*;

veniva considerata in tutti i casi assorbente l'invio in ritardo della Pec, nonostante si tratti di una manifestazione d'interesse non selettiva e periodica;

i requisiti maggiormente restrittivi di quello indicati dall'Assemblea legislativa regionale nella legge regionale di costituzione dell'Osservatorio regionale sui beni confiscati hanno causato l'acquisizione di solo 7 organismi regionali di cui 4 di questi incredibilmente rappresentati sempre dalla stessa persona fisica;

tale indirizzo dirigenziale contraddice con ogni evidenza la conclamata volontà del Consiglio regionale campano circa la massima partecipazione dei soggetti attuatori alla condivisione delle azioni strategiche per l'utilizzo dei beni confiscati,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano a cessare comportamenti discriminatori volti ad escludere importanti soggetti impegnati, con ottimi risultati nello specifico settore, come il centro nazionale sportivo "Fiamma", dall'Osservatorio regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

(4-01268)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la sera del 15 febbraio 2019 due banditi hanno fatto irruzione, armi in pugno e con il volto coperto, nella tabaccheria di via Michele Conforti a Salerno;

i banditi hanno intimato al commesso di consegnare l'incasso colpendo alla testa la vittima con il calcio della pistola;

nella rapina sono stati presi i soldi, circa un migliaio di euro, ed i rapinatori sono scappati via;

sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Volanti, che hanno immediatamente dato il via alle indagini per individuare i responsabili della rapina, mentre il commesso della tabaccheria è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" per essere medicato;

le forze dell'ordine contano di acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona per avere ulteriori elementi di indagine;

la notizia ha fatto subito il giro della città e del *web*: tra i cittadini c'è chi manifesta la propria preoccupazione per i colpi in prossimità dell'orario di chiusura, soprattutto ai danni di tabacchi o supermercati come accadeva qualche tempo fa con una certa frequenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto avvenuto nel pieno centro cittadino di Salerno e se intenda dotare di maggiori uomini e mezzi le forze dell'ordine per presidiare il territorio.

(4-01269)

[RAUTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Ponza (Latina) non ha un'organizzazione interna, né un affidamento esterno, per la riscossione dei tributi (Imu, Tari, Tasi, Icp, eccetera), dal febbraio 2017, data in cui è scaduto il

contratto con la società esterna "PubbliAlifana";
il 10 agosto 2018, il Comune aveva annunciato, con delibera del Consiglio comunale, che avrebbe indetto una gara pubblica per l'appalto della riscossione dei tributi, ma sino ad oggi non esiste alcuna traccia di tale gara negli atti del Comune di Ponza e neppure in quelli della centrale unica di committenza con capofila il Comune di Lenola (Latina);
considerato che:
in tale condizione il Comune di Ponza non potrà essere in grado di emettere i ruoli del 2019 entro i termini di approvazione del bilancio preventivo di fine marzo 2019, a causa dei tempi tecnici necessari (almeno 5 mesi) per l'espletamento di un bando di gara;
in materia di tributi, con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 16 ottobre 2017, il Comune ha stabilito di affidare all'Agenzia delle entrate la gestione del coattivo, ma soltanto per le "sanzioni al codice della strada" e le "sanzioni amministrative", escludendo tutti gli altri tributi, che pur costituiscono il 90 per cento degli introiti;
tenuto conto che:
come è agli atti del Ministero dell'interno, l'ente comunale per ben tre volte, negli ultimi 30 anni, è stato oggetto di provvedimenti di commissariamento, e precisamente: nel 1987, nel 2003 (con reggenza) e nel settembre 2011 (a seguito dell'arresto del sindaco e di esponenti della Giunta, per un totale di 34 persone attualmente sotto processo);
negli organismi comunali si registra la presenza di un assessore ed un consigliere coinvolti nelle vicende giudiziarie che, nel settembre 2011, portarono al citato commissariamento e destinatari della "costituzione in mora" rivolta al Comune dalla Corte dei conti nel luglio 2018,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave e pericolosa situazione in cui permane da troppo tempo il Comune di Ponza;
quali immediate iniziative intenda adottare per riportare nel Comune di Ponza una corretta gestione istituzionale e finanziaria;
se, infine, non ravvisi nell'attuale situazione dell'ente comunale i presupposti per procedere allo scioglimento dello stesso Consiglio comunale con conseguente ricorso ad un commissario prefettizio che ripristini la legalità e la correttezza nella gestione dell'isola.

(4-01270)

[FERRERO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nel comune di Quincinetto (Torino), al confine tra le regioni Piemonte e Val d'Aosta, una frana di circa mezzo milione di metri cubi di roccia e detriti ha ripreso a muoversi negli ultimi mesi con una certa intensità, costituendo un serio pericolo per l'autostrada A5 Torino-Aosta con potenziali ricadute anche sull'abitato;

infatti l'Arpa Piemonte, che sta monitorando il movimento franoso dal 2012 attraverso indagini in cinque punti lungo il fronte della frana, ha ravvisato un moto abbastanza importante nell'ultimo periodo, classificato tra moto ordinario e accelerato;

lo spostamento dei blocchi lapidei nel solo mese di dicembre 2018 è stato quantificato in 12 centimetri ed è avvenuto, con molta probabilità, a causa delle forti precipitazioni verificatesi nel periodo autunnale;

le misurazioni dei movimenti sono state rilevate anche attraverso un sistema di monitoraggio in tempo reale messo in atto a partire dal mese di ottobre 2018 dallo stesso Comune;

risulta che il sindaco di Quincinetto, preso atto della situazione, ha chiesto, già da dicembre 2018, alla SAV, società incaricata della gestione del tratto autostradale, di controllare autonomamente i cambiamenti e gli spostamenti della frana, provvedendo alla segnalazione del pericolo ai viaggiatori e alla predisposizione di un piano d'intervento in caso di necessità, che prevede anche la chiusura del tratto autostradale che corre parallelo alla montagna;

dai monitoraggi eseguiti le rilevazioni non avrebbero ancora evidenziato anomalie tali da rendere necessaria la chiusura del tratto autostradale; tuttavia, in caso di necessità, si dovrà valutare anche la

chiusura per i potenziali pericoli per gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A5 nella parte interessata dal movimento franoso;
da circa due anni è attesa la corresponsione di 4 milioni di euro, da parte del Ministero competente, per garantire la sicurezza dell'area;
il progetto è stato approvato dal Comune di Quincinetto, inviato alla Regione la quale lo ha invitato al RENDIS, ovvero il "repertorio nazionale difesa del suolo" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo ha approvato con atto integrativo di cui al provvedimento n. 56 del 23 febbraio 2018, come intervento urgente, e lo ha trasmesso alla Corte dei conti finanziato per 4 milioni di euro e registrato dalla Corte dei conti con repertorio n. 1-467 del 20 marzo 2018;
si tratta di una grande opera per la messa in sicurezza di tutta l'area, attraverso un sistema di terrazzamenti antifrana, preceduta dalla realizzazione di una viabilità alternativa, necessaria anche per i cantieri che verranno allestiti;
in merito al relativo accordo di programma 2010, FSC 2014-2020, di cui al piano operativo ambiente delibera CIPE 55/2016, terzo atto integrativo del 22 dicembre 2017, la Regione Piemonte, in una nota inviata alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il 6 dicembre 2018, evidenzia che non risulta pervenuta sulla contabilità speciale n. 5647 la prima rata di acconto, prevista dalle procedure dei fondi FSC 2014-2020, e come tale ritardo non consentisse al presidente della Regione Piemonte, in qualità di commissario per la gestione dei relativi fondi, di attivare gli interventi previsti nel terzo atto integrativo anche a mezzo delega delle proprie funzioni commissariali al sindaco,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza, affinché siano formalmente concluse le procedure a livello ministeriale che permettano al commissario di agire per l'immediata messa in sicurezza dell'area, a garanzia dell'incolumità degli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A5 Torino-Aosta, nella parte interessata dal movimento franoso di Quincinetto.

(4-01271)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

la situazione della raccolta differenziata nella città di Reggio Calabria desta forti preoccupazioni, in quanto i lavoratori della ditta concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento AVR, sul presupposto del mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e delle altre spettanze, hanno sospeso il servizio in più occasioni ed hanno già proclamato varie giornate di sciopero;

tale situazione si ripete in altre città italiane, soprattutto in Toscana (Pisa, Livorno e Firenze ad esempio) e, a quanto si apprende dagli organi di stampa, la problematica potrebbe derivare da crisi di liquidità della ditta concessionaria;

si susseguono continui disservizi nell'espletamento del servizio a causa della controversia sindacale che ha raggiunto toni incandescenti, senza che le ordinarie procedure per calmare le agitazioni fra le parti sociali, anche in presenza di organi istituzionali delle prefetture territorialmente competenti, abbiano avuto esito positivo;

tale situazione rischia di esasperare i cittadini, costretti a vivere in città invase dai rifiuti, situazione che potrebbe determinare una notevole criticità igienico-sanitaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa;

quali azioni, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare, al fine di prevenire le situazioni di pericolo per i cittadini, di tutelare i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori addetti al servizio, in relazione alle spettanze economiche necessarie a garantire un'esistenza libera e dignitosa a loro ed alle loro famiglie, nonché, anche in via straordinaria e sostitutiva, al fine di impedire che si verifichi un'emergenza igienico-sanitaria.

(4-01272)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la crisi del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è sotto gli occhi di tutti. Pur trattandosi di una delle più grandi infrastrutture portuali del mondo e sicuramente di uno snodo per il traffico merci commerciale di rilevantissima proporzione strategica, ad oggi la struttura non solo è palesemente sottoutilizzata (il riferimento è chiaramente al retro-porto non utilizzato se non per minima parte), ma addirittura, per la mancanza di chiare strategie industriali e di idonea programmazione, rischia costantemente l'ulteriore sottodimensionamento e la chiusura, con il personale, a più riprese, licenziato e riassunto;

è evidente che occorra una presa di posizione da parte del Governo, considerata la rilevanza nazionale della questione, tanto in termini di utilizzo dell'infrastruttura, quanto in termini di difesa dei livelli occupazionali;

in un momento congiunturale in cui si discute dell'analisi del rapporto tra costi e benefici delle grandi opere da completare ovvero da progettare ed appaltare, sicuramente quelle esistenti e strategiche devono essere salvate e salvaguardate,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di superare il conflitto tra Medcenter e MSC che paralizza la funzionalità del porto di Gioia Tauro, di tutelare i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori e di salvaguardare i livelli occupazionali;

quali azioni intendano adottare, anche in via straordinaria e sostitutiva, per impedire la crisi irreversibile del porto ed anzi per rilanciarne il ruolo strategico e le potenzialità indiscusse e finora poco sfruttate;

se non ritengano opportuno istituire un tavolo tecnico con i soggetti competenti, al fine di risolvere le problematiche del porto di Gioia Tauro e rilanciare la funzionalità dell'infrastruttura.

(4-01273)

[SICLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

come segnalato più volte dall'interrogante, dai civici consessi delle città di Messina e di Villa San Giovanni e dalle organizzazioni sindacali del settore trasporti, la continuità territoriale nello stretto di Messina è connessa alla fruizione di un diritto costituzionale ma è oggi limitato di fatto al solo traghettamento dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia con un sistema vetusto e disorganizzato; l'unico mezzo disponibile per espletare il servizio essenziale è la nave "Scilla" costruita nel lontano 1985 in quanto: la gemella nave traghetto "Villa" è ferma per lavori da agosto 2018; la nave "Logudoro", dopo gli ingenti investimenti per la ristrutturazione, giace inoperosa da anni; la nuova nave traghetto "Messina" continua a essere causa di disservizi per i numerosi errori costruttivi che si sono manifestati sin dalla messa in servizio nello stretto. Quest'ultima al momento è ferma per problemi alle turbine di due propulsori, ennesima sosta per guasti che in una nave di nuova costruzione dovrebbero insinuare più di qualche dubbio. Le disfunzioni all'automazione dei propulsori e la rottura delle frizioni, unite alla potenza insufficiente per la tipologia del servizio richiesto, hanno impedito la costante fruizione della nuova unità navale che, quando possibile, riesce a navigare solo grazie alla professionalità dei comandanti e degli equipaggi, costretti ad adattarsi e superare le inefficienze che si presentano con allarmante frequenza;

a tutto ciò si aggiunge il paradosso che Rete ferroviaria italiana avrebbe commissionato una seconda nave gemella del mal riuscito "Messina". Vista l'esperienza, la logica imporrebbe di apportare fondamentali modifiche, considerato che la nuova unità sarà impiegata in un servizio essenziale e che per costruirla si spendono soldi pubblici;

ad oggi il sistema ferroviario offre all'utenza soprattutto siciliana, ma anche calabrese e nazionale, treni obsoleti su navi datate;

a risentirne di più, come sempre, sono le categorie svantaggiate, le persone a mobilità ridotta, che non possono permettersi il cambio di mezzi. Tutto sembra organizzato per rendere invivibile il trasporto ferroviario a lunga percorrenza e convincere gli utenti ad accettare la "rottura di carico" che prevede di scendere dal treno, attraversare lo stretto a piedi con i mezzi veloci (destinati all'utenza pendolare) e riprendere il treno nella sponda opposta;

tale situazione rappresenta un inaccettabile salto indietro nel tempo, la solita soluzione al risparmio

propagandata come modernizzazione del sistema che nei fatti si riduce all'ennesimo taglio delle sovvenzioni per il trasporto ferroviario nel Meridione d'Italia, mentre da Roma a Milano si viaggia nella futuristica "Frecciarossa";

da organi di stampa si è appreso che ben 31 milioni di euro costituirebbero la somma di denaro non spesa per la continuità territoriale. Ad oggi, quindi, la situazione assume delle connotazioni a giudizio dell'interrogante grottesche: da un lato il sistema non funziona ed i tempi di percorrenza sono lunghissimi, dall'altro sembrerebbe che i fondi per la continuità territoriale siano spesi male o addirittura non spesi;

è evidente che il Governo, oltre a dover riferire compiutamente dando completa rendicontazione del se e come i fondi per continuità territoriale siano stati spesi o non spesi, debba prendere impegni seri e precisi per garantire la continuità territoriale, anche in assenza o comunque in attesa di un servizio consono, con misure sostitutive che prevedano tariffe agevolate, almeno per i residenti dei territori disagiati o quantomeno per le fasce deboli, utilizzando in via provvisoria e temporanea le risorse della continuità territoriale che provengono come è noto dall'Unione europea e che sono serviti e servono quale volano economico per tutte le aree disagiate e depresse, si chiede di sapere:

quale sia il dettaglio di spesa dei fondi per la continuità territoriale da e per la Sicilia negli ultimi 5 anni e la programmazione futura;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la continuità territoriale;

in particolare se, in attesa di un servizio di continuità territoriale efficiente, sia disponibile ad utilizzare i fondi per il medesimo servizio per consentire la mobilità da e per la Sicilia con soluzioni alternative di mobilità a tariffe agevolate.

(4-01274)

[ASTORRE](#), [CIRINNA'](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Rai utilizza servizi di manovalanza e trasporto all'interno dei propri studi televisivi per esigenze funzionali alla produzione televisiva, per importi di alcuni milioni di euro all'anno;

tali servizi vengono affidati a seguito di svolgimento di gare pubbliche, ai sensi del codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

per quanto concerne i servizi di manovalanza e trasporto per il centro produzione di Roma, a luglio 2015, il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara europea per l'affidamento dei servizi per un valore complessivo di 19 milioni di euro, suddiviso in 6 lotti;

i contratti sono stati formalizzati a febbraio 2016 e, essendo di durata pari a tre anni, sono scaduti il 12 febbraio 2019;

ad oggi non risulta la pubblicazione del nuovo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e non si ha alcuna notizia relativa alla nuova gara;

gli attuali fornitori di tale servizio sono stati fatti oggetto, dopo diverse segnalazioni del circolo tematico del Partito democratico "Trasporto merci e logistica", di intervento ispettivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, il quale ha rilevato un'applicazione dei contratti di lavoro lesiva e limitativa dei diritti dei lavoratori. Invero, l'appalto vinto dal consorzio "Oversinerco" ha il contratto Unicoop, anziché il contratto collettivo della Cgil Cisl Uil/Confetra- centrali cooperative, costituenti le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

quanto detto si pone in evidente contrasto con la realtà. Inoltre, con la nota inviata al circolo del Partito democratico dal direttore acquisti Rai, in data 5 ottobre 2018, in risposta ad una precedente comunicazione in cui tale anomalie contrattuali venivano riscontrate, l'azienda radiotelevisiva ha riconosciuto, *pro futuro*, l'inderogabilità di formalizzare rapporti contrattuali come previsti dalla normativa vigente. Tanto è vero che, in un passaggio, è possibile leggere che "la *lex specialis* (Bando e Disciplinare) di gare aventi ad oggetto i citati servizi (ovvero facchinaggio e trasporto) riporteranno espressamente che il Fornitore aggiudicatario dovrà applicare al personale impiegato nello svolgimento dei servizi, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. 50/2016";

già nella XVII Legislatura della questione erano stati investiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il presidente della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, i quali, pur con diverse sfumature, avevano fortemente stigmatizzato l'utilizzo spregiudicato che questa tipologia contrattuale sta determinando, oltre ad un visibile abbassamento dei salari, anche quella dei diritti, in virtù del fatto che questo contratto non prevede la clausola sociale nei cambi di appalto;

a seguito di tali ispezioni è atteso, nella riformulazione del bando di gara, l'inserimento della corretta dicitura per l'applicazione da parte dei concorrenti del contratto della logistica maggiormente rappresentativo del settore, al fine di migliorare il trattamento economico e sociale di lavoratori che da molti anni lavorano presso la Rai;

in quanto azienda a capitale interamente pubblico, i comportamenti adottati in Rai rappresentano un *benchmark* per molte aziende del settore privato; la mancata applicazione presso la Rai del contratto maggiormente rappresentativo della logistica, ha fatto sì che in questi anni anche numerose aziende private si sentissero libere di applicare contratti minori e dalla dubbia rappresentatività, generando una reazione a catena che ha fortemente indebolito le tutele e i trattamenti economici dei lavoratori di settore;

il contratto stipulato dopo l'ultima gara europea per i servizi della logistica in Rai risulta essere scaduto il 12 febbraio 2019; non è al momento stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'assegnazione dei servizi di manovalanza e trasporto all'interno della sede di Roma,

si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rafforzare le tutele e il trattamento economico dei lavoratori impiegati nelle sedi dell'emittente televisiva pubblica, tenuto conto che andrebbe promosso un bando di gara che privilegi i concorrenti che applicano il contratto della logistica, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche in considerazione del fenomeno delineato.

(4-01275)

[AIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la presenza della mafia nigeriana in Emilia-Romagna e nel Nord Italia sembra essere purtroppo ormai da tempo assodata. I frequenti arresti di giovani nigeriani (alcuni dei quali richiedenti asilo), in particolare per spaccio di droga, come l'ultimo in ordine di tempo avvenuto a Modena, sembrano essere un campanello d'allarme chiaro e da non sottovalutare rispetto all'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale;

il quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso, a cura dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università degli studi di Milano, ha dedicato ampio spazio alla mafia nigeriana, sottolineando anche un'accresciuta offensività dei *clan* nigeriani soprattutto in Emilia-Romagna;

nel rapporto si evidenzia come le aree maggiormente interessate dal fenomeno siano Piemonte e Lombardia ma si sottolinea anche che "la criminalità organizzata nigeriana presenta un buon livello di penetrazione e presenza anche in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto (...) L'Emilia Romagna ha anch'essa una numerosa comunità nigeriana residente. Le organizzazioni criminali centrafricane vi operano in diversi settori, dal traffico di sostanze stupefacenti alla ricettazione, fino alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e al lavoro nero; e sono principalmente insediate nei territori di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, anche se, proprio per la struttura reticolare, se ne ha una presenza diffusa sull'intero territorio della regione";

si legge inoltre: "In questo quadro resta da sottolineare la particolare situazione venutasi a creare nella città di Ferrara, dove una forte comunità nigeriana ha avuto un momento importante di espansione sul finire del primo decennio degli anni duemila. Diverse indagini hanno infatti evidenziato come il mercato della cocaina sul territorio ferrarese sia gestito da uomini di nazionalità nigeriana,

confermando anche qui il più volte citato legame esistente tra sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Gli uomini nigeriani organizzerebbero e gestirebbero cioè il traffico della cocaina, grazie anche ai proventi che le *mesdames* nigeriane ricavano dallo sfruttamento della prostituzione"; diverse inchieste giornalistiche, tra l'altro, hanno trattato proprio del radicamento della mafia nigeriana sul territorio dell'Emilia-Romagna. Esiste infatti più di una relazione, anche recente, che ben descrive la presenza del fenomeno in città;

già 10 anni fa, infatti, il rapporto sulla criminalità in Italia del Ministero dell'interno parlava dell'Emilia-Romagna come una delle regioni più coinvolte dalla malavita africana. In particolare, negli anni '80, erano state riscontrate nel Nord Italia "isolate presenze di comunità nigeriane" che, negli anni, sono diventate più fitte e organizzate, confermando la presenza di un "reticolo criminale organizzato" con caratteristiche di tipo mafioso, e operante soprattutto nel campo degli stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione;

nel 2017, anche la Regione ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente lo studio sulla presenza della mafia nigeriana sul suo territorio, attraverso l'osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato mafioso;

con l'aumento degli sbarchi negli ultimi anni, sono inoltre approdati sul territorio italiano migliaia di nigeriani richiedenti asilo, situazione che, a parere dell'interrogante, deve essere altamente monitorata in relazione ai fenomeni descritti;

occorre, a parere dell'interrogante, prestare fortissima attenzione anche alle potenziali infiltrazioni jihadiste legate a Boko Haram, poiché non si può definitivamente e totalmente escludere che i proventi del traffico di droga finiscano per finanziare organizzazioni terroristiche, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere per contrastare la presenza della mafia nigeriana nel nostro Paese;

se intendano valutare di stipulare accordi bilaterali con la Nigeria al fine di individuare soluzioni per lo smantellamento della rete della mafia nigeriana e per imporre che gli appartenenti alla rete mafiosa e gli spacciatori parte di questa rete, individuati sul territorio nazionale, vengano immediatamente rimpatriati e scontino la loro pena nel Paese di origine.

(4-01276)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

una campagna è stata promossa dal presidente della federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nonché presidente dell'ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

il rischio di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini è stato denunciato attraverso manifesti affissi in molte città italiane;

la campagna punta ad alzare l'attenzione sulle possibili conseguenze del regionalismo differenziato: una questione che rischia di passare inosservata e che invece potrebbe avere conseguenze sull'unità nazionale e sull'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al diritto alla salute;

la campagna è accompagnata dall'*hashtag* "Sì al SSN", che richiama il Servizio sanitario nazionale e i suoi valori di equità, uguaglianza e solidarietà come baluardo contro derive che potrebbero produrre cittadini italiani di serie A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambiti come la sanità, a seconda della regione in cui vivono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la preoccupazione dei professionisti della salute di fronte a una riforma poco trasparente e i relativi timori che essa possa minare il principio di solidarietà del sistema sanitario nazionale nel suo complesso siano fondati;

se reputi fondamentale che il sistema sanitario possa continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, da cui dipendono imprescindibili diritti sociali e civili dei cittadini.

(4-01277)

[DESSI](#), [SANTILLO](#), [RICCARDI](#), [L'ABBATE](#), [DI NICOLA](#), [LOMUTI](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso

che il Comune di Porto Cesaraeo (Lecce), in data 28 giugno 2018, ha affisso all'albo pretorio "Avviso di pubblicazione domanda di concessione demaniale marittima" (prot. n. 15361) relativamente alla richiesta della dottoressa Elsa Valeria Mignone, presentata per conto proprio e degli altri soggetti interessati, tesa ad ottenere il rilascio della concessione per un'area demaniale marittima di circa 42,60 metri quadrati, in località Scalo di Furno-Bacino grande, allo scopo di mantenere una porzione di fabbricato a tre piani e relativo giardino di pertinenza;

considerato che, per quanti risulta agli interroganti:

la richiedente a tutt'oggi è proprietaria dell'immobile costruito in parte su suolo demaniale;

la proprietaria stessa in data 6 novembre 2018 ha inoltrato, alla Capitaneria di porto di Gallipoli, alla Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Provveditorato di Bari (ufficio genio civile), una richiesta di sollecito alla conclusione dell'istanza di sdemanializzazione presentata con nota del 21 dicembre 1978 e acquisita in pari data al protocollo della Capitaneria di porto di Gallipoli;

considerato inoltre che, per quanto risulta:

si apprende dalla richiesta di sollecito che dopo 41 anni si insiste ancora nell'ottenere la sdemanializzazione;

risulta che l'immobile, costruito all'interno del sito archeologico di Scalo di Furno-Bacino grande, area di grande pregio ambientale sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, disti 76 metri dal nucleo centrale del sito stesso e 13 metri dal mare;

la dottoressa Mignone è procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce presso la quale è preposta, tra l'altro, al perseguimento dei reati ambientali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l'opportunità di adottare iniziative in relazione a quanto descritto;

se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, al fine di arrestare il fenomeno dell'abusivismo edilizio e della cementificazione selvaggia, che arreca gravi danni al territorio, all'ambiente, alla convivenza civile e al concetto stesso di legalità.

(4-01278)

BARBARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

Consap SpA, Concessionaria servizi assicurativi pubblici, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), a seguito della sua privatizzazione;

alle iniziali attività ereditate dall'INA, in particolare la gestione dei fondi di garanzia e solidarietà, se ne sono poi aggiunte numerose altre, attribuite a Consap per legge, per concessione o per convenzione in quanto attinenti alle finalità istituzionali della società per i loro aspetti pubblicistici;

Consap è stata configurata come società per azioni proprio per assicurare lo svolgimento di tali compiti con criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Consap, come testimonia il suo acronimo, svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei "rischi della collettività" che non possono essere risarciti dai normali meccanismi contrattuali;

considerato che:

Consap SpA, società sottoposta al controllo contabile della Corte dei conti, svolge numerose altre attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità, rivolte ad assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime, consumatori o utenze e può ricevere direttamente in affidamento dalle pubbliche amministrazioni fondi e attività da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività;

per lo svolgimento di tali servizi Consap SpA si avvale di acquisti di forniture e servizi esterni per gli anni 2018-2019 ed eventuali annualità successive per un totale di 12.648.710,36 euro;

nonostante la normativa in tema di trasparenza e pubblicità di cui alla legge n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi, da una sommaria ricerca è emerso che i dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" della Consap non risultano né completi né tantomeno aggiornati, in

particolare nella sezione bandi di gara e contratti;
a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno avviare un controllo peculiare e nel contempo verificare con solerzia tutti gli atti prodotti, anche al fine di esortare la stessa Consap al rispetto della normativa e all'obbligo di trasparenza, in tema tanto di rendicontazione che di affidamento di commesse e forniture,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire la rendicontazione contabile Consap, in particolare gli impegni di spesa complessivi desunti per i servizi (come ad esempio quelli di portierato e di pulizia) in rapporto agli importi di aggiudicazione della gara;
se non ritenga utile assumere iniziative a tutela dei lavoratori delle società aggiudicatarie, laddove emergano anomalie;
se sia stata attivata, a seguito dei solleciti dell'ANAC, una ricognizione presso tutte le società controllate al fine di verificare l'osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, come previsto dalla legge;
se intenda avviare un controllo su Consap SpA per accertare il rispetto della normativa vigente.
(4-01279)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:
nel mese di aprile 2018, oramai piu' di 10 mesi fa, e' stato arrestato per possesso di marijuana, all'aeroporto di Colombo, in Sri Lanka, il giovane Antonio Consalvo, di Pordenone;
a quanto si apprende dai quotidiani la famiglia non riesce ad avere contatti diretti con il figlio, fatta eccezione per la prima telefonata in cui il giovane comunicava di essere stato arrestato;
i pochi contatti ad oggi, infatti, sono avvenuti per il tramite dell'ambasciata locale;
le condizioni detentive sono disumane (si parla di celle con 80 detenuti, costretti a dormire per terra e a dipendere da familiari e conoscenti per il cibo necessario al sostentamento);
lo Sri Lanka non ha accordi con l'Italia che permettano al ragazzo di scontare la pena nel nostro Paese;
la famiglia non ha piu' avuto notizie dall'avvocato d'ufficio dal 25 gennaio 2019;
il 13 febbraio era prevista un'udienza per protrarre la custodia cautelare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione del nostro connazionale così come rappresentata dalla madre del ragazzo arrestato;
quali misure intenda adottare per garantire un giusto, rapido ed equo processo ed un trattamento umano al detenuto, e per permettere alla famiglia di avere notizie e contatti tempestivi e costanti al fine anche di alleviare l'angosciosa incertezza sulla sorte del figlio.
(4-01280)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [ANASTASI](#), [NATURALE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:
su un'area molto vasta del territorio del comune di Praia a Mare, località turistica in provincia di Cosenza, sono stati edificati numerosi fabbricati nel corso degli ultimi 70 anni, molti dei quali prima degli anni '70, su un'area originariamente appartenente al demanio pubblico;
l'area interessata investe un territorio complessivo pari a complessivi 18 ettari, identificati (alla data di promulgazione della legge 8 aprile 1983, n. 113) al catasto terreni del Comune ai fogli 29, 41 e 42;
con l'intento di risolvere il problema annoso, è stata promulgata la legge 8 aprile 1983, n. 113, chiamata proprio "legge Praia", che all'articolo 1 dispone "In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto";
l'articolo 3, tra l'altro, ha disposto testualmente che "La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1°

dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico";

considerato che:

il Comune, dopo una definizione transattiva circa il compenso dovuto per l'acquisto dal demanio pubblico della suddetta area, ha stipulato in data 22 aprile 2016 con l'Agenzia del demanio un contratto di compravendita;

a seguito della stipula è sorta una diatriba sulla sua validità, che ha coinvolto alcuni notai e l'amministrazione comunale. In particolare, è stato sostenuto da alcuni professionisti incaricati della stipula degli atti di acquisto da parte dei soggetti giuridici privati, proprietari dei fabbricati costruiti sull'area precedentemente appartenente al demanio pubblico, che l'atto di provenienza, ovvero l'atto di acquisto del relativo terreno, fosse affetto da nullità per carenza dell'indicazione, nell'atto pubblico relativo, degli estremi urbanistici;

più approfonditamente, è stato sostenuto che, considerati gli sviluppi normativi dall'entrata in vigore della "legge Praia" ad oggi, l'atto pubblico di acquisto dal demanio pubblico, stipulato in data 22 aprile 2016, dovesse necessariamente contenere una riserva sul diritto di superficie dei fabbricati ormai costituitosi *ex lege* a favore degli occupanti;

al contrario, in mancanza della suddetta riserva in atto, in virtù del principio di accessione sancito dall'articolo 934 del codice civile, l'area demaniale oggetto della compravendita si sarebbe dovuta trasferire unitamente ai fabbricati su di essa esistenti, ma la mancata indicazione degli estremi urbanistici degli immobili edificati avrebbe reso l'atto completamente nullo, con la conseguenza che tutti gli atti dispositivi successivi sarebbero affetti dal medesimo vizio di invalidità insanabile. Tale lettura e interpretazione giuridica della fattispecie riposerebbe sul combinato disposto dell'art. 932 del codice civile, dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 sancisce che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35";

considerato ancora che:

il Comune di Praia a Mare, anche allo scopo di risolvere l'annosa problematica, asserisce che non sussistono problemi giuridici in ordine all'atto di provenienza delle particelle interessate e che, per gli effetti, possono stipularsi senza alcun rischio gli atti di compravendita dei terreni da parte dei cittadini occupanti, in conformità al disposto dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1983;

la maggior parte dei soggetti interessati ha già provveduto al pagamento delle somme dovute, in conformità agli articoli 2 e 3 della legge, obbligandosi irrevocabilmente con il Comune già prima del 22 aprile 2016, con apposita scrittura privata, ad acquistare, ciascuno per quanto di propria spettanza, i lotti di terreno rispettivamente occupati;

considerato infine che la situazione di incertezza giuridica coinvolge migliaia di persone e famiglie che attendono ormai da anni, in applicazione della "legge Praia", di regolarizzare la propria posizione giuridica di proprietari dei fabbricati edificati al di sopra di un terreno che ora è di proprietà del Comune. Sarebbe, pertanto, a parere degli interroganti auspicabile un intervento istituzionale per fare chiarezza sulla vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliono valutare l'opportunità di adottare dei provvedimenti

allo scopo di tracciare le linee guida utili per chiarire la situazione d'incertezza che si è generata intorno all'interpretazione della legge n. 113 del 1983 e al conseguente atto di acquisto del territorio, pari a 18 ettari, originariamente appartenente al demanio pubblico marittimo poi trasferito al patrimonio dello Stato, da parte del Comune di Praia a Mare.

(4-01281)

[BALBONI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 nel quartiere "GAD" di Ferrara circa 40 africani hanno posto in essere una sommossa, rovesciando cassonetti e rifiuti in mezzo alla strada per bloccare il traffico e fronteggiando con minacce e insulti le forze dell'ordine intervenute per ristabilire l'ordine pubblico;

per nulla intimoriti dalla forza pubblica, il gruppo di facinorosi ha mantenuto l'atteggiamento provocatorio e violento come a dimostrare che nel quartiere l'autorità dello Stato non esiste più;

solo dopo diverse ore il gruppo di africani decideva di desistere;

l'episodio non è degenerato in scontro aperto con la Polizia soltanto perché le forze dell'ordine si sono limitate a controllare a distanza i manifestanti, evitando di intervenire;

al termine della sommossa, nessuno dei delinquenti e dei facinorosi che l'hanno posta in essere è stato arrestato e fermato, confermando in tal modo nei manifestanti la convinzione di poter agire in piena impunità;

questo è soltanto l'ennesimo episodio di una *escalation* che va avanti da anni e che ha portato progressivamente al controllo di un intero quartiere della città di Ferrara, il GAD appunto, da parte di agguerrite e ben strutturate bande di extracomunitari, prevalentemente africani ed in particolare di nazionalità nigeriana, che ormai possono delinquere impunemente mediante un metodo mafioso, spacciando droghe alla luce del giorno e gestendo ogni genere di affare illecito, compreso lo sfruttamento della prostituzione;

queste bande di nigeriani, che sempre più spesso si affrontano con inusitata violenza per il controllo del territorio, con conseguenze spesso sanguinose, sono composte in gran parte da persone che non avrebbero titolo per rimanere sul territorio italiano, ma che purtroppo non sono mai state allontanate o poste in grado di non delinquere;

per anni l'amministrazione comunale ha tenuto un atteggiamento remissivo e giustificazionista nei confronti dell'illegalità diffusa che fin dall'inizio ha contraddistinto l'azione di queste bande, sostenendo che, soltanto in ragione del fatto di non essere italiani e di avere quindi una cultura diversa dalla nostra, nei confronti degli extracomunitari, soprattutto se di origine africana, bisognava essere tolleranti ed evitare forme di repressione che ne avrebbero evitato l'integrazione;

il risultato di questa cultura politica a giudizio dell'interrogante aberrante è stato negli anni la conquista all'illegalità diffusa di una sempre più vasta zona della città, con la conseguenza che i cittadini per bene non possono più uscire tranquilli di casa e corrono ogni giorno il rischio di essere rapinati per strada, di essere coinvolti in risse di ogni genere, di vedere spacciare droga ai propri figli alla luce del sole e spesso sotto gli occhi impotenti della Polizia, che se anche riesce ad arrestare uno spacciatore, poco ore dopo se lo ritrova dov'era prima che continua il suo "lavoro" come niente fosse;

il valore degli immobili dell'intera zona è negli anni crollato anche dell'80 per cento, vanificando i risparmi ed i sacrifici di migliaia di famiglie che hanno investito il frutto di una vita di lavoro nell'acquisto della loro casa;

stessa sorte è toccata a centinaia di negozi ed esercizi pubblici, molti dei quali sono stati costretti a chiudere;

ovviamente, nessuna donna di qualsiasi età può tranquillamente uscire di casa oltre una certa ora;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

soltanto alla fine del 2017, dopo che per anni il sindaco Tiziano Tagliani si è fermamente opposto alla richiesta in tal senso di tutte le associazioni dei residenti e delle forze politiche di opposizione, è stato assegnato un piccolo contingente di militari dell'Esercito per il pattugliamento della zona, purtroppo ancora del tutto insufficiente;

un autorevole esponente cittadino del PD recentemente si è persino spinto ad affermare in Consiglio

comunale di aver più paura della divisa della Polizia che di uno spacciatore;
l'assessore per la sicurezza del Comune, nel descrivere la sensazione di paura suscitata nei residenti dalla grave situazione dell'ordine pubblico, ha sempre parlato di "percezione soggettiva" di insicurezza e, appena una settimana fa, con sommo sprezzo del ridicolo, ha sostenuto che la situazione al GAD è migliorata;

il sindaco Tagliani commentando i fatti di questi giorni ha superato il proprio assessore nello sprezzo del ridicolo affermando che quanto avvenuto è da mettere in relazione al recente "decreto sicurezza" approvato dal Parlamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare efficacemente la criminalità diffusa e riportare alla legalità nel quartiere GAD e in tutta Ferrara;

se intenda attivarsi per garantire alle forze dell'ordine ed in particolare alla Questura di Ferrara, gravemente sotto organico da troppo tempo, la dotazione organica necessaria a fronteggiare questa grave emergenza;

se intenda attivarsi per aumentare ad almeno 50 unità il contingente dell'Esercito impegnato nel pattugliamento della zona GAD;

se intenda dare disposizioni urgenti affinché nella zona sia immediatamente garantito un presidio delle forze di polizia aperto 24 ore su 24;

quali misure intenda porre in essere per allontanare dal territorio italiano tutti i clandestini che non hanno diritto di risiedervi e tutti gli stranieri che commettono reati o che comunque non dispongono legalmente dei mezzi necessari alla propria sussistenza.

(4-01282)

CIRINNA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

anche per il 2019 sono aperte le adesioni degli istituti scolastici al programma "Latte nelle scuole", con una partecipazione attesa di circa 382.000 alunni, iniziativa finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in collaborazione con Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che mira a promuovere il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari rivolgendosi ai bambini tra i 6 e gli 11 anni;

sul sito della campagna, nella sezione "FAQ" si legge: "D. I genitori di un bambino sono contrari all'assunzione di prodotti di origine animale. È possibile avere prodotti alternativi? R. No, i prodotti alternativi sono previsti unicamente per i bambini che hanno dichiarato allergie al latte e suoi derivati. È tuttavia facoltà del genitore non far partecipare il proprio figlio al programma, previa esplicita dichiarazione alla scuola; in tal caso il genitore sarà portato a conoscenza che ciò facendo escluderà il proprio bambino da un momento di condivisione e di convivialità con gli altri compagni di classe";

considerato che a giudizio dell'interrogante, quanto affermato sul sito *internet*, con i loghi dei Ministeri in indirizzo, risulta evidentemente discriminatorio ed è peraltro contrario alle linee guida di Ministero della salute-Regioni-Autonomie sulla refezione scolastica, dove è esplicitamente sempre prevista, e senza alcuna necessità di produrre certificato medico, la disponibilità della scelta di prodotti di origine non animale,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per prevedere alternative di bevande vegetali ai bambini vegani delle classi scolastiche coinvolte nel programma, e se intendano procedere ad una rettifica di quanto affermato sul sito *internet* "lattenellescuole".

(4-01283)

BONINO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra il 23 e il 26 maggio 2019 si terranno in tutti gli Stati membri dell'Ue le elezioni per i membri del Parlamento europeo;

almeno 330.000 Italiani risultano iscritti all'AIRE, come residenti nel Regno Unito e si stima che altri 300.000 vi siano temporaneamente domiciliati;

nelle precedenti elezioni europee i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, come negli altri Paesi dell'Unione europea, hanno potuto esercitare il diritto di voto attraverso la rete dei seggi organizzati

nelle sedi consolari, ma l'annunciata uscita del Regno Unito dall'Unione europea li priverebbe di questa forma di esercizio dell'elettorato attivo, perché gli Italiani residenti in un Paese extra Ue, sulla base della normativa vigente, non possono votare con questa modalità per il Parlamento europeo; in un incontro organizzato presso il Consolato italiano a Londra, Luigi Vignali, direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina, non ha escluso che il Governo possa decidere di conservare questo diritto di voto per canali consolari, anche in caso di uscita nel marzo 2019 del Regno Unito dall'Ue;

nel Regno Unito, sia i cittadini britannici, sia gli altri cittadini europei vivono una condizione di totale incertezza rispetto ai termini e ai tempi del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, tra "uscita senza accordo", proroga dei termini dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, e nuovi negoziati tra Regno Unito e Unione europea;

in data 6 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro degli esteri hanno ricevuto una lettera inviata con posta certificata dal cittadino italiano Claudio Radaelli, coordinatore del gruppo "+Europa" Londra, supportata dalle firme di oltre 1.000 cittadini italiani, sulle modalità con cui sarà o meno garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso le sedi consolari da parte dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito;

in base all'articolo 3, comma 2 della nostra Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

il costo del viaggio rappresenta per molti nostri connazionali un ostacolo all'esercizio del diritto di voto e quindi all'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese;

per ristabilire un diritto storicamente esercitato dalla comunità italiana nel Regno Unito non sarebbe necessario che un parziale e temporaneo adeguamento, vista l'obiettivo eccezionalità della situazione, dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per consentire in ogni caso, nel 2019, il voto ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito attraverso la rete consolare;

nel rispondere in data 13 febbraio 2019 ad analoga interrogazione alla Camera dei deputati (3-00511) il Ministro dell'interno ha dichiarato: "La competenza è del Ministero degli Affari esteri, però, per quello che è di mia competenza, rispondo dando la massima disponibilità e apertura, anche a rivedere eventuali normative, stante l'eccezionalità della situazione (...) Il Ministero dell'Interno ha intanto avviato gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato in cui si rende noto il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione, dal 23 al 26 Maggio, e il termine del 7 marzo 2019, entro il quale gli elettori che si trovano temporaneamente in altro Stato dell'Unione per motivi di lavoro o studio possono fare domanda di voto nei seggi istituiti nei consolati",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere per garantire il diritto di voto alle elezioni europee dei cittadini residenti nel Regno Unito (complessivamente superiori all'1 per cento del corpo elettorale del nostro Paese) e con quale provvedimento e entro quali termini l'Esecutivo intenda adeguare la citata normativa.

(4-01284)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la situazione finanziaria in cui versano i liberi consorzi e le città metropolitane della Sicilia è assai grave, al punto di trovarsi nella condizione di non poter più fare fronte ai loro compiti istituzionali, di non poter pagare le retribuzioni del personale e di non poter onorare i debiti nei confronti dei fornitori, con gravi ripercussioni anche sul piano sociale;

tale situazione ha quindi determinato il blocco totale dei servizi, con la conseguenza del blocco delle gare già avviate, principalmente per interventi su scuole e strade;

tenuto conto che:

dai liberi consorzi e dalle città metropolitane dell'isola, vengono assicurati per conto della Regione Siciliana importanti servizi scolastici per i disabili, tra i quali quelli relativi al trasporto, all'igiene

personale e l'assistenza alla comunicazione;
la situazione di crisi economica attuale è in buona parte attribuibile alle storture causate dalla legislazione finanziaria nazionale in materia, che determina una condizione di discriminazione per gli enti intermedi siciliani rispetto a quelli del resto d'Italia;
considerato che la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza, per il superamento della prolungata situazione di difficoltà finanziaria in cui versano le città metropolitane e i liberi consorzi siciliani,
si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, il ritorno al normale svolgimento delle attività istituzionali dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Sicilia, ed al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti in questione.

(4-01285)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

i 16 comuni dei Castelli romani hanno raggiunto una popolazione di 550.000 abitanti a fronte dei 150.000 registrati al termine del secondo conflitto mondiale;

fin dai primi decenni del secolo scorso hanno potuto disporre di un sistema ospedaliero diffuso nel territorio che si è andato adeguando nel tempo fino a raggiungere l'autosufficienza con reparti che raggiunsero livelli di eccellenza testimoniati anche da *meeting* internazionali sulle diverse patologie. Alla fine degli anni '60 l'ospedale di Marino venne visitato dal professor Barnard e dalla sua *équipe* che aveva effettuato il primo trapianto di cuore in un ospedale del Sudafrica;

inopinatamente, a partire dall'anno 2000 è stata operata una sistematica spoliatura di reparti ospedalieri presso l'ospedale di Marino, che a regime disponeva di 365 posti letto e cinque camere operatorie fino a ridurlo a sede di qualche attività diurna con esclusione di interventi che richiedono il ricovero e che si avvia ad essere completamente disattivato nonostante le condizioni operative ancora in piena efficienza;

la Regione Lazio a partire dal 1998 ha avviato la progettazione di quello che venne definito il "policlinico dei Castelli Romani" in un'area periferica sulla via Nettunense assai decentrata e proiettata verso la provincia di Latina, una struttura che dovrebbe essere completata nel biennio 2020-2021 e disporre di 340 posti letto per una spesa presunta che oscilla da 150 a 200 milioni di euro; nel frattempo, il 18 dicembre 2018, è stata inaugurata dal presidente Zingaretti una prima ala del nuovo ospedale di 136 posti letto preceduta dalla chiusura degli ospedali di Albano e di Genzano di oltre 200 posti letto;

l'operazione fin dall'inizio è stata avversata da amministratori comunali, da associazioni e da cittadini perché "assai onerosa e non necessaria e la cui realizzazione finirebbe per depauperare le strutture esistenti decretandone un lento e inesorabile declino". E infatti nel tempo, con l'abbandono dell'ospedale di Marino e la chiusura degli ospedali di Albano e di Genzano, che si sottolinea in perfetta efficienza e funzionalità, sono stati persi oltre 500 posti letto;

contestualmente è aumentata a dismisura la presenza di cliniche e laboratori privati divenuti ormai prevalenti sulla ospedalità pubblica. Clamoroso il caso dell'ospedale di Marino il cui personale medico e paramedico, compreso il direttore sanitario, si è trasferito all'INI di Grottaferrata, clinica privata distante appena 2 chilometri dall'ospedale dismesso, che si è ampliata al punto di divenire un piccolo policlinico;

i cittadini in tal modo vengono privati del diritto alla salute e sono costretti a pagarsi le cure privatamente o ad attendere lunghe liste di attesa;

il rientro dal debito sanitario della Regione Lazio non può essere fatto pagare ai cittadini con la chiusura degli ospedali e l'affidamento dei servizi sanitari ai privati;

è stata prospettata la possibilità di una partecipazione diretta della clinica medica dell'università di Tor Vergata, come noto ubicata al confine con i Castelli Romani, constatata anche la disponibilità del rettore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per chiedere alla Regione Lazio in quale documento di programmazione sanitaria sia stato disposto di abbandonare un ospedale come quello di Marino, e se non ritenga di esaminare la concreta opportunità, anche con l'intervento diretto

dell'università di Tor Vergata, di riaprire lo stesso ospedale per corrispondere alle esigenze di cura dei cittadini.

(4-01286)

[ALDERISI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha, tra l'altro, modificato la normativa inerente all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni, introducendo, per il richiedente, il requisito della conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore a B1 (QCER) certificata da istituti di istruzione o enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

richiedere che i nuovi cittadini conoscano la lingua italiana è del tutto condivisibile;

ciò nondimeno tale decreto-legge avrebbe dovuto prevedere a parere dell'interrogante misure a tutela di quei residenti all'estero che, avendone i requisiti all'entrata in vigore della nuova normativa, avessero già avviato l'*iter* per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, sia che avessero presentato la domanda, sia che comunque stessero svolgendo le pratiche per procurarsi la documentazione necessaria;

va considerato infatti che:

i residenti all'estero sono tenuti a produrre, unitamente alla domanda, una corposa serie di certificati di difficile reperibilità, spesso rilasciati da autorità di diversi Paesi, certificati che devono essere tradotti e le traduzioni legalizzate dai preposti uffici dei consolati italiani;

all'estero, all'entrata in vigore della nuova normativa, la rete degli istituti di istruzione o enti certificatori abilitati a rilasciare gli attestati di conoscenza della lingua italiana non era in grado di rilasciare le attestazioni citate in tempi brevi o comunque compatibili con il periodo di validità di detti certificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano prioritario e urgente impartire le opportune istruzioni ai competenti uffici della rete consolare, affinché chi all'entrata in vigore della nuova normativa avesse in corso di accettazione la richiesta d'acquisto della cittadinanza per matrimonio, avendo già presentato regolare domanda all'autorità consolare, possa produrre l'attestato di conoscenza della lingua italiana entro un termine commisurato, in base all'effettiva capacità della rete dei citati istituti di istruzione o enti certificatori di rilasciare detto attestato e che detto termine di validità sia riconosciuto anche a chi si sia visto respingere la domanda dall'autorità consolare per la sola mancanza dell'attestato della conoscenza della lingua italiana, qualora tra la documentazione allegata risulti almeno un certificato rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto-legge.

(4-01287)

[AGOSTINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è di novembre 2018 la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, richieste dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in seguito alla sua decisione di non proseguire nel processo di fusione Anas-Ferrovie. Subito dopo le dimissioni di Armani sono seguite quelle di altri consiglieri ("la Repubblica", del 7 novembre 2018);

si apprende da più recenti fonti stampa che, per lasciare il suo incarico di direttore e amministratore delegato, Armani avrebbe ricevuto una buonauscita di circa un milione e diecimila euro, oltre al trattamento di fine rapporto (TFR), in forza di un contratto dei dirigenti Anas firmato nel 2017. Gli stessi benefici potrebbero essere elargiti ai suoi collaboratori più stretti (Rusciano, Emynian, Saponaro, Arcovito e Papagni) ("ilfattoquotidiano", del 7 febbraio 2019),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa;

se, in particolare, le competenze liquidate rispondano a criteri obiettivi, valutati e/o approvati dai

Ministeri vigilanti e degli organi di controllo interni, anche alla luce del fatto che le somme di denaro di cui Anas dispone a favore dei propri dirigenti sono interamente pubbliche.

(4-01288)

PAPATHEU - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel sistema economico la plusvalenza è "un incremento di valore e alla differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi". Tale incremento attiene alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di valori azionari lucrata da operatori e assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile. Tale pratica è sempre più utilizzata, in particolare, nel mondo delle società sportive, come si evince dal "ReportCalcio 2018" (dati relativi agli anni 2016/17), pubblicato dal Centro studi, sviluppo ed iniziative speciali della Figc, con la collaborazione dell'Agenzia di ricerche e legislazione; nel citato *report* si evince che le plusvalenze in Italia sono arrivate a rappresentare, nel 2016-17, il 22 per cento del valore prodotto dalle società di calcio professionistico, pari ad un ammontare totale di 3.350 milioni di euro. Le plusvalenze hanno generato ricavi per 693.4 milioni, con un aumento rispetto all'anno precedente pari all'84,4 per cento, ovvero un aumento in termini assoluti di 376 milioni di euro. Più nello specifico, ogni attività commessa all'acquisto o cessione di un atleta, sembra non sia messa a bilancio nella sua interezza, ma distribuita su più anni, in base alla durata di un contratto specifico, seguendo la logica dell'ammortamento;

tale regime di vantaggi diffusi, potrebbe contribuire alla diffusione di pratiche tese a favorire un anomalo principio di agevolazione reciproca e a danno della concorrenza tra società professionistiche. Ciò rappresenta un fenomeno da vigilare con particolare scrupolosità, poiché sembra che il suo utilizzo consuetudinario, la sua applicazione, possa celare un vero e proprio *escamotage* grazie al quale lo scambio ad alti prezzi, sovrastimati rispetto al valore effettivo e al prezzo di mercato, che riguarda anche giovani atleti della "Primavera", o cessioni di cartellini a prezzi più elevati di quelli ragionevolmente presenti sul mercato, appaia sospetto. Si tratta di cessioni di ragazzi che risultano pagati moltissimo, nonostante non abbiano neanche esordito nella massima competizione, o addirittura nello stesso settore d'appartenenza. Ciò potrebbe essere fatto al solo fine di far quadrare il bilancio delle società interessate alla chiusura del 30 giugno. Si ritiene, pertanto, necessario accertare se tale regime stia comportando il verificarsi di plusvalenze effettuate correttamente e con procedure compiute in regime di piena regolarità amministrativa e contabile, o se invece si stiano compiendo eventuali attività "fittizie" o "gonfiate", al fine di favorirne alcune. Si segnala che la Procura della Figc ha già effettuato degli accertamenti sanzionando alla fine, "per limiti temporali", alcune società, mediante l'applicazione di punti di penalizzazione nelle rispettive categorie. Le nuove norme introdotte nel Financial Fair Play dal 1° giugno 2018 evidenziano la necessità di non consentire trasferimenti a società definibili "amiche" per fare plusvalenze e ridurre il *deficit*, disponendo che la cessione "supervalutata", in caso di cifre eccessive, verrà comunque iscritta a bilancio col valore (reale) di mercato;

da quanto detto pare si possa evincere il fatto che si sia in presenza di un fenomeno diffuso, non isolato, grazie al quale si potrebbe favorire un movimento anomalo di atleti, a fronte del quale i flussi di cassa sarebbero pressoché inesistenti. Fatto agevolato anche da operazioni di scambi e contro scambi realizzati attraverso la valutazione, molto alta rispetto alle normali quotazioni di mercato, di alcuni giovani. Si precisa il fatto che, di per sé, generare plusvalenze non garantisce il possesso di sufficiente liquidità, vista anche la "immaterialità" delle operazioni descritte;

ad avviso dell'interrogante, appare meritevole una verifica delle casistiche narrate, controllando se i *club* che decidono di cedere ad altra società un atleta, ad un prezzo pattuito ben al di sopra del suo effettivo e reale valore di mercato, sia legittimo, anche perché l'acquirente, che accetta di strapagare un atleta che sa di valere molto meno, lo fa probabilmente per poi a sua volta cedere alla medesima società venditrice un altro proprio atleta a un prezzo del tutto simile a quello del soggetto acquistato, dando vita a plusvalenze incrociate anche con ulteriori *club*, allargando a dismisura la pratica e falsando il mercato stesso, nonché i bilanci societari;

si rileva poi che il carattere "immateriale" di tali scambi, di dubbia modalità, assieme all'oscillare delle

valutazioni dei calciatori, fanno sì che ci sia un ricorso sempre più marcato al coinvolgimento non solo di tesserati affermati, ma anche di ragazzi dei settori giovanili o di *club* cosiddetti "minori". Il sistema interessa sia le squadre di serie minori che i *club* più importanti, i quali tendono ad utilizzare massicciamente proprio le plusvalenze legate ai settori giovanili, si chiede di sapere:

se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, di concerto con le autorità sportive preposte;

in particolare se i fatti narrati possano essere considerati rispettosi della normativa vigente in tema di trasparenza finanziaria relativamente alle operazioni di plusvalenze poste in essere da società italiane, con particolare riferimento al settore del calcio;

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno istituire una commissione di valutazione alla quale demandare il compito di verificare se le attività finanziarie poste in essere dai *club*, nel tentativo di far apparire solidi i propri bilanci, facciano correttamente ricorso alla pratica delle plusvalenze descritte, poiché le plusvalenze sono certe, ma è incerta la corrispondenza tra il valore dichiarato e quello reale degli atleti scambiati, quindi se così le cifre indicate siano reali, coerenti e giustificabili;

se all'esito delle verifiche richieste, nel caso in cui risultasse che la normativa vigente favorisca oggettivamente tali pratiche, se intendano proporre modifiche normative al fine di interrompere le pratiche descritte e dare soluzione al problema.

(4-01289)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00602 della senatrice Garavini ed altri, sul *default* del Comune e del casinò di Campione d'Italia;

3-00603 della senatrice Boldrini, sull'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00606 e 3-00609 del senatore Zaffini, rispettivamente sulla carenza di posti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e su iniziative in favore del Corpo della Polizia penitenziaria;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00613 del senatore Mininno ed altri, sulla salvaguardia della scuola di volo dell'Aeronautica militare di Galatina (Lecce);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00611 della senatrice Fedeli ed altri, sulla nomina del nuovo direttore della reggia di Caserta;

3-00615 della senatrice Iori ed altri, sull'incremento di dirigenti tecnici e dell'azione di valutazione degli istituti scolastici;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00605 della senatrice Boldrini ed altri, sul problema di sovrappopolazione delle nutrie, in particolare in provincia di Ferrara.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 90a seduta pubblica, del 12 febbraio 2019, a pagina 82, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento", sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 febbraio 2019 - alle Commissioni riunite 2ª e 6ª, che esprimeranno il parere entro il termine del 20 marzo 2019. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 10 marzo 2019."

